Anno LII

REGIONE TOSCANA

Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 20

mercoledì, 18 maggio 2022 **Firenze**

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE I

CONSIGLIO REGIONALE
- Mozioni

MOZIONE 4 maggio 2022, **n. 726**

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 4 maggio 2022. In merito agli alunni con alto potenziale cognitivo o plusdotazione. *pag. 8*

MOZIONE 4 maggio 2022, **n. 768**

In merito alla istituzione di musei tattili per favorire l'inclusività sociale e culturale delle persone con disabilità visiva. *" 10*

MOZIONE 4 maggio 2022, **n. 816**

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 4 maggio 2022. Conseguenze per l'economia toscana del conflitto russo-ucraino, azioni e strategie regionali. *" 11*

MOZIONE 4 maggio 2022, **n. 852**

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 4 maggio 2022. In merito alla realizzazione di una struttura militare all'interno del Parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli nella frazione di Coltano (PI). *" 13*

MOZIONE 4 maggio 2022, **n. 856**

In merito al progetto di un insediamento militare presso l'area di Coltano (PI). *" 14*

MOZIONE 4 maggio 2022, **n. 861**

In merito alla digitalizzazione degli archivi comunali. *" 15*

MOZIONE 4 maggio 2022, **n. 868**

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 4 maggio 2022. In merito alla realizzazione della base militare a Coltano (PI). *" 17*

MOZIONE 4 maggio 2022, **n. 868**

In merito alla realizzazione della base militare a Coltano (PI). *" 18*

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Decreti

DECRETO 9 maggio 2022, **n. 76**

Centro regionale di riferimento per la verifica esterna di qualità (VEQ). Nomina del Responsabile. *" 18*

DECRETO 9 maggio 2022, **n. 77**

Delega a presiedere la Conferenza dei servizi per la definizione dei contenuti dell'Accordo di programma di cui all'articolo 10 della l.r. 54/2021 per interventi per la realizzazione della rotatoria in riva sinistra del fiume Elsa all'intersezione fra la SP 64 "Certaldese II" e la SP 1 "di San Gimignano", nel Comune di San Gimignano, convocata per il giorno 10 maggio 2022. *" 20*

DECRETO 10 maggio 2022, **n. 78**

Accordo di programma per la realizzazione del nuovo presidio sociosanitario nel Comune di Palazzuolo sul Senio (FI) - approvazione. *" 20*

CONSIGLIO REGIONALE
UFFICIO DI PRESIDENZA
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 13 aprile 2022, **n. 50**

Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) - concessione contributi. *" 35*

DELIBERAZIONE 27 aprile 2022, **n. 53**

Chiusura degli uffici consiliari per i giorni 3 giugno 2022 e 16, 17, 18 e 19 agosto 2022. *" 40*

GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza-Decreti

Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS

DECRETO 6 maggio 2022, **n. 8322**
certificato il 06-05-2022

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di "Riassetto idraulico dei rii attraversanti il nucleo abitato di Cesa in comune di Marciano della Chiana"; proponente: Consorzio 2 Alto Valdarno. Provvedimento conclusivo. *" 40*

DECRETO 9 maggio 2022, **n. 8466**
certificato il 09-05-2022

Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA della Provincia di Livorno atto dirigenziale 77/2011 relativo all'esistente impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in Via Po n.5 Piombino (LI) presentato dalla società BICOMET Spa. Procedimento di diffida ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera a) del d.lgs 152/2006. Esiti istruttori in riferimento al Dec. Dirig. n. 878 del 25/1/2022. *" 56*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 20 aprile 2022, **n. 8470**
certificato il 09-05-2022

Intervento 09IR691/G1. Lavori di adeguamento idraulico del Torrente Ricortola alle sezioni dei primi 5 ponti a mare già realizzati dal Comune di Massa - Lotto 1: dalla foce a Via Pietrasanta in Comune di Massa (MS), loc. Ricortola. Liquidazione acconto 80 indennità di esproprio a seguito di stima collegio dei tecnici. *" 64*

Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS

DECRETO 9 maggio 2022, **n. 8535**
certificato il 10-05-2022

Legge regionale 10/2010, articolo 57. Istanza di proroga dei termini contenuti nel provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (Decreto n. 7319 del 30.05.2017), relativo al progetto di "Impianto di demolizione navale controllata", presso il Porto di Piombino, nel Comune di Piombino. Proponente Piombino Industrie Marittime Srl. Provvedimento conclusivo. *" 71*

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Servizio Fitosanitario Regionale e di Vigilanza e Controllo Agroforestale

DECRETO 10 maggio 2022, **n. 8583**
certificato il 10-05-2022

Reg. (UE) 2016/2031 e D.LGS 2/2/2021 n.19 - Servizio Fitosanitario Regionale - Aggiornamento per l'anno 2022 delle misure di lotta obbligatoria alla Flavescenza dorata della vite in Toscana. *" 77*

DECRETO 10 maggio 2022, **n. 8584**
certificato il 10-05-2022

L.R. 10/2010 art. 57. Istanza di proroga della efficacia del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativo al progetto "Autonomia idrica isola d'Elba. Lotto I: impianto di dissalazione in loc. Mola da 80 l/s e opere accessorie a terra e a mare" nei Comuni di Capoliveri (LI) e Porto Azzurro (LI) (Decreto n. 4515 del 12/04/2017). Provvedimento conclusivo. *" 98*

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA-Domanda di variante sostanziale alle concessione sotterranea in comune di Pietrasanta Intestatario COMUNE DI PIETRASANTA. PRATICA Codice Locale 5673. Sidit n. 193793/2020. *" 114*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Girifalco - Comune di Massa Marittima (GR), per uso agricolo. PRATICA Sidit n. 4277/2021. *" 114*

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Strada delle Gerlette - Braccagni nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo. PRATICA SIDIT n. 111153/2020. *" 114*

Approvazione avviso per l'assegnazione di una concessione per l'utilizzo di area del demanio idrico di mq 33.176 lungo le pertinenze del fiume Ombrone (TS57643) e del fosso di Ventre di Bù (TS57624), in località Casa al Pero, nel comune di Campagnatico (GR), per taglio di vegetazione arborea e arbustiva (tip 8.3). Pratica SiDIT n. 235-2022. *" 115*

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Casette di Mota - Roselle - nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo. PRATICA SIDIT n. 721/2022. *" 115*

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Pian dell'Uccelliera - Comune di Massa Marittima (GR), per uso agricolo/ civile. PRATICA Sidit n. 424/2022. *" 116*

Approvazione avviso per l'assegnazione di una concessione per l'utilizzo di area del demanio idrico di mq 64.612 lungo le pertinenze del fiume Ombrone (TS56602, TS56204, TS56131, TS56115, TS55943, TS55254), in località Le Cantinelle nel comune di Campagnatico (GR), ad uso taglio vegetazione arborea e arbustiva (tip 8.3). Pratica SiDIT n. 632-2022. *" 116*

Approvazione avviso per l'assegnazione di una concessione per l'utilizzo di area del demanio idrico, di mq 71.208 lungo le pertinenze del fiume Ombrone (TS57155, TS57076), in località Poggio Castellaccio nel comune di Campagnatico (GR), ad uso taglio vegetazione arborea e arbustiva (tip 8.3). Pratica SiDIT n. 336-2022. *" 116*

Approvazione avviso per lassegnazione di una concessione per l'utilizzo di area del demanio idrico di mq 62.917 lungo le pertinenze del torrente Trasubbie (TS56830, TS56841, TS56726, TS56759, TS56854, TS56910) e del fiume Ombrone (TS56602), in località Le Cantinelle - Cava di Sabbia nel comune di Campagnatico (GR), per taglio vegetazione arborea e arbustiva (tip 8.3). Pratica SiDIT n. 334-2022. *" 117*

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Pod. ex E. M. n. 348 - Arcille - Comune di Campagnatico (GR), per uso agricolo PRATICA SIDIT n. 195869/2020. *" 117*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di QUARRATA. Richiedente SALI PAOLO. Pratica 35114. *" 117*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

R.D. 11/12/1933 n. 1775. Richiesta di ricerca e concessione per la derivazione di acque pubbliche nel territorio del Comune di CASTAGNETO CARDUCCI (LI), Pratica n. 2548/2022 - Maccianti Paola. *" 118*

R.D. 11/12/1933 n. 1775. Richiesta di autorizzazione e concessione per la derivazione di acque pubbliche nel territorio del Comune di CAMPIGLIA MARITTIMA (LI), - Procedimento Sidit 910/2022 - Az. Agr. Meini Luciano e Alessandro s.s. *" 119*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

Avviso di istruttoria ex art. 45 regolamento regionale d.p.g.r. 61/r/2016 e successive modifiche nuova concessione di captazione di acque pubbliche ex r.d. 1775/1933. Richiedente: FATTORIA IL PALAGIO SOCIETA' AGRICOLA S.r.l. Pratica: RINNOVO - 1 POZZO ESISTENTE. SIDIT: 4202/2016_LOC. 4495. *" 119*

Avviso di istruttoria ex art. 45 regolamento regionale d.p.g.r. 61/r/2016 e successive modifiche nuova concessione di captazione di acque pubbliche ex r.d. 1775/1933. Richiedente: SOCIETÀ AGRICOLA ORTO DELLOLMO. Pratica: NUOVA CONCESSIONE - 1 POZZO. SIDIT: 455/2022. *" 120*

Avviso di istruttoria ex art. 45 Regolamento Regionale D.P.G.R. 61/R/2016 e successive modifiche concessione Preferenziale di captazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933. Richiedente: NURSIA SRL. Pratica: concessione n. 1810 sidit 1612/2022. *" 121*

T.U. 11/12/1933 n. 1775, art. 7 e Regolamento 61/R/2016 - Domanda presentata in data 04/05/2022 per il rilascio della concessione di derivazione di acqua superficiale dal corso d'acqua Fosso delle Schianze in Loc. Capraia Comune di Talla e da una sorgente, ad uso agricolo. Richiedente: Cassi Francesco - Pratica SIDIT 1671/2022(Codice locale: CSU2022_00003). *" 122*

T.U. 11/12/1933 n. 1775, art. 7 e Regolamento 61/R/2016 - Manifestazione di interesse presentata in data 22/04/2022 dalla Società Nuove Acque S.p.A. subentrata nella titolarità al Comune di Chiusi, alla conclusione del procedimento di rinnovo, avviato

con domanda in sanatoria presentata alla Provincia di Siena in data 03/12/2002, della concessione di derivazione d'acqua superficiale pubblica dal Lago di Chiusi nel Comune di Chiusi ad uso potabile per l'impianto di potabilizzazione comunale Loc. Pian dei Ponti - Chiusi (SI) rilasciata con D.M. LL.PP n. 1855 del 04/12/1970. Richiedente: Società Nuove Acque S.p.A. - Pratica SIDIT 1561/2022 (Codice locale Rin001_PC0000104SI). *" 122*

ALTRI ENTI

ACQUE S.P.A.

Estratto decreto di esproprio, decreto di asservimento ed ordinanza di occupazione temporanea progetto "costruzione pozzo S. Lorenzo 3" in Comune di Pescia. *" 123*

AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE

Avviso di presentazione di istanza per rilascio concessione demaniale marittima decennale di specchi acquei e banchine nel porto dell'Isola di Capraia, da destinare a punto di ormeggio. *" 126*

NUOVE ACQUE SPA (Arezzo)

Estratto Decreto di Asservimento n. 3 del 09/05/2022 - FGN Arezzo B Ceciliano, San Marco 2. *" 126*

Estratto Ordinanza di occupazione Temporanea n. 3 del 09/05/2022 - FGN Arezzo B Ceciliano, San Marco 2. *" 128*

SEZIONE II

- Decreti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO

DECRETO 26 aprile 2022, **n. 48**

Comune di Arezzo - L.R.T. n. 88/1998, art. 23 - declassificazione e dismissione di porzione di pertinenza di Strada Comunale in loc. Campoluci. *" 131*

COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO (Arezzo)

DECRETO 3 maggio 2022, **n. 11**

Rifacimento del Ponte Catolfi a Laterina - decreto di esproprio (art. 23 d.p.r. 327/2001). *" 135*

DECRETO 3 maggio 2022, **n. 12**

Decreto di occupazione d'urgenza (art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001) preordinata ad esproprio per la realizzazione dei lavori di riqualificazione dell'area a verde di Montalto, di proprietà Rete Ferroviaria S.p.A. *" 141*

- Determinazioni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA

DETERMINAZIONE 10 maggio 2022, **n. 634**

Sistemazione idraulica fiume era Cassa di Espansione di Peccioli. AUTORIZZAZIONE SVINCOLO DEPOSITO A FAVORE DITTA N. 27 "ISMEA". *" 146*

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE (Pistoia)

DETERMINAZIONE 4 maggio 2022, **n. 228**

"Intervento di demolizione e rifacimento del tratto tombato del fosso del Casale lungo via San Biagio ed adeguamento arginali nel tratto di valle in località Casalguidi" - liquidazione delle indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 22 del d.p.r. 327/2001 accettate dai proprietari dei terreni interessati dalle opere. *" 147*

- Disposizioni

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

DISPOSIZIONE 6 maggio 2022, **n. 1046**

Variante alla S.R.T. 429 "Di Val d'Elsa". Nulla osta allo svincolo dell'indennità di esproprio e dell'indennità di occupazione finalizzata all'esproprio depositate presso il M.E.F. in favore di Mori Maria Luisa. *" 152*

- Avvisi

COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE (Firenze)

Territorio ex Comune di Barberino Val d'Elsa - approvazione definitiva della variante urbanistica mediante S.U.A.P. ai sensi del D.P.R. 160/2010 art. 8 e della l.r. 65/2014 art. 35, con valenza di permesso di costruire per realizzazione di un edificio artigianale e tettoia ubicato in Strada di Chiano nel comune di Barberino Tavarnelle. *" 152*

COMUNE DI CAMPI BISENZIO (Firenze)

Avviso di pubblicazione e deposito di variante al piano di recupero denominato "PdR Ex MAGLIFICIO SIMON". *" 152*

COMUNE DI CAPALBIO (Grosseto)

Nuova concessione demaniale marittima stagionale per ampliamento fronte mare. *" 153*

COMUNE DI CAPOLIVERI (Livorno)

Declassificazione strada vicinale delle Calanchiole. *" 153*

COMUNE DI CECINA (Livorno)

Variante semplificata per la realizzazione nuovo Polo Scolastico/Campus - Scuola Primaria a San Pietro in Palazzi - progetto di fattibilità tecnico economica e contestuale adozione di variante al R.U. - combinato disposto art. 19 d.p.r. 327/2001 e art. 34 l.r.t. 65/2014 con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del co. 2, art. 10, d.p.r. 327/2001 - approvazione variante. *" 154*

COMUNE DI CERTALDO (Firenze)

Avviso di approvazione, ai sensi dell'art. 111, comma 5, della L.R. 65/2014, della variante al Piano di Recupero di iniziativa privata in viale Matteotti (ex Complesso Vinicolo Cellini) - sottozona di P.O.C. <12-PUA>. *" 155*

COMUNE DI FORTE DEI MARMI (Lucca)

Avviso di adozione del Nuovo Piano Operativo, della limitata variante al Piano Strutturale e del Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica. *" 155*

COMUNE DI MONSUMMANO TERME (Pistoia)

Lavori di completamento via F.lli Rosselli - approvazione progetto definitivo/esecutivo e contestuale adozione di variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 34 L.R.T. 65/2014. *" 156*

COMUNE DI MONTE SAN SAVINO (Arezzo)

Variante Regolamento Urbanistico modifica Scheda n. 233 edificio censito - località Capanne - Rubechini Luisa - Manganiello Armando. Adozione. *" 156*

COMUNE DI MONTERIGGIONI (Siena)

Avviso di adozione del Piano Urbanistico Attuativo dell'area TU 23 Bis come da previsione dell'art. 31 del Regolamento Urbanistico. *" 156*

Avviso di approvazione della variante urbanistica mediante SUAP n. 382/2020, ai sensi dell'art. 35 c. 4 della L.R. 65/2014. *" 157*

COMUNE DI PIENZA (Siena)

Approvazione progetto di opera pubblica "Lavori di messa in sicurezza tratto di strada S.P. 146 da via San Gregorio alla Fornace" e contestuale adozione di variante al Piano Operativo ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014. *" 157*

COMUNE DI PONTEDERA (Pisa)

Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 73/2005. Adozione ai sensi della l.r. n. 89/1998. *" 157*

Variante semplificata al Regolamento Urbanistico per opere di interesse pubblico localizzate all'interno del territorio urbanizzato - adozione ai sensi della l.r. n. 65/2014. *" 158*

Aggiornamento Quadro Conoscitivo del vigente regolamento urbanistico ai sensi dell'art. 21 della l.r. n. 65/2014. Riclassificazione di alcuni edifici di pregio storico, architettonico e/o ambientale posti in Pontedera. *" 158*

COMUNE DI PRATO

Piano attuativo PIANI - 400 - 2021, adottato con DCC 41/2021. Realizzazione di edifici residenziali in via Dami, in variante al Piano di lottizzazione n. 284/2012. Approvazione ai sensi dell'art. 112 L.R.T. 65/2014 e smi. *" 159*

COMUNE DI QUARRATA (Pistoia)

Adozione variante al Piano di Lottizzazione S. BIAGIO. *" 159*

COMUNE DI SCANSANO (Grosseto)

Variante urbanistica al Piano Operativo per modifica art. 107 c. 2 delle N.T.A. relativo al P.U.C. "IC1.2 loc. LE VALENTINE" (STR. URB. 7/19). Approvazione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014. *" 160*

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE (Pistoia)

Avviso di adozione del piano operativo ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R. 65/2014 e di avvio delle consultazioni per lo svolgimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica - VAS ai sensi dell'art. 8 c. 6 della L.R. 10/2010. *" 160*

COMUNE DI VICCHIO (Firenze)

Efficacia della variante al P.O.C. ai sensi dell'art. 34 della L.R.T. 65/2014 - approvazione del progetto definitivo di un edificio da destinare a caserma dei Carabinieri e relative opere di urbanizzazione - contestuale adozione di variante al P.O.C. (D.C.C. n. 13 del 14.03.2022). *" 163*

SEZIONE I

CONSIGLIO REGIONALE
- Mozioni

MOZIONE 4 maggio 2022, **n. 726**

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 4 maggio 2022. In merito agli alunni con alto potenziale cognitivo o plusdotazione.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- l'inclusione scolastica, rappresentando un valore primario nell'ambito delle politiche scolastiche nazionali, in coerenza con i principi costituzionali di eguaglianza e pari dignità sociale, ha trovato attuazione nelle norme previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dalla legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico) e, per quanto concerne gli alunni le cui condizioni non rientrano in tali previsioni, nelle indicazioni presenti nella Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, che definiscono gli strumenti di intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES);

- in base alle comunicazioni scientifiche dei settori accademici di riferimento, nonché delle segnalazioni effettuate dalle scuole e dalle associazioni di genitori, emerge come fra la popolazione scolastica siano presenti alunni e studenti con un alto potenziale cognitivo (APC, con un indice di quoziente intellettivo compreso tra 120 e 129) o con plusdotazione (PD, con un indice di quoziente intellettivo superiore a 129) che mostrano capacità in ambito scolastico al di sopra della media e che in ambito internazionale sono definiti Gifted Children;

Riscontrato che:

- l'unicità e la specificità che caratterizzano gli alunni e gli studenti con APC o con PD li rendono anche particolarmente vulnerabili, prima di tutto dal punto di vista emotivo, e richiedono, di conseguenza, un cambiamento di approccio sia nell'ambito familiare che in quello scolastico al fine di uno sviluppo armonico e sereno degli studenti stessi;

- le sorprendenti abilità del bambino "gifted" non devono far ritenere che lo sviluppo generale (cognitivo, biologico e sociale) proceda in maniera armonica. Una delle più tipiche disarmonie identificata in questa popolazione consiste nella differenza fra lo sviluppo cognitivo e quello emotivo, così come notevole può essere il divario fra lo sviluppo cognitivo e quello motorio. Inoltre, esistono studenti che rientrano nella fattispecie ma presentano associati dei disturbi dello sviluppo;

- questi studenti, ad ogni modo, hanno alte probabilità di sviluppare impotenza appresa, frustrazione, scarsa motivazione, bassa autostima, problemi emotivi, sociali/comportamentali (Luna e Reis, 2004). Inoltre il 63 per cento dei "gifted" non sembrerebbe raggiungere il successo scolastico (Van-Tassel Baska, 2000);

Considerato che:

- in questo senso il contesto scolastico, così come quello familiare e sociale, devono essere in grado di comprendere le peculiarità degli alunni e degli studenti con APC o con PD, di individuarne le necessità e di intervenire di conseguenza partendo dal presupposto irrinunciabile che questi soggetti non devono essere valutati esclusivamente dal punto di vista delle loro performance;

- l'individuazione nell'ambito scolastico e il conseguente sostegno agli alunni e agli studenti con APC o con PD è opportuno che avvenga in modo tempestivo. Risulta essere fondamentale che la scuola sia messa in grado di intervenire adeguatamente già nei primi anni, sia mediante un'appropriata formazione dei docenti e di tutti gli operatori del settore, sia mediante un'efficace flessibilità organizzativa, al fine di tener conto delle esigenze cognitive, emozionali e sociali di tali studenti. Lo sviluppo di questi soggetti si presenta infatti, a volte, asincrono, e ad a uno sviluppo intellettivo particolarmente evidente in alcuni campi si può accompagnare una situazione di deficit in altri;

- gli alunni plusdotati, secondo le principali associazioni italiane che si occupano del tema, sono il 5 per cento, quindi in Italia vi sono circa 430 mila alunni con alto potenziale cognitivo che necessitano di un approccio differenziato nell'ambito scolastico;

- gli aspetti di vulnerabilità e la relativa rarità di occorrenza, rendono necessario e opportuno porre attenzione al rispecchiamento di sé nell'altro, elemento centrale per uno sviluppo armonico, che concerne la consapevolezza di sé e delle proprie specificità, a partire dal rapporto con gli altri e soprattutto con i pari;

- non esiste, quindi, un unico modo per rapportarsi a queste situazioni e, di conseguenza, per quanto gli strumenti di azione debbano essere individuati in una cornice determinata e definita anche dal punto di vista normativo, gli operatori e i professionisti che agiscono nelle istituzioni scolastiche devono essere messi in condizione di far fronte alla presenza di soggetti con APC o con PD e, soprattutto, di poterli individuare, mediante un'adeguata formazione e l'acquisizione delle necessarie competenze per garantire pari opportunità di formazione e istruzione, l'inclusione scolastica e il dovuto sostegno nello sviluppo delle loro potenzialità mediante l'individuazione e il soddisfacimento dei loro bisogni emozionali e relazionali;

Preso atto che la legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), in continuità con la linea tracciata dalle indicazioni nazionali per il curriculo del 2012 (capitolo "Una scuola di tutti e di ciascuno"), dalla Circolare ministeriale 6 marzo 2013, n. 8 e dalla nota MIUR prot. n. 1551 del 27 giugno 2013 e prot. n. 2563 del 22 novembre 2013, all'articolo 1, comma 7, lettera l), fra gli obiettivi formativi prioritari del sistema di istruzione, individua il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio attraverso percorsi individualizzati e personalizzati con riferimento ai soli alunni con bisogni educativi speciali, non prevedendo una disciplina specifica rivolta agli alunni con alto potenziale cognitivo;

Rilevato che:

- il piano didattico personalizzato rappresenta uno strumento condiviso per consentire ad un alunno di dialogare e di cooperare con il gruppo classe, nell'ottica della progettazione inclusiva e della corresponsabilità educativa;
- l'effettiva inclusione all'interno del sistema scolastico deve essere realizzata attraverso specifiche disposizioni normative finalizzate ad assicurare anche agli alunni plusdotati gli adeguati strumenti di supporto indispensabili per la loro partecipazione alla vita scolastica su un piano di uguaglianza con gli altri compagni e compagne di classe;

Ricordato che:

- il Consiglio d'Europa con la raccomandazione n. 1248/94 sull'istruzione dei bambini con alto potenziale cognitivo ha evidenziato che tali alunni dovrebbero beneficiare di condizioni di insegnamento appropriate che permettano di valorizzare pienamente le loro possibilità nell'interesse proprio e della società;
- sullo stesso tema è intervenuto il Comitato sociale economico europeo nella 486° Sessione plenaria del 16-17 gennaio 2013 e da ultimo il Parlamento Europeo, con l'avviso ai membri del 26 febbraio 2017, emesso a seguito di una petizione presentata da un avvocato italiano, che ha sottolineato come l'Unione incoraggi gli Stati membri ad emanare un sistema di istruzione inclusiva che soddisfi anche i bisogni degli alunni plusdotati che hanno necessità peculiari;

Evidenziato che:

- l'Italia non risulta essersi ancora uniformata alle molteplici sollecitazioni formulate dalle istituzioni dell'Unione Europea volte alla tutela e alla valorizzazione degli alunni plusdotati fin dai primi anni di scolarità;
- molti studi hanno dimostrato come il mancato riconoscimento precoce degli alunni con alto potenziale cognitivo, oltre a condurre, nella maggior parte dei casi, ad un precoce abbandono scolastico, può causare errate diagnosi di disturbo da deficit dell'attenzione, iperattività, di depressione, o di spettro autistico;

Vista, in merito, la nota 562 del 3 aprile 2019 con la quale il Ministero dell'Istruzione, accogliendo le istanze delle famiglie dei ragazzi plusdotati finalizzate al riconoscimento delle loro particolari esigenze, si è limitato a confermare la prassi già seguita dalle scuole che hanno inserito gli alunni con alto potenziale cognitivo nell'elenco dei BES, con diritto a piani di studio personalizzati;

Valutato che:

- i piani predisposti per gli alunni con bisogni educativi speciali non possono fornire un punto di riferimento, essendo la plus dotazione una condizione ben diversa da quella che caratterizza i giovani con disturbi o difficoltà di apprendimento;
- sulla scorta del modello attuato negli Stati Uniti, è opportuno anche valutare, per tali alunni, la possibilità di beneficiare di ulteriori possibilità di passare a classi superiori rispetto a quanto già previsto dalle norme vigenti;

Considerato che l'assenza di una specifica disciplina sulla tutela dell'alto potenziale cognitivo a scuola non permette di individuare e di aiutare gli alunni plusdotati, nella prospettiva di garantire loro un'adeguata formazione e istruzione, attraverso l'inclusione scolastica e il sostegno allo sviluppo delle loro specificità;

Ritenuto che sia pertanto opportuno individuare delle misure finalizzate a: promuovere l'adozione di percorsi scolastici personalizzati; prevedere percorsi formativi specifici per il personale docente nella gestione dell'alunno che presenti tali peculiarità; informare e formare adeguatamente gli adulti di riferimento che gravitano attorno al minore in un'ottica multidisciplinare che coinvolga anche la famiglia, col fine di supportarne e riconoscerne le peculiarità, favorire contesti extrascolastici in cui i minori plusdotati possano esperire un rapporto positivo con i pari;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi nei confronti del Governo e del Parlamento affinché, quanto prima, venga approvata una normativa specifica a livello nazionale finalizzata al riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, prevedendo percorsi formativi specifici per il personale docente e favorendo piani didattici personalizzati per gli alunni che presentano tali peculiarità;

a valutare, nel rispetto delle proprie competenze, l'adozione di misure finalizzate a favorire le attività e

le pratiche di supporto per l'individuazione e la presa in carico dei bambini e ragazzi ad alto potenziale cognitivo e a promuovere un'adeguata campagna di informazione sul tema, nell'ottica di uniformare, in una logica di sistema, azioni e procedure volte ad assicurare uguali opportunità formative a ciascun alunno;

a promuovere un'adeguata campagna di informazione e formazione a supporto delle famiglie in cui sono presenti minori con alto potenziale cognitivo;

a promuovere o favorire iniziative sul territorio che facilitino la possibilità di incontrarsi e condividere un percorso con un gruppo di pari funzionale al soddisfacimento dei bisogni emozionali e relazionali di tali bambini.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

MOZIONE 4 maggio 2022, **n. 768**

In merito alla istituzione di musei tattili per favorire l'inclusività sociale e culturale delle persone con disabilità visiva.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Considerati:

- la convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 13 dicembre 2006, firmata dall'Italia il 30 marzo 2007 e ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18;
- la convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in data 26 novembre 2009 dall'Unione Europea ed entrata in vigore il 22 gennaio 2011;
- la comunicazione COM/2010/0636 della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 15 novembre 2010, "Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere", che indica i seguenti impegni verso i disabili: accessibilità, partecipazione, uguaglianza, occupazione, istruzione e formazione, protezione sociale, salute e azioni esterne, al fine di garantire l'inclusione sociale delle persone con disabilità in ogni area della società;
- l'articolo 3 della Costituzione;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), con la quale il nostro ordinamento intendeva già garantire il pieno rispetto della dignità e i diritti di libertà ed autonomia della persona con disabilità, attuando allo stesso tempo il principio antidiscriminatorio in tutte le politiche ed i provvedimenti riguardanti la disabilità.

Considerati:

- la legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità);
- la deliberazione del Consiglio regionale 9 ottobre 2019, n. 73 (Piano sanitario e sociale integrato regionale 2018 –2020).

Preso atto che:

- la Regione Toscana partecipa con propri rappresentanti all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e al relativo Comitato scientifico;
- dal 2003 la Regione Toscana collabora con la Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND), all'interno della quale è rappresentata anche l'Unione italiana ciechi (UICI), per la realizzazione di una serie di attività finalizzate a promuovere una cittadinanza attiva e consapevole tra le persone con disabilità, spesso a rischio di emarginazione sociale per l'esistenza di barriere fisiche, percettive e culturali. Tale accordo biennale prevede 40 mila euro di risorse messe a disposizione per ciascun anno;
- la Regione Toscana ha attuato alcuni progetti ed iniziative dedicati alla sensibilizzazione diffusa verso la disabilità visiva e all'inclusione sociale delle persone non vedenti e ipovedenti, quali per esempio la Stamperia Braille, la Scuola cani guida per ciechi, il Progetto Welcome (otto musei fiorentini dotati di percorsi, materiali e sussidi ad hoc per favorire l'accessibilità e la fruizione a persone con deficit cognitivi, disabilità motoria e sensoriale, anziani e malati di Alzheimer, famiglie con bambini).

Ricordato che:

- la Regione Toscana, come istituzione, ha il dovere di riservare grande attenzione e dimostrare profonda sensibilità verso il mondo della disabilità, attuando costanti e aggiornate politiche a sostegno dell'intero progetto di vita della persona con disabilità, promuovendone la partecipazione attiva nei principali ambiti della vita sociale e favorendone l'inclusività. La Regione deve perseguire l'obiettivo primario del sostegno all'autonomia ed alla più ampia inclusione sociale lungo tutto l'arco di vita di questa categoria specifica di cittadini attraverso progetti, percorsi e interventi dedicati;
- è necessario favorire l'integrazione sociale dei disabili non solo sul piano economico, scolastico,

lavorativo e familiare, ma anche su quello culturale, ponendo l'opportuna attenzione sul superamento delle barriere non solo architettoniche, ma anche culturali, sensoriali e cognitive. La Regione, dunque, deve proporre un'offerta culturale volta al rafforzamento dei diritti di accesso e inclusione per tutti i disabili, compresi non vedenti e ipovedenti, che sia più possibile variegata e capillare.

Visto che:

- per sostenere l'inclusione sociale e culturale delle categorie più svantaggiate, come i disabili della funzione visiva, sarebbe opportuno rendere loro accessibili e fruibili i musei, o almeno una larga parte di essi, rendendoli luoghi di accoglienza e di partecipazione per tutti i cittadini, compresi quelli con disabilità;

- in Toscana alcuni musei sono forniti di mappe, didascalie, tavole e brochure tattili per non vedenti e ipovedenti, ma non esistono ancora musei "tattili" nel vero senso della parola, ovvero musei dove i visitatori non vedenti e ipovedenti possano "vedere" con le mani, alla stregua del famoso Museo tattile statale Omero di Ancona. Sarebbe dunque auspicabile realizzare anche nella nostra Regione musei pubblici tattili, che raccolgano le riproduzioni dei grandi capolavori dell'arte o le opere originali, non esposte e custodite nei magazzini dei musei o delle amministrazioni, che non verrebbero danneggiate se toccate con le mani, al fine di dar valore a tutte le opere d'arte, anche a quelle non in mostra, e permettere anche ai minorati della vista di conoscere il genio umano e di godere della bellezza artistica che li circonda. Sarebbe auspicabile istituire dei musei allestiti con modellini architettonici, calchi e copie al vero di sculture e di reperti archeologici che possano far esplorare l'arte anche a chi non può vederla;

- individuando nuovi e moderni percorsi e progetti di inclusione sociale e culturale per i non vedenti e gli ipovedenti, quali veri e propri musei tattili come sopracitati, la Toscana avrebbe l'occasione di porsi come regione virtuosa, all'avanguardia nella transizione verso una società più inclusiva e accessibile, in direzione di una "cultura senza barriere".

Considerato inoltre che:

- la pandemia causata da COVID-19, iniziata circa due anni fa e ancora in corso, ha complicato drammaticamente la quotidianità delle persone con disabilità, ostacolando la loro inclusione sociale sotto ogni punto di vista;

- la Regione deve compiere ogni sforzo possibile, sfruttando ogni risorsa e strumento a disposizione, per incentivare e rinnovare le politiche inclusive rivolte ai disabili, soprattutto per arginare le problematiche create ai portatori di disabilità dalla pandemia.

Ricordato infine che:

- la Toscana è la culla della cultura, è una delle terre più ricche del mondo sul piano artistico e culturale, ed esprime un patrimonio preziosissimo in termini di opere del genio umano;

- è doveroso, con ogni strumento possibile, rendere fruibile questo nostro enorme patrimonio culturale anche per il mondo dei minorati della vista, promuovendo e finanziando iniziative e percorsi culturali mirati e specifici, che rappresentino una spinta fondamentale all'attuazione di una vera e profonda integrazione sociale dei non vedenti e degli ipovedenti.

Richiamato l'ordine del giorno del Consiglio regionale 22 dicembre 2021 n. 238 (In merito all'Area 4 "Istruzione, ricerca e cultura". Progetto regionale 14 "Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo" della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale". Musei tattili), collegato alla deliberazione 22 dicembre 2021, n. 113 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2022. Approvazione);

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

a continuare a confrontarsi con i rappresentanti dell'UICI Toscana, l'assessorato, i tecnici ed i soggetti competenti in materia, in modo da individuare nuovi progetti e percorsi per facilitare l'inclusione sociale dei non vedenti e degli ipovedenti, avvicinandoli alla cultura e rendendo loro sempre più accessibile il patrimonio artistico toscano;

ad attivarsi nei confronti del Ministero per i beni e le attività culturali al fine di predisporre misure e stanziamenti per progetti e iniziative volti garantire, anche in Toscana, la massima inclusività dei musei verso le persone non vedenti e ipovedenti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

MOZIONE 4 maggio 2022, **n. 816**

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 4 maggio 2022. Conseguenze per l'economia toscana del conflitto russo-ucraino, azioni e strategie regionali.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che

- dopo due anni di pandemia ed un sistema socio-economico nazionale e regionale messo a dura prova dall'emergenza sanitaria, anche sotto il profilo delle risorse finanziarie, il conflitto in atto tra Russia e Ucraina sta pesando gravemente sul tessuto produttivo nazionale e di riflesso anche regionale, destando forti incognite sulla sua tenuta complessiva;

- la crisi energetica, con un aumento esponenziale dei costi del gas, dell'energia elettrica, dei carburanti e per approvvigionamento di materie prime, unitamente alla crisi del settore agroalimentare che, per effetto dell'aumento dei prezzi sul grano, ha inciso in modo determinante sull'aumento dei prezzi di pane e farine sta scaricando i suoi costi economici del conflitto direttamente su imprese e consumatori;

Considerato che:

- l'Italia soffre la dipendenza energetica da paesi come la Russia, primo fornitore di gas per il nostro Paese;

- l'Italia sconta scelte politiche che, nel corso degli ultimi decenni, non hanno portato allo sviluppo di un piano energetico nazionale che avesse quale obbiettivo l'autosufficienza energetica, o almeno una minore dipendenza dall'estero sul fronte dell'approvvigionamento, cui il Governo attuale, pur nella difficile congiuntura economica in conseguenza del conflitto, sta cercando di porre rimedio in un quadro che resta di emergenza e che rischia di mettere in secondo piano anche l'obbiettivo della transizione energetica, su cui si fonda il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

- l'aumento dei prezzi delle ultime settimane, unito alla contingente (e permanente) crisi occupazionale, aggravatasi durante l'emergenza pandemica, rischia altresì di compromettere il potere di acquisto dei consumatori e di aggravare le situazioni di povertà e marginalità sociale;

Tenuto conto che:

- secondo la Confesercenti "nonostante la ripresa post pandemica dello scorso anno, a fine 2021 il Pil era ancora 52 miliardi di euro inferiore ai livelli del 2019, i consumi a quota -71 miliardi, e anche le presenze turistiche ancora 174 milioni sotto il pre-covid. E il percorso di risalita, adesso, potrebbe essere bruscamente interrotto dal caro energia e dalle ulteriori tensioni generate dal conflitto russo-ucraino";

- il proseguire della guerra fa prospettare uno scenario di rischio tale da vanificare anche l'impatto delle stesse risorse del PNRR, laddove non dovessero essere poste in essere politiche efficaci di sostegno al tessuto economico;

- per quanto attiene alla Regione Toscana, tra i settori che potrebbero essere particolarmente colpiti c'è nuovamente quello turistico, a fronte del congelamento dei flussi dalla Russia. Questo comparto, che anche a livello nazionale veniva previsto in ripresa nel 2022, dopo due anni di estrema criticità, rischia di patire il nuovo, devastante, impatto della guerra;

- possibili ripercussioni potranno esserci anche nel settore fieristico, che in queste settimane stava riprendendo lo svolgimento delle attività espositive, così come sul mercato dei beni di lusso, atteso che "gli operatori russi sono buyer con alta capacità di spesa e che la loro presenza è più significativa nelle rassegne dedicate ai settori dei beni di consumo, in particolare moda, calzature, vino e lusso" (fonte Sole24ore CFI-comitato fiere industria);

- immediate ripercussioni in queste settimane si sono verificate nelle fabbriche "energivore", con il fermo della produzione per i distretti della carta (venduta a euro 650 a tonnellata, richiede circa euro 750 di soli costi energetici), del vetro, nel settore peschiero e in quello dell'autotrasporto;

- le ricadute economiche pesanti nella nostra Regione sono altresì rilevanti nel settore agroalimentare, già in estrema difficoltà sul fronte dell'aumento dei costi dell'energia, oggi a maggior ragione per le difficoltà nell'approvvigionamento ma anche per le conseguenze sull'export, già penalizzato da sette anni e mezzo di embargo su una lunga lista di prodotti agroalimentari che, a livello nazionale, è già costato euro 1,5 miliardi;

Richiamato quanto riportato sul quotidiano "La Repubblica" del 15 marzo con un articolo dal titolo "Economia di Guerra, due miliardi di consumi a rischio in Toscana" ove, nel riportare l'analisi di Confesercenti sull'economia Toscana, si legge come "l'effetto della corsa dei prezzi di energia, gas e carburanti, esasperata dalla crisi ucraina, rischia di portare già nel 2022 il tasso di inflazione all'8% che solo in Toscana potrebbe costare quest'anno 2,1 miliardi di euro in minori consumi ed una riduzione di 2,8 miliardi dell'aumento previsto del PIL", con conseguenze particolarmente gravose per gli aumenti di luce (+78%) e gas (+ 71,5%) su famiglie ed imprese ed ancora che "occorrono interventi incisivi per contenere i costi energetici... ma l'attenzione è rivolta all'impennata dei costi delle materie prime, uno scenario che si aggrava di giorno in giorno e che sta mettendo in seria difficoltà il cuore produttivo dell'economia toscana";

Ricordato che indirizzi importanti, quali la modifica dei mix energetici, agevolazioni e sostegno per ricerca ed innovazione tecnologica per accompagnare la transizione energetica, politiche attive reali sul fronte del lavoro, possono essere attuati anche mediante politiche-regionali mirate;

Ricordato altresì che sul fronte delle politiche attive del lavoro, la Giunta, con propria deliberazione 28 febbraio 2022, n. 220, ha approvato gli indirizzi per la presentazione del Piano Attuativo Regionale della nuova

Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL), Piano che in Toscana potrà contare su un finanziamento connesso al PNRR pari a euro 50 milioni e 688 mila;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

a fornire al Consiglio, in tempi rapidi e con cadenza periodica, tramite le Commissioni consiliari competenti, una informativa esaustiva e dettagliata, anche sulla base di studi e ricerche prodotte dall'IRPET, sull'attuale stato dell'economia Toscana e sull'impatto che si presuppone possa avere la crisi internazionale sul tessuto produttivo, industriale, commerciale, turistico ed agricolo regionale, tenuto conto delle peculiarità dello stesso, evidenziando le possibili misure da adottare per salvaguardare i settori economici più esposti;

a incentivare, nell'ambito dei settori industriali ed agroalimentari, progetti mirati all'efficientamento energetico degli insediamenti produttivi, favorendo la creazione di veri e propri distretti industriali dell'energia, che abbiano come obbiettivo l'autosufficienza energetica delle imprese, anche tramite il sostegno ai progetti del cosiddetto "agrifotovoltaico";

ad approvare quanto prima il Piano Attuativo Regionale della nuova Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL) volto a rafforzare le politiche attive del lavoro regionali, anche alla luce dei possibili effetti sull'occupazione che la guerra russo-ucraina potrebbe determinare;

a sostenere e promuovere le filiere agroalimentari toscane in un'ottica di aumento e diversificazione dell'offerta, favorendo l'implementazione delle colture più tradizionali, tra le quali, oltre a vino e olio, anche grano e cereali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

MOZIONE 4 maggio 2022, **n. 852**

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 4 maggio 2022. In merito alla realizzazione di una struttura militare all'interno del Parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli nella frazione di Coltano (PI).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che, oltre a quanto previsto dal Trattato del Nord Atlantico (1949) e dal Trattato di Londra (giugno 1951), sul piano bilaterale i rapporti in materia di alleanza militare tra Stati Uniti d'America ed Italia, fin dall'immediato secondo dopoguerra, risultavano regolati dall'Accordo di Washington (27 gennaio 1950) e dall'Accordo di Roma (7 gennaio 1952) in materia, rispettivamente, di assistenza difensiva reciproca e sicurezza reciproca, mentre la questione concernente le basi concesse in uso alle forze statunitensi in Italia risultava regolata dall'Accordo bilaterale italo-statunitense del 20 ottobre 1954;

Ricordato che:
- nel contesto della "Guerra fredda", la base logistica di Camp Darby, inaugurata nel 1952, risultava essere il frutto della stipula, da parte del governo De Gasperi con quello statunitense, di un accordo che prevedeva la cessione di una vasta area della pineta di Tombolo; tale struttura militare andava ad inserirsi nel sistema delle basi statunitensi presenti in Italia, rappresentando sino ad oggi il principale centro logistico a supporto delle forze armate statunitensi in Europa, Medioriente ed Africa, inserita fra le sei principali basi USA (con più di 400 militari americani) presenti in Italia;
- a supporto della difesa di detta base, sempre negli anni Cinquanta del Novecento, veniva realizzato un centro radar presso Coltano, struttura utilizzata da Camp Darby fino al 2008, per poi passare al demanio dopo esserne stata prevista la trasformazione, in un primo momento, in "base d'eccellenza" per la protezione civile regionale e successivamente in sede per "insediamenti tecnologici";
- l'area afferente a tale ex centro radar ricade nel territorio del Parco di San Rossore, Migliarino e Massaciuccoli, istituito con legge regionale 13 dicembre 1979, n. 61;

Visto il Programma di mandato 2013-2018, approvato dal Consiglio comunale di Pisa con deliberazione 17 ottobre 2013, n. 51;

Considerato che detto Programma, in relazione al CTP 3 (Putignano, S. Ermete, Coltano, Ospedaletto, Riglione, Pisanello, Oratoio, Pierdicino) prevedeva, tra i vari interventi, oltre al recupero della Stazione Marconi a Coltano, dopo l'acquisito della proprietà da parte del Comune, anche: "Recupero del Centro Radar di Coltano, dei terreni demaniali e rapporto con l'Agenzia del Demanio per il passaggio in proprietà al Comune (potrebbe esserne ipotizzato un uso legato all'innovazione ed all'incubazione tecnologica, alla ricerca)";

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare);

Rilevato che l'articolo 322 (Comitato misto paritetico - Programmi delle installazioni militari), comma 1, di detto decreto, recita: "In ciascuna regione è costituito un Comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree sub regionali ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni";

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2022 (Individuazione delle opere destinate alla difesa nazionale);

Considerato che:

- il sopra richiamato d.p.c.m. 14 gennaio 2022 si incentra sulla necessità, per fini di difesa nazionale, di "realizzare una struttura funzionale dedicata per il Gruppo intervento speciale del 1° Reggimento Carabinieri paracadutisti «Tuscania» e del Centro cinofili, centri di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri, impegnati nell'attività antiterrorismo e nella sicurezza delle rappresentanze diplomatiche a rischio, nonché nelle attività delle forze speciali e delle forze per operazioni speciali delle Forze armate";

- all'intervento infrastrutturale di cui sopra, individuato nell'area di Coltano, frazione del Comune di Pisa, ritenuto strategico anche in considerazione della vicinanza all'aeroporto militare di Pisa "Arturo dell'Oro", e classificato quale "opera destinata alla difesa nazionale", vengono applicate le misure di semplificazione procedurale previste dall'articolo 44 (Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure);

- l'estensione della superficie del parco interessata dall'intervento, come si apprende dall'istruttoria compiuta dall'Ente parco, risulta pari a 73 ettari, sui quali è prevista la realizzazione di nuove urbanizzazioni e cubature per complessivi 445 mila mq. (villette a schiera, poligoni di tiro, edifici di servizio, infrastrutture di addestramento, eliporto, magazzini, autolavaggio ed altro ancora) all'interno dei confini del Parco;

Preso atto che:

- l'area interessata dal progetto risulta essere soggetta a vincolo ambientale ai sensi del decreto ministeriale 17 luglio 1985 (vincolo n. 90416), oltreché soggetta ad ulteriori vincoli, sia in quanto area naturale protetta, sia per quanto attiene al rischio e pericolosità per alluvioni;

- il Piano del Parco (approvato con deliberazione del Consiglio regionale 12 dicembre 1989, n. 515), ed il Piano di gestione (II Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano) classificano l'area in parte come "zona agricola di sviluppo" ed in parte come "zona agricola di recupero ambientale";

Considerato che, in relazione all'intervento di cui in oggetto, sono numerose le prese di posizione critiche assunte, a partire dall'Ente Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, da parte di forze politiche, organizzazioni sindacali, diverse associazioni, tutte concordi nello stigmatizzare la scelta di un luogo di elevato pregio ambientale effettuata senza l'adeguato coinvolgimento, nella fase decisionale, di tutte le istituzioni interessate ai vari livelli;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

alla luce di quanto espresso in narrativa, ad intraprendere ogni azione utile, anche di concerto con l'Ente Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, il Comune di Pisa e gli altri enti locali interessati, al fine di avviare un confronto con il Governo, in particolare con il Ministero della difesa e con le autorità militari, teso a scongiurare un intervento fortemente impattante sotto il profilo ambientale in un luogo soggetto a tutela.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

MOZIONE 4 maggio 2022, **n. 856**

In merito al progetto di un insediamento militare presso l'area di Coltano (PI).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2022, l'intervento infrastrutturale per la realizzazione della sede del Gruppo intervento speciale del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti "Tuscania" e del Centro cinofili, situato a Pisa in località Coltano, è stato individuato quale "opera destinata alla difesa nazionale";

- l'intero iter - dalla scelta del luogo alla costruzione dell'insediamento - viene velocizzato: il PNRR (decreto-

legge 31 maggio 2021, n. 77)[1] permette infatti[2], in caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate, l'individuazione[3] delle opere destinate alla difesa nazionale[4] e l'applicazione a tali opere di misure di semplificazione procedurale[5].

Considerato che verrebbe realizzato nell'area di Coltano - in una zona protetta da vincoli ambientali – un nuovo insediamento, con l'utilizzo di circa 730 mila metri quadrati, per l'edificazione di 440 mila metri cubi di nuovi locali con destinazioni varie: villette a schiera, poligoni di tiro, infrastrutture di addestramento, magazzini, uffici e altro[6].

Visto che l'intero procedimento, che utilizza il sistema creato per le strutture destinate alla difesa nazionale all'interno del d.l. 77/2021, risulta essere stato avviato e proseguito in tutti i suoi passaggi in assenza di un'appropriata forma di confronto con i soggetti impattati dalla misura, gli enti locali e la popolazione residente nella zona in primis, al punto da sollevare la contrarietà dello stesso Presidente dell'Ente parco San Rossore.[7] Dell'opera non si conoscono l'impatto a livello ambientale, le modalità di costruzione o la presenza di uno studio riferito all'ipotesi di eventuali soluzioni alternative. Ancora in data 12 aprile 2022 il Presidente della Giunta regionale toscana dichiarava: "Io ho già richiesto che ci vengano forniti i progetti, di cui io allo stato attuale non sono a conoscenza, ma che dovranno essere approfonditi perché gli interventi in questo paese, soprattutto nella delicatezza di quello di cui si parla, di un'area protetta, devono essere ben considerati"[8].

Considerato che gli scopi per i quali il PNRR è stato concepito, principalmente legati alla preservazione del territorio e della natura attraverso misure di miglioramento della società e dell'impresa, quali la digitalizzazione e l'innovazione, contribuendo a risolvere le debolezze strutturali dell'economia italiana e ad accompagnare il Paese su un percorso di transizione ecologica ed ambientale, riducendo i divari territoriali, generazionali e di genere, non corrispondono, per quanto conosciuto; a quelli per i quali è stata individuata e progettata la nuova infrastruttura[9]. Si evidenzia, inoltre, che solo nel 2016 veniva approvato un piano di abbattimento di mille alberi per fare posto al collegamento ferroviario di servizio a Camp Darby, utilizzato per lo spostamento di armi su rotaia; l'intervento, che ha richiesto un tributo ambientale e naturalistico ingente, venne fortemente contestato dalla comunità locale. La posizione individuata per la nuova struttura militare è giudicata inopportuna dall'Ente parco e dagli esperti, in quanto va ad inserirsi in una fascia di rispetto naturale che andrebbe, anzi, maggiormente tutelata per il valore ambientale e paesaggistico che rappresenta, pur nella consapevolezza che la competenza sulla sicurezza nazionale appartiene al Governo nazionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione Italiana, pur coscienti delle esigenze di razionalizzazione ed ottimizzazione delle strutture necessarie al GIS ed alle sue attività. La giustificazione secondo la quale l'intervento sarebbe legato alla bonifica dell'ex Centro radar di Coltano, dell'estensione di alcuni ettari, non può essere considerata valida, in quanto l'utilizzo di nuovi ettari di terreno non edificabile è enormemente superiore. Si evidenzia, inoltre, che le bonifiche, legate all'utilizzo della ex struttura da parte delle forze armate statunitensi di Camp Darby, dovrebbero essere state effettuate già da molto tempo.

Visti:

- la mozione presentata nel Consiglio comunale del Comune di Pisa il 12 aprile 2024 e sottoscritta dalle forze di opposizione, tra cui M5S e PD;
- l'ordine del giorno "Contro la cittadella militare di Coltano" presentato dal gruppo consiliare "Insieme per Vecchiano", costituente il gruppo di maggioranza dell'amministrazione cittadina.

Tutto ciò premesso e considerato

IMPEGNA
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

1) ad attivarsi immediatamente nei confronti del Governo e del Ministero della difesa per essere informato puntualmente sull'intero iter che ha portato all'individuazione dell'area per la costruzione della struttura descritta in narrativa, come annunciato per mezzo stampa.

2) ad avviare immediatamente ogni azione utile, nelle forme più opportune e celeri e di concerto con l'Ente parco regionale Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli ed il Comune di Pisa, affinché si proceda ad un immediato confronto con il Governo, in particolare con il Ministero della difesa e con le autorità militari, per la rinegoziazione della localizzazione dell'opera.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

MOZIONE 4 maggio 2022, **n. 861**

In merito alla digitalizzazione degli archivi comunali.

1 Convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure».
2 All'articolo 52 comma 1 bis del decreto legge 77/2021.
3 Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile.
4 Di cui all'articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o), r), del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).
5 Previste dall'articolo 44 del decreto-legge 77/2021.
6 https://vvvvw.pisatodav.it/politica/nuova-base-militare-coltano-pisa-progetto.htinl
7 https;//vvvvv.pisatoday.it/cronaca/parco-san-rossore-contro-nuova-base-militare-coltano-pisa.html
8 https://www.ansa.it/toscana/notizie/2022/04/12/difesa-giani-per-nuova-base-pisa-approfondire-i-progetti_5e0b8c19-9516-4257- 9421 -ec37f65al 7db.html
9 https://www.mef.gov.it/focus/Il-Piano-Nazionale-di-Ripresa-e-Resilienza-PNRR/

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto:

- il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche;

- la decisione della Giunta regionale 26 luglio 2021, n. 38 (Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio – Programmazione europea 2021 2027. Approvazione principali linee strategiche);

Premesso che:

- nell'ambito dell'esercizio della loro professione, numerosi professionisti sono chiamati ad interloquire con la Pubblica Amministrazione (P.A.) ed in particolare a svolgere ricerche documentali presso gli uffici tecnici;

- gli archivi comunali sono nella maggior parte dei casi di natura cartacea e, anche laddove siano in formato digitale, l'accesso agli stessi è riservato ai dipendenti comunali e la visualizzazione non è sempre garantita in tempi rapidi;

- l'accesso e l'estrazione di documenti, soprattutto nelle ipotesi di archivi cartacei, risulta essere un'operazione lenta ed impegnativa;

- le difficoltà negli accessi si sono acuite a seguito della pandemia da Covid-19, che, contingentando e riducendo gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, ha reso più lunghi i tempi di attesa;

Preso atto che:

- fin dal 2005 il Codice dell'amministrazione digitale prevede che "Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle linee guida" (articolo 42);

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha previsto all'interno della Missione 1 (M1C1) euro 6,14 miliardi per la digitalizzazione della P.A.

Dato atto che la dec.g.r. 38/2021 e il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (Programmazione europea 2021-2027. Approvazione principali linee strategiche) ha previsto, all'interno dell'obiettivo di Policy "Un'Europa più intelligente" (OP1) del POR-FESR 2021-2027, l'obiettivo strategico "Permettere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione";

Riscontrato che in alcune realtà locali, i singoli comuni hanno iniziato, talvolta in collaborazione con ordini professionali, progetti di digitalizzazione degli archivi cartacei, nell'ottica di efficientamento dell'attività amministrativa e di velocizzazione degli accessi ai documenti in possesso delle amministrazioni (soprattutto in ambito urbanistico/edilizio), come ad esempio i Comuni di Padova e Verona;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2021, n. 759 (Adesione di Regione Toscana al Programma "No Divide - Competenze e diritti di cittadinanza digitale" di ANCI Toscana per l'avviso nazionale sul Servizio Civile Digitale);"

Ritenuto che:

- soprattutto per i piccoli comuni, è di primaria importanza l'avvio di un processo di digitalizzazione degli archivi, con particolare riferimento a quelli relativi all'urbanistica e all'edilizia;

- per tutti gli archivi, una volta determinata la forma digitale, per garantirne una fruizione rapida, è fondamentale che siano implementati strumenti di accesso per i privati, adeguatamente regolamentati in ordine al tracciamento degli accessi e al pagamento dei diritti legati all'estrazione di copie;

Considerato che la digitalizzazione degli archivi da un lato, e la realizzazione di piattaforme che consentano la ricerca, la consultazione e l'estrazione dei documenti in essi conservati ad opera dei privati dall'altro, rappresentano un obiettivo primario nell'ottica della digitalizzazione della P.A., oltre che uno strumento per attuare i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, a loro volta corollari del principio di buon andamento ex articolo 97 Costituzione;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi nei confronti del Governo affinché, nell'ambito delle risorse stanziate all'interno del PNRR e del programma di azioni previsto dal Servizio civile digitale, siano adottate misure volte a promuovere interventi per la digitalizzazione degli archivi comunali, con particolare riferimento a quelli in materia urbanistica ed edilizia, oltre che progetti di creazione di piattaforme digitali che garantiscano, ai privati e ai tecnici incaricati, di accedere ai documenti contenuti in tali archivi, secondo un'adeguata regolamentazione degli accessi e dei pagamenti;

a valutare, per quanto di propria competenza e di concerto con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), anche l'adozione di interventi di livello regionale per il perseguimento delle suddette finalità.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca

dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

Il Presidente
Antonio Mazzeo

MOZIONE 4 maggio 2022, **n. 868**

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 4 maggio 2022. In merito alla realizzazione della base militare a Coltano (PI).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2022, con cui è stata individuata "la necessità di realizzare una struttura funzionale dedicata per il Gruppo intervento speciale del 1° Reggimento Carabinieri paracadutisti «Tuscania» e del Centro cinofili, centri di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri, impegnati nell'attività antiterrorismo e nella sicurezza delle rappresentanze diplomatiche a rischio, nonché nelle attività delle forze speciali e delle forze per operazioni speciali delle Forze armate";

- l'articolo 1 del suddetto decreto, a norma del quale il predetto intervento infrastrutturale "è individuato quale

«opera destinata alla difesa nazionale», cui si applicano le misure di semplificazione procedurale previste dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108".

Preso atto che in data 9 aprile 2021 è stata protocollata una relazione istruttoria redatta dall'Ufficio biodiversità ed Autorizzazioni ambientali dell'Ente parco regionale Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli per la conclusione della richiesta di parere preliminare per conto del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri IV Reparto – Direzione lavori del genio, sull'individuazione di un'area per la possibile ricollocazione del Gruppo Intervento Speciale del 1° Reggimento Carabinieri paracadutisti «Tuscania» e del Centro cinofili – Pisa;

Premesso che:

- con il suddetto d.p.c.m. 14 gennaio 2022 è stata prevista la realizzazione di una base militare nell'area dell'ex stazione radio nella frazione di Coltano (PI);

- tale intervento infrastrutturale va ad insistere su una zona sottoposta a vincoli ambientali e paesaggistici. In particolare, in base alla relazione dell'Ente parco, nell'area sono presenti i seguenti vincoli: i) Area naturale protetta (Parco regionale Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli); ii) Rischio pericolosità alluvione; iii) Vincolo ambientale d.m. beni culturali ed ambientali 17 luglio 1985, GU n. 185, vincolo n. 90416;

- l'intervento prevede un ampliamento fino a 730 mila metri quadri dell'area militare di Coltano, che attualmente occupa 54 mila metri quadri, con la realizzazione di diversi poligoni di tiro, uffici, centri di addestramento militare, villette ed una pista di atterraggio per elicotteri.

Preso atto, altresì, che tale intervento rientra tra quelli finanziabili con le risorse del PNRR e con le relative semplificazioni, in particolare rientrando tra le opere finalizzate alla transizione ecologica;

Rilevato che:

- la realizzazione di un'opera infrastrutturale di tale portata in una zona soggetta a vincoli ambientali e paesaggistici avrebbe un impatto devastante sugli equilibri ambientali e sulla biodiversità della stessa;

- passare dagli attuali 54 mila metri quadri della base militare dismessa ai 730 mila del progetto non significa effettuare il recupero di un contenitore dismesso, ma consumare suolo in maniera ingiustificata e, per di più, in deroga alla normativa ambientale;

- l'utilizzo dei fondi del PNRR per un'opera siffatta non pare confacente con le finalità di detto Piano ed in particolare con l'obiettivo di transizione ecologica che giustifica l'accesso ai fondi del piano stesso;

Considerato che occorre scongiurare che un intervento infrastrutturale di tale portata sia realizzato in un'area protetta come quella del Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli e con un consumo di suolo di tale rilievo;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi presso il Governo, ed in particolare presso il Ministero della difesa, al fine di scongiurare la realizzazione del progetto infrastrutturale nella zona del Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, dato il suo elevato impatto ambientale e paesaggistico;

a rendersi disponibile ad individuare un'altra localizzazione nel contesto regionale recuperando strutture immobiliari od opifici dismessi da riconvertire e ristrutturare.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

MOZIONE 4 maggio 2022, **n. 868**

In merito alla realizzazione della base militare a Coltano (PI).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2022, con cui è stata individuata "la necessità di realizzare una struttura funzionale dedicata per il Gruppo intervento speciale del 1° Reggimento Carabinieri paracadutisti «Tuscania» e del Centro cinofili, centri di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri, impegnati nell'attività antiterrorismo e nella sicurezza delle rappresentanze diplomatiche a rischio, nonché nelle attività delle forze speciali e delle forze per operazioni speciali delle Forze armate";

- l'articolo 1 del suddetto decreto, a norma del quale il predetto intervento infrastrutturale "è individuato quale

«opera destinata alla difesa nazionale», cui si applicano le misure di semplificazione procedurale previste dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108".

Preso atto che in data 9 aprile 2021 è stata protocollata una relazione istruttoria redatta dall'Ufficio biodiversità ed Autorizzazioni ambientali dell'Ente parco regionale Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli per la conclusione della richiesta di parere preliminare per conto del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri IV Reparto – Direzione lavori del genio, sull'individuazione di un'area per la possibile ricollocazione del Gruppo Intervento Speciale del 1° Reggimento Carabinieri paracadutisti «Tuscania» e del Centro cinofili – Pisa;

Premesso che:

- con il suddetto d.p.c.m. 14 gennaio 2022 è stata prevista la realizzazione di una base militare nell'area dell'ex stazione radio nella frazione di Coltano (PI);

- tale intervento infrastrutturale va ad insistere su una zona sottoposta a vincoli ambientali e paesaggistici. In particolare, in base alla relazione dell'Ente parco, nell'area sono presenti i seguenti vincoli: i) Area naturale protetta (Parco regionale Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli); ii) Rischio pericolosità alluvione; iii) Vincolo ambientale d.m. beni culturali ed ambientali 17 luglio 1985, GU n. 185, vincolo n. 90416;

- l'intervento prevede un ampliamento fino a 730 mila metri quadri dell'area militare di Coltano, che attualmente occupa 54 mila metri quadri, con la realizzazione di diversi poligoni di tiro, uffici, centri di addestramento militare, villette ed una pista di atterraggio per elicotteri.

Preso atto, altresì, che tale intervento rientra tra quelli finanziabili con le risorse del PNRR e con le relative semplificazioni, in particolare rientrando tra le opere finalizzate alla transizione ecologica;

Rilevato che:

- la realizzazione di un'opera infrastrutturale di tale portata in una zona soggetta a vincoli ambientali e paesaggistici avrebbe un impatto devastante sugli equilibri ambientali e sulla biodiversità della stessa;

- passare dagli attuali 54 mila metri quadri della base militare dismessa ai 730 mila del progetto non significa effettuare il recupero di un contenitore dismesso, ma consumare suolo in maniera ingiustificata e, per di più, in deroga alla normativa ambientale;

- l'utilizzo dei fondi del PNRR per un'opera siffatta non pare confacente con le finalità di detto Piano ed in particolare con l'obiettivo di transizione ecologica che giustifica l'accesso ai fondi del piano stesso;

Considerato che occorre scongiurare che un intervento infrastrutturale di tale portata sia realizzato in un'area protetta come quella del Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli e con un consumo di suolo di tale rilievo;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi presso il Governo, ed in particolare presso il Ministero della difesa, al fine di scongiurare la realizzazione del progetto infrastrutturale nella zona del Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, dato il suo elevato impatto ambientale e paesaggistico;

a rendersi disponibile ad individuare un'altra localizzazione nel contesto regionale recuperando strutture immobiliari od opifici dismessi da riconvertire e ristrutturare.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Decreti

DECRETO 9 maggio 2022, **n. 76**

Centro regionale di riferimento per la verifica esterna di qualità (VEQ). Nomina del Responsabile.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del Servizio sanitario regionale" ed particolare l'art. 43 il quale prevede il Centro regionale di riferimento per la verifica esterna di qualità (VEQ) fra le strutture del Governo clinico regionale;

Vista altresì la deliberazione della Giunta regionale del 22 ottobre 2018, n. 1178 "Definizione del Sistema Toscano per la verifica esterna in medicina di laboratorio – Revoca DGR 810/2015 e DGR 1155/2017" che, nell'allegato A, prevede la seguente articolazione funzionale del Centro regionale di riferimento per la verifica esterna di qualità (VEQ):

1. Responsabile
2. Comitato Tecnico Scientifico;

Considerato che, con riferimento al Responsabile del Centro, la citata deliberazione della Giunta regionale n. 1178/2018 stabilisce quanto segue:

- il Responsabile è individuato e nominato in conformità a quanto previsto dall'articolo 43, comma 5, della legge regionale n. 40/2005 e resta in carica per la durata della legislatura regionale, continuando ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo Responsabile, che deve essere effettuata entro 150 giorni dalla data della prima seduta del nuovo Consiglio Regionale;
- in relazione alle previsioni di cui all'articolo 43, comma 5, lettera c) della legge regionale n. 40/2005, la funzione sarà svolta a tempo parziale;
- qualora il Responsabile sia individuato tra i dirigenti delle aziende sanitarie o degli enti del servizio sanitario regionale, dovranno essere comunque garantite le funzioni di livello aziendale; pertanto il conferimento dell'incarico è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza;
- per la funzione di Responsabile non è prevista la corresponsione di una indennità di carica, ma solo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività, nella misura prevista per i dirigenti regionali;

Visto altresì l'articolo 143 bis della citata legge regionale n. 40/2005 in forza del quale non si applicano agli organismi di cui all'articolo 13, comma 4, agli articoli 43, 51, 81, 95, e agli organismi di cui al titolo IV, capo III bis, le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;

Considerato che l'incarico di responsabile del Centro regionale di riferimento per la verifica esterna di qualità (VEQ), conferito con proprio decreto del 14 aprile 2020, n. 59, è giunto a scadenza;

Vista la nota del 22 aprile 2022 del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale con la quale propone di nominare la Dr.ssa Paola Pezzati, dipendente dell'Azienda Ospedaliero- universitaria Careggi, nell'incarico di Responsabile del Centro regionale di riferimento per la verifica esterna di qualità (VEQ);

Considerato che la Dr.ssa Paola Pezzati, attuale dirigente della S.O.D "Sicurezza e qualità in laboratorio" dell'Azienda Ospedaliero-universitaria Careggi è in possesso dell'esperienza e competenza necessarie per l'espletamento dell'incarico da conferire;

Preso atto della dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 47 d.p.r. 445/2000, con la quale la Dr.ssa Paola Pezzati, oltre ad accettare l'incarico attesta il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

Vista l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico rilasciata dal direttore generale dell'Azienda Ospedaliero-universitaria Careggi ai sensi dell'articolo 43, comma 5, lett. e) della legge regionale n. 40/2005 e ai sensi della DGR n. 1178/2018;

DECRETA

1. la Dr.ssa Paola Pezzati è nominata in qualità di responsabile del Centro regionale di riferimento per la verifica esterna di qualità (VEQ);

2. l'incarico in oggetto avrà durata pari a quella della legislatura regionale, ai sensi della DGR n. 1178/2018;

3. per lo svolgimento dell'incarico alla Dr.ssa Paola Pezzati spetterà unicamente il rimborso delle spese sostenute, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1178/2018.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 9 maggio 2022, **n. 77**

Delega a presiedere la Conferenza dei servizi per la definizione dei contenuti dell'Accordo di programma di cui all'articolo 10 della l.r. 54/2021 per interventi per la realizzazione della rotatoria in riva sinistra del fiume Elsa all'intersezione fra la SP 64 "Certaldese II" e la SP 1 "di San Gimignano", nel Comune di San Gimignano, convocata per il giorno 10 maggio 2022.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022), ed in particolare l'articolo 10, che autorizza la Giunta regionale a erogare alla Città Metropolitana di Firenze contributi straordinari, nel biennio 2022 - 2023, al fine di adeguare uno snodo viario nel Comune di San Gimignano interessato dalla riorganizzazione della viabilità collegata al nuovo tracciato della strada regionale 429, previa stipula di uno specifico Accordo;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), ed in particolare l'articolo 34-quater che stabilisce che la Conferenza di servizi finalizzata alla definizione del contenuto dell'Accordo di programma sia convocata a cura del Presidente della Giunta regionale, disponendo che alla prima seduta della Conferenza siano invitati i rappresentanti degli Enti di cui è prevista la partecipazione all'Accordo di programma interessato;

Preso atto che per il giorno 10 maggio 2022 è stata convocata la seduta della Conferenza dei servizi per la definizione dei contenuti dell'Accordo di cui all'articolo 10 della l.r. 54/2021 per interventi per la realizzazione della rotatoria in riva sinistra del fiume Elsa all'intersezione fra la SP 64 "Certaldese II" e la SP 1 "di San Gimignano", nel Comune di San Gimignano e considerato che in tale data il Presidente della Giunta regionale sarà impossibilitato a partecipare a causa di altri impegni istituzionali;

Visto il proprio precedente decreto n. 132 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati nominati il Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l'assegnazione agli Assessori dei rispettivi incarichi;

Ritenuto opportuno delegare l'Assessore alle infrastrutture, alla mobilità e al governo del territorio, Stefano Baccelli, a presiedere la Conferenza dei servizi sopracitata, convocata per il giorno 10 maggio 2022;

DECRETA

L'Assessore alle infrastrutture, alla mobilità e al governo del territorio, Stefano Baccelli, è delegato a presiedere la Conferenza dei servizi per la definizione dei contenuti dell'Accordo di programma di cui all'articolo 10 della l.r. 54/2021 per interventi per la realizzazione della rotatoria in riva sinistra del fiume Elsa all'intersezione fra la SP 64 "Certaldese II" e la SP 1 "di San Gimignano", nel Comune di San Gimignano, convocata per il giorno 10 maggio 2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 10 maggio 2022, **n. 78**

Accordo di programma per la realizzazione del nuovo presidio sociosanitario nel Comune di Palazzuolo sul Senio (FI) - approvazione.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti:

1) il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare l'art. 34 concernente gli "Accordi di Programma";

2) il capo II bis sulla disciplina degli accordi di programma della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

3) il comma 2 bis dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per il quale "a fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi";

4) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 403 dell'11/04/2022 che approva lo schema di "Accordo di programma per la realizzazione del nuovo presidio

sociosanitario nel Comune di Palazzuolo sul Senio (FI)" tra Regione Toscana, Comune di Palazzuolo sul Senio, Società della salute Area Mugello e Azienda USL Toscana Centro;

Preso atto che:

1) la sottoscrizione dell'Accordo da parte degli enti mediante firma digitale è stata curata dalla Regione Toscana ai sensi del d.lgs. 82/2005 e che l'ultima sottoscrizione è avvenuta il 26/04/2022 con apposizione della marcatura temporale;

2) il testo di cui al punto 1 completo delle sottoscrizioni digitali è conservato agli atti della Giunta regionale;

DECRETA

1. è approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 34 sexies comma 1 della l.r. 40/2009 l'Accordo di programma per la realizzazione del nuovo presidio sociosanitario nel Comune di Palazzuolo sul Senio (FI) tra Regione Toscana, Comune di Palazzuolo sul Senio, Società della salute Area Mugello e Azienda USL Toscana Centro;

2. di far pubblicare il presente provvedimento, l'Accordo di programma di cui al punto 1 comprensivo dei relativi allegati 1 e 2, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana come previsto dall'art. 34, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e dall'art. 34 sexies comma 3 della l.r. 40/2009;

3. di rendere noto che l'originale dell'accordo di programma e le sottoscrizioni sono conservati in forma digitale presso la Regione Toscana in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. n. 82/2005.

Il presente decreto e l'Accordo di Programma allegato sono pubblicati integralmente sulla banca dati e sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della lettera c) del comma 1, dell'articolo 5 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

SEGUE ALLEGATO

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PRESIDIO SOCIOSANITARIO NEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO (FI)

(art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e artt. 34 bis e ss. della l.r. 40/2009, artt. 2 e 3 della l. r. 1/08/2011, n. 35)

tra

REGIONE TOSCANA

con sede in Palazzo Strozzi Sacrati Piazza Duomo 10, 50137 Firenze, rappresentata dal Presidente Eugenio Giani.

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO, nella persona del Sindaco pro – tempore, Gian Piero Moschetti, nato a New York (USA) il 23 03 1966., elettivamente domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione Comunale in Palazzuolo sul Senio (FI) Piazza Ettore Alpi 2 50035, cod. fisc. N. 01161500481, d'ora in poi anche il "Comune" o l'"Amministrazione Comunale".

SOCIETA' DELLA SALUTE AREA MUGELLO, nella persona del Presidente pro – tempore, Dott. Filippo Carlà Campa, nato a Gallipoli (LE) il 29/11/1964, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede della Società in Borgo San Lorenzo via Palmiro Togliatti 45, cod. fisc. N. 05517830484 (oppure suo delegato) d'ora in poi anche la "SdS".

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, nella persona del Direttore Generale pro – tempore, Dott. Paolo Morello Marchese, nato a Padova (PD) il 02/06/1956, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda in Firenze – Piazza Santa Maria Nuova, 1 – (cod. fisc. N. 06593810481) o suo delegato d'ora in poi anche l'"Azienda".

Premesso che:

- nel Comune esiste, finora ospitata in locali di proprietà del Comune stesso, ed a onere e spese dello stesso, un'articolazione territoriale di servizi sanitari dislocata in locali non più idonei per caratteristiche tecnico-strutturali a tali finalità e non rispondenti ai requisiti strutturali, tecnologici e impiantistici previsti per l'accreditamento delle strutture sanitarie dalla L.R. n.51 del 5/8/2009 e dalle sue disposizioni attuative: Regolamento n.61/2010 ss.mm.ii;

- la SdS ha confermato per quanto sopra la necessità di procedere ad una nuova dislocazione dei suddetti servizi in ambienti che rispondano ai requisiti di accreditamento imposti dalla vigente normativa in materia ed alle esigenze dell'utenza;

- in data 31/05/2018 l'Azienda ed il Comune hanno siglato un Protocollo d'intesa per procedere a tale riorganizzazione dell'articolazione territoriale dei servizi socio-sanitari;

- in forza del suddetto Protocollo, l'Amministrazione Comunale aveva previsto la possibilità di mettere a disposizione dell'Azienda USL Toscana centro un immobile in comodato d'uso gratuito per consentirvi il trasferimento delle attività sanitarie ambulatoriali di base e realizzare la riorganizzazione di cui sopra;

- l'oggetto di tale Protocollo, a seguito di studi preliminari, non è risultato più perseguibile a causa dello squilibrio fra costi e benefici connessi con l'adeguamento dell'edificio identificato all'interno del protocollo stesso;

- a seguito della nota prot. 77438 del 08/07/2019, conservata agli atti d'ufficio, il Comune, alla luce degli approfondimenti architettonici e finanziari citati, ha invitato l'Azienda a valutare la disponibilità,

ai fini di compravendita, alla ricerca all'interno del territorio comunale di un immobile idoneo ad accogliere il presidio di cui sopra, o in alternativa di un terreno su cui costruire l'immobile necessario, d'ora in poi anche per entrambe l'Immobile;

- le due amministrazioni hanno concordato di procedere con l'acquisto congiunto dell'Immobile, ridefinendo così i termini del Protocollo d'intesa siglato nel 2018;

- dal quadro di valutazione tecnico-economica elaborato dai competenti Uffici dell'Azienda, è emerso che l'ipotesi più economica per le due amministrazioni risulta essere la costruzione di un nuovo immobile da destinare alle finalità in discorso, o, in via subordinata, la ristrutturazione di un idoneo immobile già esistente;

- per procedere in tal senso, con nota a firma congiunta prot. 23293 del 31/03/2021 l'Azienda ed il Comune hanno fatto richiesta di un finanziamento complessivo di euro 725.000,00 alla Regione Toscana, sulla scorta di quanto emerso nel quadro di valutazione tecnico-economica di cui sopra;

- con l.r. n. 44/2021, art. 33, modificata con l.r. n. 9/2022, la Regione Toscana ha disposto a favore del Comune e dell'Azienda la concessione di contributo pari ad € 469.000 (quattrocentosessantanovemila) a parziale copertura della spesa;

- L'Azienda e la Società della Salute dispongono dei fondi per cofinanziare il progetto il cui ammontare complessivo è previsto di € 725.000, come meglio specificato nel quadro economico di cui all'art 4;

Visti:

– il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ed in particolare l'art. 34 concernente gli "Accordi di Programma";

– il capo II bis sulla disciplina degli accordi di programma della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

– i seguenti articoli della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private):

- articolo 2, per il quale si considera strategica l'opera finanziata in modo prevalente a valere sulle risorse del bilancio regionale, anche di provenienza statale o comunitaria ed è considerato "prevalente il finanziamento che copre più della metà del complessivo fabbisogno per la realizzazione dell'opera";
- articolo 3, in base al quale per la realizzazione delle opere di interesse strategico regionale, il Presidente della Giunta regionale "può promuovere la sottoscrizione di accordi di programma ai sensi della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), anche quando la Regione non è competente in maniera prevalente sull'opera";

- l'art. 33 della l.r. 29 novembre 2021, n. 44, modificato con l.r. n. 9/2022, per il quale:

"1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 469.000,00 per l'anno 2022 per la ristrutturazione o realizzazione dell'immobile più adatto al trasferimento di attività sanitarie, unitamente ad altri servizi individuati dall'amministrazione comunale di Palazzuolo sul Senio.

2. Il contributo è così suddiviso:

a) euro 313.000,00 all'Azienda USL Toscana centro;

b) euro 156.000,00 al Comune di Palazzuolo sul Senio.

3. La concessione del contributo è subordinata alla stipulazione di un accordo di programma fra la Regione, il Comune di Palazzuolo sul Senio, l'Azienda USL Toscana centro e altri soggetti

pubblici o privati eventualmente interessati, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione".

Tutto ciò premesso si stipula il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1 Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo di Programma e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Art. 2 Oggetto, ambito e finalità dell'Accordo

1. Il presente Accordo costituisce l'atto mediante il quale i Soggetti firmatari si impegnano a porre in essere, ciascuno per quanto di propria competenza, le azioni necessarie alla ricerca, realizzazione ed attivazione di un nuovo presidio nel Comune di Palazzuolo sul Senio che possa ospitare le attività sanitarie in discorso, unitamente ad altri servizi individuati dall'Amministrazione comunale.

Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo sono previste le seguenti azioni:

1) Produzione con stesura definitiva di una griglia di esigenze sanitarie da allocare nell'immobile, che di seguito si possono sintetizzare:
   a) *Ambulatori;*
   b) *eventuali altri servizi socio-sanitari pertinenti con le funzioni del Presidio distrettuale.*
2) Produzione di una griglia riepilogativa delle ulteriori attività che l'Amministrazione comunale intende localizzare nella struttura, che si possono sintetizzare nella localizzazione della caserma della specialità forestale dei Carabinieri;
3) Condivisione di iniziative comuni atte ad individuare nella zona prescelta, ai fini di acquisto, lotti di terreno edificabile o immobili già esistenti da ristrutturare per il trasferimento dei servizi in discorso;
4) Adozione condivisa, alla conclusione della realizzazione o ristrutturazione del bene, dei necessari atti tecnico-amministrativi finalizzati alla sistemazione patrimoniale delle porzioni dell'immobile in discorso tra le due amministrazioni;
5) Trasferimento delle attività sanitarie secondo le tempistiche e le modalità concordate con i Referenti dell'Azienda, della SdS e del Comune;

Art. 3 Impegni delle parti

1. Per la Regione Toscana

La Regione Toscana si impegna a concorrere, insieme all'Azienda ed al Comune, a finanziare l'operazione in discorso, in ragione del profilo del perseguimento dell'interesse pubblico che la caratterizza, mediante concessione del finanziamento di € 469.000 (quattrocentosessantanovemila) ai sensi dell'art. 33 della l.r. n. 44/2021, di cui 2/3 (due terzi) alla Azienda, per un importo di euro 313.000,00 e di 1/3 (un terzo) al Comune, per un importo di euro 156.000,00 a seguito della stipula del presente Accordo di programma, ed entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del decreto del presidente della regione di approvazione.

2. Per il Comune di Palazzuolo sul Senio

Il Comune si impegna a

a) riversare, entro 60 giorni dall'ottenimento, all'Azienda:
   1. la quota parte di finanziamento ricevuta dalla Regione Toscana ai sensi dell'art. 33 della l.r. 44/2121 per l'attuazione del progetto oggetto del presente accordo, come specificata al precedente art. 2 a fronte della proprietà di una porzione dell'immobile da definire in proporzione al contributo di ciascun firmatario alla realizzazione dell'opera; tale contributo è versato all'Azienda a condizione che l'immobile oggetto di ristrutturazione e/o acquisto dove si localizzeranno i servizi sanitari, sia intestato per la quota proprietaria appena detta al Comune;
   2. qualsiasi altro finanziamento eventualmente ricevuto da Enti Governativi per l'attuazione del progetto oggetto del presente accordo;
b) compiere tutte le attività che, nel rispetto delle normative applicabili, consentano di approfondire gli aspetti urbanistici, nonché porre in essere eventuali convenzioni, se necessarie, finalizzati all'acquisizione dell'Immobile;
c) fornire l'elenco dettagliato dei fabbisogni e delle attività di interesse comunale che l'Amministrazione intende allocare nell'immobile in discorso;
d) collaborare con l'Azienda alla ricerca ai fini di acquisto dell'Immobile, che risponda ai fabbisogni evidenziati nel presente accordo;
e) collaborare con l'Azienda USL Toscana Centro per la elaborazione del progetto di ristrutturazione/adeguamento di cui alla lettera e) del successivo comma 3;
f) procedere, alla conclusione della realizzazione o ristrutturazione del bene, a definire, di concerto con l'Azienda, i necessari atti tecnico-amministrativi finalizzati alla sistemazione patrimoniale delle porzioni dell'immobile in discorso tra le due amministrazioni.

3. La USL Toscana Centro si impegna a:

a) procedere alla stesura di una griglia definitiva di esigenze sanitarie, di concerto con la SdS, da allocare nell'edificio, la loro destinazione, le specifiche azioni da compiere e le risorse da impiegare, comunque nei limiti delle proprie risorse disponibili e/o assegnate dall'Amministrazione Regionale per gli scopi qui previsti;
b) al fine del finanziamento dell'investimento integrare con la somma di 160.000,00 euro, già stanziata nel Piano degli Investimenti (autorizzazione n. 2021-808 sub 1), quanto ricevuto dalla Regione Toscana ai sensi del precedente comma 1 e dal Comune di Palazzuolo sul Senio ai sensi del precedente comma 2 punti a.1. ed a.2.;
c) provvedere:

   c1- entro 60 (sessanta) giorni dal versamento dei fondi dalla Regione Toscana e del Comune alla pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse per ricercare nel territorio del Comune ai fini di acquisto un terreno edificabile da destinare alla costruzione di un nuovo immobile polifunzionale rispondente ai fabbisogni di cui alle premesse del presente atto, secondo lo schema allegato al presente accordo **sub 1)**;

   c2- o nel caso in cui l'avviso di cui al precedente punto c1 vada deserto, ad intraprendere, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla scadenza infruttuosa del termine in accordo con il Comune le ulteriori azioni tese all'acquisizione di un immobile già esistente da reperire, nel rispetto degli obblighi di legge in materia di pubblicità e trasparenza, nel territorio comunale;
d) procedere ai connessi adempimenti tecnico-amministrativi finalizzati alla stipula dell'apposito atto di compravendita per l'acquisto del terreno edificabile o dell'immobile già esistente individuato, se reperito;
e) provvedere, entro 45 (quarantacinque) giorni dal subentro in proprietà dell'Immobile, acquisito ai sensi delle lettere c1) o c2) del presente comma, ad intraprendere l'elaborazione di un progetto di adeguamento/ristrutturazione condiviso con il Comune; tale progetto

prevederà sommariamente una superficie totale di circa mq 365, ripartita nella misura di 2/3 per l'Azienda USL Toscana Centro e nella misura di 1/3 per il Comune;

f) provvedere, entro 90 giorni dalla conclusione dell'elaborazione del progetto di cui al precedente punto e), ad attivare i successivi adempimenti tecnico-amministrativi connessi alle procedure di gara ai sensi del Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016;

g) procedere, nei tempi indicati nel capitolato d'appalto, alla realizzazione o ristrutturazione dell'Opera;

h) procedere, alla conclusione della realizzazione o ristrutturazione del bene, a definire, di concerto con il Comune, i necessari atti tecnico-amministrativi finalizzati alla regolarizzazione patrimoniale delle porzioni dell'Immobile in discorso tra le due amministrazioni;

i) trasferire tempestivamente nell'Immobile le attività sanitarie individuate di concerto con la SdS ed il Comune, nei limiti delle rispettive attribuzioni;

j) porre in essere ogni azione utile, nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni, al fine di giungere, nel più breve tempo possibile, al risultato prefigurato, nei limiti delle risorse disponibili e/o assegnate dall'Amministrazione Regionale per gli scopi qui previsti;

k) rendicontare alla Regione Toscana, entro il termine di 60 giorni dal collaudo dell'opera, le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento, trasmettendo un atto aziendale a cui viene allegato il collaudo tecnico amministrativo, l'elenco dei giustificativi di spesa, i giustificativi di spesa ed il modulo regionale "mod erog".

4. Per la Società della Salute

La SdS si impegna a:

a) stanziare per le operazioni in discorso la cifra di 96.000 euro sul Fondo per le Aree interne, mediante assegnazione all'Azienda USL Toscana Centro entro 60 giorni dall'ottenimento del finanziamento;

b) collaborare pienamente con tutti i soggetti coinvolti per l'attuazione della progettualità prevista dal presente Accordo, conformemente ai propri compiti istituzionali, ponendo in essere tutti gli atti a ciò necessari o opportuni, anche di natura economico-finanziaria;

c) trasferire tempestivamente, una volta completata la realizzazione ed il collaudo dell'Immobile, le attività sanitarie nei nuovi locali;

d) garantire in modo efficace ed efficiente l'organizzazione e la gestione delle attività di assistenza sanitaria e socio – sanitaria, compatibilmente alle attribuzioni conferite dalla legge e dagli altri normativi e nel rispetto delle funzioni mantenute dall'Azienda Sanitaria;

e) assicurare il coinvolgimento delle comunità locali, delle parti sociali e del terzo settore nell'individuazione dei bisogni di salute e nel processo di programmazione, la qualità delle prestazioni, il controllo e la certezza dei costi, nei limiti delle risorse disponibili, nonché l'universalismo e l'equità di accesso alle prestazioni.

Art. 4 Quadro finanziario

Il quadro finanziario dell'operazione in discorso è così composto:

a) La Regione Toscana, ai sensi dell'art. 33 della l.r. n. 44/2021, contribuisce all'operazione mediante concessione del finanziamento di € 469.000 (quattrocentosessantanovemila);

b) il Comune di Palazzuolo sul Senio contribuisce almeno nella misura corrispondente all'importo ricevuto dalla Regione ai sensi dell'art. 33 della l.r. 44/2021;

c) l'Azienda USL Toscana Centro contribuisce:

c1) nella misura corrispondente all'importo ricevuto dalla Regione ai sensi dell'art. 33 della l.r. 44/2021;

c2) attingendo dai fondi del Piano degli investimenti per ulteriori € 160.000,00;

d) la Società della Salute Zona Mugello contribuisce per 96.000,00 euro di cui al Fondo per le Aree interne;
TOTALE € 725.000,00

Art. 5 Norme procedurali, poteri sostitutivi e vigilanza

1. Le parti si danno reciprocamente atto che per quanto riguarda i poteri sostitutivi si applicano l'articolo 34 octies della l.r. 40/2009 e l'articolo 3, comma 3 della l.r. 35/2011.
2. Il collegio di vigilanza è regolato dall'art. 34 octies della l.r. 40/2009.
3. Ai sensi dell'art. 34 quinquies della l.r. 40/2009, si nomina dirigente responsabile dell'accordo la dirigente pro-tempore del Settore Ricerca e Investimenti in ambito sanitario della Regione Toscana.

4. I soggetti che stipulano il presente accordo di programma hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino o ostacolino l'accordo o che contrastino con esso. Almeno una volta ogni sei mesi, l'Azienda USL Centro rendiconta al Collegio lo stato di avanzamento dei lavori e le somme impegnate ed erogate.

5. Le funzioni del Collegio di Vigilanza sono esercitate ai sensi del 7° comma dell'art. 34 del D.lgs. n. 267 del 2000 e dalla l.r. 40/2009 e consistono nel vigilare sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'accordo medesimo nell'osservanza degli impegni assunti dalle parti firmatarie dell'accordo.

6. Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo nell'attuazione degli impegni definiti nell' Accordo.

7. Il Collegio di Vigilanza può disporre in ogni momento sopralluoghi e accertamenti; tentare la composizione delle controversie sull'interpretazione e attuazione del presente Accordo; relazionare annualmente agli Enti partecipanti lo stato di avanzamento delle opere e dei finanziamenti.

8. Il Collegio di Vigilanza è presieduto dal Presidente della Regione o da suo delegato.

9. I componenti sono individuati nei legali rappresentanti degli altri Enti sottoscrittori.

10. Alle attività del Collegio collaborano i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari dell'accordo.

11. Le parti si impegnano fin d'ora a dirimere pacificamente eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo e di eventuali successive appendici al medesimo, avvalendosi altresì del Collegio di Vigilanza, che dovrà previamente esaminare ogni questione.

12. In caso non si dovesse giungere ad alcuna risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente avente sede in Firenze.

13. I poteri sostitutivi del Collegio di vigilanza sono disciplinati dalla l.r. 40/2009 e dall'art. 3 comma 3 della l.r. 35/2011.

Art. 6 Nucleo tecnico

1. Al fine di favorire una azione di coordinamento degli adempimenti inerenti e connessi alle varianti, agevolare e garantire il rispetto della tempistica, è costituito un Nucleo tecnico coordinato dal dirigente pro-tempore del Settore Ricerca e Investimenti in ambito sanitario della Regione Toscana composto dai tecnici delle amministrazioni sottoscrittrici del presente accordo.
2. Tale nucleo procede a:
a) monitorare i finanziamenti disposti con il presente accordo;
b) individuare soluzioni per risolvere eventuali criticità riscontrate anche da proporre al Collegio di vigilanza;

c) proporre al Collegio di vigilanza eventuali aggiornamenti dell'accordo che si rendessero opportuni o necessari.
3. Alle riunioni del nucleo tecnico possono partecipare anche altri soggetti invitati dal responsabile del procedimento del presente accordo o dal coordinatore di cui al comma 1.
4. Mediante scambio di note entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente accordo saranno nominati i componenti del Nucleo.

Art. 7 Modifiche

1. Eventuali modifiche al presente Accordo potranno essere apportate con il consenso unanime delle Amministrazioni che lo hanno sottoscritto, mediante sottoscrizione di un atto integrativo.

2. Eventuali variazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie saranno approvate secondo le procedure ordinarie dal Collegio di vigilanza, a seguito del parere favorevole del Nucleo Tecnico, senza che ciò determini variazioni formali al presente Accordo di Programma.

Eventuali modifiche sono giudicate sostanziali allorquando determinano una revisione degli impegni, delle modalità, del quadro finanziario e della localizzazione delle opere. Tali modifiche saranno oggetto di un aggiornamento dell'Accordo con le stesse procedure amministrative utilizzate per l'approvazione dell'Accordo originario.

Art. 8 Validità dell'Accordo

1. Il presente Accordo di Programma, è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 34 sexies della l.r. 40/2009.

2. L'Accordo comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della pubblicazione (art. 34 septies l.r. 40/2009); dalla data di pubblicazione fanno riferimento i tempi previsti per i diversi adempimenti. Il presente accordo è in vigore fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti. Se entro il 30-06-2026 non sarà collaudato il nuovo distretto, le parti dovranno restituire alla Regione il contributo di cui all'art. 33 della l.r. 44/2021, salvo motivate proroghe dovute a cause di forza maggiore descritte dalla direzione dei lavori.

3. Ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 15 della legge 241/1990, il presente accordo è sottoscritto in forma digitale e l'originale dell'accordo e le sottoscrizioni sono conservati in forma digitale presso l'Amministrazione regionale in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale).

Elenco allegati:
all.1 Cronoprogramma
all. 2 Schema avviso di manifestazione di interesse

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

REGIONE TOSCANA _____

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO _____

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO _____

SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA MUGELLO _____

Allegato 1 Cronoprogramma

T0	+60	+60	+15	+45
Erogazione del finanziamento di Regione Toscana	Termine per il riversamento quota del Comune a favore dell'Azienda	Termine per l'indizione da parte dell'Azienda della manifestazione din interesse ad acquistare l'Immobile	Scadenza della manifestazione di interesse	Inizio di eventuali procedure ulteriori per acquisizione Immobile

Allegato 2 Schema avviso di manifestazione di interesse

L'Azienda USL TOSCANA CENTRO, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova 1, in esecuzione della delibera n. … del …

RENDE NOTO

Che intende ricercare nel **Comune di Palazzuolo sul Senio (FI),** ai fini di acquisto, un terreno edificabile sul quale si possa realizzare una superficie lorda da un minimo di 370,00 mq ad un massimo di 420,00 mq, da adibire a presidio polifunzionale …. (requisiti di esercizio come da L.R. Toscana n° 51/2009 e regolamento D.P.G.R. 79/r del 17.11.2016)

1. UBICAZIONE E CARATTERISTICHE

L'immobile deve essere situato nella zona centrale o semi-centrale del Comune di Palazzuolo sul Senio (FI), dotata di buona viabilità e raggiungibilità, ben servita dai mezzi pubblici e in possesso di parcheggi pubblici nelle vicinanze, onde permetterne un adeguato accesso al pubblico.
Il terreno dovrà avere una destinazione urbanistica tale da consentire la realizzazione di fabbricato che sarà adibito a funzioni socio-sanitarie e che si svilupperà su un minimo di …. e un massimo di … piani fuori terra dove l'Azienda USL Toscana centro ed il Comune di Palazzuolo sul Senio provvederanno alla distribuzione di attività come sotto caratterizzate:

1. uffici/accettazione;
2. circa …. ambulatori;
3. bagni …..;
4. Spogliatoi …..;
5. locali…..;
6. depositi/archivi ….;
7. Altro (sala attesa e spazi connettivi);
8. ……..

Superficie utile lorda complessiva massima circa …… mq;

Esigenze particolari

1. Parcheggio privato e/o parcheggi pubblici di adeguata capienza nelle vicinanze;
2. Zona ben servita dai mezzi pubblici, con fermata nelle vicinanze;
3. Il terreno dove sorgerà il fabbricato dovrà essere facilmente collegabile alla rete dei servizi (telefonico, fognario, gas, etc.), nonché collegabile alle dorsali di distribuzione delle reti telefonica ed informatica

Il terreno dovrà essere in ogni caso di piena proprietà o nella piena disponibilità giuridica del proponente alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO

2.1) requisiti di partecipazione

Alla presente procedura possono partecipare tutti i soggetti (siano essi persone fisiche e/o giuridiche) proprietari di immobili rispondenti ai requisiti qui indicati. Non saranno prese in considerazione proposte vincolate al pagamento di oneri di intermediazione immobiliari.

2.2) modalità di presentazione della proposta

Gli interessati a presentare proposta dovranno far pervenire un plico chiuso indirizzato a Azienda USL Toscana centro – Ufficio Protocollo ambito fiorentino, P.zza Brunelleschi n. 1 – 50121 Firenze – alla c.a. S.O.C. Patrimonio. Il plico, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare l'intestazione del mittente e la seguente dicitura: **"Offerta per acquisto terreno edificabile per ….. nel Comune di Palazzuolo sul Senio"**.

E' ammessa la sigillatura con nastro adesivo trasparente, posto sopra la firma e/o timbro del mittente. La sigillatura dovrà essere comunque tale da garantire la chiusura e nello stesso tempo, confermare l'autenticità della chiusura originale proveniente dal mittente.
Per la redazione e la presentazione dell'offerta devono essere rispettati i seguenti adempimenti:

2.2.a) il plico contenente la proposta e la documentazione richiesta, dovrà pervenire entro le ore **12:00** del giorno **…..** all'indirizzo sopra indicato, nel modo seguente:

2.2.b) a mezzo raccomandata del servizio postale, anche con autoprestazione di cui all'art. 8 del D.lgs n. 261/1999, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata;

2.2.c) è altresì facoltà del proponente la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, allo stesso indirizzo tutti i giorni non festivi, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13;

2.2.d) in caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale faranno fede la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla ricezione;

2.2.e) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; l'Azienda USL Toscana centro non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.

2.3) La proposta dovrà:

- essere redatta secondo l'allegato modello **(Mod.B);**

- indicare, in cifre e in lettere, il prezzo che si intende proporre quale prezzo per Mq ed il prezzo complessivo, nonché che la stessa si intende valida per il proponente per sei mesi a partire dalla sua presentazione. In caso di discordanza tra l'importo indicato in lettere e quello in cifre, varrà l'importo più vantaggioso per l'Azienda USL Toscana centro. La proposta per l'acquisto deve riferirsi alle condizioni in cui il terreno viene presentato per il presente avviso. A carattere informativo, per la formulazione delle valutazioni da parte di questa Azienda, si fa presente che gli elementi di congruità economici, saranno ispirati dalle tariffe indicate e pubblicate nell'ultimo semestre disponibile dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del Territorio), pertanto variabili in funzione dell'ubicazione/zona e tipologia del terreno;

- essere datata e sottoscritta per esteso con firma leggibile dall'offerente.

La proposta non dovrà presentare cancellazioni, aggiunte o correzioni.

Non saranno ritenute valide le proposte condizionate o espresse in modo indeterminato o riferite ad altre che siano proprie o di altri, quelle duplici (con alternative) o redatte in modo imperfetto o comunque condizionate.

In caso di Impresa/Società, la proposta deve essere compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante della medesima. Qualora la stessa sia compilata e sottoscritta da un procuratore, deve essere allegata copia della relativa procura.

2.4 La proposta di cui al precedente punto 2.2 deve essere chiusa in apposita busta (busta A), recante la dicitura "PROPOSTA ECONOMICA", nella quale NON devono essere inseriti altri documenti.

Detta busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà essere racchiusa in un'altra più grande (busta B) nella quale saranno inseriti i documenti richiesti a corredo dell'offerta ed indicati ai successivi numeri 2.5.1), 2.5.2). 2.5.3), 2.5.4), 2.5.5), 2.5.6), 2.5.7), 2.5.8), 2.5.9), 2.5.10) e 2.5.11).

2.5 La busta B dovrà contenere:

2.5.1 Istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, sottoscritta dall'offerente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da redigersi secondo l'allegato **Mod.A** e bollata con marca da bollo da 16 euro.

2.5.2 Fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità dell'offerente o del legale rappresentante se trattasi di persona giuridica.

2.5.3 Planimetria del terreno in scala adeguata con inquadramento generale, con indicazione degli accessi, parcheggi di pertinenza e/o parcheggi pubblici, ecc; piante, sezioni e prospetti in scala e documentazione fotografica, e quindi descritto nello stato in cui viene proposto.

2.5.4 Relazione tecnico descrittiva del terreno con indicazione degli identificativi catastali e della superficie utile commerciale, conteggiata secondo le indicazioni indicate nel presente avviso, distinta per uffici e/o vani principali, vani accessori diretti ed indiretti, archivi, locali tecnici, aree scoperte;

2.5.5 Certificato di destinazione urbanistica;

2.5.6 Dichiarazione circa la regolarità con il pagamento delle imposte e tasse (dichiarazione di regolarità della posizione fiscale).

2.5.7. Altra documentazione che il proponente ritenga utile per la descrizione e la valutazione del terreno.

N.B. In caso di proposta di più terreni occorre presentare la documentazione sopra descritta per ciascuno di essi raccogliendola in un unico plico contenente tutte le proposte avanzate dall'offerente. Nel caso inoltre che il terreno proposto non sia dotato delle certificazioni o degli elementi sopra indicati, dovrà essere presentata idonea dichiarazione da parte del proponente, che indichi il tempo necessario per il reperimento e/o la redazione di tali documenti, che comunque non potrà essere superiore a sei (6) mesi.

3. MODALITA' DI VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI E SELEZIONE

Una Commissione, in una o più sedute riservate, composta da membri della Azienda USL Toscana Centro, individuati per specifiche competenze in materia tecnica ed amministrativa, procederà alla valutazione della documentazione presentata dai proponenti per il terreno o più terreni e contenuta nelle succitate buste "B".

In questa fase la Commissione avrà la facoltà di invitare i proponenti a completare o fornire chiarimenti in merito al contenuto delle dichiarazioni presentate, di disporre eventuali sopralluoghi e, ove lo ritenesse necessario, di chiedere all'Amministrazione le verifiche di cui all'art. 71 del DPR 445/2000.
Esaurite le valutazioni di competenza ed effettuati i sopralluoghi ove ritenuti necessari, la Commissione procederà all'apertura delle buste "A" solo per i terreni che risulteranno avere soddisfatto in maggiore misura le esigenze aziendali.
Tutte le operazioni verranno verbalizzate.

Dopo che la Commissione avrà individuato il terreno rispondente alle richieste, l'Ufficio aziendale competente avvierà una trattativa con la proprietà.
Nel caso in cui venga accertata la non rispondenza del terreno rispetto a quanto attestato nella proposta, ovvero nel caso di accertata irregolarità dal punto di vista normativo, sarà revocato ogni eventuale accordo sopravvenuto ed il soggetto proponente sarà obbligato a rimborsare tutte le spese sostenute, sino alla data di interruzione della trattativa.

4. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI

Con la presentazione della proposta si intendono accettate da parte dei proponenti tutte le condizioni del presente avviso, nessuna esclusa; le condizioni qui riportate devono intendersi pertanto efficaci ad ogni effetto ai sensi dell'art.1341 del Codice Civile.

5. FORO COMPETENTE

Per qualunque tipo di controversia sarà riconosciuta la competenza del Foro di Firenze.

6. AVVERTENZE E DISPOSIZIONI VARIE

Il presente avviso riveste carattere di ricerca di mercato e le proposte che perverranno non saranno impegnative per l'Azienda USL Toscana centro, la quale si riserva a suo insindacabile giudizio, di non selezionare alcuna proposta, ovvero di selezionare la proposta che riterrà preferibile, nonché la facoltà di recedere dalle trattative senza obbligo di motivazione, qualsiasi sia il grado di avanzamento.

L'Azienda USL Toscana centro potrà procedere alla valutazione anche in presenza di una sola proposta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Nessun diritto sorge in capo al proponente per il semplice fatto della presentazione della proposta e l'Azienda USL Toscana centro non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, ai proponenti per la documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non verrà restituita.

I dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla selezione saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di strumenti elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura e al compimento di tutti gli atti necessari e conseguenti, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196. I suddetti dati potranno inoltre essere comunicati:

- alle autorità competenti in sede di verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese;
- ad ogni altro soggetto che ne abbia interesse secondo quanto previsto dalla L. 07.08.1990 n. 241.

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda USL Toscana centro e Responsabile del trattamento è l'Ing. Guido Bilello – Direttore S.O.C. Patrimonio.
I dati comunicati nelle dichiarazioni di cui al precedente punto 2.5.1 sono obbligatori ai fini della partecipazione alla selezione, pena l'esclusione dalla medesima.
Per informazioni relative al presente avviso, rivolgersi all'Ing. Guido Bilello 329/6507565 – S.O.C. Patrimonio dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Il presente avviso sarà diffuso per ……. giorni sul sito Internet della Azienda USL Toscana Centro al seguente indirizzo: **http://www.uslcentro.toscana.it**, dove i relativi allegati saranno visibili e scaricabili alla voce **"Gare e Appalti /bandi di gara e avvisi in corso**".
Sarà altresì affisso presso l'Albo Pretorio (albi on-line) del Comune di Palazzuolo sul Senio per un analogo periodo di sessanta giorni.
Il Responsabile del Procedimento della presente procedura è l'Ing Guido Bilello – Direttore S.O.C. Patrimonio.

Firenze,

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Guido Bilello

CONSIGLIO REGIONALE
UFFICIO DI PRESIDENZA
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 13 aprile 2022, **n. 50**

Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) - concessione contributi.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera c) "spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva, attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure attraverso contributi finanziari";

Visto l'articolo 6, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale), che prevede la concessione a titolo gratuito del marchio del Consiglio per iniziative di enti pubblici, ovvero ad attività o iniziative a carattere culturale, sociale o di pubblica utilità di enti morali o associazioni culturali o di volontariato riconosciute dall'Ufficio di presidenza particolarmente meritevoli di essere contraddistinte anche dal marchio del Consiglio regionale;

Visto il Testo unico delle disposizioni organizzative e procedimentali del Consiglio regionale di competenza dell'Ufficio di presidenza approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38 coordinato con le modifiche apportate con deliberazione Ufficio di presidenza 30 luglio 2015, n. 54, 10 settembre 2015, n. 68, 18 novembre 2015, n. 103, 28 gennaio 2016, n.7, 11 maggio 2016, n. 62, 27 luglio 2016, n. 88, 3 agosto 2016, n. 91, 2 novembre 2016, n. 126 e 21 dicembre 2016, n. 147, 16 maggio 2018, n. 57 e 22 aprile 2020, n. 32;

Viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza:

- 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio);
- 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell'allegato A della deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015), d'ora in avanti chiamato disciplinare;

Viste le richieste di contributo economico pervenute ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4/2009 e depositate agli atti dell'ufficio;

Richiamato l'articolo 5 del disciplinare "Istruttoria delle domande e impegno di spesa" e preso atto delle istruttorie predisposte dal Settore "Cerimoniale, eventi, contributi. Biblioteca e documentazione. Assistenza generale al Corecom. Tipografia", relative a tutte le domande di contributo pervenute in tempo utile, in cui è evidenziato che le stesse sono ammissibili ai sensi degli articoli 2 "Soggetti beneficiari" e 3 "Tipologia delle iniziative";

Ritenuto di prendere in esame le richieste di contributo pervenute da parte delle Associazioni e del Comune di seguito indicati, sulla base sia dell'ordine cronologico di trasmissione della domanda che della data di scadenza delle iniziative proposte:

- Pro Loco Vinci per "Il Giorno di Leonardo 2022". Le Associazioni e le attività del territorio celebrano Leonardo Da Vinci. Il Giorno di Leonardo 2022 avrà come tema il "seme della vita", simbolo di nascita e rinascita
- Polisportiva Albergo Oliveto ASD per 19° Gran Premio Liberazione. La gara si svolge il giorno in cui si commemora la liberazione d'Italia - deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti
- Comune di Castiglion Fiorentino per Gran Galà dello Sport, serata di gala presso il teatro comunale per conferire premi di benemerenza a personaggi dello sport che si sono distinti nelle varie discipline di cui riferiscono le intitolazioni dei premi. E' una iniziativa con conclamate finalità filantropiche e di solidarietà I proventi sono destinati alla Confraternita della Misericordia cittadina
- Associazione Athena per Pisa Art week - settimana di mostre d'arte e Street Art diffuse nel centro storico di Pisa;
- Siena Cuore odv per BLSD Angel 2022, 5^ edizione, riconoscimento a tutti quegli operatori laici che hanno contribuito a salvare vite umane con l'uso del defibrillatore nella nostra regione. L'iniziativa ha anche lo scopo di sensibilizzare la popolazione alla formazione per l'utilizzo della procedura di soccorso BLSD;
- Associazione culturale Nati per Scrivere per "Lucca Città di Carta" - Festival culturale a più sezioni: fiera

del libro e dell'editoria, salotto culturale per incontri e dibattiti e mostra espositiva di artigianato di carta. Una manifestazione aperta a tutti, pensata e ideata in particolare per gli adolescenti e i bambini;

- Centro di Solidarietà di Firenze onlus per il progetto "Dal corpo che ho, al corpo che sono", attività sportiva all'interno delle Comunità di recupero del territorio toscano;

- Ente Parrocchia Santa Maria a Ponterosso di Figline V.no per "Padre Ernesto Balducci 30 anni dalla sua morte", serie di incontri culturali in memoria di Padre Balducci

- Officina Cultura Borgo San Lorenzo per Mugello da Fiaba 8^ edizione - Festival di letteratura, teatro, musica e arti varie, per bambini e ragazzi;

Ritenuto di stabilire per la seduta odierna un budget di spesa per i contributi economici di euro 8.600,00;

Preso atto delle istruttorie predisposte dal Settore Cerimoniale, Eventi, contributi, Biblioteca e documentazione. Assistenza al Corecom. Tipografia, in cui è evidenziato che le richieste sono ammissibili ai sensi degli articoli 2 "Soggetti beneficiari" e 3 "Tipologia delle iniziative" del Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio, approvato con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 39/2015 e n. 59/2017;

Preso atto del parere di ammissibilità favorevole espresso dal dirigente del Settore Cerimoniale, Eventi, Contributi, Biblioteca e Documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia;

Richiamato l'articolo 6 "Concessione e criteri per la valutazione dell'iniziativa" del citato disciplinare nel quale si prevede che la concessione dei contributi finanziari è deliberata sulla base dei seguenti criteri di valutazione delle iniziative:

a) corrispondenza alle principali finalità istituzionali del Consiglio regionale di cui all'articolo 4 dello Statuto regionale;

b) rilevanza dal punto di vista della valorizzazione dell'identità toscana

c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale, artistica, scientifica, sociale, educativa, economica, turistica o sportiva;

d) rilevanza dal punto di vista dell'immagine e del ruolo del Consiglio regionale;

e) rilevanza mediatica comprovata sulla base di elementi quali: conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa e/o dell'inaugurazione ufficiale, coinvolgimento dei mass media, presenza di materiale promozionale e ampiezza del relativo bacino di divulgazione.

Valutate le sopraccitate richieste, verificata la loro rilevanza ai sensi dell'articolo 6 del disciplinare come indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, e preso atto del piano previsionale di spesa per la realizzazione delle iniziative;

Richiamato, inoltre, l'articolo 7 del disciplinare "Limite del contributo" nel quale è previsto che per le iniziative ammesse a contributo finanziario la somma erogabile non può superare euro 2.000,00 e comunque non può essere superiore al 50 per cento del costo dell'iniziativa risultante dal piano finanziario previsionale di spesa;

Ritenuto, pertanto, di concedere ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4/2009, contributi economici per un importo totale di euro 8.600,00 ai soggetti indicati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale è indicata per ciascun soggetto la rispondenza ai criteri di cui all'articolo 6 del disciplinare;

Ritenuto inoltre di rinviare ad una successiva seduta, le richieste di contributo non valutate ed inserite nell'elenco depositato agli atti dell'ufficio;

Dato atto che la spesa derivante dal presente atto trova adeguata e pertinente copertura finanziaria nei capitoli assegnati al Settore Cerimoniale, Eventi, Contributi, Biblioteca e documentazione. Assistenza al Corecom. Tipografia;

Ritenuto, infine, con il presente atto, di incaricare il dirigente competente di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi;

Per le motivazioni espresse in premessa

A voti unanimi

DELIBERA

1. di stabilire per la seduta odierna un budget di spesa per i contributi economici di euro 8.600,00;

2. di concedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) contributi economici per un importo totale di euro 8.600,00, ai soggetti indicati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto sulla base dell'istruttoria del competente ufficio e dei criteri del "Disciplinare dei criteri e della modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio" approvato con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle modalità di

concessione di contributi e linee guida sul marchio) e 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell'allegato A della deliberazione Ufficio di presidenza n.39/2015);

3. di rinviare ad una successiva seduta, le richieste di contributo non valutate ed inserite nell'elenco depositato agli atti dell'ufficio;

4. di incaricare con il presente atto il dirigente del Settore "Cerimoniale, Eventi, Contributi, Biblioteca e documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia" di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

Il Presidente
Antonio Mazzeo

Il Segretario
Savio Picone

SEGUE ALLEGATO

Allegato A - deliberazione Ufficio di presidenza n. 50 del 13 aprile 2022 - Elenco iniziative ammesse a contributo economico

n. protocollo	data	soggetto/codice fiscale	titolo iniziativa e descrizione	RISPONDENZA AI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'INIZIATIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2 DEL DISCIPLINARE: a. rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto b. valorizzazione identità toscana c. promozione culturale, artistica, scientifica, sociale, educativa, sportiva, economica d. promozione immagine del Consiglio e. rilevanza mediatica (coinvolgimento media, ampiezza bacino divulgazione, inaugurazione ufficiale, conferenza stampa)	Entità del contributo economico concesso in euro
3901	31/03/2022	Pro Loco Vinci 91013080485	Il Giorno di Leonardo 2022 - Le Associazioni e attività del territorio celebrano Leonardo Da Vinci. Il Giorno di Leonardo 2022 avrà come tema il "seme della vita", simbolo di nascita e rinascita	c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale, artistica b) valorizzazione identità toscana e) rilevanza mediatica	1.000,00
4382	06/04/2022	Polisportiva Albergo Oliveto ASD 92001150512	19° Gran Premio Liberazione La gara si svolge il giorno in cui si commemora la liberazione d'Italia - deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti	a) lettera i bis) il diritto di fare sport per stare bene c)rilevanza sotto il profilo della promozione sportiva	500,00
4532	08/04/2022	Comune di Castiglion Fiorentino	Gran Galà dello Sport serata di gala presso il teatro comunale per conferire premi di benemerenza a personaggi dello sport che si sono distinti nelle varie discipline di cui riferiscono le intitolazioni dei premi. E' una iniziativa con conclamate finalità filantropiche e di solidarietà, i proventi sono destinati alla Confraternita della Misericordia cittadina	a) il diritto a fare sport per stare bene; b) valorizzazione identità toscana c) rilevanza sotto il profilo della promozione sociale, sportiva, educativa e) rilevanza mediatica	1.500,00
3922 4612	31/03/2022 11/04/2022	Associazione Athena 93097810506	Pisa Art week - settimana di mostre d'arte e Street Art diffuse nel centro storico di Pisa	c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale, artistica, b) valorizzazione identità toscana e) rilevanza mediatica	800,00
3786	29/03/2022	Siena Cuore odv 92063510520	BLSD Angel 2022, 5^ edizione, riconoscimento a tutti quegli operatori laici che hanno contribuito a salvare vite umane con l'uso del defibrillatore nella nostra regione. L'iniziativa ha anche lo scopo di sensibilizzare la popolazione alla formazione per l'utilizzo del BLSD, procedura di soccorso	a) il diritto alla salute; la tutela e la promozione dell'associazionismo e del volontariato; c) rilevanza sotto il profilo della promozione sociale, educativa;	1.000,00
18678	15/12/2021	Associazione culturale Nati per Scrivere 91051890464	"Lucca Città di Carta" - Festival culturale a più sezioni: fiera del libro e dell'editoria, salotto culturale per incontri e dibattiti e mostra espositiva di artigianato di carta. Una manifestazione aperta a tutti, pensata e ideata in particolare per gli adolescenti e i bambini. Previsti contenuti mirati sulla Seconda guerra mondiale, su bullismo, adolescenza, violenza di genere, tematiche per adolescenti e ragazzi.	a) la promozione dei diritti al pluralismo dell'informazione e della comunicazione, dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo c) rilevanza sociale e culturale e) rilevanza mediatica	1.000,00
19284	24/12/2021	Centro di Solidarietà di Firenze onlus 94001100489	Progetto "Dal corpo che ho, al corpo che sono": attività sportiva all'interno delle Comunità di recupero	a) i bis) il diritto allo sport; q) la tutela e la promozione dell'associazionismo e del volontariato c) rilevanza sotto il profilo della promozione sociale, educativa	1.000,00

2314	28/02/2022	Ente Parrocchia Santa Maria a Ponterosso 94018190481	"Padre Ernesto Balducci 30 anni dalla sua morte" serie di incontri culturali in memoria di Padre Balducci	a) la promozione dei diritti al pluralismo dell'informazione e della comunicazione, dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo c)rilevanza sotto il profilo della promozione culturale, educativa	800,00
2362	01/03/2022	Officina Cultura Borgo San Lorenzo 90033210486	Mugello da Fiaba 8^ edizione - Festival di letteratura, teatro, musica e arti varie per bambini e ragazzi	a) la promozione dei diritti al pluralismo dell'informazione e della comunicazione, dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo; c)rilevanza sotto il profilo della promozione culturale, educativa e) rilevanza mediatica	1.000,00

DELIBERAZIONE 27 aprile 2022, **n. 53**

Chiusura degli uffici consiliari per i giorni 3 giugno 2022 e 16, 17, 18 e 19 agosto 2022.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Ritenuto opportuno, in considerazione della festività del 2 giugno 2022 e del 15 agosto 2022, al fine di realizzare una riduzione dei costi di gestione delle sedi e di favorire una migliore organizzazione dell'attività lavorativa, procedere alla chiusura degli uffici del Consiglio regionale nei giorni 3 giugno 2022 e dal 16 al 19 agosto 2022 (compresi);

Preso atto che l'articolo 13 bis, comma 1, della l.r. 4/2008 prevede che "I termini previsti da disposizioni regionali relativi a procedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale e degli organismi ad esso afferenti, sono sospesi per i giorni per i quali l'Ufficio di presidenza delibera la chiusura degli uffici. Sono conseguentemente sospesi, per i medesimi giorni, anche i termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale direttamente connessi, per previsione normativa, ai suddetti procedimenti amministrativi di competenza consiliare";

Ritenuto quindi necessario formalizzare la determinazione assunta dall'Ufficio di presidenza nella seduta odierna in merito alla chiusura degli uffici del Consiglio regionale per il giorno 3 giugno 2022 e per il periodo che va dal 16 al 19 agosto 2022, anche ai fini dell'articolo 13 bis, comma 1, della l.r. 4/2008;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di stabilire, per le motivazioni specificate in narrativa, al fine di realizzare una riduzione dei costi di gestione delle sedi e di favorire una migliore organizzazione dell'attività lavorativa, la chiusura degli uffici consiliari per venerdì 3 giugno 2022 e per il periodo dal 16 al 19 agosto 2022 anche ai fini dell'articolo 13 bis, comma 1, della l legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

Il Presidente
Antonio Mazzeo

Il Segretario
Savio Picone

GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza-Decreti

Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS

DECRETO 6 maggio 2022, **n. 8322**
certificato il 06-05-2022

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di "Riassetto idraulico dei rii attraversanti il nucleo abitato di Cesa in comune di Marciano della Chiana"; proponente: Consorzio 2 Alto Valdarno. Provvedimento conclusivo.

SEGUE ATTO

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8322 - Data adozione: 06/05/2022

Oggetto: Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di "Riassetto idraulico dei rii attraversanti il nucleo abitato di Cesa in comune di Marciano della Chiana"; proponente: Consorzio 2 Alto Valdarno. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/05/2022

LA DIRIGENTE

Visti:

la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

il D.Lgs. 152/2006, parte seconda, in materia di VIA;

la L.R. 10/2010, in materia di VIA;

il D.M. 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

il regolamento adottato con d.p.g.r. 19R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

la D.G.R. n. 1196 del 01.10.2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

la L.R. 80/2015 in materia di difesa del suolo;

la D.G.R. n.224 del 25/02/2019 recante il Documento Operativo per la Difesa del Suolo per l'anno 2019;

il D.Lgs. 1/2018 in materia di Protezione Civile;

l'Ordinanza del Commissario Delegato (Ordinanza Capo del Dipartimento della Protezione Civile 611/2019) n. 82/2020;

l'Ordinanza Capo del Dipartimento della Protezione Civile 812 del 29.11.2021, con la quale sono state derogate, di ulteriori 6 mesi dalla sua emanazione, le tempistiche imposte dall'Ordinanza OCDPC 611/2019 sopra richiamata;

Premesso che:

il proponente Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno (sede legale: Via E Rossi n.2/L, Arezzo – AR; codice fiscale: 02177170517), in qualità di soggetto attuatore dell'intervento, con istanza pervenuta in data 23/03/2022 prot. n. 0121080, ha richiesto alla Regione Toscana - Settore VIA – VAS, l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, di cui all'art.19 del D.lgs.152/2006 ed all'art.48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto di "Riassetto idraulico dei rii attraversanti il nucleo abitato di Cesa in comune di Marciano della Chiana"; in allegato alla istanza, il proponente ha presentato la prevista documentazione;

l'intervento rientra, ai fini della normativa VIA, tra quelli previsti al punto 7 lettera o) dell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs 152/2006: "*opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua*";

l'intervento, è stato finanziato nell'ambito degli interventi di tipo d) dell'art. 25 comma 2 del D.Lgs. 1/2018, per la riduzione del rischio idraulico nella città di Arezzo, come da Ordinanza del Commissario Delegato - OCDPC 611/2019 – n. 82/2020 (individuato con il codice d'intervento D2019EAR0003), e per tale ragione non è dovuto il pagamento degli oneri istruttori di cui all'art.47 ter della L.R. 10/2010;

l'ordinanza n. 82/2020 suddetta dispone inoltre, per gli interventi in essa riportati, deroghe alla normativa vigente in ordine, in particolare, ai tempi di attuazione dei procedimenti in materia di VIA. All'art. 6 comma 4 viene infatti disposto che: "*Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni.*";

il proponente ha assolto agli obblighi in materia di imposta di bollo (d.p.r. n.642/1972), come documentato dalla nota prot. n. 0121080 del 23/03/2022;

il proponente, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, ha chiesto che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali (prescrizioni);

ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, in data 11.01.2022 la documentazione afferente al procedimento, insieme ad un avviso è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 11.01.2022;

il Settore VIA ha richiesto, con nota prot. 0123960 del 24/03/2022, i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. n. 0159067 del 15/04/2022), ARPAT (prot. N 0176417 del 02/05/2022), Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Siena Grosseto e Arezzo (prot. n. 0174180 del 29/04/2022) Centria Srl (prot. n. 0161838 del 20/04/2022) e dei seguenti settori regionali Genio Civile Valdarno Superiore (prot. n.0158718 del 15/04/2022), Tutela della Natura e del Mare (prot. 0163511 del 20/04/2022), Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. n. 0159056 del 15/04/2022), Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività Agricole (prot. n. 0156436 del 13/04/2022);

ai sensi dell'art. 19, comma 13, del D.Lgs. 152/2006, la documentazione afferente al procedimento è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, depositata in data 23/03/2022;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

L'intervento è situato nell'area del nucleo abitato di Cesa frequentemente interessata da fenomeni di allagamento dovuti sia alle esondazioni dei corsi d'acqua, appartenenti al Reticolo Regionale (di cui alla DCR 28/2021), Rio del Basso (codice AV31578) e Rio Pescaia (codice AV32482) che dalla scarsa capacità del sistema fognario di smaltire adeguatamente le acque meteoriche in occasione di eventi eccezionali. L'intervento è volto sia a contenere le portate del Rio del Basso e del Rio Pescaia tramite la realizzazione di due aree di laminazione in linea lungo gli stessi, sia all'efficientamento del sistema delle fossette e dei canali di scolo a monte e a valle dell'abitato di Cesa, al fine di ridurre le portate che i collettori fognari devono smaltire e di consentire un rapido scarico e allontanamento delle acque dal centro urbano.
Le opere previste nel progetto di riassetto idraulico dei rii attraversanti il nucleo abitato di Cesa consistono:
- nella realizzazione di due aree di laminazione in linea, una lungo il Rio del Basso e una lungo il Rio Pescaia;
- nella realizzazione di due nuovi tratti di fossi di guardia di reticolo minore, da realizzare a monte dell'abitato di Cesa, tali da intercettare le acque divaganti provenienti da monte;
- nell'adeguamento dei fossi in cui defluiscono le acque meteoriche superficiali dell'abitato di Cesa, al fine di garantire elevate velocità di deflusso e il corretto smaltimento delle acque;
- nell'adeguamento del fosso attraversante (lato Sud) la S.P. n.327, anch'esso facente parte del reticolo minore;

la realizzazione dell'area di laminazione lungo il Rio del Basso consentirà di liberare il tombamento sotto Cesa, consentendogli di recepire le acque provenienti dal sistema fognario ed evitando che questo possa metterne in pressione i collettori;

le due aree di laminazione previste nel progetto sono in linea rispetto i rii attraversanti l'abitato di Cesa; non c'è pertanto una derivazione di acqua, ma solo il contenimento dei volumi liquidi nel caso di piena eccezionali;

le verifiche idrauliche, condotte per lo stato attuale e quello di progetto, mettono in evidenza che:
• le verifiche condotte per lo stato attuale confermano sostanzialmente i risultati conseguiti dallo studio condotto a supporto degli strumenti urbanistici, seppur con una maggiore estensione delle aree inondate sia per le alluvioni frequenti che poco frequenti;

• la realizzazione degli interventi di progetto previsti sul Rio del Basso consentono il deflusso senza esondazioni delle portate di piena associate al tempo di ritorno di 200 anni nel tratto dell'abitato di Cesa ed una riduzione dell'estensione delle aree allagate nella porzione di territorio posto a valle;
• gli interventi previsti sul Rio di Pescaia consentono il deflusso dell'evento di piena con tempo di ritorno di 30 anni in condizioni di sicurezza su tutto il tracciato, mentre non hanno alcun effetto per quello con tempo di ritorno di 200 anni.
Il dimensionamento delle sezioni di progetto dei nuovi fossi di guardia è stato condotto mediante verifiche in moto uniforme. La portata di progetto adottata per le scoline ed i fossi di guardia corrisponde all'evento con tempo di ritorno trentennale;

il proponente prende in esame le norme, i piani ed i programmi pertinenti con il progetto in esame ed evidenzia – tra l'altro - quanto segue:

in riferimento agli strumenti urbanistici, le aree interessate dalle aree di laminazione e dai fossi di guardia di nuova realizzazione a monte dell'abitato di Cesa, hanno destinazione agricola; le uniche aree sottratte all'agricoltura sono quelle dell'impronta degli argini oppure quelle direttamente occupate dai nuovi canali;

le opere previste dal progetto sono indicate dal proponente come coerenti con la disciplina e gli obiettivi strategici e di tutela del PSI (piano strutturale) e con le disposizioni imposte dalle NTA (norme tecniche) del RU (regolamento urbanistico) e con il nuovo PO (piano operativo) intercomunale in fase di redazione dei comuni di Lucignano e Marciano della Chiana;

in riferimento al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del distretto appennino settentrionale (PGRA) l'area di intervento ricade in aree a pericolosità d'alluvione bassa (P1), media (P2) e elevata (P3);

da un estratto della carta di pericolosità geomorfologica del RU comunale, l'area risulta come area a pericolosità geomorfologica media (G.2);

in riferimento al PIT/PPR (piano di indirizzo territoriale regionale con valenza di piano paesistico) l'area oggetto d'intervento rientra nell'ambito n. 15 Piana di Arezzo e Val Di Chiana. In riferimento alla invariante dei "caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici" l'area ricade per la quasi totalità tra quelle di pianura bonificata per diversione e colmate (PBC); tra le criticità si richiama il rischio di deflussi inquinati verso le aree umide ed il valore di alta produttività agricola.
In riferimento alla seconda invariante strutturale*, I caratteri ecosistemici del paesaggio* l'intervento non ricade nelle aree individuate come corridoio ecologico fluviale da riqualificare mentre è individuato all'interno di matrice agroecosistemica di pianura. In tal senso, secondo il proponente, il progetto deve essere inteso in senso migliorativo o comunque non peggiorativo dello stato attuale, visto che gli interventi di sistemazione dei fossati sono realizzati nel rispetto della maglia agraria esistente.
Per quanto riguarda il *carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi*, l'area ad uso prevalentemente agricolo è interessata da morfotipi urbani di tipo recente.
La quarta invariante, *i caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali*, riconosce per l'area il "morfotipo dei seminativi semplificati di pianura e di fondovalle" a monte della SP327 e "morfotipo dei seminativi delle aree di bonifica" a valle della SP327.
Rispetto ai valori dei due morfotipi, l'attuazione del progetto è valutata in senso positivo rispetto alla qualificazione dell'area, interessata da fenomeni alluvionali continui; rispetto alle criticità l'attuazione del progetto introduce un notevole miglioramento dal punto di vista del rischio idraulico del territorio;

il progetto in esame non interferisce con vincoli paesaggistici di cui al D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2014;

l'area interessata dalle opere non ricade all'interno né di aree naturali protette, né di Siti della Rete Natura 2000, pSIC o siti di interesse regionale;

il proponente ha preso in esame le componenti ambientali interessate dalle attività in progetto, i fattori di impatto e le conseguenti opere di mitigazione; ha preso in esame i benefici del progetto in termini di riduzione del rischio idraulico;

in riferimento alla *componente atmosfera*, la fase di cantiere è quella che potenzialmente potrebbe incidere, sia in termini di emissioni di CO2 che in termini di emissioni di polveri.

Lo studio presentato rileva che le aree di cantiere sono piuttosto distanti rispetto ai recettori sensibili (la Chiesa e la Scuola sono sempre a distanze superiori a 350 mt rispetto ai cantieri per la realizzazione delle aree di laminazione).
Per quanto riguarda invece l'impatto sui recettori costituiti dalle civili abitazioni presenti nell'area, viene rilevato che l'impatto sulla componente atmosfera sia da ritenersi sostenibile, alla luce delle misure di mitigazione previste e delle attività di bagnatura periodica che saranno condotte in cantiere.
Al fine di garantire uno standard elevato dello stato qualitativo dell'aria nell'area prossima al cantiere, che è localizzato in zone periurbane esterne rispetto all'abitato di Cesa, verranno adottate le misure di mitigazione e gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e la diffusione di polveri prendendo a riferimento le *Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione Ambientale, Firenze (2018)* di Arpat;

in riferimento alla *componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo* - a causa della forte antropizzazione dell'area (siti industriali e vaste aree agricole), lo stato ecologico delle acque superficiali varia tra lo "scarso" e il "sufficiente" ed è caratterizzato da uno stato qualitativo chimico non ottimale.
In fase di cantiere, è previsto un limitato impatto sullo stato qualitativo delle acque superficiali, dovuto sostanzialmente al potenziale intorbidimento del Rio Basso e del Rio Pescaia durante lo svolgimento dei lavori.
Le acque della falda sono caratterizzate da un corpo idrico profondo dallo stato quantitativo "buono" e chimico "scarso.
Per le a*cque sotterranee*" il potenziale impatto è legato al rilascio accidentale di sostanze inquinanti impiegate dalle macchine operatrici nel cantiere.
Le attività di movimentazione delle terre non comportano la contaminazione né del suolo né delle acque sotterranee che saranno eseguite in modo tale da prevenire qualsiasi tipo di contaminazione. Saranno inoltre adottate misure di protezione dell'inquinamento da attuare in caso di sversamenti accidentali;

il *suolo* è interessato da attività di scavo per l'ammorsamento dei rilevati arginali. L'impatto potenziale riguarderà solamente l'impronta arginale, cioè quella limitata porzione del suolo agricolo che verrà sottratta alla coltivazione, in quanto costituisce il sedime del rilevato. Al fine di preservare lo scotico vegetale, è previsto il suo accantonamento e spargimento nell'area contermine sempre ad uso agricolo o il suo riutilizzo lungo le sponde del rilevato arginale, al fine di garantire un veloce rinverdimento.
La realizzazione dei nuovi fossati prevede lo sbancamento di circa 2600 mc e una perdita di suolo agricolo molto limitata;

in riferimento alla *componente materiali di scavo* è previsto lo scotico del terreno vegetale per la realizzazione dei rilevati arginali delle aree di laminazione sul Rio del Basso e Rio Pescaia. Altri scavi sono previsti per la realizzazione dei canali al piede degli argini, per i fossi di guardia e per il canale scolmatore del Rio Pescaia e per la riprofilatura di fossette stradali e campestri. Il materiale di scotico verrà accantonato e riutilizzato nella porzione superiore degli argini; mentre il materiale escavato e ritenuto idoneo verrà riutilizzato per le opere previste (quali: ammorsamento, rilevati arginali, rinterro fossi).
Il materiale in esubero, stimato in circa 10.795 mc, verrà accantonato nelle zone prossime agli scavi stessi per essere riutilizzato in situ per modesti rimodellamenti morfologici, atti a garantire una migliore ed efficiente regimazione delle acque. Viene infine stimato il trasporto a discarica di circa 1.741 mc di materiale non ritenuto riutilizzabile in situ.
Il materiale che costituirà i rilevati arginali è quantificato in circa 7.965 mc per gli argini sul Rio del Basso e in circa 10.265 mc per gli argini sul Rio Pescaia. I materiali esterni saranno approvvigionati come "prodotti" da siti ex-opera, con relativa certificazione di idoneità tecnico ambientale, in modo tale da non modificare il quadro ambientale di riferimento. Il sito di approvvigionamento individuato è quello della cava di Argiano nel Comune di Montepulciano (AR), che dista circa 35 km dal sito in esame;

in riferimento alla componente *Flora, vegetazione, fauna ecosistemi,* l'impatto sulla flora è da ritenersi limitato, in quanto le aree interessate dall'intervento non sono boscate o di particolare pregio floristico.
Per quel che riguarda la fauna, non è previsto alcun impatto significativo;

in fase di esercizio, l'impatto sull'ambiente acquatico è valutato positivo, in quanto il consolidamento della sponda comporta la riduzione del rischio idraulico dell'area circostante;

gli impatti previsti sulle componenti ambientali sono concentrati essenzialmente nelle fasi di cantiere; gli impatti paesaggistici si protraggono anche nella fase di esercizio;

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel proprio contributo del 15/04/2022, prende in esame gli strumenti di pianificazione di competenza:
- in riferimento al Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) evidenzia che tale piano, approvato con DPCM 27 ottobre 2016, è stato aggiornato nella seduta dello scorso 20 dicembre 2021 della Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità, con l'adozione (deliberazione n. 26) del nuovo Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 - 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale; dal 04.01.2022 (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.2) decorre l'applicazione delle Misure di salvaguardia del piano adottato. In merito segnala quanto segue:
Rispetto al PGRA 2021-2027, si segnala che le aree interessate dagli interventi ricadono in parte in aree a pericolosità da alluvione elevata P3, disciplinate dall' art. 7 della disciplina di Piano, e in parte in aree a pericolosità da alluvione media P2, disciplinate dall' art. 9, dove gli interventi devono rispettare le condizioni di gestione del rischio da alluvione individuate dalla disciplina regionale L.R. 41/2018, che contiene disposizioni anche per la tutela dei corsi d'acqua. L' Autorità di bacino rilascia il parere di competenza limitatamente alle opere idrauliche, così come definite all'art. 5 della disciplina di Piano, ricadenti nelle aree a pericolosità da alluvioni fluviali, in merito all'aggiornamento del quadro conoscitivo con conseguente riesame delle mappe di pericolosità (artt. 7, 9, 11 e 24 della disciplina di piano).
Si rende infine noto che, per rendere gli interventi di PGRA di tipo strutturale (misure di protezione) più efficaci ai fini del mantenimento degli equilibri ambientali e dell'inserimento paesaggistico, in fase di Verifica di assoggettabilità a VAS del PGRA 2021-2027 sono state introdotte indicazioni per la progettazione di tali interventi di Piano; in particolare tali indicazioni sono finalizzate a concorrere ad una migliore integrazione delle opere sotto il profilo paesaggistico (cfr. Coerenza_PGRA-PIT_PPR – "Criteri per l'attuazione degli interventi di Piano al fine della tutela dei beni culturali e paesaggistici" disponibili sul sito web della Autorità*).*
- in riferimento al Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Arno (PAI) parte geomorfologica segnala che l'area interessata dagli interventi in progetto non ricade in aree classificate dal PAI a pericolosità da processi geomorfologici e/o da frana;
- in riferimento ai piani di bacino di tutela delle acque: Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA) e Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico del fiume Arno (PBI) evidenzia che *il PGA, approvato con DPCM 27 ottobre 2016, è stato aggiornato nella seduta dello scorso 20 dicembre 2021 della Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità, con l'adozione (deliberazione n. 25) del nuovo Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 - 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale; dal 04.01.2022 (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.2) decorre l'applicazione delle Misure di salvaguardia del piano adottato. Per il bacino dell'Arno, oltre al PGA è efficace il Piano di Bilancio Idrico (PBI) del fiume Arno, approvato con DPCM 20 febbraio 2015 e pubblicato in G.U. n. 155 del 07.07.2015; il PBI è lo strumento conoscitivo su cui fondare la gestione della risorsa idrica, e fornisce gli strumenti per la regolazione amministrativa dei prelievi, sia superficiali che sotterranei, del bacino. In merito segnala quanto segue:*
In riferimento al PGA si segnala che i corpi idrici interessati dal progetto in esame sono:
- Corpo idrico superficiale Canale Maestro della Chiana (IT09CI_N002AR058CA1) (stato ecologico scarso, stato chimico buono, obiettivi: stato ecologico sufficiente al 2027, non deterioramento dello stato chimico);
- Corpo idrico superficiale Fosso del Terchio – Canale Berigno (IT09CI_N002AR200CA) (stato ecologico sufficiente, stato chimico buono, obiettivi: non deterioramento degli stati di qualità);
- Corpo idrico sotterraneo Corpo idrico della Val di Chiana (IT0911AR030) (stato quantitativo buono, stato chimico buono, obiettivi: non deterioramento degli stati di qualità).
Si segnala inoltre che gli "Indirizzi di PGA" contengono indirizzi per la progettazione e realizzazione degli interventi nelle aree di contesto fluviale, nelle zone di alveo attivo e nelle zone ripariali dei corpi idrici fluviali, che saranno interessate dall'intervento in oggetto (artt. 24 e 25). Per le opere in progetto, si evidenzia in particolare che l'art.25 "Indirizzi per la gestione dell'alveo attivo" prevedono che gli interventi realizzati in queste aree siano progettati senza determinare incremento alle barriere esistenti in alveo (comma a) e migliorando, nei casi in cui l'obiettivo di stato ecologico non sia raggiunto, la naturalità del corso d'acqua (comma d). Si richiede pertanto di valutare la possibilità di prevedere interventi di miglioramento della fascia di vegetazione riparia e di introdurre elementi di diversificazione all'interno del canale di magra, quali creazione di irregolarità pseudo naturali alla base di sponde/argini, inserimento di elementi di diversificazione alla base di sponde regolarizzate/argini, interventi finalizzati a diversificare la scabrezza del fondo, migliorare la capacità di ritenzione delle acque ed incrementare la presenza di habitat, nella direzione indicata nei citati indirizzi di PGA

Considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 2000/60/CE, dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.
Infine, si ritiene importante che nelle fasi di cantiere vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare impatti negativi sulle acque superficiali e sotterranee e che vengano seguite le indicazioni presenti nelle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" (ARPAT, 2018);

la Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio delle Province di Siena Grosseto e Arezzo nel proprio contributo del 29/04/2022 comunica che *Tenuto conto che l'area oggetto d'intervento è compresa nell'ambito n.15 denominato "Piana di Arezzo e Val di Chiana", ma che la stessa non è interessata da provvedimenti di tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;*
Per quanto sopra non si ritiene necessario che il procedimento venga assoggettato a VIA Per quanto di competenza archeologica si ritiene che il progetto proposto non sia da assoggettare a VIA precisando, ai sensi del co. 8 dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006, che le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi sui beni di interesse archeologico, possono essere conseguite con l'avvio delle procedure di archeologia preventiva ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016. Tuttavia la documentazione progettuale non comprende la relazione di Valutazione del Rischio Archeologico (VIARCH) prevista dall'art. 25 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Si chiede pertanto che il soggetto proponente integri la documentazione progettuale con quanto previsto dalla sopra citata normativa: esiti delle indagini geologiche ed eventuali indagini archeologiche pregresse, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Si rammenta che tale documentazione deve essere redatta dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 25, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

ARPAT, nel proprio contributo del 02/05/2022 prende in esame le componenti ambientali di competenza.
In merito alla componente atmosfera: *prende atto delle misure di mitigazione per la componente atmosfera riportate nello studio preliminare ambientale e si rimanda altresì a quanto riportato nelle Linee Guida ARPAT "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" (ARPAT, 2018);*
In merito ad Ambiente idrico e AMD: *Per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche dilavanti, si ipotizza che si possa fare riferimento a quanto espresso dall'art.40 ter ("Disposizioni sui cantieri") comma 5 del Regolamento 46/R, valutando le effettive aree di cantiere:" Sono altresì escluse dall'attività di cantiere di cui all'allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento le aree operative permeabili, utilizzate limitatamente al tempo necessario all'esecuzione di singole lavorazioni o alla realizzazione di manufatti costituenti parti di opere, infrastrutture od impianti, tra i quali costruzione di rilevati, scavi di trincee e fondazioni, costruzioni di piste e viabilità di area operativa, ivi compresi gli spazi provvisoriamente occupati da mezzi operativi o apprestamenti occorrenti a tali esecuzioni e realizzazioni".*
Per ciò che concerne la gestione delle acque di lavorazione, si rimanda alle successive fasi progettuali la definizione dello schema del/dei campo/i base, con le relative indicazioni, nel caso di previsione di messa in opera di area lavaggio/rifornimento mezzi, (come si desume dalle "Misure di protezione e di prevenzione - Elaborato T07_Inquadramento delle aree di cantiere).
Dovranno pertanto essere definite le modalità di gestione delle acque meteoriche dilavanti e di sversamenti accidentali di sostanze inquinanti, secondo quanto indicato nelle LG ARPAT " Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale"; dovranno inoltre essere fornite specifiche sul sistema di depurazione, nel caso in cui si preveda la produzione di acque reflue da destinare, previa depurazione, al reticolo superficiale o nel caso si preveda il ricircolo di tali acque con successivo smaltimento.
Si rimanda pertanto per la definizione di tali elementi alla predisposizione del PSC nella fase di progettazione definitiva-esecutiva.
In merito a Suolo e sottosuolo: *prende atto delle precauzioni indicate e si rimanda a quanto riportato nelle Linee Guida ARPAT "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" (ARPAT, 2018).*
In merito alle terre e rocce da scavo: *Per quanto riguarda la programmazione dei campioni da effettuare in corrispondenza di opere lineari si osserva come questa non risponda completamente alla reale necessità di caratterizzazione e, pertanto, si ritiene necessario che il proponente riveda il piano di campionamento effettuando, in sintonia con quanto stabilito dall'Allegato 2 al DPR 120/2017 per le opere lineari,*

prevedendo almeno un punto di campionamento ogni 500 metri lineari ed almeno un punto di campionamento ad ogni variazione significativa della litologia.

1) *Il set analitico previsto, tenuto conto anche della previsione di effettuare campionamenti dedicati qualora si incontrino terreni frammisti a materiale di origine antropica (seguendo la metodologia indicata nell'Allegato 10 del D.P.R. 120/2017 e, per i parametri pertinenti, effettuando il test di cessione secondo le metodiche di cui al D.M. del 5 febbraio 1998), può essere considerata come congrua alle necessità di caratterizzazione dei terreni scavati e poi riportati.*
2) *Si fa presente che qualora le operazioni di scavo portino alla luce materiale di riporto con componente di origine antropica superiore al 20% in peso, qualsiasi sia la sua origine, questo non potrà essere utilizzato come sottoprodotto. In questo caso la procedura da adottare dovrà prevedere il prelievo di un numero sufficiente di campioni del materiale di risulta da sottoporre alle analisi necessarie per la caratterizzazione, compreso il test di cessione, da effettuarsi secondo le specifiche indicate al comma 3 dell'art.4 del DPR 120/2017.*
   Nel caso il test di cessione renda un risultato conforme ai limiti previsti per le acque sotterranee e alle CSC/VFN previste per il suolo/sottosuolo in relazione alla specifica destinazione d'uso, tali terre potranno essere riutilizzate in situ (senza considerare il limite del 20% in peso), diversamente detti materiali dovranno essere trattati come rifiuti e, una volta attribuito il CER specifico, conferiti a un impianto autorizzato allo smaltimento/recupero.
3) *Nel PAC, pur consci della variabilità insita nella gestione di un cantiere di questa tipologia e dimensione, si ritiene opportuno che per ogni cumulo di materiale stoccato si dia indicazione della sua provenienza e della sua destinazione finale.*
4) *Le aree di stoccaggio dovranno essere ben specificate nella cartografia allegata al progetto definitivo (piano di gestione delle terre), indicando anche tutte quelle accortezze che verranno assunte per evitare il sollevamento di polvere, l'eccessivo dilavamento dei cumuli, ecc.*
5) *Il proponente, sempre in corso d'opera, dovrà dare conto alla competente Autorità e a questo Dipartimento delle eventuali variazioni al bilancio delle terre allegato alla relazione preliminare.*

Nel PAC dovranno essere ben esplicitate le fasi, i modi ed i tempi relativi al ripristino delle aree di cantiere.

Per quanto riguarda la componente rumore: *non è stata redatta alcuna valutazione previsionale di impatto acustico delle opere relativa alla fase di cantiere (per la fase di esercizio si ritiene condivisibile che le opere di progetto avranno un impatto irrilevante sul clima acustico della zona);*

non è stata considerata la probabile criticità acustica dovuta alla circolazione dei mezzi relativi ai cantieri vista la prossimità della prevista viabilità ai recettori. A tal proposito si osserva che limitatamente ai 18230 mc di materiale da approvvigionare, il tecnico ha stimato per difetto 10 viaggi giornalieri degli autocarri per ognuna delle aree di laminazione , oltre a ciò sono presenti i trasporti per i 1741 mc di materiale in esubero da smaltire e il flusso quotidiano delle maestranze previste nei cantieri. Visto l'insieme dei potenziali contributi, la perturbazione al clima acustico indotta dai mezzi potrebbe essere rilevante e da valutare;

si prende atto della suddivisione dei cantieri riportata nel "Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza" (fase 01, fase 02, fase 03). A tal proposito si osserva che, visto che gli apprestamenti di cantiere per la fase 2 saranno realizzati dopo aver dismesso quelli della fase 1, non è chiaro se le attività di ciascuno cantieri 3a e 3b saranno simultanee a quelle degli altri;

si prende atto che il tecnico prevede:

- l'eventuale utilizzo di barriere acustiche mobili per le lavorazioni più rumorose per ridurne l'impatto sui recettori;

- la richiesta di un'autorizzazione in deroga acustica al Comune di Marciano della Chiana qualora le lavorazioni comportassero un superamento dei limiti acustici presso i recettori;

Vista la prossimità del plesso scolastico al cantiere e il fatto che non si esclude che i lavori possano essere effettuati durante il periodo scolastico, si ritiene necessario che il proponente predisponga una proposta di piano di monitoraggio acustico durante i lavori più rumorosi indicando altresì la gestione degli eventuali esuberi dei limiti acustici.

[...]

In conclusione l'Agenzia ritiene che: *Stante quanto emerso dalla istruttoria condotta si ritiene che il progetto possa essere escluso dalla procedura di VIA per gli aspetti di competenza di qs. Agenzia con le seguenti condizioni:*

Atmosfera, rifiuti, bonifiche/suolo-sottosuolo

Si prende atto delle precauzioni indicate e si rimanda a quanto riportato nelle Linee Guida ARPAT "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" (ARPAT, 2018)[1].

Ambiente idrico/AMD

Gli aspetti per le AMD (come indicati al paragrafo osservazioni) andranno definiti nel PSC nella fase di progettazione definitiva-esecutiva.
Terre e rocce da scavo
Si rimanda integralmente alle condizioni e raccomandazioni contenute nelle osservazioni del paragrafo TERRE E ROCCE DA SCAVO
Rumore
- in fase esecutiva prima dell'avvio del cantiere venga effettuata una valutazione previsionale dell'impatto acustico relativa alla fase di cantiere delle opere (comprensiva del traffico per la movimentazione dei materiali) redatta e firmata da un TCAA secondo le indicazioni del D.G.R. Toscana n. 857/2013.
Conformemente al DPGRT n. 2/R del 08/01/2014 e s.m.i., che fornisce indicazioni per le attività temporanee di cantiere, laddove previsti superamenti dei limiti dovrà valutarsi la possibilità di introdurre interventi di mitigazione acustica, verificandone l'efficacia ed indicandone le caratteristiche tecniche e qualora a valle di tale analisi fossero stimati dei superamenti dei limiti normativi, dovrà essere richiesta al Comune di Marciano della Chiana l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici, con necessità di acquisizione del parere ASL trattandosi di deroga non semplificata.
Se tale autorizzazione in deroga fosse richiesta, dovranno essere espressamente indicati i livelli sonori ai recettori per le varie fasi di lavorazione e la durata dei superamenti a ciascun recettore all'interno del periodo di operatività del cantiere indicato in 10 mesi.
In base a tale valutazione andrà proposto un piano di monitoraggio che tenga conto della vicinanza della scuola.
Si rimanda per ulteriori aspetti alle nelle Linee Guida ARPAT "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" (ARPAT, 2018)
- in base agli esiti della valutazione di cui al punto precedente andrà predisposto un piano di monitoraggio durante la fase di cantiere in particolare al plesso scolastico di Cesa e le procedure di intervento in caso di esuberi sui limiti acustici;

Centria Srl, nel contributo del 20/04/2022, riscontrata la presenza di interferenze con la propria rete gas metano; dando la propria disponibilità a collaborare con i propri progettisti al fine di individuare soluzioni tecniche idonee alla risoluzione delle interferenze, segnala alcune indicazioni recepite nel presente provvedimento;

Dato infine atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dagli Uffici regionali interessati:

il Settore Genio Civile Valdarno Superiore , nel contributo del 15/04/2022, alla luce dell'istruttoria effettuata esprime posizione favorevole di massima sul progetto di fattibilità tecnico economica, *indicando di seguito le condizioni e prescrizioni che il progetto dovrà recepire nelle successive fasi progettuali al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione idraulica:*
a) gli interventi di mitigazione del rischio idraulico da attuare sul Rio di Pescaia dovranno essere coerenti con un intervento complessivo in grado di consentire la definitiva messa in sicurezza del rio per il tempo di ritorno duecentennale nel tratto interferente con l'abitato di Cesa. In particolare, gli interventi proposti in questa fase potranno costituire un lotto funzionale, fattibile e indipendente dell'intervento complessivo pur senza garantire lo stesso grado di messa in sicurezza. L'intervento complessivo dovrà essere individuato a partire da un'analisi che permetta di definire, tra le varie soluzioni progettuali fattibili, quella migliore dal punto di vista tecnico-economico nel rispetto del criterio costi/benefici;
b) le verifiche dell'efficacia degli interventi previsti sui fossi di guardia non afferenti al reticolo idrografico dovrà essere eseguita almeno mediante l'ausilio di verifiche idrauliche monodimensionali in moto permanente;
c) dovranno essere resi disponibili i file delle modellazioni idrauliche nonché i dati di input utilizzati;
d) la durata critica dell'evento di progetto sul Rio del Basso dovrà essere ricavata mediante una discretizzazione dei tempi di pioggia che conduca ad una stima della portata di picco il cui valore non si discosti oltre il 10% da quelli delle durate antecedente e seguente;
e) nel tratto di intervento dovrà essere prevista solamente la ricostruzione degli attraversamenti che interessano le viabilità comunali o, eventualmente, quelli relativi a collegamenti di interesse strategico da preservare. In tal caso i nuovi attraversamenti dovranno essere acquisiti in concessione dal Comune di Marciano della Chiana;
f) la ricostruzione dei restanti attraversamenti sulle viabilità interpoderali nel tratto di intervento è a carico dei soggetti interessati e, pertanto, dovrà essere stralciata dalla successiva fase progettuale;

g) i nuovi attraversamenti sui corsi d'acqua inseriti nel reticolo idrografico dovranno essere progettati e realizzati nel rispetto delle NTC 2018 punto 5.1.2.3 e relativa Circolare n. 7 del 21/07/2019 C.S.LL.PP.;
h) al termine dei lavori le aree di nuova inalveazione ed il sedime dei corsi d'acqua adeguati non facenti parte del reticolo idrografico di cui all'art. 22, c. 2, lett. e) della L.R. 79/2012 dovranno essere acquisite al demanio comunale e le opere di progetto ivi realizzate dovranno essere successivamente gestite dal Comune per preservarne l'efficienza idraulica. Tali condizioni sono necessarie affinché i suddetti interventi siano ammessi al finanziamento;

il Settore Tutela della natura e del mare , nel proprio contributo del 20/04/2022, riferisce che g*li aspetti che si ritengono potenzialmente più impattanti sono riconducibili alle attività di cantiere, per l'eventuale dispersione nel suolo, nelle falde e nell'ambiente di sostanze inquinanti e rifiuti, per le interferenze producibili sull'alveo del reticolo idrografico oggetto di interventi, per il possibile disturbo di specie animali legate ai corsi d'acqua. In merito agli effetti potenziali sulla fauna, oltre a quelli indiretti di disturbo e sottrazione (temporanea) di habitat, si ritengono possibili impatti diretti per schiacciamento/collisione con i mezzi meccanici; tuttavia la localizzazione delle opere in un contesto già modificato da interventi pregressi di riduzione della vegetazione arborea ed arbustiva fa ritenere gli impatti di portata contenuta; i target potenzialmente più esposti sono quelli meno vagili, riconducibili ai micromammiferi, ai rettili ed agli anfibi.*
Valutato inoltre che la *localizzazione dell'impianto rispetto ai Siti Natura 2000 è tale da non far ritenere necessaria l'attivazione del procedimento di Valutazione di Incidenza,* al fine di contenere gli effetti sulle componenti flora, fauna ed ecosistemi suggerisce di adottare le seguenti misure di mitigazione, con riferimento a quanto previsto dall'art. 75, c. 2 della l.r. 30/2015:
1. ripristinare la sezione dell'alveo prevedendo opere di rinverdimento delle sponde, compatibilmente con le esigenze di sicurezza idraulica, mediante la costituzione di una fascia di vegetazione ripariale con l'impiego di specie autoctone erbacee, arbustive e possibilmente anche arboree; tali fasce di vegetazione, oltre a fornire servizi ecosistemici di diversa natura, concorrono ad aumentare la dotazione ecologica del territorio ed il miglioramento ambientale dell'area in esame, svolgendo una funzione fitodepurativa, secondo gli indirizzi e le direttive del PIT;
2. Riguardo l'utilizzazione di specie vegetali per opere a verde delle aree in oggetto, si richiamano le disposizioni di cui all'Art. 80 della L.R. 30/2015:
- *"c. 7. Ai fini della realizzazione di opere di riforestazione, rinverdimento e consolidamento, è vietata l'utilizzazione di specie vegetali non autoctone o autoctone ma particolarmente invasive, ed in particolare delle seguenti specie: Ailanto (Ailanthus altissima), Fico degli Ottentotti (Carpobrotussp.pl.), Fico d'india (Opuntia ficus-indica), Amorfa (Amorpha fruticosa), Robinia (Robinia pseudoacacia) ed Eucalipto (Eucalyptus). (...); in ogni caso, andranno utilizzati ecotipi locali scegliendo le specie in relazione agli specifici contesti di intervento;*
- *c. 9. Negli interventi di ingegneria naturalistica, in quelli di rinverdimento e di consolidamento, nonché, in generale, negli interventi di recupero ambientale di siti degradati, sono utilizzati prioritariamente ecotipi locali."*

3. rimuovere rifiuti e materiali incongrui dalle aree di cantiere, che vanno ripristinate al termine dei lavori;
4. munire eventuali tombini e caditoie aperti sul piano di campagna, di griglie e/o rampe di risalita in modo che non divengano trappole ecologiche per la piccola fauna;
5. eseguire le opere in alveo possibilmente nel periodo di magra, evitando fenomeni di torbidità e il rilascio di sostanze inquinanti; provvedere al recupero ed al trasferimento di eventuali animali in difficoltà o rimasti in pozze isolate;
6. collocare le aree di cantiere al di fuori delle pertinenze del corso d'acqua ed adottando pratiche idonee evitare la contaminazione del suolo e delle falde e dell'ambiente naturale;

il Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio , nel contributo del 15/04/2022, analizza l'intervento con richiamo alla Disciplina dei Beni Paesaggistici, Elaborato 8B del PIT-PPR ed alla cartografia del PIT-PPR. Tra l'altro rileva che l'intervento ricade *all'interno del progetto di paesaggio 'Leopoldine in Val di Chiana', approvato con DCR n.13/2020, in attuazione degli obiettivi strategici del PIT-PPR, come disposto dall'art. 34 della Disciplina di piano, che riconosce – oltre all'individuazione degli edifici caratteristici e loro pertinenze - il paesaggio rurale della Val di Chiana i suoi elementi costitutivi (reticolo idraulico, rete idraulico-agraria, siepi, pozze, grandi alberi isolati ecc.) come elemento strutturante ed inalienabile del contesto.*
Con riferimento all'art. 7 delle NTA del PdP Leopoldine- I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali, approvate con DCR n. 13 del 23/02/2020, si richiama il seguente obiettivo:

a) valorizzare i caratteri identitari del paesaggio agrario della bonifica leopoldina che si estende attorno al Canale Maestro della Chiana, favorendo il mantenimento di un'agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio;(...)
Si richiama infine l'Obiettivo 1 della Disciplina d'uso della Scheda d'ambito n. 15:
Obiettivo 1 Salvaguardare le pianure di Arezzo e della Val di Chiana, qualificate dalla presenza dei paesaggi agrari della bonifica storica e da aree umide di interesse naturalistico, e tutelare le relazioni funzionali ed ecosistemichetra il territorio pianeggiante e le aree collinari e montane, nonché ricostituire le relazioni tra il sistema insediativo e le aree agricole circostanti.
La tipologia dell'intervento di mitigazione del rischio idraulico, *non risulta in contrasto con i contenuti del PIT/PPR, in quanto finalizzato ad un miglioramento generale della messa in sicurezza da rischio esondazione dell'abitato di Cesa rendendo maggiormente efficiente il reticolo idraulico e drenante esistente. Inoltre, la traccia a terra delle sponde di contenimento delle aree di laminazione, seppure non rispettino la maglia strutturale del paesaggio agricolo, si ritiene che le loro dimensioni siano tali da non costituire un ostacolo visivo e possano integrarsi con l'ambito di paesaggio della bonifica.*
Tuttavia, in considerazione dei contenuti dell'Obiettivo 1 della Scheda d'ambito e dell'art.7 delle NTA del Progetto di paesaggio 'Le Leopodine in Val di Chiana' approvato con DCR n.13/2020, si raccomanda, nella realizzazione delle sponde delle aree di laminazione, il mantenimento dei grandi alberi isolati, come elementi caratterizzanti lo specifico ambito di paesaggio e riconosciuti all'interno del Progetto di paesaggio;

il Settore Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole nel contributo del 13/04/2022 comunica che: *In considerazione delle finalità di pubblica utilità del progetto, rivolto alla riduzione del rischio e delle criticità idrauliche dei rii attraversanti il nucleo abitato di Cesa in comune di Marciano della Chiana (AR), non si rilevano particolari problematiche in relazione alle materie agricole di competenza.*
Si evidenzia l'opportunità di programmare anticipatamente gli interventi e di avvisare tempestivamente dell'inizio dei lavori le aziende agricole eventualmente interessate, al fine di dare l'opportunità ai titolari dei terreni di operare le scelte colturali e le azioni di adattamento più appropriate per limitare l'impatto dei lavori connessi alla costruzione delle opere previste.
Per le attività agricole eventualmente interessate dalle opere da realizzare sono da prevedere adeguati indennizzi/indennità agli agricoltori/proprietari in conseguenza della perdita dei terreni coltivabili e dei mancati redditi derivanti dall'occupazione temporanea delle superfici durante le fasi di cantiere.
Si raccomanda che al termine dei lavori i cantieri siano tempestivamente smantellati, le aree di cantiere e quelle eventualmente destinate allo stoccaggio dei materiali ripristinate, al fine di ricreare le condizioni di originaria fertilità dei suoli ed idoneità alla coltivazione;

Dato atto che le prescrizioni emerse in sede istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente presentata dal proponente, alla osservazione ed ai contributi tecnici istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale:

il progetto di fattibilità tecnico economica è relativo all'intervento D2019EAR0003 di cui alla lettera d) dell'art. 25 comma 2 del D.Lgs. 1/2018, individuato con codice 4D nel Piano degli Interventi urgenti approvato dal Commissario delegato ex O.C.D.P.C. 611/2019, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 27-28 luglio 2019, nel territorio delle province di Arezzo e Siena, finanziato per € 1.278.090,00 con risorse statali della D.C.M. del 29/04/2020 ed eseguito dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno in qualità di Soggetto attuatore, individuato dal Commissario delegato.
L'intervento è finalizzato, da un lato, a ridurre le portate di piena lungo Rio del Basso e Rio di Pescaia, tramite la realizzazione di due aree di laminazione in linea, dall'altro, a migliorare la capacità di drenaggio della rete scolante a servizio della porzione di territorio adiacente l'abitato di Cesa, in modo da ridurre le portate che i collettori fognari devono smaltire e da consentire un rapido allontanamento delle acque meteoriche dal centro urbano.
Il progetto prevede le seguenti opere:
a) realizzazione di n. 2 aree di laminazione in linea, una sul Rio del Basso e una sul Rio di Pescaia;
b) realizzazione di n. 2 nuovi fossi di guardia per regimare le acque divaganti a monte dell'abitato di Cesa;
c) adeguamento di n. 2 scoline in cui vengono recapitate le acque meteoriche drenate dai collettori fognari dell'abitato di Cesa;
d) adeguamento del fosso di drenaggio a Sud dell'abitato di Cesa contiguo al Rio di Pescaia.

Nel progetto è prevista, inoltre, la sostituzione di n. 12 attraversamenti e la posa in opera di n. 6 nuovi manufatti.
Ad esclusione di Rio del Basso e di Rio di Pescaia, i corsi d'acqua interessati dagli interventi in oggetto non rientrano tra quelli individuati dal reticolo idrografico di cui all'art. 22, c. 2, lett. e) della L.R. 79/2012 attualmente vigente, approvato con delibera di Consiglio regionale 81/2021;

gli aspetti più critici dal punto di vista degli impatti del progetto in esame sono determinati principalmente dalla fase di cantiere;

i benefici sono rappresentati dalla salvaguardia dell'abitato di Cesa, dell'area industriale a Nord e della S.P. n.327 da rischio idraulico, nello scenario per alluvioni frequenti (Tr30 anni secondo la L.R. 41/2018);

Considerato infine che:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione; lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto, ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

il progetto in esame si configura come intervento di protezione civile, per la riduzione del rischio idraulico nell'abitato di Cesa, come da ordinanza del Commissario Delegato n. 82/2020;

l'intervento è finalizzato alla mitigazione del rischio di alluvioni e quindi alla salvaguardia della pubblica incolumità, delle infrastrutture e dei beni;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, dell'osservazione pervenuta, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

1. ai fini della richiesta di autorizzazione e omologazione idraulica ex r.d. 523/1904, sulla base del livello almeno definitivo della progettazione, il proponente deve presentare gli approfondimenti indicati dal Genio Civile nel contributo riportato in premessa al presente atto;
[la presente prescrizione 1. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale]

2. ai fini della approvazione del progetto definitivo, il proponente – fatto salvo quanto indicato al successivo punto 3. in merito alle terre e rocce da scavo - deve presentare un Piano ambientale della cantierizzazione che dovrà costituire parte del Capitolato di appalto. Detto Piano deve tenere conto delle *"Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale"* (ARPAT, gennaio 2018), pubblicate sul sito web della Agenzia ed uniformarsi alle indicazioni fornite da ARPAT nel contributo istruttorio riportato in premessa;
[la presente prescrizione 2. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura: di Arpat, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale]

3. ai fini della presentazione ad ARPAT della dichiarazione di utilizzo di cui al d.p.r. 120/2017, fatto salvo quanto previsto dal decreto e tenuto conto delle buone pratiche di cui alle linee guida del SNPA 22/2019, il proponente deve uniformarsi alle indicazioni fornite da ARPAT nel contributo istruttorio riportato in premessa;

[la presente prescrizione 3. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura: di Arpat, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale]

Ritenuto che, con riferimento alla suddetta prescrizione 2, la verifica di ottemperanza possa essere svolta ai fini della approvazione del progetto esecutivo o prima dell'avvio dei lavori (limitatamente ai casi in cui sia necessario l'apporto conoscitivo della impresa appaltatrice), previo in ogni caso nulla osta del Settore scrivente;

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

divulgare presso la popolazione interessata, in collaborazione con il Comune di Marciano della Chiana, le modalità di funzionamento delle opere idrauliche previste, al fine di garantire la sicurezza degli utenti e dei frequentatori dell'area, con particolare riferimento alla entrata in esercizio delle casse di laminazione in progetto;

adottare le misure di mitigazione indicate nel contributo istruttorio del Settore Tutela della natura e del mare, riportato in premessa al presente atto, al fine della tutela delle componenti ambientali flora, fauna ed ecosistemi;

organizzare i cantieri al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata, con particolare riferimento ai centri abitati;

adottare accorgimenti per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica, ad opera dei mezzi in uscita dai cantieri;

nella realizzazione delle sponde delle aree di laminazione, il mantenimento dei grandi alberi isolati, come elementi caratterizzanti lo specifico ambito di paesaggio e riconosciuti all'interno del Progetto di paesaggio "Leopoldine in Val di Chiana", redatto in applicazione del PIT-PPR;

programmare anticipatamente gli interventi e avvisare tempestivamente dell'inizio dei lavori le aziende agricole eventualmente interessate, al fine di dare l'opportunità ai titolari dei terreni di operare le scelte colturali e le azioni di adattamento più appropriate per limitare l'impatto dei lavori connessi alla costruzione delle opere previste.
Per le attività agricole eventualmente interessate dalle opere da realizzare, prevedere adeguati indennizzi/indennità agli agricoltori/proprietari in conseguenza della perdita dei terreni coltivabili e dei mancati redditi derivanti dall'occupazione temporanea delle superfici durante le fasi di cantiere.
Al termine dei lavori, smantellare tempestivamente i cantieri, ripristinare le aree di cantiere e quelle eventualmente destinate allo stoccaggio dei materiali, al fine di ricreare le condizioni di originaria fertilità dei suoli ed idoneità alla coltivazione;

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

le misure di tutela dei beni archeologici, previste dal d.lgs.42/2004 e dal d.lgs 50/2016, segnalate dalla competente Soprintendenza, nel contributo istruttorio riportato in premessa al presente atto;

le misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio nell'esecuzione di opere idrauliche e di lavori in alveo, come previste dal PGRA e dal PGA del Distretto Appennino Settentrionale ed indicate nel contributo istruttorio acquisito dalla Autorità di bacino e riportato in premessa;

la necessaria risoluzione delle interferenze con le infrastrutture ed i sottoservizi, ivi incluse le condotte del gas gestite da Centria Spa In particolare, si ricorda al proponente di contattare la società Centria Spa, al fine di effettuare la segnalazione delle condotte e di concordare sistemi di protezione e/o spostamento delle stesse per i tratti interessati dall'intervento;

le buone pratiche per la esecuzione dei lavori in alveo e per la realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1315 del 28.10.2019;

nell'ambito dei piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in prossimità di linee elettriche, di infrastrutture di trasporto, di condotte del gas nonché in aree a pericolosità idraulica. Adottare misure per evitare l'acceso dei non addetti alle aree di cantiere;

qualora, durante la gestione del cantiere, dovessero verificarsi sversamenti accidentali, l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di terreni inquinati, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del d.lgs.152/2006;

le misure di mitigazione e controllo della produzione e propagazione di polveri in fase di cantiere, di cui alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 ed al Piano regionale della qualità dell'aria, allegato 2, paragrafo 6;

le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art.40-ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;

il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il proponente di chiedere al Comune una deroga acustica per lo specifico cantiere e per la specifica attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione;

al termine dei lavori, il ripristino dell'area di cantiere e la rimozione di rifiuti, di macchinari, attrezzature o installazioni utilizzate;

le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione e la gestione delle opere previste si devono conformare alle norme tecniche di settore ed alle vigenti disposizioni di piano;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di *"Riassetto idraulico dei rii attraversanti il nucleo abitato di Cesa in Comune di Marciano della Chiana (AR)"*, proposto dal Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno (sede legale: Via E Rossi n.2/L, Comune di Arezzo; codice fiscale: 02177170517), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1 del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che le opere previste dal progetto in esame devono essere realizzate entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006, il Proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS

DECRETO 9 maggio 2022, **n. 8466**
certificato il 09-05-2022

Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA della Provincia di Livorno atto dirigenziale 77/2011 relativo all'esistente impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in Via Po n.5 Piombino (LI) presentato dalla società BICOMET Spa. Procedimento di diffida ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera a) del d.lgs 152/2006. Esiti istruttori in riferimento al Dec. Dirig. n. 878 del 25/1/2022.

SEGUE ATTO

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8466 - Data adozione: 09/05/2022

Oggetto: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA della Provincia di Livorno atto dirigenziale 77/2011 relativo all'esistente impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in Via Po n.5 Piombino (LI) presentato dalla società BICOMET Spa. Procedimento di diffida ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera a) del d.lgs 152/2006. Esiti istruttori in riferimento al Dec. Dirig. n. 878 del 25/1/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI:

la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

il Decreto legislativo 152/2006, articolo 29 - rubricato "*Sistema sanzionatorio"*- comma 2 relativo agli inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali in materia di VIA ovvero ai casi di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA, in particolare la norma de qua stabilisce quanto segue:

"2. Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida con contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi;
c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente.";

il Decreto legislativo 104/2017 ex art. 25, comma 5;

il Decreto del Ministero dell'Ambiente 28.3.2018, n. 94 recante la definizione dei contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29 del d.lgs. 152/2006;

la Legge regionale 10/2010, Titolo III, articoli 39, comma 3 e 55;

la Legge regionale 22/2015 "*Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56"* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

la Legge 241/1990 e la Legge regionale 40/2009 in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATO l'atto dirigenziale n. 77 del 19/05/2011 rilasciato *dall'allora* competente Provincia di Livorno, con il quale si è concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità ex articolo 43 comma 6 della legge regionale 10/2010 concernente/inerente l'impianto esistente di recupero rifiuti pericolosi sito in via Po, 5, in Comune di Piombino (LI) e proposto dalla ditta BICOMET Spa, avente sede legale in Brescia, via Oberdan 6/A. Tale provvedimento ha decretato l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale subordinatamente al rispetto di prescrizioni e raccomandazioni.
Tra le prescrizioni indicate nel provvedimento conclusivo n. 77/2011 di cui sopra è compresa, in particolare, la seguente (prima condizione di cui all'elenco puntato del punto 1. del dispositivo) che recita:
"si prescrive il limite massimo per l'altezza dei cumuli di 4 metri dal piano campagna: alla luce di tale limite dovrà pertanto essere riconsiderata anche la quantità totale di messa in riserva istantanea dei rifiuti ammessa all'impianto;".
Ai sensi del punto 3. del dispositivo del provvedimento conclusivo n. 77/2011 sopra citato, vengono individuati nel Comune di Piombino e nell'ARPAT di Piombino, per quanto di rispettiva competenza, i soggetti preposti ad esercitare le funzioni di controllo circa l'adempimento delle prescrizioni, fatte salve le competente previste dalla vigente normativa;

Preso atto che l'Azienda BICOMET è iscritta col n. 41 al Registro Provinciale delle imprese che effettuano riciclo/recupero di rifiuti non pericolosi e risulta autorizzata ai sensi del DPR. 59/2013 con Autorizzazione Unica SUAP n. 05/14 A, recante l'Atto Dirigenziale n. 24 del 20/02/2014 rilasciato dalla Provincia di Livorno, per lo scarico delle acque meteoriche dilavanti e per l'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata. In sede di rinnovo della Comunicazione ex art. 214-216 D.Lgs. 152/06 il progetto dell'impianto di recupero dei rifiuti non pericolosi con Atto Dirigenziale n. 77 del 19.05.2011 dell'allora competente Provincia di Livorno è stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla l.r.

10/2010;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 2 della l.r. 22/2015, a partire dal 1/1/2016 sono oggetto di trasferimento alla Regione, in particolare, tra l'altro, le funzioni di autorità competente in materia di VIA di cui all'Allegato A2 e B2 della l.r. 10/2010, nonché le funzioni di autorità competente concernenti l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e l'autorizzazione unica ambientale (AUA);

RICORDATO che, in esito a specifica istanza ex art. 58 l.r. 10/2010 della Soc. BICOMET, il Settore VIA-VAS, con nota prot. 317466/P.140.010 del 03/08/2016 ha comunicato le proprie valutazioni;

DATO ATTO che:

con Decreto Dirigenziale (Dec.) n. 11600 del 9/11/2016 di Regione Toscana è stata aggiornata l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 24 del 20/02/2014, rilasciata a favore della Bicomet Spa per lo stabilimento in Via PO, 5 nel comune di Piombino, recepita dal SUAP di Piombino con atto n. 05/2014. A detto Dec. 11600/2016 viene allegato il certificato di iscrizione al registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del d.lgs 152/2006;

con atto del SUAP di Piombino n. 79/16/A è stato autorizzato l'aggiornamento dell'AUA n. 5/2014, avente ad oggetto l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali e meteoriche contaminate in pubblica fognatura e la comunicazione in materia di rifiuti ai sensi degli artt. 216 e 216 del D.lgs. 152/2006, rilasciata alla Soc. BICOMET spa con sede produttiva in Piombino Via PO n. 5, secondo le nuove prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti contenute nel provvedimento regionale n. 11600 del 9/11/2016;

DATO altresì ATTO che il Dipartimento di Piombino – Elba di ARPAT, con nota del 6/12/2021, acquisita al protocollo regionale al n. 0482579 del 14/12/2021 ha inviato, tra l'altro, al Settore VIA-VAS e per conoscenza, alla BICOMET spa, la Relazione di Sintesi relativa all'Ispezione del 18/10/2021 presso ditta Bicomet S.p.A. – sede operativa Via Po n.5 Piombino (LI) e sede legale via Oberdan 6/A Brescia, durante la quale è emerso che tutti i rifiuti ferrosi e non ferrosi depositati in cumuli, in attesa di trattamento, e il deposito di EOW (rottami pressati in cubi) in attesa di spedizione, superavano abbondantemente l'altezza di quattro metri dal piano di campagna come prescritto nell'atto dirigenziale n. 77 del 19/05/2011 relativo al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA;

PRESO ATTO che:

ARPAT, con nota Protocollo ARPAT n. 0096977 del 15/12/2021, ha trasmesso alla Direzione Ambiente ed Energia di Regione Toscana il Verbale di accertamento e contestazione N.17/SA/2021, relativo all'accertamento della violazione dell'art. 28 del d.lgs 152/06 per non aver rispettato le prescrizioni contenute nell'atto di compatibilità ambientale n.77 del 19/05/2011 rilasciato dalla Provincia di Livorno, da parte della ditta BICOMET S.p.a. con insediamento produttivo ubicato in Via Po' n.5 Comune di Piombino (LI) e sede legale in Via Oberdan 6/A Brescia (BS);

detto Verbale di accertamento e contestazione N.17/SA/2021 è stato acquisito dal Settore VIA-VAS il 14/1/2022;

VISTO il decreto (Dec.) della sottoscritta n. 878 del 25/01/2022, avente ad oggetto "*Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA della Provincia di Livorno atto dirigenziale 77/2011 relativo all'esistente impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in Via Po n.5 Piombino (LI) presentato dalla società BICOMET Spa. Provvedimento di diffida ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera a) del d.lgs 152/2006*", con il quale, sulla base del istruttoria svolta, è stato decretato, tra l'altro:
1) di diffidare, sulla base delle considerazioni svolte in precedenza ed in applicazione del d.lgs. 152/2006, art. 29, comma 2, lettera a), la società BICOMET Spa (sede legale: Via Oberdan n. 6/A, Brescia; partita IVA: 01822470173), affinché quest'ultima provveda – entro 30 giorni dalla data di notifica tramite posta elettronica certificata del presente decreto di diffida - a rispettare il limite massimo per l'altezza dei cumuli (rifiuti ferrosi e non ferrosi depositati in cumuli, in attesa di trattamento, e il deposito di EOW - rottami pressati in cubi - in attesa di spedizione) di 4 metri dal piano campagna presso lo stabilimento (sito operativo) ubicato in Via Po, 5 nel Comune di Piombino (LI), oggetto del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA adottato dalla Provincia di Livorno con atto dirigenziale n. 77 del 19/05/2011;

2) di prescrivere alla società BICOMET Spa, in esito al conseguimento del completo rispetto del limite massimo per l'altezza dei cumuli di 4 metri dal piano campagna, di far pervenire al Settore VIA-VAS regionale – entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica tramite posta elettronica certificata del presente decreto di diffida – idonea documentazione, grafica, fotografica e descrittiva attestante l'avvenuto rispetto di detto limite;
3) di dare atto che successivamente all'acquisizione della documentazione di cui al precedente punto 2) del dispositivo sarà chiesto ad ARPAT l'effettuazione di un nuovo sopralluogo di controllo;

RILEVATO che la Soc. Bicomet, Spa, con nota del 22/2/2022, pervenuta al protocollo regionale n. 0072886 del 23/02/2022 in esito a quanto prescritto al richiamato punto 2) del Dec. 878/2022, ha fatto pervenire al Settore VIA-VAS scrivente la richiesta documentazione attestante l'avvenuto rispetto del limite massimo per l'altezza dei cumuli di 4 m dal piano campagna;

PRESO ATTO che nella nota del 22/2/2022 la Soc. Bicomet Spa fa presente che la documentazione, costituita da immagini fotografiche, è stata predisposta confrontando l'altezza delle sezioni laterali dei cumuli con un'asta metrica della lunghezza di 4 metri, appoggiata alla pavimentazione del piano campagna e sorretta da un operatore posto davanti al cumulo in esame. Per consentire l'immediata identificazione della sezione del cumulo, le fotografie sono state ricondotte, tramite apposita planimetria, all'ubicazione all'interno del sito. Precisa che alcune aree (area 5.1) risultano vuote, in quanto non è al momento presente messa in riserva di rifiuti;

PRESO altresì ATTO che vengono allegati alla nota del 22/2/2022 sopra citata n. 18 elaborati contenenti planimetrie/fotografie;

DATO ATTO che il Settore VIA-VAS, con nota prot. 0078367 del 28/02/2022, richiamato il punto 3) del dispositivo del sopra citato Dec. 878/2022, ha chiesto ad ARPAT l'effettuazione di un nuovo sopralluogo di controllo, i cui esiti dovranno essere trasmessi al Settore VIA-VAS;

DATO ATTO che ARPAT, con nota del 19/4/2022 pervenuta al protocollo regionale il 3/5/2022, in esito alla richiesta di cui al capoverso precedente, ha trasmesso gli esiti del sopralluogo effettuato presso il sito in data 28/3/2022, alla presenza del Responsabile tecnico dell'impianto;

RILEVATO che dalla nota di ARPAT di cui sopra, emerge, in particolare, quanto segue:

"Tutti i cumuli di rifiuti presenti nell'impianto sono provvisti di cartelli indicanti i rispettivi codici EER; le aree risultano ben separate tra loro e vi è un adeguata viabilità (foto n. 1 e n. 2) [in allegato alla nota Allegato fotografico del 28/3/2022 n.d.r.] Le altezze dei cumuli, già da un primo controllo visivo, sono risultate inferiori rispetto a quanto rilevato nel precedente sopralluogo effettuato in data 18/10/2021 (nota ARPAT del 06/12/2021 con prot. n. 2021/0095219).
La misurazione dell'altezza dei cumuli è stata effettuata dal personale dell'azienda, in nostra presenza, utilizzando un asta metrica telescopica estesa alla misura di 4 metri appoggiata sul piano di campagna e posizionata vicino al cumulo. Per ogni cumulo sono state effettuate diverse misure perimetrali i cui valori riscontrati sono riportati nella tabella n.1.
Il cumulo di End of Waste, in alcuni punti era di difficile misurazione per la presenza di rottame ferroso che impediva il corretto posizionamento dell'asta metrica sul punto di massima altezza del cumulo; la ditta, su nostra richiesta, ha provveduto con un mezzo meccanico ad effettuare un varco in modo da poter eseguire le misure in modo adeguato (foto n.3) che sono risultate inferiori ai quattro metri.
Tabella

Denominazione del cumulo nella planimetria presentata dal gestore	Riferimento punto nella planimetria presentata dal gestore	Altezza massima (m) dei cumuli misurata dai tecnici ARPAT	Esito del controllo
Metalli Ferrosi End of Waste in attesa di certificazione	1	3,40	Favorevole
	5	3,70	
	3	3,90	
	10	3,40	
		3,70	
	11	3,30	
	2	3,90	
Tip . 3.1 R13-R14	9	3,90	Favorevole
		3,50	
		3,20	
	14	3,70	
		3,50	
	15	3,20	
	16	3,50	
	4	3,60	
Tip . 3.2 R13-R14	8	3,60	Favorevole
		3,40	
Tip . 5.8, 5.7 e 5.19	13	i rifiuti sono contenuti all'interno dei cassoni	Favorevole

I rifiuti di cui ai punti 5.7, 5.8 e 5.19 del DM 05/02/98 come riportato nella planimetria presentata dal gestore al punto 13, sono contenuti all'interno dei cassoni al limite delle sponde di contenimento del contenitore e pertanto la misura è stata ritenuta non necessaria.

E' stata inoltre richiesta la seguente documentazione:
• riepilogo dei rifiuti con codice EER 170405 "ferro e acciaio" in ingresso all'impianto dal 01/10/2021 al 25/03/2022;
• quantitativi delle End of Waste prodotte dal 01/10/2021 al 25/03/2022;
• quantitativi dei rifiuti in uscita dall'impianto dal 01/10/2021 al 25/03/2022 con i relativi formulari di trasporto;
allo scopo di verificare la gestione dei flussi dei rifiuti in ingresso e in uscita all'impianto e le materie prime prodotte riferite al periodo che va da ottobre 2021 a marzo 2022. I dati sono riportati in Tabella 2.
[…]

Si rileva che, nonostante il gestore non abbia mai superato i quantitativi dei rifiuti autorizzati da trattare, il rispetto dell'altezza dei cumuli rappresenta una criticità per l'impianto; è opportuno quindi che l'altezza dei cumuli venga tenuta costantemente sotto controllo. Nel caso in cui i flussi in ingresso di rifiuti da trattare per il loro successivo allontanamento come End of Waste o come rifiuti non consentano il mantenimento dell'altezza dei cumuli entro i 4 metri l'azienda dovrà intervenire limitandone l'ingresso.

Conclusioni
Dal controllo effettuato si può asserire che, al momento del sopralluogo, i cumuli presenti sono risultati di altezza inferiore ai 4 metri e pertanto si ritiene che la prescrizione presente nel provvedimento di diffida sia stata ottemperata. Poiché il rispetto dell'altezza dei cumuli rappresenta una criticità per l'impianto, è opportuno che l'azienda tenga costantemente tale parametro sotto controllo intervenendo, quando necessario, sulla diminuzione delle quantità dei flussi dei rifiuti in ingresso al fine di non superare l'altezza prescritta.";

CONSIDERATO che, con riferimento al decreto di diffida n. 878/2022 sopra richiamato:
- la documentazione fotografica depositata dalla Soc. Bicomet spa il 23/2/2022 attesta il rispetto del limite massimo per l'altezza dei cumuli (rifiuti ferrosi e non ferrosi depositati in cumuli, in attesa di trattamento, e il deposito di EOW - rottami pressati in cubi - in attesa di spedizione) di 4 metri dal piano campagna presso lo stabilimento (sito operativo) ubicato in Via Po, 5 nel Comune di Piombino (LI);
- gli esiti del sopralluogo effettuato da ARPAT il 28/3/2022, di cui alla nota pervenuta il 3/5/2022, attestano che i cumuli presenti sono risultati di altezza inferiore ai 4 metri e pertanto la prescrizione presente nel provvedimento di diffida risulta rispettata;

RILEVATO pertanto che la diffida adottata con decreto 878/2022 risulta ottemperata;

RILEVATO inoltre che, salvo che il fatto non costituisca reato, è fatta salva la contestazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 29 comma 5 del d.lgs. 152/2006, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia di sanzioni amministrative;

RITENUTO, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di dare atto che la società BICOMET Spa (sede legale: Via Oberdan n. 6/A, Brescia; partita IVA: 01822470173), ha ottemperato alla diffida adottata con decreto della sottoscritta n. 878 del 25/1/2022;

2) si raccomanda alla Soc. di uniformarsi alle indicazioni fornite da ARPAT nelle conclusioni della nota del 19/4/2022 riportate in premessa al presente atto;

3) di dare altresì atto che, salvo che il fatto non costituisca reato, è fatta salva la contestazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 29 comma 5 del d.lgs. 152/2006, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia di sanzioni amministrative;

4) di dare infine atto che, presso la sede del Settore VIA-VAS in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto, tramite posta elettronica certificata (segreteriabicomet@pec.it) alla società BICOMET Spa;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati: Comune di Piombino, Provincia di Livorno, ARPAT Dipartimento di Piombino–Elba, Azienda USL Toscana Nord Ovest - Dipartimento di Prevenzione e Settore regionale Autorizzazioni ambientali nonché alla Direzione Ambiente ed Energia per quanto di competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 20 aprile 2022, **n. 8470**
certificato il 09-05-2022

Intervento 09IR691/G1. Lavori di adeguamento idraulico del Torrente Ricortola alle sezioni dei primi 5 ponti a mare già realizzati dal Comune di Massa - Lotto 1: dalla foce a Via Pietrasanta in Comune di Massa (MS), loc. Ricortola. Liquidazione acconto 80% indennità di esproprio a seguito di stima collegio dei tecnici.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 8 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

Visto l'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana del 3 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, che, tra l'altro, prevede all'art. 5, che per l'attuazione dell'Accordo di Programma i sottoscrittori si avvarranno di uno o più Commissari Straordinari, di cui all'art. 17, comma 1 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195;

Visto l'art. 10 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di Programma MATTM-Regioni sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

Richiamate le seguenti ordinanze commissariali:
- l'Ordinanza del Commissario di Governo n. 4 del 19/02/2016 recante "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 - Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l'attuazione degli interventi";
- l'Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 60 del 16.12.2016 "D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione dell'aggiornamento delle disposizioni per l'attuazione degli interventi";
- l'Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 24 del 27 marzo 2018 "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 3.11.2010 – Terzo Atto Integrativo - Approvazione degli elenchi degli interventi e disposizioni per l'attuazione degli stessi";

Dato atto che nell'Allegato A dell'Ordinanza commissariale n. 24 del 27 marzo 2018 è individuato l'intervento codice 09IR691/G1 dal titolo "Adeguamento strutturale e idraulico delle sezioni del Torrente Ricortola dall'attraversamento della ZIA fino allo sbocco a mare", per l'importo di € 2.500.000,00;

Richiamato il punto 2 dell'art. 7 dell'allegato B dell'Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 60 del 16/12/2016 nel quale si dispone "in deroga all'art. 6 D.P.R. 327/2001 e per ragioni di snellezza e celerità operativa nello svolgimento dei necessari procedimenti espropriativi, è individuato come ufficio per le espropriazioni il settore specifico di riferimento di cui il Commissario si avvale per l'esecuzione dell'intervento come stabilito dagli atti commissariali e, come titolare del predetto ufficio, il dirigente del medesimo settore di riferimento, che è pertanto competente all'emanazione di tutti gli atti della procedura, eccettuati gli atti che determinano il trasferimento o la limitazione permanente del diritto di proprietà o dei diritti reali di godimento quali: decreto di esproprio, atto di cessione, provvedimenti di acquisizione e di retrocessione, decreto di costituzione di servitù, che sono di competenza del Commissario";

Dato atto pertanto che il Commissario di Governo svolge il ruolo di Autorità espropriante mentre il sottoscritto, Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Nord, è il dirigente dell'ufficio espropri e responsabile del procedimento espropriativo;

Richiamato l'art. 3 del succitato allegato B all'ordinanza n. 4/2016 che dispone che gli interventi oggetto dell'Accordo di Programma costituiscono interventi urgenti, prioritari e indifferibili per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Toscana, l'inserimento di tali interventi all'interno dell'Accordo di Programma costituisce, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dello stesso, per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, specifica ricognizione e conseguente certificazione dell'indifferibilità e dell'"estrema urgenza" degli stessi, ai sensi dell'articolo 9 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014;

Richiamato il Decreto n. 19109 del 27/12/2017 di approvazione del progetto preliminare dell'intervento dal titolo "Adeguamento statico e idraulico del torrente

Ricortola alle sezioni dei primi 5 ponti a mare già realizzati dal Comune di Massa";

Vista l'Ordinanza del Commissario n. 61/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera, dando atto della necessità di procedere all'occupazione anticipata dei beni immobili necessari alla realizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 22-bis D.P.R. 327/01 ed è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento dei lavori;

Dato atto che l'approvazione del suddetto progetto esecutivo dell'opera da parte del Commissario in data 24/05/2019, ha comportato dichiarazione di pubblica utilità, immediatamente efficace data la precedente approvazione della variante urbanistica al PRG del Comune di Massa, che apponeva il vincolo preordinato all'esproprio, pubblicata sul BURT n. 10 del 6/3/2019;

Vista l'Ordinanza n. 115 del 13 dicembre 2019, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione efficace dei lavori in oggetto alla società CLEI Società cooperativa;

Dato atto che in data 09 marzo 2020 è stato sottoscritto il contratto per l'affidamento dei "Lavori di adeguamento idraulico del Torrente Ricortola alle sezioni dei primi 5 ponti a mare già realizzati dal Comune di Massa – Lotto 1: dalla foce a Via Pietrasanta in Comune di Massa (MS), Loc. Ricortola" alla società CLEI Soc. coop;

Dato atto che in data 11 maggio 2020 sono stati consegnati i lavori di cui in oggetto;

Visto il Decreto n. 19943 del 05 dicembre 2019 "Intervento 09IR691/G1Lavori di adeguamento idraulico del Torrente Ricortola alle sezioni dei primi 5 ponti a mare già realizzati dal Comune di Massa – Lotto 1: dalla foce a Via Pietrasanta in Comune di Massa (MS), Loc. Ricortola. - Decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione ex art. 22 - bis e occupazione temporanea ex art. 49 del D.P.R. 327/2001" con il quale:

- si dispone, ai sensi dell'art. 22- bis del D.P.R. 327/2001, nelle more dell'emissione del decreto di esproprio, l'occupazione anticipata d'urgenza dei beni indicati nell'Allegato A del decreto;

- si dispone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.P.R. 327/2001, l'occupazione temporanea dei beni indicati nell'Allegato A del Decreto;

- si determina in via provvisoria l'indennità di esproprio, per l'occupazione anticipata e l'occupazione temporanea dei beni immobili posti nel Comune di Massa, da corrispondere agli eventi diritti, come indicato nell'Allegato 1 del decreto,

- si stabilisce che l'indennità provvisoria, da corrispondere agli aventi diritto come identificati nell'Allegato 1 al decreto, potrà essere integrata con eventuali soprassuoli, frutti pendenti e ogni diritto presente sul fondo, rilevati al momento della sottoscrizione dei verbali di immissione in possesso e consistenza;

- si stabilisce che l'esecuzione del decreto avverrà previa redazione e sottoscrizione degli stati di consistenza e dei verbali di immissione nel possesso ai sensi del D.R.R. n. 327/2001;

Dato atto che il suddetto decreto è stato notificato - ai sensi dell'art. 22 bis del DPR 327/2001 - ai proprietari risultanti dai registri catastali tramite raccomandate A/R in data 17/12/2019;

Dato atto che nei giorni 17, 19 e 22 gennaio 2020 è stata data esecuzione ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001 al sopra indicato decreto n. 19943/2019 ai fini dell'immissione in possesso, in seguito alla redazione e sottoscrizione degli stati di consistenza e dei verbali di immissione nel possesso - agli atti del settore - rinviando a successivi atti la valutazione di soprassuoli, frutti pendenti e ogni diritto presente sul fondo, rilevati al momento della redazione dei suddetti verbali;

Richiamato il decreto n. 7554 del 25 maggio 2020, con la quale, per i soggetti che hanno accettato la stima effettuata, è stata disposta la liquidazione del 80% delle somme dovute;

Dato atto che i Sigg.ri Aliboni Andrea e Pedrinzani Marianna, con nota del 19 maggio 2020, ns. protocollo 0177499, facevano istanza, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. 327/2001, per l'attivazione del Collegio dei tecnici per la stima della indennità di esproprio definitiva, a seguito del decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione n. 19943 del 5.12.2019, comunicando contestualmente il nominativo del proprio perito di parte, il Geom. Stefano Aliboni, iscritto al Collegio dei Geometri del Collegio di Massa Carrara, con Studio in Massa, Via Palestro n. 49;

Dato atto che con nota n. 0367769 del 26 ottobre 2020 è stato comunicato ai ricorrenti quale tecnico in rappresentanza del beneficiario dell'espropriazione, il nominativo del Geom. Giorgio Ansaldi, dipendente della Regione Toscana, con sede in Firenze Piazza Duomo 10, in- vitandolo altresì a chiedere, ai sensi dell'art. 21 comma 4 del DPR 327/2001, la nomina del terzo tecnico al Presidente del Tribunale della propria circoscrizione;

Preso atto che il Tribunale di Massa ha comunicato ai Sigg.ri Aliboni Andrea e Pedrinza- ni Marianna, in data 26 novembre 2020, la nomina del Geom. Tiziana Marrazzo, con studio in Massa, Piazza Alcide De Gasperi n. 4, quale terzo tecnico della Commissione, ai sensi dell'art. 21 commi 4 e 5, del D.P.R. 327/2001;

Dato atto che, nelle more della procedura di stima di cui sopra, a seguito di una riorganiz- zazione della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, il procedimento di cui in ogget- to è stato assegnato alla competenza del Genio Civile Toscana Nord in sostituzione del Settore Assetto Idrogeologico cui afferiva in precedenza;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 93 del 04 giugno 2021 con il quale viene quindi indivi- duato quale settore di cui il commissario si avvale per l'attuazione dell'intervento denominato "Intervento 09IR691/G1Lavori di adeguamento idraulico del Torrente Ricortola alle sezioni dei primi 5 ponti a mare già realizzati dal Comune di Massa – Lotto 1: dalla foce a Via Pie- trasanta in Comune di Massa (MS), Loc. Ricortola" il Settore Genio Civile Toscana Nord, in- dicando quale nuovo Dirigente Responsabile del contratto il Dirigente Responsabile del Setto- re Genio Civile Toscana Nord, Ing. Enzo Di Carlo e confermando quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Stefano Malucchi;

Vista la Relazione redatta dal Collegio dei tecnici, avente ad oggetto la stima dei beni im- mobili dei ricorrenti, oggetto di esproprio, trasmessa in data 20 maggio 2021 – agli atti del Settore – dalla quale risulta una stima di € 31.645,38 per l'indennità di esproprio ed € 262,44 per indennità di occupazione temporanea, mentre la stima prevista dal beneficiario dell'espro- priazione era di € 21.324,00, 10.321,38 in più rispetto alla stima contenuta nel Decreto n. 19943 del 05 dicembre 2019;

Viste le seguenti comunicazioni:
- nota n. 286926 del 09/07/2021 con la quale è stato comunicato all'interessato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 21-27-28-54 del D.P.R. n. 327/2001, il deposito della relazione di stima e la possibilità di poterne visione entro i successivi 30 giorni:

Vista la comunicazione, inviata via pec in data 23 agosto 2021, con cui gli interessati accettavano l'indennità come sopra rideterminata;

Preso atto che in data 28 febbraio 2018 la Sig.ra Pedrinzani Marianna, riservandosi il di- ritto di usufrutto temporaneo per anni 7 (sette), vendeva al Signor Aliboni Andrea, che accet- tava e comprava, la nuda proprietà sugli immobili oggetto della procedura espropriativa in questione, posti nel Comune di Massa e identificati dai mappali 339, 340 e parte dei mappali 176 e 473;

Vista la nota nota ns. prot. 0150190 del 11 aprile 2022, con la quale i Sigg.ri Aliboni Andrea e Pedrinzani Marianna, concordemente comunicavano la divisione dell'indennità complessiva spettante, come da perizia di stima sopra citata, pari ad € 31.645,38 per l'esproprio dei map- pali 339, 340 e parte dei mappali 176 e 473, assegnando € 30.707,35 al Sig. Aliboni Andrea e € 938,03 alla Sig.ra Pedrinzani Marianna;

Dato atto che le indennità per le aree in esproprio, come sopra determinate, si intendono omnicomprensive e pertanto compensative di ogni altro diritto o pretesa spettanti al proprietario ed a terzi sul terreno espropriando, essendo stato transato, nella cifra globale come sopra determinata ed accettata, ogni credito;

Dato atto che le somme sopra determinate sono, invece, suscettibili di variazione in relazione alla superficie effettiva di espropriazione ed alla durata di occupazione da conteggiarsi al momento del perfezionamento degli atti di frazionamento;

Ritenuto pertanto, di procedere con l'impegno delle somme per l'indennità relativa alle ditte sopra indicate, secondo quanto riportato nell'allegato A - parte integrante del presente atto - per un totale di € 31.645,38, in favore dei soggetti di cui all'Allegato B – parte integrante del presente atto - così come risulta dalla Relazione di stima del Collegio dei tecnici, dando atto che il suddetto importo trova copertura all'interno delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento, voce "espropri", al capitolo n. 11167 della contabilità speciale n. 5588;

Dato atto che al fine di provvedere al perfezionamento della procedura di espropriazione dei terreni interessati dai lavori, è necessario quindi procedere al pagamento del'80% dell'importo della indennità;

Ritenuto nello specifico di procedere al pagamento del'80% della indennità di esproprio, per un totale di € 25.316,30, come concordemente diviso tra le parti in virtù della nota ns. prot. 0150190 del 11 aprile 2022, sopra citata, attribuendo € 24.565,88 al Sig. Aliboni Andrea e € 750,42 alla Sig.ra Pedrinzani Marianna;

Dato atto dei controlli effettuati e della documentazione prodotta dalla ditta espropriandа
- conservata agli atti di questo Settore - che, ai fine dell'erogazione delle indennità, ha confermato la piena e libera proprietà dei beni;

Accertato che, ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 327/2001, i beni ove sarà realizzata l'opera pubblica, per le superfici interessate, non ricadono nelle zone omogenee di tipo A, B, C, D come definite dagli strumenti urbanistici;

precisato altresì che le indennità sopra indicate non sono soggette ad IVA ai sensi dell'art. 4, comma 2, n. 1, del D.P.R. n. 633/72;

Ritenuto di liquidare - attingendo agli impegni sopra assunti – la somma totale di € 31.645,38, secondo le

modalità specificate nell'Allegato C - parte integrante del presente atto

- dando atto che le suddette somme non sono soggette a ritenuta d'acconto del 20% in quanto non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 11, comma 5 e seguenti della Legge 30/12/1991 n. 413, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a) del D.L. n. 262 del 27/04/1992;

Ritenuto di rinviare a successivi atti la determinazione dell'effettiva indennità per l'occupazione temporanea - da calcolarsi in base al periodo di durata dei lavori - l'eventuale impegno di spesa integrativo nonché la relativa liquidazione;

dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti connessi all'inserimento della documentazione e dei dati dell'intervento sul portale Feniz-RT e sulle banche dati, come da attestazione allegata al present atto (Allegato 1);

DECRETA

1. Di dare atto che il decreto n. 19943 del 05 dicembre 2019 "Intervento 09IR691/G1. Lavori di adeguamento idraulico del Torrente Ricortola alle sezioni dei primi 5 ponti a mare già realizzati dal Comune di Massa – Lotto 1: dalla foce a Via Pietrasanta in Comune di Massa (MS), loc. Ricortola. - Decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione ex art. 22 - bis e occupazione temporanea ex art. 49 del D.P.R. 327/2001" è stato notificato - ai sensi dell'art. 22 bis del DPR 327/2001 - a coloro che sono risultati proprietari secondo i registri catastali tramite raccomandate A/R in data 17/12/2019;

2. Di dare atto che nei giorni 17, 19 e 22 gennaio 2020 è stata data esecuzione, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 327, al sopra indicato decreto n. 19943/2019, in seguito alla redazione e sottoscrizione degli stati di consistenza e dei verbali di immissione nel possesso - agli atti del settore - rinviando a successivi atti la valutazione di soprassuoli, frutti pendenti;;

3. Di dare atto che l'indennità per le aree in esproprio, identificate dai mappali 339, 340 e parte dei mappali 176 e 473 del foglio 131 del Comune di Massa, così come determinata dalla Relazione redatta dal Collegio dei tecnici, trasmessa in data 20 maggio 2021 e conservata agli atti del Settore, pari a € 31.645,38, si intende omnicomprensiva e pertanto compensativa di ogni altro diritto o pretesa spettanti al proprietario ed a terzi sul terreno espropriando, essendo stato transato, nella cifra globale determinata ed accettata, ogni credito, mentre l'occupazione temporanea è suscettibile di variazione in relazione alla durata effettiva dell'occupazione;

4. Di dare atto, inoltre, che l'indennità sopra indicata non è soggetta a ritenuta d'acconto nella misura del 20% prevista dall'art. 35, comma 2, del D.P.R. 327/2001, perché le superfici interessate, non ricadono nelle zone omogenee di tipo A, B, C, D come definite dagli strumenti urbanistici;

5. Di dare atto che l'indennità meglio quantificata nell'Allegato A non è soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 4, comma 2, n. 1, del D.P.R. n. 633/72;

6. Di procedere con l'impegno delle somme per l'indennità di cui così come quantificate nella Relazione redatta dal Collegio dei tecnici ex art. 21 DPR 327/01 sopra citata, secondo quanto riportato nell'allegato A – parte integrante del presente atto - per un totale di € 31.645,38 in favore dei soggetti di cui all'Allegato B - parte integrante del presente atto - così come in esso specificato, dando atto che il suddetto importo trova copertura all'interno delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento, voce "espropri", al capitolo n. 11167 della contabilità speciale n. 5588;

7. Di dare atto che a fine lavori si procederà al frazionamento delle particelle soggette alla procedura espropriativa per la corretta individuazione sulla mappa catastale delle nuove opere di arginatura per cui le superfici oggetto di espropriazione potrebbero essere diverse da quelle preventivamente individuate nel piano particellare di esproprio;

8. Di dare atto che, stante il frazionamento di cui al punto precedente, se ci fossero delle differenze in aumento o diminuzione rispetto al piano particellare di esproprio si procederà al ricalcolo dell'indennità complessiva spettante, sulla base del valore al mq stimato nella Relazione redatta dal Collegio dei tecnici, ex art. 21 DPR 327/01, e quindi la somma sopra indicata pari a € 31.645,38 potrebbe essere soggetta a modifica;

9. Di dare atto che, al fine di provvedere al perfezionamento della procedura di espropriazione dei terreni interessati dai lavori, è necessario procedere al pagamento del'80% dell'importo della predetta indennità, pari a € 25.316,30;

10. Di dare atto nello specifico di procedere al pagamento del'80% della indennità di esproprio suddetta come concordemente diviso tra le parti in virtù della nota ns. prot. 0150190 del 11 aprile 2022, sopra citata, attribuendo € 24.565,88 al Sig. Aliboni Andrea e € 750,42 alla Sig.ra Pedrinzani Marianna per l'indennità di espropriazione degli immobili posti in Comune di Massa e identificati al foglio 131 dai mappali 339, 340 e parte dei mappali 176 e 473;

11. Di dare atto dei controlli effettuati da questo Settore e della documentazione prodotta dalla ditta esproprianda - conservata agli atti di questo Settore - che, ai fine dell'erogazione delle indennità, ha confermato la piena e libera proprietà dei beni;

12. Di liquidare - attingendo agli impegni sopra assunti - la somma totale di € 25.316,30, pari all'80% dell'indennità stimata spettante, secondo le modalità specificate nell'allegato C - parte integrante del presente atto - cosi come segue:

- ALIBONI ANDREA nato a Massa (MS) il 18/10/1991, in qualità di nudo proprietario fino al 28-2-2025, l'importo complessivo in acconto di € 24.565,88, non soggetti a ritenuta d'acconto (Codice Contspec. 6228);
- PEDRINZANI MARIANNA, nata a Massa (MS), il 17/10/1953, in qualità di usufruttuaria fino al 28-2-2025, l'importo complessivo in acconto di € 750,42, non soggetti a ritenuta d'acconto (Codice Contspec. 6229);

13. Di dare atto che sono stati effettuati gli adempimenti connessi all'inserimento della documentazione e dei dati dell'intervento sul portale Feniz-RT e sulle banche dati, come da attestazione allegata al present atto (Allegato 1);

14. Di rinviare a successivi atti la determinazione dell'indennità per l'occupazione temporanea - da calcolarsi in base dell'effettivo periodo di durata dei lavori - l'eventuale impegno di spesa integrativo nonché la relativa liquidazione;

15. Di pubblicare il presente atto sul BURT ai sensi dell'art. 26, c. 7, del D.P.R. n. 327/2001;

16. Di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati 1, C nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 D.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Enzo Di Carlo

SEGUE ALLEGATO

NOME	C.F.	Foglio	Mappale	Coltura	Titolo	Quota	Superficie in m2	Indennità di esproprio complessiva*	ACCONTO 80%	TOTALE Acconto
ALIBONI ANDREA nato a Massa (MS) il 18/10/1991	LBNNDR91R18F023X	131	176	Ente urbano	Nuda proprietà (fino al 2025)	100,00%	241,0	€ 30.707,35	€ 24.565,88	€ 24.565,88
		131	473	Ente urbano	Nuda proprietà (fino al 2025)	100,00%	216,0			
		131	339	Canneto	Nuda proprietà (fino al 2025)	100,00%	121,0			
		131	340	Canneto	Nuda proprietà (fino al 2025)	100,00%	172,0			
PEDRINZANI MARIANNA nata a Massa (MS) il 17/10/1953	PDRMNN53R57F023Q	131	176	Ente urbano	Usufrutto (fino al 2025)	100,00%	241,0	€ 938,03	€ 750,42	€ 750,42
		131	473	Ente urbano	Usufrutto (fino al 2025)	100,00%	216,0			
		131	339	Canneto	Usufrutto (fino al 2025)	100,00%	121,0			
		131	340	Canneto	Usufrutto (fino al 2025)	100,00%	172,0			
TOTALE								**€ 31.645,38**		**€ 25.316,30**

* salvo diversa quantificazione dopo i frazionamenti a fine lavori

Allegato B

BENEFICIARI	IMPORTO INDENNITA'	CODICE CONTSPEC
ALIBONI ANDREA		
	€ 24.565,88	6228
PEDRINZANI MARIANNA		
	€ 750,42	6229
TOTALE	**€ 25.316,30**	

Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS

DECRETO 9 maggio 2022, **n. 8535**
certificato il 10-05-2022

Legge regionale 10/2010, articolo 57. Istanza di proroga dei termini contenuti nel provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (Decreto n. 7319 del 30.05.2017), relativo al progetto di "Impianto di demolizione navale controllata", presso il Porto di Piombino, nel Comune di Piombino. Proponente Piombino Industrie Marittime Srl. Provvedimento conclusivo.

SEGUE ATTO

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8535 - Data adozione: 09/05/2022

Oggetto: Legge regionale 10/2010, articolo 57. Istanza di proroga dei termini contenuti nel provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (Decreto n. 7319 del 30.05.2017), relativo al progetto di “Impianto di demolizione navale controllata”, presso il Porto di Piombino, nel Comune di Piombino. Proponente Piombino Industrie Marittime Srl. Provvedimento conclusivo

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/05/2022

.LA DIRIGENTE

Visti:

la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

il D.Lgs. 152/2006, parte seconda, in materia di VIA;

la L.R. 10/2010, in materia di VIA;

il D.M. 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

la L. 241/1990 e la L.R. 40/2009, in materia di procedimento amministrativo;

la D.G.R. n. 1196 del 01.10.2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Ricordato che:

con Decreto Dirigenziale n. 7319 del 30.05.2017 (pubblicato sul B.U.R.T. n. 23 parte seconda del 07.06.2017), il progetto di "Impianto di demolizione navale controllata", presso il Porto di Piombino, nel Comune di Piombino, proposto dalla società Piombino Industrie Marittime S.r.l., a seguito di un procedimento di verifica di assoggettabilità, era stato escluso dalla procedura di VIA, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni e con l'indicazione di alcune raccomandazioni; nel provvedimento di verifica era stabilito che le opere previste dal progetto dovessero essere realizzate entro 5 anni dalla data di pubblicazione sul BURT del medesimo;

con pareri del Settore scrivente n. 115429 del 23.03.2020, n. 286594 del 09.07.2021 e n. 50380 del 08.02.2022, espressi ai sensi dell'art.58 della l.r. 10/2010, sono state giudicate come non sostanziali alcune modifiche previste dal proponente rispetto al progetto oggetto del provvedimento di verifica di cui al capoverso precedente;

Premesso che il proponente Piombino Industrie Marittime S.r.l. (sede legale: via Pisa n.46, Livorno – LI; Partita IVA: 01841000498), con istanza pervenuta in data 04.03.2022 (prot. n.88583), e perfezionata in data 08.04.2022 (prot. 148899), ha richiesto allo scrivente Settore VIA-VAS la proroga del termine per la realizzazione delle opere previste dal progetto che è stato oggetto del suddetto provvedimento di verifica n.7319/2017, ai sensi dell'art. 57 della l.r. 10/2010, per un periodo di ulteriori 5 anni; in allegato alla istanza, il proponente ha presentato la prevista documentazione;

Dato atto che:

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010 come da nota di accertamento n. 24503 del 13.04.2022;

il proponente ha ottemperato all'assolvimento dell'obbligo in materia di imposta di bollo (d.p.r. n. 642/1972), come da dichiarazione pervenuta al n. 148899 del 08.04.2022;

la documentazione depositata dal proponente alla istanza di avvio del procedimento in data 04.03.2022 (prot. n.88583) e perfezionata in data 08.04.2022 (prot. n. 148899) è composta da:
- istanza di avvio del procedimento (contenente il cronoprogramma delle opere da ultimare, l'aggiornamento del quadro di riferimento programmatico ed ambientale, l'indicazione della durata della proroga richiesta);
- tavola grafica rappresentante lo stato di avanzamento dei lavori;

Dato atto che il proponente ha segnalato che non è stato possibile procedere alla realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma oggetto della procedura di verifica di assoggettabilità conclusasi nel 2017, per le seguenti motivazioni:
"A. Rispetto alla tempistica iniziale valutata durante il procedimento di verifica di assoggettabilità (Decreto Dirigenziale n. 7319 del 30/5/2017), si sono rilevati i seguenti scostamenti:

- l'autorizzazione integrata ambientale è stata rilasciata in data 27.03.2019;
- l'atto sostitutivo di concessione demaniale marittima è stato stipulato in data 22.10.2020;
- le aree di pertinenza dell'impianto sono state solo parzialmente completate e successivamente consegnate scaglionate nel tempo (Verbale 1 del 26 settembre 2016, Verbale 2 del 30 maggio 2019, Verbale 3 del 22 ottobre 2020, Verbale 4 del 4 marzo 2022)
- Le amministrazioni competenti devono ancora consegnare delle aree di pertinenza dell'impianto.
B. Le amministrazioni competenti non hanno ancora realizzato le diverse e necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria. In particolare, siamo in attesa di ricevere l'alimentazione elettrica, l'adduzione idrica, il sistema fognario, la viabilità principale e secondaria.
Per quanto attiene alla corrente elettrica e all'acqua potabile, ad oggi lo Stabilimento è dotato di alimentazione di cantiere, provvisoria e fortemente limitata rispetto alle esigenze.
Da quanto sopra esposto si evince che i tempi di realizzazione dell'impianto hanno subito un rallentamento a causa dell'indisponibilità delle aree stesse e a causa dell'impossibilità di portare a regime le attività produttive per mancanza dei primari servizi.";

Dato quindi atto che il progetto oggetto del procedimento di cui al decreto n. 7319/2017 è stato solo in parte realizzato ed il termine di conclusione dei lavori previsto nel provvedimento di verifica è il 07.06.2022;

Visto che:

il progetto di cui al decreto n.7319/2017 prevede la realizzazione di un impianto navale nel porto di Piombino, in particolare, l'installazione di:
- un impianto di demolizione navale controllata (impianto di trattamento rifiuti pericolosi avente capacità superiore a 10 Mg/g);
- un impianto di costruzione/riparazione/manutenzione/trasformazione navale (cantiere navale avente superficie superiore a 20.000 m2);

l'impianto di demolizione delle navi è stato considerato quale opera principale e l'impianto di cantieristica navale quale opera connessa;

l'attività di riciclaggio navi in oggetto si configura come attività di tipo discontinuo e di periodicità non prevedibile in quanto è strettamente legata alla reale opportunità/necessità di predisporre la demolizione di una nave. Pertanto, nel contesto del piano industriale presentato all'Autorità Portuale di Piombino, è stato stabilito che le aree che verranno utilizzate per le attività di demolizione navi potranno essere impiegate anche per operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione e/o trasformazione in campo navale;

il progetto rientra tra quelli di cui alla lettera lettera za) "*Impianti di smaltimento e recupero rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*" all'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 43 comma 2 della L.R. 10/2010, di competenza della Regione Toscana ai sensi dell'art. 45, comma 1 della citata legge regionale;

l'impianto si configura come impianto di trattamento rifiuti pericolosi con capacità superiore a 50 Mg/giorno, pertanto l'attività ricade tra le attività da sottoporre ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo III-bis della parte II del D.lgs. 152/2006 (punto. 5.5 dell'Allegato VIII alla parte seconda del Decreto);

Preso atto della documentazione presentata dal proponente in allegato alla istanza in esame, dalla quale emerge, tra l'altro, quanto segue:

"CRONOPROGRAMMA: Ferma restando la impossibilità di determinare le tempistiche per il completamento dei servizi e per la consegna delle aree mancanti, in merito al cronoprogramma per il completamento dei lavori, si precisa che la realizzazione del secondo capannone maggiore, denominato capannone A, è partita nel mese di aprile 2022, a seguito della consegna delle aree necessarie in data 4 marzo 2022. Il suo completamento richiederà circa 18 mesi. Il resto delle infrastrutture potrà essere completato con l'ottenimento delle necessarie utilities e servizi da parte delle amministrazioni, ivi incluso il completamento della necessaria viabilità, ad oggi prevedibile entro 5 anni, salvo cause ostative e normali rallentamenti nei lavori.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO ED AMBIENTALE Si attesta inoltre che il quadro di riferimento programmatico ed ambientale, così come valutato nel provvedimento di verifica del 2017, rimane immutato. Questo anche a fronte delle invariate condizioni e del contesto ambientale dell'area.
DURATA PROROGA È fatta richiesta di una proroga del termine (07.06.2022) della durata di cinque (5) anni (07.06.2027)";

Visto che:

il Settore VIA, con nota n.153534 del 12.04.2022, ha comunicato l'avvio il procedimento ed ha richiesto agli Uffici Regionali, ad ARPAT, alla competente Azienda USL ed agli altri Soggetti interessati di voler formulare un contributo tecnico istruttorio in merito alla richiesta di proroga dell'efficacia del provvedimento di verifica, assegnando il termine del 02.05.2022;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: Comune di Piombino (prot. n. 174252 del 29.04.2022); ARPAT (prot. n. 177435 del 02.05.2022), e dei Settori regionali: Autorizzazioni Rifiuti (prot. n. 159119 del 15.04.2022); Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale (prot. n. 176332 del 02.05.2022);

Dato atto che, dai contributi tecnici istruttori acquisiti, emerge tra l'altro quanto segue:

ARPAT, nel contributo pervenuto il 02.05.2022, comunica quanto segue: *non si rilevano motivi ostativi alla concessione della proroga richiesta;*

il Comune di Piombino nel contributo pervenuto il 29.04.2022 comunica quanto segue:
- in data 05/12/2018 è stata rilasciata l'autorizzazione unica SUAP n. 47/18A per la realizzazione di un impianto di demolizione navale controllata, in un'area ubicata all'interno del porto di Piombino che fa parte di un programma d'intervento più vasto che si svilupperà in tempi successivi (fase 2 e 3). Nel dettaglio il progetto prevede la realizzazione di:
1. capannone "B" delle dimensioni pari a mt 120 x mt 28
2. cabina elettrica
3. tensostrutture amovibili
4. cabina pressurizzazione metano
5. sotto cabina elettrica
6. guardiola controllo accessibile
7. prefabbricati per servizi igienici, spogliatoi
8. centrale termica
9. stazione mobile acetilene.
- i lavori dovevano essere conclusi entro il giorno 24/06/2022 ai sensi della L.R. 65/2014 ma il proponente in data 27/01/2022 ha comunicato di volersi avvalere di quanto previsto ai sensi dell'art. 10 comma 4 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, ovvero la proroga di tre anni dei termini di ultimazione dei lavori.
Pertanto premesso quanto sopra e preso atto delle motivazioni addotte dal proponente, sotto il profilo edilizio nulla osta al rilascio della proroga in oggetto;

il Settore Autorizzazioni Rifiuti nel proprio contributo del 15.04.2022 comunica quanto segue: *non si rilevano criticità per gli aspetti di competenza di questo Settore sulla richiesta presentata dalla Soc. Piombino Industrie Marittime Srl;*

il Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale nel proprio contributo del 02.05.2022 comunica quanto segue:
[…] *dalla localizzazione delle opere sopra esposte in relazione alle strade regionali ed alle infrastrutture di trasporto stradali di interesse nazionale, si precisa quanto segue: A. Strade regionali Non si rilevano elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza. B. Infrastrutture di trasporto stradali di interesse nazionale Non si rilevano elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza in relazione alle infrastrutture di trasporto stradali di interesse nazionale esistenti o previste nel PRIIM. Si ricorda che le strade regionali sono gestite dalle Province toscane e dalla Città Metropolitana di Firenze ex art. 23 della LR n°88/98 e che ai medesimi Enti sono delegate le competenze che la legislazione vigente attribuisce all'Ente proprietario; pertanto si rinvia al parere della Provincia per gli ulteriori aspetti di competenza. Le strade statali sono gestite da ANAS S.p.A., la rete autostradale dalle società Concessionarie;*

Visto l'art. 57 della suindicata l.r.10/2010 riguardante la *"Proroga dei termini"* dei provvedimenti in materia di VIA;

Preso atto dei contributi tecnici istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale pervenuti nell'ambito del presente procedimento;

Dato atto che nessuno dei suddetti Soggetti consultati ha manifestato motivi ostativi alla concessione proroga dei termini per realizzazione del progetto in esame;

Considerato che l'opera in oggetto non è stata completata a causa dei tempi resisi necessari per l'acquisizione dei titoli autorizzativi, per l'immissione in possesso delle aree interessate nonché per la realizzazione di alcune opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

Preso atto che l'istante richiede una proroga di cinque anni del termine (07.06.2022) di efficacia del provvedimento di verifica del 2017, ovvero al 07.06.2022;

Ritenuto che la richiesta di proroga sia stata adeguatamente motivata da parte del proponente e che il periodo di tempo sia congruo ai fini del completamento dell'opera prevista dal progetto di "*Impianto di demolizione navale controllata"*, presso il Porto di Piombino, nel Comune di Piombino;

Ritenuto infine necessario confermare le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al decreto n.7319/2017, fatta salva l'avvenuta evoluzione normativa;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di prorogare di 5 anni, ai sensi dell'art. 57 della L.R. 10/2010, per le motivazioni riportate in premessa, il termine entro cui deve essere realizzato il progetto di "Impianto di demolizione navale controllata", presso il Porto di Piombino, nel Comune di Piombino, di cui al Decreto Dirigenziale n. 7319 del 30.05.2017, proposto da Piombino Industrie Marittime S.r.l. (sede legale: via Pisa n.46, Comune di Livorno; Partita IVA: 01841000498), termine così fissato al 07.06.2027. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del d.lgs.152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al provvedimento di verifica;

2) di confermare le prescrizioni impartite nel provvedimento di verifica n.7319/2017, fatta salva la sopravvenuta evoluzione normativa;

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA-VAS in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4) di notificare il presente decreto al proponente Piombino Industrie Marittime S.r.l.;

5) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Servizio Fitosanitario Regionale e di Vigilanza e Controllo Agroforestale

DECRETO 10 maggio 2022, **n. 8583**
certificato il 10-05-2022

Reg. (UE) 2016/2031 e D.LGS 2/2/2021 n.19 - Servizio Fitosanitario Regionale - Aggiornamento per l'anno 2022 delle misure di lotta obbligatoria alla Flavescenza dorata della vite in Toscana.

IL DIRIGENTE

Visto il REG. (UE) 2016/2031 del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

Visto il Reg. (UE) 2017/625 del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali;

Visto il Reg. (UE) 2019/2072 del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

Visto il Reg. (UE) 2021/2285 che modifica il Reg. (UE) 2019/2072 per quanto concerne la redazione degli elenchi di organismi nocivi, i divieti e le prescrizioni per l'introduzione, lo spostamento nell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti;

Visto il D. Lgs n. 19 del 2/2/2021 che stabilisce le norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale al REG. (UE) 2016/2031 e al REG. (UE) 2017/625;

Visto l'art. 6 dello stesso D.Lgs n. 19 del 2/2/2021 che definisce le competenze dei Servizi Fitosanitari Regionali;

Visto l'art. 55 comma 12 e comma 15 del D.Lgs n.19 del 2/2/2021, che stabilisce sanzioni amministrative per coloro che non ottemperano agli obblighi stabiliti dalle prescrizioni e dalle misure fitosanitarie impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;

Visto il D.M. n. 32442 del 31.5.2000, con cui il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha emanato le misure di lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite;

Vista la nota tecnica del MIPAAF prot. n. 32285 del 28/11/2001 relativa "all'applicazione delle normative vigenti per il settore vivaistico viticolo", che definisce azioni specifiche da adottare negli appezzamenti di viti madri in presenza di Flavescenza dorata;

Visto il D.lgs n. 16 del 2/2/2021 "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625";

Visto il Decreto Dirigenziale n. 7339 del 4/5/2021, con cui sono state adottate le "Linee guida per la lotta obbligatoria alla Flavescenza dorata della vite in Toscana per l'Anno 2021", con gli ambiti normativi e le misure adottate dal Servizio Fitosanitario per la lotta alla malattia, secondo quanto previsto dal citato D.M. n. 32442 del 31/5/2000;

Ritenuto necessario aggiornare per l'anno 2022 le suddette Linee guida, in base agli esiti dell'attività di monitoraggio della Flavescenza dorata della vite e dell'insetto vettore Scaphoideus titanus effettuata nel 2021 su tutto il territorio regionale;

Considerato che, in seguito al suddetto monitoraggio dell'insetto vettore Scaphoideus titanus, è stata accertata la presenza ex-novo dell'insetto vettore di Flavescenza dorata in vigneti ubicati in alcuni appezzamenti vitati siti nel territorio dei Comuni di Vicchio, Scarperia e San Piero, Fiesole, Santa Luce;

Considerato che, a seguito dei campionamenti eseguiti per il monitoraggio della Flavescenza dorata della vite nell'anno 2021 sono stati individuati in singoli vigneti altre "zone focolaio" per Flavescenza dorata, ubicate nelle Province di Massa Carrara, Grosseto, Lucca, Pistoia, Siena, Arezzo, Prato Pisa e Firenze, cosi come indicato nell'Allegato 1 al presente decreto;

Visto l'allegato 1 al presente atto "Linee guida di lotta obbligatoria alla Flavescenza dorata della vite in Toscana Anno 2022" in cui sono riportati i suddetti risultati del monitoraggio effettuato nel 2021 e sono descritte le misure adottate dal Servizio Fitosanitario Regionale per l'anno 2022 che devono essere rispettate dalle aziende vivaistiche viticole, nei campi di piante madri marze e portinnesti e nei barbatellai, nonchè dalle aziende agricole viticole situate nel territorio regionale;

Ritenuto quindi opportuno approvare le "Linee guida di lotta obbligatoria alla Flavescenza dorata della vite in Toscana Anno 2022", riportate nell'Allegato 1 al presente atto;

DECRETA

1. per le motivazioni espresse in narrativa, di approvare l'Allegato 1 "Linee guida di lotta obbligatoria alla Flavescenza dorata della vite in Toscana Anno 2022", come parte integrante del presente decreto;

2. di rimandare, per quanto non previsto dal presente decreto, al D.M. n. 32442 del 31.5.2000, al Reg. (UE) 2016/2031, al Reg. (UE) 2019/2072, al Reg. (UE) 2021/2285 e al D.Lgs. n. 19 del 2/2/2021.

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Lorenzo Drosera

SEGUE ALLEGATO

Allegato 1

REGIONE TOSCANA

SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Linee guida di lotta obbligatoria alla Flavescenza dorata della vite in Toscana anno 2022

(D.M. 31/5/2000)

SOMMARIO

1. OBIETTIVI.....
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....
3. AMBITO DI APPLICAZIONE.....
4. "ZONA FOCOLAIO" E "ZONA DI INSEDIAMENTO" .....
4.1 "Zona Focolaio" .....
4.2 "Zona di Insediamento" .....
5. MONITORAGGIO DI FLAVESCENZA DORATA (FD).....
6. MONITORAGGIO DI *S. TITANUS*.....
6.1 Province e Comuni toscani interessati dalla presenza di *S. titanus* .....
6.2 Procedure per il monitoraggio di *S. titanus* .....
7. MISURE ADOTTATE DAL SERVIZIO FITOSANITARIO DELLA REGIONE TOSCAN ....
7.1 Misure per tutte le aziende vitivinicole non soggette ad altre disposizioni .....
7.2 Misure per le aziende viticole ricadenti nei Comuni dove è stato rinvenuto *S.titanus* .....
7.3 Misure per appezzamenti viticoli dichiarati come "Zone Focolaio" .....
7.4 Misure per i vivaisti viticoli che producono sul territorio regionale materiale di moltiplicazione della vite e barbatelle, ai sensi del D.lgs 02/02/2021 n.16.....
8. INTERVENTI CONTRO *S. TITANUS* .....
8.1 Interventi agronomico-colturali .....
8.2 Interventi insetticidi .....
8.3 Precauzioni per la salvaguardia delle api e degli altri pronubi .....
9. SANZIONI AMMINISTRATIVE.....
ALLEGATO A.....
ALLEGATO B.....
ALLEGATO C.....
ALLEGATO D .....

1. Obiettivi

Il documento aggiorna e definisce le linee guida per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata (di seguito denominata FD) nel 2022 per le aziende agricole e per le aziende vivaistiche viticole che operano nel territorio della Regione Toscana.
Le linee guida recepiscono quanto previsto dal D.M. 31.5.2000*: "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite".* Inoltre, rispettano la normativa europea vigente in materia che, in particolare con il Reg. (UE) 2019/2072, all'Allegato II, ha riconosciuto il fitoplasma associato a FD come organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione.
Il documento è stato predisposto tenendo conto della situazione riscontrata in Toscana fino al 2021 e delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche e si pone l'obiettivo di limitare la diffusione della malattia, anche indicando misure di lotta obbligatoria contro il suo principale insetto vettore, il cicadellide *Scaphoideus titanus* (di seguito indicato come *S. titanus)*.
Il testo riporta in sintesi l'attuale diffusione della malattia e del suo principale insetto vettore ed in dettaglio indica le misure adottate dal Servizio Fitosanitario della Regione Toscana (di seguito indicato come SFR) che le aziende agricole e le aziende vivaistiche viticole devono osservare.

2. Riferimenti normativi

Il documento è stato elaborato sulla base dei seguenti atti emessi a livello europeo, nazionale e regionale:
- Regolamento (UE) 2016/2031 del 26 ottobre 2016;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 come modificato dal Regolamento di esecuzione UE 2021/2285 del 14 dicembre 2021;
- Lista A2 dell'EPPO;
- D.M. del 31/5/2000 nr. 32442 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2000 - - Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite;
- D.lgs 2/2/2021 n.19 – Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- D.lgs 2/2/2021 n.16 – Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite;
- D.D n.7339 del 4 maggio 2021 "Aggiornamento per l'anno 2021 delle misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite nel territorio regionale;

3. Ambito di applicazione

Le linee guida per la lotta obbligatoria alla FD in Toscana interessano tutte le superfici vitate per la produzione di uva e/o di materiale di propagazione, quindi sono disposizioni valide per l'anno 2022 destinate ai produttori viticoli ed ai vivaisti viticoli che operano in Toscana.

4. "Zona Focolaio" e "Zona di Insediamento"

4.1 "Zona Focolaio"

È dichiarata **"Zona Focolaio"** ogni superficie vitata priva di discontinuità, in cui è stata accertata ufficialmente la presenza di FD e si può ritenere tecnicamente possibile l'eradicazione della malattia.
La **"Zona Focolaio**" è identificata, sia per i vigneti destinati alla produzione di uva, che per quelli destinati alla produzione e al prelievo di materiale di moltiplicazione (vivai viticoli), con il numero di matricola del vigneto nello schedario viticolo regionale presente sul sistema ARTEA.

“Zona Focolaio” è SOLO il singolo vigneto o l’insieme dei vigneti contraddistinti dalla “matricola” o dalle coordinate GPS del punto di prelievo del campione risultato positivo a Flavescenza dorata.

ELENCO DEGLI APPEZZAMENTI VITICOLI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI UVA O ALLA PRODUZIONE DI MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE VITICOLO DICHIARATI “ZONA FOCOLAIO” SULLA BASE DELLE ANALISI EFFETTUATE NEL 2021, SUDDIVISI PER PROVINCIA E COMUNE

Provincia	Comune	“Zone Focolaio” Numeri “Matricola” vigneti	“Zone Focolaio” Coordinate GPS dei vigneti
Arezzo	Bucine	3909823, 4183002, 4182990, 4182986, 4182974, 4182941, 4305785, 2464643, 2464525, 3902394	
	Cavriglia	3369788	
	Montevarchi	2313487, 2304006, 2569828	
Firenze	Pelago	1297944	
	Borgo San Lorenzo	2615859	
	San Casciano V. Pesa		43,4054924 - 11,1150606
	Greve in Chianti	4280646	
	Vinci	3445294, 3445293, 3445292	
Grosseto	Magliano in Toscana		42,6451151 - 11,1899602
Lucca	Porcari		43,8115942 - 10,6229855
	Bagni di Lucca		44,0097180 - 10,5539371
	Bagni di Lucca		44,0098684 - 10,5543548
	Bagni di Lucca	5271517	
	Borgo a Mozzano		43,9773517 - 10,5559123
	Borgo a Mozzano		43,9777222 - 10,5560488
	Borgo a Mozzano		43,9771975 - 10,5562137
	Borgo a Mozzano		43,9800329 - 10,5626663
	Borgo a Mozzano		43,9803095 - 10,5624445
	Capannori		43,8856853 - 10,6134259
	Capannori	4057183, 4057178, 1702016	
	Montecarlo	30833330, 3083053, 4016421, 4016508	

Provincia	Comune	"Zone Focolaio" Numeri "Matricola" vigneti	"Zone Focolaio" Coordinate GPS dei vigneti
Massa Carrara	Aulla	3173507, 5495187	
	Fosdinovo	3019025, 1565037, 4128624	
	Fosdinovo		44,13638883 - 9,99374387
	Licciana Nardi	4258132	
	Casola in Lunigiana		44,2118558 - 10,1830655
	Carrara	4302635	
	Fivizzano	4268793, 4313347, 4313346, 1568457	
Pisa	Vecchiano		43,9168754 - 10,2332608
Pistoia	Serravalle Pistoiese		43,88519386 - 10,8385598
	Quarrata	1552721, 1553329	
	Pistoia	3988882	
	Lamporecchio	2768481, 2770993, 2768320	
	Larciano	4107839, 4108195, 4108200, 4107806, 4108200	
Prato	Carmignano	3900913	
Siena	Castelnuovo Berardenga	3189500, 3189506, 3189479, 2693205, 2693458, 2695750, 2473040, 2473055, 2473032, 2473106, 2692679, 2692684, 3169380, 3169124, 3168927, 3167912, 2726328	
	Radda in Chianti	4101030, 4101027, 2084431, 1926415, 1926440, 1950864, 1953986, 1777354, 1760251, 1777660, 2090278, 2850285, 2850283, 2085605, 2085616, 4023742, 2506043, 2506042,	
	Monteriggioni	4222810	
	Monteriggioni		43,4034980 - 11,2688080
	Castellina in Chianti	3625669, 2939351	
	Gaiole in Chianti	2590171, 3030670, 3030672, 3030671, 3751453, 2648017, 2648023, 2786502, 2804780, 2864695, 2804789, 2893340, 2893354, 2893343, 1298468, 1298467, 1298466, 2945857, 3632343, 2945353, 2945064, 2945955, 2945887, 2945885, 2893362, 2893329, 2893369, 2893356, 2893366	

4.2 “Zona di Insediamento”

Si definisce “Zona di Insediamento” l’area in cui è stata comprovata la presenza di FD e del suo principale vettore *S. titanus* e la malattia ha raggiunto una diffusione tale da non far ritenere possibile un eventuale azione di eradicazione.
In Toscana non sono state riconosciute “Zone di Insediamento”.

5. Monitoraggio di Flavescenza dorata (FD)

La FD è molto pericolosa per la viticoltura e il suo recente inquadramento nella normativa europea come malattia dovuta a un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione ne è la testimonianza, ed è quindi di **fondamentale importanza che ogni viticoltore operi un attento monitoraggio dei propri vigneti per individuare eventuali piante con sintomi sospetti (vedi allegato D)**.
La segnalazione di piante sintomatiche deve essere fatta al SFR tramite e-mail utilizzando il modulo riportato **nell’allegato A**. A questa segnalazione seguirà, a cura del SFR, il prelievo di campioni dalle piante sospette per l’analisi di laboratorio al fine di verificare l’eventuale presenza di fitoplasmi di FD.

6. Monitoraggio di *S. titanus*

S. titanus è il principale e più importante insetto vettore responsabile della diffusione della malattia nel vigneto e per questo è fondamentale individuarne l’eventuale presenza per attuare le appropriate strategie di lotta.

6.1 Province e Comuni toscani interessati dalla presenza di *S. titanus*:

Provincia di Arezzo, Comuni di: Arezzo, Bucine, Cortona, Cavriglia, Laterina Pergine Valdarno, Loro Ciuffenna, Marciano della Chiana, Montevarchi, Terranuova Bracciolini, Castiglion Fibocchi, Monte San Savino, Civitella in Val di Chiana, Castiglion Fiorentino;

Provincia di Firenze, Comuni di: Bagno a Ripoli, Barberino Tavarnelle, Borgo San Lorenzo, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Greve in Chianti, Montespertoli, Pelago, Pontassieve, San Casciano Val di Pesa, Scandicci, Vinci, Castelfiorentino, Figline e Incisa Valdarno, Gambassi, Rignano sull’Arno, Impruneta, Montaione, Montelupo Fiorentino, Lastra a Signa, Dicomano, Rufina, Reggello, Vicchio, Fiesole, Scarperia e San Piero;

Provincia di Lucca: in tutti i Comuni con aree viticole;

Provincia di Pisa, Comuni di: Bientina, Calcinaia, Fauglia, Crespina Lorenzana, Peccioli, San Giuliano Terme, Terricciola, Vicopisano, Capannoli, Pontedera, Ponsacco, Calci, Palaia, Vecchiano, Casciana Terme-Lari, Montopoli in Val d’Arno, San Miniato, Lajatico, Volterra, Santa Luce;

Provincia di Pistoia, Comuni di: Massa e Cozzile, Pescia, Lamporecchio, Larciano, Monsummano T., Quarrata, Buggiano, Uzzano, Pistoia, Serravalle Pistoiese, Chiesina Uzzanese (in questa provincia a tutto il 2021 la presenza di *S. titanus* non è stata rilevata solo nei Comuni di Montale e Pieve a Nievole*)*;

Provincia di Prato, Comuni di: Carmignano, Prato;

Provincia di Massa Carrara: tutti i Comuni con aree viticole;

Provincia di Siena, Comuni di: Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Colle Val d’Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Poggibonsi, Radda in Chianti, San Gimignano, Siena, Buonconvento, Rapolano Terme, Monteroni d’Arbia, Trequanda, Sovicille;

6.2 Procedure per il monitoraggio di *S. titanus*

Area di controllo. Il monitoraggio degli adulti di *S. titanus* va effettuato in ogni vigneto aziendale, inteso come superficie vitata priva di discontinuità, mediante l'esposizione di trappole cromotropiche gialle delle dimensioni di almeno 25 x 30 cm di lato provviste di un sufficiente strato di colla su entrambe le facce.
Al fine di una migliore esplorazione territoriale, è opportuno individuare nel vigneto, specie se di notevole dimensione una o più parcelle campione in funzione dell'omogeneità e dell'estensione del vigneto stesso.
Strumenti per il monitoraggio. In ciascuna parcella campione devono essere collocate almeno 2 trappole cromotropiche distanti fra loro almeno 50 metri con l'avvertenza di privilegiare nel posizionamento le zone di bordo e più fresche.
Le trappole devono essere posizionate all'altezza della vegetazione prevalente, non in pieno sole:
- a) nei vigneti allevati a spalliera: poco sopra la fascia dei grappoli, circa tra il primo e il secondo filo di sostegno della vegetazione;
- b) nei campi di piante madri portainnesto: nella zona dei sarmenti;
- c) nei barbatellai: all'altezza del punto di innesto.

I filari in cui vengono messe le trappole è opportuno che siano contrassegnati in testata per individuarli facilmente.
Esposizione delle trappole. Il periodo di esposizione è quello di più alta presenza degli adulti, che in Toscana corrisponde in genere dalla terza decade di luglio a fine di agosto (consultare il bollettino settimanale redatto dal SFR sul proprio sito web per conoscere il momento ottimale di esposizione).
Le trappole devono essere sostituite ogni 15-20 giorni affinché non perdano la loro efficacia (minore adesione dell'insetto alla superficie collata e suo deterioramento che ne impediscono il riconoscimento). Sono raccomandati almeno 2 turni di esposizione.
Ritiro trappole. Togliere le trappole dal campo quando sono asciutte e quindi non subito dopo eventuali piogge. Al ritiro dal campo le trappole devono essere avvolte e tenute separate con cellofan o pellicola trasparente ben distesa su entrambi i lati, in modo da consentire anche per trasparenza un preliminare riconoscimento degli insetti.
Dati identificativi delle trappole. In un angolo della trappola, sulla pellicola o cellofan inserire un'etichetta con i dati identificativi del vigneto in cui è stata collocata e la data di inizio e termine di esposizione.
Conservazione delle trappole. Le trappole devono essere conservate in luogo fresco, ma asciutto (non in frigo o congelatore). Il mancato rispetto di queste indicazioni può provocare il deterioramento degli esemplari catturati rendendoli irriconoscibili.
Scheda di monitoraggio. Le trappole devono sempre essere accompagnate dalla scheda di monitoraggio riportata nell'allegato B che deve essere adeguatamente compilata.
Riconoscimento di *S. titanus*. Le trappole possono essere spedite o recapitate al Servizio Fitosanitario della Regione Toscana - Via Luca Giordano, 13\15 - 50121 Firenze, entro il 30 settembre 2022, sempre accompagnate dalla scheda di monitoraggio dove è indispensabile indicare numero di telefono e indirizzo e-mail. Le aziende saranno informate entro il 30 aprile 2023 solo se nelle trappole è stata rilevata la presenza di *S. titanus*.
In alternativa le trappole possono essere esaminate da un tecnico esperto ed in questo caso entro il 30 settembre 2022 una copia della scheda di monitoraggio con il risultato dell'analisi effettuata dal tecnico deve essere spedita al Servizio Fitosanitario della Regione Toscana o inviata per e-mail a: piero.braccini@regione.toscana.it . La scheda deve essere conservata in azienda insieme alle trappole fino al 31 maggio 2023. Le trappole con le relative schede di monitoraggio possono essere prelevate dal Servizio Fitosanitario per eventuali ulteriori verifiche.

7. Misure adottate dal Servizio Fitosanitario della Regione Toscana

Con l'espressione di seguito riportata "CONDUZIONE INTEGRATA" si intende che in detto contesto si può utilizzare anche la strategia ammessa in "CONDUZIONE BIOLOGICA" non solo nel rispetto delle sostanza attive qui autorizzate ma anche del numero dgli interventi corrispondentemente stabilito.

7.1 Misure per tutte le aziende vitivinicole non soggette ad altre disposizioni

E' fortemente consigliato il monitoraggio degli adulti di *S. titanus* In tutti i Comuni e vigneti dove fino ad oggi non è stato rinvenuto questo insetto vettore.
E' fortemente consigliato monitorare i vigneti per verificare l'eventuale presenza di piante con sintomi sospetti (vedi allegato D). La presenza di piante con sintomi sospetti primaverili o estivi-autunnali va segnalata al SFR utilizzando l'allegato A. A questa segnalazione seguirà, a cura del SFR, il prelievo di campioni dalle piante sospette per l'analisi di laboratorio al fine di verificare l'eventuale presenza di fitoplasmi di FD.

E' fatto obbligo di comunicare al SFR:

- gli esiti delle analisi di laboratorio effettuate in proprio su campioni di viti prelevati nel territorio regionale della Toscana e risultati positivi alla FD, completi dei dati identificativi del vigneto (azienda, vigneto, Provincia, Comune, foglio e particelle catastali) e delle piante campionate nel vigneto (localizzazione GPS, filare, numero pianta nel filare);
- la presenza di *S. titanus* nei vigneti ubicati nel territorio regionale ed i dati identificativi dei vigneti stessi (azienda, vigneto, Provincia, Comune, foglio e particelle catastali).

7.2 Misure per le aziende viticole ricadenti nei Comuni dove è stato rinvenuto *S. titanus*

L'elenco dei comuni dove è stato rinvenuto l'insetto vettore *S. titanus* è riportato al paragrafo 6.1.
Le aziende devono procedere come segue:

a) nei vigneti che ricadono in tutti i Comuni del suddetto elenco riportato al paragrafo 6.1 è obbligatorio effettuare il monitoraggio degli adulti dell'insetto vettore *S. titanus* seguendo le procedure indicate al paragrafo 6.2;

b) nei vigneti che ricadono:
- in tutte le aree viticole dei Comuni delle Province di Massa Carrara, Lucca, Pistoia e Prato,
- in tutte le aree viticole nei Comuni di Cavriglia e Montevarchi, in Provincia di Arezzo,
- in tutte le aree viticole nei Comuni di Castellina in Chianti, Monteriggioni, in Provincia di Siena,
- in tutte le aree viticole nei Comuni di Vinci, Greve in chianti, Borgo San Lorenzo, Pelago, San Casciano V. Pesa, in Provincia di Firenze,
- in tutte le aree viticole nel Comune di Carmignano, in Provincia di Prato,

è obbligatorio almeno 1 intervento insetticida se a conduzione integrata o almeno 2 interventi se a conduzione biologica; ai fini dell'epoca più opportuna per il trattamento gli operatori devono osservare le indicazioni fornite dal bollettino redatto dal SFR e pubblicato sul sito web: https://agroambiente.info.regione.toscana.it;

c) nei vigneti che ricadono nelle aree viticole dei comuni di:
- Bucine in provincia di Arezzo;

- Radda in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti in Provincia di Siena;

sono obbligatori almeno 2 interventi insetticida se a conduzione integrata o almeno 3 interventi se a conduzione biologica; ai fini dell'epoca più opportuna per il trattamento gli operatori devono osservare le indicazioni fornite dal bollettino redatto dal SFR e pubblicato sul sito web: https://agroambiente.info.regione.toscana.it**.**

d) nei vigneti che ricadono nelle aree viticole dei comuni di:
- Arezzo, Cortona, Laterina Pergine Valdarno, Loro Ciuffenna, Marciano della Chiana, Terranuova Bracciolini, Castiglion Fibocchi, Monte San Savino, Civitella in Val di Chiana, Castiglion Fiorentino in Provincia di Arezzo;
- Bagno a Ripoli, Barberino Tavarnelle, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Montespertoli, Pontassieve, Scandicci, Castelfiorentino, Figline e Incisa Valdarno, Gambassi, Rignano sull'Arno, Impruneta, Montaione, Montelupo Fiorentino, Lastra a Signa, Dicomano, Rufina, Reggello, Vicchio, Fiesole, Scarperia e San Piero in Provincia di Firenze;
- Bientina, Calcinaia, Fauglia, Crespina Lorenzana, Peccioli, San Giuliano Terme, Terricciola, Vicopisano, Capannoli, Pontedera, Ponsacco, Calci, Palaia, Vecchiano, Casciana Terme-Lari, Montopoli in Val d'Arno, San Miniato, Lajatico, Volterra, Santa Luce in Provincia di Pisa;
- Colle Val d'Elsa, Montalcino, Montepulciano, Poggibonsi, San Gimignano, Siena, Buonconvento, Rapolano Terme, Monteroni d'Arbia, Trequanda, Sovicille in Provincia di Siena;

è consigliato effettuare oltre al monitoraggio obbligatorio almeno 1 intervento se a conduzione integrata o almeno 2 interventi se a conduzione biologica. Ai fini dell'epoca più opportuna per il trattamento gli operatori devono osservare le indicazioni fornite dal bollettino redatto dal SFR e pubblicato sul sito web: https://agroambiente.info.regione.toscana.it.

e) quando con il monitoraggio degli adulti viene rilevata la presenza del vettore si dovrà provvedere al trattamento nell'annata successiva. All'intervento insetticida del successivo anno dovrà seguire nello stesso anno il monitoraggio degli adulti del vettore. I trattamenti dovranno proseguire negli anni successivi fino a quando il monitoraggio degli adulti con trappole rileva la presenza del vettore. Quando non si trova l'insetto nelle trappole si può fare solo il monitoraggio degli adulti nell'anno successivo.

f) è fortemente consigliato monitorare i vigneti per verificare l'eventuale presenza di piante con sintomi sospetti (allegato D). La presenza di piante con sintomi sospetti primaverili o estivi-autunnali va segnalata al SFR utilizzando l'allegato A. A questa segnalazione seguirà, a cura del SFR, il prelievo di campioni dalle piante sospette per l'analisi di laboratorio al fine di verificare l'eventuale presenza di fitoplasmi di FD.

g) le molecole insetticide utilizzabili in conduzione integrata e in conduzione biologica sono indicate nell'allegato C.

7.3 Misure per appezzamenti viticoli dichiarati come "Zone Focolaio"

Nei vigneti dichiarati "Zone Focolaio":

a) sono obbligatori almeno 2 interventi insetticidi se a conduzione integrata o almeno 3 interventi se a conduzione biologica; ai fini dell'epoca più opportuna per il trattamento gli operatori devono osservare le indicazioni fornite dal bollettino redatto dal SFR e pubblicato sul sito web: https://agroambiente.info.regione.toscana.it.

b) è obbligatorio il monitoraggio degli adulti del vettore *S. titanus*, seguendo le procedure indicate al paragrafo 6.2;

c) è fortemente consigliato il monitoraggio delle forme giovanili di *S.titanus* da fine maggio a fine giugno. Questo è il periodo o in cui gli stadi giovanili sono presenti in maggiore quantità. Le osservazioni dovrebbero essere condotte preferibilmente la mattina presto quando le temperature sono più basse, il fogliame non è mosso e l'insetto ha una mobilità ridotta. Neanidi e ninfe sono riconoscibili grazie a due tipiche macchie nere poste simmetricamente all'estremità dell'addome.
d) è fondamentale monitorare l'eventuale presenza di piante con sintomi sospetti (allegato D). Il monitoraggio è opportuno effettuarlo a cavallo del periodo della fioritura tra la fine di maggio e l'inizio di giugno per verificare la presenza di eventuali sintomi primaverili mentre i sintomi estivi autunnali sono più evidenti e frequenti tra settembre e ottobre anche se si possono riscontrare già a partire dai primi di luglio.
e) ogni pianta con sintomi sospetti di FD deve essere immediatamente estirpata, senza necessità di analisi di conferma, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 32442 del 31.05.2000. L'estirpazione di piante con sintomi sospetti va comunicata al SFR utilizzando l'allegato A. E' molto importante l'estirpo di piante con sintomi primaverili perché consente di eliminare fonti di inoculo della malattia dal vigneto. L'estirpo di piante con sintomi sospetti si applica anche ai vigneti abbandonati fatto salvo quanto disposto in materia di procedure per l'estirpazione ed il reimpianto di superfici vitate dalla Legge Regionale n. 9 del 16 marzo 2009 e successivo Regolamento attuativo di cui al D.P.G.R. n. 52/r del 7 settembre 2009**;**
f) qualora ciò fosse consigliato da specifiche valutazioni di ordine epidemiologico, il SFR potrà adottare ulteriori e più restrittive misure fitosanitarie al fine di eradicare la malattia o di limitarne la diffusione, quali l'estirpazione dell'intero appezzamento infetto o l'esclusione della possibilità di prelievo di materiale di moltiplicazione dall'intero centro aziendale, fino al divieto di svolgere attività vivaistica.
g) le molecole insetticide utilizzabili in conduzione integrata e in conduzione biologica sono indicate nell'allegato C.

7.4 Misure per i vivaisti viticoli che producono sul territorio regionale materiale di moltiplicazione della vite e barbatelle, ai sensi del D.lgs 02/02/2021 n.16

Obblighi a carico delle aziende viticole vivaistiche:

a) nei vigneti di piante madri per marze, di piante madri per portainnesto e nei barbatellai devono essere effettuati:
   - in vigneti a conduzione integrata almeno 2 trattamenti, di cui il primo o i primi contro le forme giovanili dell'insetto, e l'ultimo alla comparsa dei primi adulti, posizionato a distanza di circa 15-20 giorni dal precedente.
   - in vigneti a conduzione biologica almeno 3 trattamenti.

   Ai fini dell'epoca più opportuna per il trattamento, gli operatori devono osservare le indicazioni fornite dal bollettino redatto dal SFR e pubblicato sul sito web.
b) il vivaista viticolo deve consegnare al SFR copia del registro dei trattamenti in cui sono evidenziati e dettagliati chiaramente per ciascuna tipologia di impianto (piante madri portainnesto, piante madri marze, barbatellaio) l'esatta superficie interessata dai trattamenti, i formulati commerciali e i principi attivi utilizzati, la quantità di prodotto impiegata e le date di intervento.
c) in caso da parte del vivaista di mancata consegna del suddetto registro, di assenza o parziale esecuzione degli interventi o di fornitura al SFR di incompleta documentazione relativa agli stessi trattamenti fitosanitari, il/i rigo/righi corrispondenti alla superficie

degli impianti di piante madri interessati saranno sospesi dal prelievo di materiale di moltiplicazione nella prossima campagna vivaistica

d) vietare per 2 anni consecutivi il prelievo dei materiali di moltiplicazione della vite negli appezzamenti di piante madri marze o portainnesto, contraddistinti dalla presenza di piante di vite della stessa varietà, clone, anno di impianto, ubicate anche su filari diversi ma contigui e adiacenti, e riferiti a specifico "rigo" della denuncia di produzione, presentata ai sensi del DLG. 2 febbraio 2021 n. 16, in cui è stata accertata ufficialmente la presenza di FD;
e) effettuare il monitoraggio del vettore *S. titanus*, seguendo le procedure indicate al precedente paragrafo 6.2
f) monitorare i vigneti per verificare l'eventuale presenza di piante con sintomi sospetti (allegato D). La presenza di piante con sintomi sospetti primaverili o estivi-autunnali va segnalata al SFR utilizzando l'allegato A. A questa segnalazione seguirà, a cura del SFR, il prelievo di campioni dalle piante sospette per l'analisi di laboratorio al fine di verificare l'eventuale presenza di fitoplasmi di FD.
g) Le molecole insetticide utilizzabili in conduzione integrata e in conduzione biologica sono indicate nell'allegato C.

8. Interventi contro *S. titanus*

8.1 Interventi agronomico-colturali

a. eliminazione del legno di potatura, in particolare quello di due o più anni, per la distruzione delle eventuali uova svernanti della cicalina;
b. per tutto il periodo di schiusura delle uova (fine maggio - inizio luglio), rimozione precoce dei polloni (spollonatura) e dei germogli avventizi del fusto (succhioni) dove albergano di preferenza le forme giovanili;
c. evitare la presenza di piante erbacee troppo sviluppate alla base dei ceppi di vite.

8.2 Interventi insetticidi

Possono essere utilizzate solo le molecole riportate nell'allegato C.
Ai fini della determinazione dell'epoca più opportuna per il trattamento, gli operatori devono seguire le indicazioni fornite dal bollettino settimanale del SFR sul sito web.

Alcuni criteri operativi:

a. non trattare con insetticidi nel periodo di fioritura della vite;
b. prima del trattamento effettuare lo sfalcio delle erbe in fiore eventualmente presenti nel vigneto per poi lasciarle appassire;
c. utilizzare adeguati volumi di acqua in modo da garantire una buona bagnatura soprattutto della fascia medio-bassa della vegetazione, compresi polloni e pagine inferiori delle foglie;
d. trattare tutti i filari da entrambi i lati;
e. evitare fenomeni di deriva e non trattare in presenza di vento consistente.

Nelle aziende biologiche considerare quanto segue:

a. il piretro naturale è l'insetticida utilizzabile in agricoltura biologica più efficace contro *S. titanus*;
b. con questo prodotto è preferibile trattare nel tardo pomeriggio o comunque nelle ore meno calde e meno luminose della giornata;

c. utilizzare volumi di acqua elevati in modo da assicurare una copertura il più possibile completa della vegetazione in quanto la sostanza attiva non è endoterapica ed è poco persistente;
d. utilizzare acque non alcaline o acidificarle con acido citrico (15 gr/hl per diminuire il pH di un grado) o aceto (200 cc/hl per diminuire il pH di un grado) in modo da portare il relativo pH a valori inferiori a 7;
e. non impiegare piretro naturale in miscela con prodotti rameici a reazione alcalina (poltiglia bordolese).

8.3 Precauzioni per la salvaguardia delle api e degli altri pronubi

Gli insetti impollinatori, come le api, i bombi e gli altri pronubi selvatici, sono importantissimi per la tutela dell'ecosistema, della biodiversità e la valorizzazione delle produzioni agricole.
Al fine di salvaguardare questi utili insetti si richiamano alcuni fondamentali criteri operativi già espressi al precedente paragrafo 8.2 in merito all'esecuzione dei trattamenti fitosanitari:

a. non trattare nel periodo di fioritura della vite con prodotti ad azione insetticida, accertandosi che tutte le varietà presenti nel vigneto abbiano interamente concluso tale fase fenologica;
b. se presenti nel vigneto piante erbacee coltivate o spontanee in fase di fioritura prima del trattamento, avere cura di sfalciarle e lasciarle appassire;
c. impiegare prodotti fitosanitari alle dosi indicate in etichetta ponendo attenzione affinché i getti vadano a bersaglio sulla fascia vegetazionale allo scopo di ridurre fenomeni di deriva;
d. evitare di trattare in condizioni di vento consistente allo scopo di ridurre per fenomeni di deriva i rischi che le sostanze tossiche arrivino alle erbe in fiore eventualmente presenti nelle aree circostanti il vigneto;
e. effettuare il trattamento nei momenti della giornata in cui le api non sono a bottinare: preferibilmente la sera o eventualmente molto presto la mattina; escludere le ore più calde della giornata;
f. preferire l'utilizzo dei prodotti con bassa persistenza nell'ambiente;
g. scegliere prodotti fitosanitari che in etichetta sono indicati come rispettosi degli insetti pronubi.

9. Sanzioni amministrative

Nel caso di non ottemperanza a quanto prescritto nelle Linee guida in oggetto o alle misure ufficiali emesse dal SFR, l'operatore professionale (viticoltore/vivaista viticolo) potrà incorrere, salvo che il fatto costituisca reato, nelle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in materia (Art. 33 del D.lgs n.16 del 2 febbraio 2021, Art. 55 del D.lgs n.19 del 2 febbraio 2021).

ALLEGATO A

SCHEDA DI SEGNALAZIONE DI PIANTE CON SINTOMI SOSPETTI DI FLAVESCENZA DORATA O ALTRI GIALLUMI DELLA VITE

Inviare con e-mail al Servizio Fitosanitario Regione Toscana:
piero.braccini@regione.toscana.it

Il/La sottoscritto/a_____

nato/a _____ residente nel Comune di_____via_____

in qualità di conduttore/proprietario dell' Azienda Agricola _____

con sede in provincia di_____ nel Comune di _____

frazione/via_____ tel._____ cellulare _____indirizzo e-mail _____ con riferimento al Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. _____del _____ "Aggiornamento per l'anno 2021 delle misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite nel territorio regionale",

COMUNICA

che nei vigneti dell'azienda di cui sopra, sono state individuate piante di vite con sintomi sospetti di Flavescenza dorata, come di seguito indicato ([1]):

Comune	Foglio e particella o numero matricola del vigneto	Superficie	Vitigno	Anno di impianto	Piante con sintomi sospetti numero

Dichiara inoltre di essere a conoscenza dell'obbligo di estirpazione, nei vigneti riconosciuti "Zona focolaio", delle piante di vite con sintomi riferibili a Flavescenza dorata, così come prescritto dal comma 1 art. 4 del D.M. 32442 del 31/05/2000.

DATA FIRMA

_____ _____

[1] Per i dati da inserire in tabella fare riferimento alle risultanze dello schedario viticolo

ALLEGATO B

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione generale
Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Servizio fitosanitario regionale e di vigilanza e controllo agroforestale

ALLEGATO B

SCHEDA DI MONITORAGGIO DI *SCAPHOIDEUS TITANUS*
(Decreto dirigenziale del Servizio Fitosanitario Regionale n._____del_____)

DATI RELATIVI ALL'AZIENDA *(OBBLIGATORI)*

NOMINATIVO E TITOLARE : _____

Indirizzo: _____**tel./c ell**_____ _____

Località: _____**Comune:**_____**Prov. (Sigla):**_____

Indirizzo e-mail:_____ _____

Referente _____**Tel./cell/E -mail**_____

DATI RELATIVI AL VIGNETO MONITORATO (minimo 2 trappole per parcella) *Dati obbligatori

LOCALITA'* **COMUNE***

PROV. (Sigla)* **Coordinate GPS**

Superficie ha* **anno di impianto*** **Foglio** **Particella**

Varietà prevalenti*

DATI RELATIVI AL MONITORAGGIO

I° turno: n° cartelle esposte : dal giorno al giorno

presenza di esemplari di *Scaphoideus titanus*	**SI N°**	NO

II° turno: n° cartelle esposte : dal giorno al giorno

presenza di esemplari di *Scaphoideus titanus*	**SI N°**	NO

TECNICO ESPERTO CHE HA CONTROLLATO LE CARTELLE: (Dati obbligatori in caso di controllo)

cognome e Nome _____

Tel./cell./E-mail _____

Luogo e Data_____Firma _____

Le trappole cromotropiche, accompagnate da scheda di monitoraggio completa dei dati richiesti, possono essere inviate per posta o recapitate direttamente al Servizio Fitosanitario regionale della Toscana, sede regionale, Via Luca Giordano 13/15, 50121 Firenze, per la lettura gratuita. Il risultato d ella lettura sarà comunicato all' Azienda, entro il 30 aprile dell 'anno successivo soltanto in caso di ritrovamento del vettore *S. titanus*.

ALLEGATO C

Sostanze attive ammesse per i trattamenti contro *Scaphoideus titanus*

Per l'epoca di intervento più idonea si raccomanda anche di consultare i Bollettini settimanali di Difesa Integrata della Regione Toscana

SOSTANZA ATTIVE (GRUPPO CHIMICO)	AMMESSE in BIOLOGICO o in INTEGRATO	EPOCA D'IMPIEGO
ACETAMIPRID (Neonicotinoide) (Azione neurotossica)	AMMESSA IN INTEGRATO	In corrispondenza della massima presenza di forme giovanili di seconda-terza età ed entro la comparsa dei primissimi adulti. Indicativamente tra la seconda decade di giugno e la prima decade di luglio
FLUPYRADIFURONE (Butenolide) (Azione neurotossica)	AMMESSA IN INTEGRATO	In corrispondenza della massima presenza di forme giovanili di seconda-terza età ed entro la comparsa dei primissimi adulti. Indicativamente tra la seconda decade di giugno e la prima decade di luglio
SULFOXAFLOR (Sulfoximine) (Azione neurotossica)	AMMESSA IN INTEGRATO	In corrispondenza della massima presenza di forme giovanili di seconda-terza età ed entro la comparsa dei primissimi adulti. Indicativamente tra la seconda decade di giugno e la prima decade di luglio
ETOFENPROX – ACRINATRINA - LAMBDA-CIALOTRINA – CIPERMETRINA – DELTAMETRINA - TAU-FLUVALINATE – ESFENVALERATE (Piretroidi) (Azione neurotossica)	AMMESSE IN INTEGRATO	In corrispondenza della massima presenza di forme giovanili di seconda-terza età ed entro la comparsa dei primissimi adulti. Indicativamente tra la seconda decade di giugno e la prima decade di luglio

SOSTANZA ATTIVE (GRUPPO CHIMICO)	AMMESSE in BIOLOGICO o in INTEGRATO	EPOCA D'IMPIEGO
PIRETRINE (Piretrine: derivati del piretro) (Azione neurotossica da parte delle Piretrine e caustica-asfissiante da parte degli olii)	**AMMESSA** IN BIOLOGICO	In corrispondenza della massima presenza delle forme giovanili di seconda-quinta età. Indicativamente seconda e terza decade di giugno Intervenire almeno con 2 interventi a distanza di circa 7 giorni; bagnare anche il fusto per applicare il prodotto sugli eventuali succhioni.
AZADIRACTINA (Derivata da *Azadirachta indica*) (Azione inibitoria dello sviluppo e riproduzione)	**AMMESSA** IN BIOLOGICO	In corrispondenza della massima presenza delle forme giovanili di seconda-quinta età. Indicativamente seconda e terza decade di giugno Intervenire almeno con 2 interventi a distanza di circa 7 giorni; bagnare anche il fusto per applicare il prodotto sugli eventuali succhioni
OLIO ESSENZIALE DI ARANCIO (Derivato da arancio dolce) (Azione disidratante del tegumento)	**AMMESSA** IN BIOLOGICO	In corrispondenza della massima presenza delle forme giovanili di seconda-quinta età. Indicativamente seconda e terza decade di giugno Intervenire almeno con 2 interventi a distanza di circa 7 giorni; bagnare anche il fusto per applicare il prodotto sugli eventuali succhioni

SOSTANZA ATTIVE (GRUPPO CHIMICO)	AMMESSE in BIOLOGICO o in INTEGRATO	EPOCA D'IMPIEGO
Beauveria bassiana (Fungo entomopatogeno) (Azione specifica entomopatogena)	**AMMESSA** IN BIOLOGICO	In corrispondenza della massima presenza delle forme giovanili di seconda-quinta età. Indicativamente seconda e terza decade di giugno Intervenire almeno con 2 interventi a distanza di circa 7 giorni; bagnare anche il fusto per applicare il prodotto sugli eventuali succhioni
SALI DI POTASSIO DI ACIDI GRASSI (Azione disidratante del tegumento)	**AMMESSI** IN BIOLOGICO	In corrispondenza della massima presenza delle forme giovanili di seconda-quinta età. Indicativamente seconda e terza decade di giugno Intervenire almeno con 2 interventi a distanza di circa 7 giorni; bagnare anche il fusto per applicare il prodotto sugli eventuali succhioni

ALLEGATO D

Principali sintomi di Giallumi della vite (Flavescenza dorata e Legno nero)

La certezza che la pianta è colpita da Flavescenza dorata si ha solo con l'esame diagnostico molecolare di laboratorio in quanto i sintomi rilevabili in campo non consentono di distinguere questa malattia dal Legno nero.

Per questo è di fondamentale importanza:

a) da parte del viticoltore il riconoscimento dei sintomi generici dei giallumi della vite in campo e la segnalazione della presenza degli stessi al SFR;

b) da parte del SFR il prelievo dei campioni e l'analisi molecolare in laboratorio.

Sintomi primaverili

Riscontrabili a cavallo della fioritura tra la fine di maggio e la prima metà di giugno:

- Disseccamento delle infiorescenze;
- Germogliamento parziale e/o stentato sul capo a frutto;
- Necrosi apicali e/o disarticolazione dell'apice;

Sintomi estivi-autunnali

Spesso già riscontrabili fin dai primi di luglio, vanno accentuandosi con l'avanzare della stagione per manifestarsi pienamente fra settembre e ottobre. Possono interessare tutti gli organi della parte aerea o solo alcuni di essi.

Foglie

- nei vitigni a bacca bianca le foglie tendono ad assumere una colorazione giallo-dorata;
- nei vitigni a bacca rossa assumono invece una colorazione rossastra più o meno intensa;
- le alterazioni cromatiche si estendono su un settore o su tutta la lamina fogliare e interessano anche le nervature;
- la lamina è ispessita, a volte bollosa, e presenta consistenza cartacea; tende a distaccarsi con o senza il picciolo;
- i bordi possono essere ripiegati verso la pagina inferiore in modo più o meno accentuato; su "Chardonnay" le foglie assumono una tipica forma a triangolo.

Tralci

- mancano di una normale lignificazione a livello di nodo e/o di internodo (mancato agostamento);
- si presentano elastici, gommosi e ricadenti verso il basso;
- hanno internodi corti con vegetazione affastellata;
- presentano spesso alla base piccole pustole nerastre oleose.

Grappoli

- in post-allegagione possono improvvisamente disseccare e cadere;
- durante la fase di accrescimento, gli acini, tutti o in parte, vanno incontro a un progressivo raggrinzimento e disseccamento.

Dalla post-invaiatura alla completa maturazione dei grappoli le alterazioni cromatiche dell'apparato fogliare e il portamento ricadente dei tralci permettono una individuazione relativamente facile delle viti colpite da giallumi.

LINK a cui è possibile accedere per vedere immagini di viti con sintomi:
Fondazione Edmund Mach: Emergenze fitosanitarie - Guida al riconoscimento in pianta (fmach.it)

Servizio Fitosanitario Regione Toscana: Arsia Q. 3-2005 Flavescenza (regione.toscana.it)

Servizio Fitosanitario Regione Veneto: UOFVE_Giallumi-vite-protetto_web2_0521.pdf - Google Drive

Servizio Fitosanitario Regione Piemonte: Lotte obbligatorie - Flavescenza dorata | Regione Piemonte

ERSA Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:
http://www.ersa.fvg.it/cms/aziende/monitoraggi/organismi/schede/flavescenza/caratteri.html

Regione Lombardia:
http://www.ersa.fvg.it/cms/aziende/monitoraggi/organismi/schede/flavescenza/caratteri.html

Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS

DECRETO 10 maggio 2022, **n. 8584**
certificato il 10-05-2022

L.R. 10/2010 art. 57. Istanza di proroga della efficacia del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativo al progetto "Autonomia idrica isola d'Elba. Lotto I: impianto di dissalazione in loc. Mola da 80 l/s e opere accessorie a terra e a mare" nei Comuni di Capoliveri (LI) e Porto Azzurro (LI) (Decreto n. 4515 del 12/04/2017). Provvedimento conclusivo.

SEGUE ALLEGATO

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8584 - Data adozione: 10/05/2022

Oggetto: L.R. 10/2010 art. 57. Istanza di proroga della efficacia del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativo al progetto “Autonomia idrica isola d'Elba. Lotto I: impianto di dissalazione in loc. Mola da 80 l/s e opere accessorie a terra e a mare” nei Comuni di Capoliveri (LI) e Porto Azzurro (LI) (Decreto n. 4515 del 12/04/2017). Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/05/2022

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte seconda, in materia di VIA;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di VIA;

Visto il D.M. 30/3/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento d.p.g.r. 19R/2017, in materia di VIA;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01.10.2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Viste la l.241/1990 e la l.r. 40/2009, in materia di procedimento amministrativo;

Ricordato che:

con Decreto n. 4515 del 12/04/2017 il progetto di "Autonomia idrica isola d'Elba. Lotto I: impianto di dissalazione in loc. Mola da 80 l/s e opere accessorie a terra e a mare" nei Comuni di Capoliveri (LI) e Porto Azzurro (LI), proposto dalla Società ASA Azienda Servizi Ambientali Spa, a seguito di un procedimento di verifica di assoggettabilità, è stato escluso dalla procedura di VIA, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni e con l'indicazione di alcune raccomandazioni;

nel suddetto provvedimento di verifica (punto 3) del dispositivo) viene stabilito che le opere previste dal progetto devono essere realizzate entro 5 anni dalla pubblicazione sul BURT del provvedimento, fatta salva la possibilità di richiesta di proroga;

il provvedimento è stato pubblicato sul BURT, parte seconda, del 26.4.2017 n.17;

Ricordato inoltre che:

con decreto dirigenziale n. 561 del 18 gennaio 2021 "*Art. 19 del D.lgs 152/2006 art. 48 della L.R 10/2010 – progetto Autonomia idrica Isola d'Elba Lotto I: Impianto di dissalazione in loc. Mola da 80 l/s e opere accessorie a terra e a mare: opere marittime di variante. Proponente: ASA Spa. Provvedimento conclusivo*." , in esito a specifico procedimento di verifica di assoggettabilità è stato escluso dalla procedura di VIA il progetto di modifica delle opere a mare e della vasca di *intake*, con riferimento all'impianto in oggetto. Detto provvedimento è stato pubblicato sul BURT parte seconda del 27.1.2021, n.4;

il punto 3) del dispositivo del provvedimento recita: "*di stabilire che le nuove opere previste dal progetto in esame devono essere realizzate entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente*"; il termine per la realizzazione delle opere oggetto del decreto di cui al capoverso precedente è quindi fissato al 27.1.2026;

Visto che la Società ASA Azienda Servizi Ambientali Spa, con istanza inviata il 14.3.2022 (acquisita al protocollo regionale n.0110939 del 17.3.2022), ha chiesto allo scrivente Settore VIA-VAS la proroga del termine per la realizzazione delle opere previste dal progetto che è stato oggetto del suddetto provvedimento di verifica n.4515/2017, ai sensi dell'art. 57 della l.r.10/2010, per un periodo di 5 anni; in allegato alla istanza, il proponente ha presentato la prevista documentazione;

Dato atto che la documentazione presentata dal proponente è composta da:
- istanza;
- cronoprogramma;
- elenco delle criticità verificatesi a valle del decreto dirigenziale n.4515/2017;
- aggiornamento del quadro di riferimento programmatico e ambientale;

Visto che il progetto in esame prevede la realizzazione di un impianto di dissalazione in loc. Mola da 80 l/s e opere accessorie a terra e a mare nei Comuni di Capoliveri (LI) e Porto Azzurro (LI) per garantire l'autonomia idrica dell'Isola dell'Elba;

Dato atto che il proponente ha argomentato che non è stato possibile procedere alla realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma oggetto della procedura di verifica di assoggettabilità conclusasi nel 2017, per la seguente motivazione: le numerose cause intentate dal Comune di Capoliveri nei confronti della realizzazione del progetto in esame che hanno comportato un conseguente slittamento dei tempi di appalto e realizzazione dei lavori; tale aspetto viene riportato nel documento allegato alla istanza "elenco delle criticità verificatesi a valle del decreto dirigenziale n.4515/17";

Dato atto che il progetto in esame:
- è stato approvato con decreto n. 62 del 18 agosto 2017 avente ad oggetto "*Art. 22 L.R. 69/2011. progetto denominato "autonomia idrica Isola d'Elba lotto I - impianto di dissalazione in loc. Mola da 80 l/s e opere accessorie a terra e a mare" – comune di Capoliveri. Variante mediante approvazione del progetto e contestuale adeguamento al PIT-PPR con dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere*" dall'Autorità Idrica Toscana (AIT), Ente preposto alle funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato in ambito regionale, ai sensi dell'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 22 della L.R. 69/2011. La realizzazione del progetto è demandata ad A.S.A. Spa, gestore del servizio idrico integrato per l'ambito territoriale "Toscana Costa";
- è stato quasi completato lo stralcio I del progetto, relativo ai collegamenti del dissalatore con la dorsale idrica, all'anello dei pozzi con relativo allaccio alla centrale di Mola ed al collegamento tra la vasca di *intake* ed il dissalatore;
- lo stralcio II del progetto è stato appaltato ad una associazione temporanea di imprese (ATI). Il progetto esecutivo è in corso di completamento e sono già state consegnate alcune forniture;
- lo stralcio III del progetto, relativo alle opere marittime ed alla vasca di *intake* è in corso di appalto. Tale stralcio è stato oggetto di specifica verifica di assoggettabilità a VIA conclusasi con il decreto dirigenziale n. 561 del 18 gennaio 2021;

Visto che il termine per la realizzazione del suddetto III stralcio è fissato al 27.1.2026, in quanto il provvedimento di verifica n.561/2011 è stato pubblicato sul BURT del 27.1.2021;

Preso inoltre atto che il proponente, in riferimento ai provvedimenti adottati dal Comune di Capoliveri nonché alle cause intentate dallo stesso che hanno comportato il conseguente slittamento dei tempi di appalto e realizzazione delle opere, riporta quanto segue:
"– Ordinanza n.30 del 7.5.2019 con la quale il Comune di Capoliveri ordinò ad ASA spa la sospensione dei lavori sul presupposto della illegittimità del procedimento e degli atti adottati per l'approvazione del progetto definitivo "Progetto per l'autonomia idrica dell'Isola d'Elba. Lotto I: impianto di dissalazione in loc. Mola da 80 l/s e opere accessorie a terra e a mare". ASA spa impugnò l'ordinanza col ricorso al TAR Toscana RG 760/2019 proponendo anche domanda cautelare. Nella CC dell'11 luglio 2019 il TAR respinse la domanda cautelare (seppure ritenendo fondati quasi tutti i motivi di impugnazione relativi alla pretesa violazione dell'art. 158 del D.Lgs.n.152/2006 ed all'asserita mancanza di permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica) motivando la reiezione con riferimento al motivo relativo al capo di motivazione dell'ordinanza 30/2019 del Comune che contestava il mancato "rispetto dell'ordinanza comunale n. 29/2019, della quale pure il provvedimento impugnato fa applicazione", cioè l'ordinanza contenente limitazione dei rumori dei cantieri edili. Si legge nell'ordinanza del TAR n. 437 dell'11 luglio 2019 che "a norma della medesima ordinanza n. 29/2019, l'avvio dei lavori è subordinato alla stipula di un programma di esecuzione concordato con l'amministrazione comunale". Il TAR fece cioè salva la facoltà di ASA di concordare col Comune un siffatto programma di esecuzione dei lavori.
Preso atto dell'ordinanza del TAR, ASA spa in data 24 Luglio 2019 inoltrò al Comune di Capoliveri istanza con la quale propose appunto un programma dei lavori che descriveva i lavori da realizzare nel rispetto degli orari e dei limiti alle missioni acustiche stabiliti dell'ordinanza comunale 29/2019. Il Comune rispose evasivamente, senza mai approvare quel programma dei lavori e bloccando di fatto i lavori stessi che infatti non furono ripresi.
In data 6 settembre il Comune di Capoliveri notificò anche appello cautelare all'Ecc.mo Consiglio di Stato per la riforma dell'ordinanza del TAR Toscana. L'appello fu respinto con ordinanza n. 5499/19 del Consiglio di Stato;
– Ordinanza di sospensione lavori n. 108 del 10/12/2019 del Comune di Capoliveri avente ad oggetto "Accertamento dell'inesistenza della conformità urbanistica del titolo edilizio e paesaggistico con

contestuale sospensione lavori", impugnata da ASA davanti al TAR che nella CC del 4 marzo accolse la domanda cautelare con ordinanza n.134/2020, consentendo così di riprendere i lavori relativi allo stralcio I. Il ricorso RG 760/2019 tentato dal Comune fu dichiarato dal TAR improcedibile con sentenza n.524/2020;
– Deliberazione di GM n.118 del 30/4/2020 e ordinanza n.28 dell'8 maggio 2020 con le quali il Comune di Capoliveri fissava una nuova "Disciplina dei lavori edili e dei lavori che comportano rumorosità ed emissione di polveri per la salvaguardia del riposo e della quiete di cittadini e turisti", che produceva l'effetto di impedire ad ASA spa di proseguire il lavoro appena iniziato. Col ricorso RG n.410/2020 ASA spa impugnò pertanto l'ordinanza n.28/2020 e la Deliberazione di GM n.118/2020, sospese con decreto monocratico del TAR Toscana n.328 del 20 maggio 2020, e successivamente annullate con sentenza 693/2020;
– Ricorso al TAR RG 355/2021 proposto del Comune di Capoliveri per l'annullamento del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana, Settore Valutazione Impatto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica – Opere pubbliche di interesse strategico regionale n. 561 del 18.01.2021, avente ad oggetto: "Art. 19 del D. Lgs. 152/2006 art. 48 della L.R. 1072010 – progetto Autonomia idrica Isola d'Elba Lotto I: Impianto di dissalazione in loc. Mola da 80 l/s e opere accessorie a terra e a mare: opere marittime di variante. Proponente: ASA Spa. Provvedimento conclusivo", respinto dal TAR con sentenza n. 1499/2021. La sentenza è stata impugnata dal Comune di Capoliveri e la causa è ad oggi in corso davanti il Consiglio di Stato.";

Dato del nuovo cronoprogramma di realizzazione delle opere facenti parte del progetto in oggetto, allegato alla istanza in esame;

Dato inoltre atto che il proponente, nella documentazione allegata alla istanza ha preso in esame gli aggiornamenti al quadro di riferimento programmatico ed ambientale, rispetto a quanto valutato nel provvedimento di verifica del 2017. Viene in particolare evidenziato quanto segue:
"*[...]*
Paragrafo 1. Riferimenti programmatici e normativi
Regolamento Urbanistico: Varianti successive che recepiscono l'opera del dissalatore.
Il Regolamento Urbanistico, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.79 del 07/12/2016, risulta aggiornato ad oggi con n.3 varianti approvate successivamente.
In particolare la variante n.3, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 05/11/2018 e approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 11/02/2019 (BURT n.13 del 27/03/2019) inserisce nel RU la previsione urbanistica dell'impianto di desalinizzazione in oggetto e riporta nelle NTA la disciplina urbanistica relativa all'impianto stesso (artt. 33, 156, 164 delle NTA).
[...]
Paragrafo 1.12 Normativa ambientale di riferimento
Gli aggiornamenti normativi non hanno mutato nel merito il contesto di riferimento del progetto.
I principali riferimenti normativi inerenti il procedimento di verifica ambientale del progetto in argomento rimangono quelli già individuati nello studio preliminare ambientale, comprensivi delle successive modifiche ed integrazioni
[...]
Paragrafo 1.13 Disciplina di settore e normativa tecnica di riferimento
Gli aggiornamenti normativi tecnici e di settore sono stati tenuti in conto durante la progettazione dell'opera.
I riferimenti normativi generali che individuano la disciplina di settore attinente alla realizzazione ed alla gestione dell'intervento rimangono quelli già individuati nello studio preliminare ambientale, comprensivi delle successive modifiche ed integrazioni, tenute comunque a riferimento nella progettazione.
[...]
Paragrafo 2. Riferimenti ambientali – quadro conoscitivo
Paragrafo 2.8. Ambiente marino
In relazione ai parametri ecologici e chimico fisici, si riportano i dati aggiornati tratti dalla Banca dati MAR relativa al monitoraggio ambientale delle acque marino-costiere e di transizione, previsto dal D.Lgs. n.152/2006 e dei successivi decreti attuativi con i quali è stata recepita nell'ordinamento nazionale la Direttiva 2000/60/CE e pubblicati da ARPAT (https://sira.arpat.toscana.it).
Tali dati fanno riferimento alla stazione "Elba Sud" localizzata in prossimità di Porto Azzurro.
[...]";

Visto che:

il Settore VIA, con nota prot. 0122618 del 24/03/2022, ha comunicato l'avvio del procedimento di esame della istanza di proroga ed ha chiesto i contributi tecnici istruttori alla Provincia di Livorno, al Comune di Capoliveri, al Comune di Porto Azzurro, alla Soprintendenza Archeologia belle arti paesaggio province Pisa Livorno, ad IRPET, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, all'Autorità Idrica Toscana, al Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, ad ARPAT, alla competente Azienda USL e agli Uffici Regionali, assegnando il termine del 18/04/2022;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:
Comune di Capoliveri (prot. 0158680, 0158689, 0158696 e 0158703 del 15/04/2022);
Autorità Idrica Toscana (prot. 0158711 del 15/04/2022);
ARPAT – Dipartimento di Piombino Elba (prot. 0158717 del 15/04/2022);
Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (prot. 0159075 del 15/04/2022);
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. 0162155 del 20/04/2022);
Settore Genio Civile Valdarno inferiore (prot. 0163156 del 20/04/2022);
Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano (prot. 0184096 del 05/05/2022);

Dato atto che, con riferimento ai contributi istruttori acquisiti:

il Comune di Capoliveri, nel proprio contributo del 15/04/2022 rileva in particolare quanto segue:
"*[...]*
A) L'istanza di proroga è inammissibile e comunque infondata.
Con istanza del 14.3.2022, ASA spa ha chiesto la proroga di cinque anni del provvedimento conclusivo della verifica di assoggettabilità VIA DD del 12.04.2017 n. 4515, non avendo realizzato i lavori nel termine dato, in quanto, a suo dire, le cause intentate dal Comune di Capoliveri avrebbero determinato uno slittamento dei tempi di appalto e realizzazione dei lavori.
Orbene, il Comune di Capoliveri contesta espressamente tale ricostruzione dei fatti, in quanto il mancato avvio dei lavori e la mancata realizzazione dell'opera è imputabile in via esclusiva al soggetto attuatore.
Pertanto, si oppone alla richiesta di proroga e chiede che sia respinta e dichiarata la cessazione degli effetti del Decreto dirigenziale 14.04.2017 n. 4515 per la scadenza del termine.
Infatti, l'art. 57 della LRT n. 10/2010 prevede che il proponente possa richiedere una proroga soltanto: "in presenza di motivate ragioni che hanno determinato l'impossibilità di realizzare o di completare il progetto nei termini stabiliti nel provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità".
Ed è evidente che nel caso di specie non sussistono "motivate ragioni" che non vengono neppure allegate dal proponente, posto che tali non possono consistere in un contenzioso pendente, in quanto la proroga è ammissibile per eventi imprevedibili e sopravvenuti, ma non per eventuali contenziosi.
Quindi, già sotto questo preliminare motivo la richiesta di proroga è inammissibile ex art. 57 LRT n. 10/2020: è priva di motivazione.
Quanto sopra è assorbente.
In ogni caso, la richiesta è priva di fondamento.
Infatti, le argomentazioni addotte sub "elenco delle criticità verificatesi a valle del decreto dirigenziale n. 4515/2017" non hanno alcun fondamento ed anzi dimostrano che il mancato avvio dei lavori è imputabile in via esclusiva al proponente.
Infatti, il proponente assume che l'adozione di atti amministrativi da parte del Comune di Capoliveri o iniziative giudiziali del medesimo Ente, avrebbero causato il ritardo dei lavori e giustificherebbero la proroga.
Orbene, non è così.
Infatti, iniziando dai provvedimenti amministrativi richiamati nella richiesta di ASA e che, a suo dire, avrebbero intralciato le attività, è da dire che per quanto attiene all'Ordinanza del Comune n. 30 del 7.5.2019, la stessa ASA assume che il TAR della Toscana (RG 760/2019) alla Camera di Consiglio dell'11.7.2019 ha respinto la domanda di sospensiva della Società ricorrente e, dunque, un provvedimento giudiziale ha rigettato le richiesta della Società e pertanto nulla può imputare al Comune.
Con riferimento, poi, all'Ordinanza del Comune n. 108 del 10.12.2019 è ancora la stessa ASA che dichiara che, alla Camera di Consiglio del 4.3.2020, il TAR Toscana ne ha disposto la sospensione, per cui non ha precluso le attività, essendone stati sospesi gli effetti.
E così pure per la successiva Ordinanza comunale n. 28 dell'8.5.2020, sospesa anch' essa dal Tar Toscana con il decreto cautelare n. 328 del 20.5.2020.
Per quanto attiene, poi, alle iniziative giudiziali, esse consistono nel solo ricorso RG 355/2021 promosso dal Comune di Capoliveri: esso nulla ha a che fare con l'odierno procedimento, posto che ha avuto ad oggetto il provvedimento di non assoggettabilità a VIA della variante; oltretutto non vi è stata richiesta di

sospensiva e ciò vale anche per l'impugnativa davanti al Consiglio di Stato e, quindi, nelle more processuali non è stato adottato dal Giudice alcun provvedimento cautelare.

Quindi, in conclusione, gli atti assunti dal Comune ed il contenzioso non hanno inciso in alcun modo sui tempi, in quanto:

le Ordinanza del Comune n. 108 del 10.12.2019 e n. 28 dell'8.5.2020 sono state sospese dal TAR Toscana e, dunque, non hanno prodotto effetti;

il ricorso RG 355/2021 non ha avuto ad oggetto il progetto originario ed il Comune non ha chiesto la sospensiva dei provvedimenti impugnati.

In conclusione, le argomentazioni addotte a giustificazione della richiesta di proroga sono palesemente infondate: gli atti assunti dal Comune e il contenzioso che si è determinato non ha influito sulla mancata realizzazione dell'opera (le cui cause risiedono altrove) e viene utilizzato strumentalmente dal proponente per giustificare le sue inadempienze, non avendo rispettato il termine fissato nel decreto n. 4515/2017.

b) Sulle ragioni per le quali i lavori non sono stati iniziati né conclusi.

Per quanto sopra, il mancato avvio dei lavori non è imputabile a fattori esterni imprevedibili e sopravvenuti, ma è addebitabile in via esclusiva al Soggetto attuatore.

E sotto questo profilo, paiono plausibili almeno due ragioni:

a) La mancanza di finanziamento dell'intervento.

Infatti, in misura a dir poco singolare, è stato approvato un progetto di opera pubblica, senza che vi sia la piena ed effettiva copertura dell'intervento, che si fonda, per poco meno della metà del costo preventivato, su entrate del tutto eventuali.

Come si è appreso dalla riposta fornita dalla Sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica, Ilaria Fontana, nella seduta del 15.09.2021 della VIII Commissione permanente della Camera dei Deputati (Ambiente, territorio e lavori pubblici) a seguito di interrogazione: "Il costo complessivo nel progetto approvato è di 14,56 milioni di euro, di cui 8 derivanti da finanziamenti pubblici e, per la restante parte, dalla tariffa del servizio idrico integrato (SII)"

Quindi, la variante (e l'intera opera) risulterebbe approvata senza integrale copertura finanziaria certa, in quanto almeno 6,56 milioni di euro necessari per la realizzazione dell'intervento sarebbero rimessi ad incassi futuri ed eventuali derivanti della tariffazione a carico dell'utenza.

Oltre a ciò, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 27.12.2018 n. 73, il contributo regionale di € 2.500.000,00 era subordinato alla sottoscrizione di un accordo di programma, da perfezionare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della Legge e anche sotto questo profilo non risulterebbe conseguito il finanziamento.

In conclusione, dunque, la carenza di finanziamento dell'intervento risulta essere uno degli elemento che ha impedito la realizzazione dello stesso e,dunque, costituisce ulteriore motivo che preclude il rilascio della proroga, posto che non può essere autorizzata (neppure con la proroga) un'opera priva di copertura.

b) Le vicende della gara di appalto.

Ulteriore motivo che pare avere determinato il mancato avvio dei lavori è costituito dalle vicende connesse alla procedura di gara per l'appalto dei lavori.

Infatti:

1 Il bando di gara risulta pubblicato solo in data 24.12.2020 e cioè a distanza di 3 anni e mezzo dal decreto regionale del 12.4.2017 n. 4515, quando ne era ben nota la durata quinquennale, senza alcuna motivazione e giustificazione di tale ritardo;

2 La Commissione di gara è stata nominata in data 16.3.2021 e cioè quasi a distanza di 4 anni dal decreto 12.4.2017 n. 4515;

3 una prima aggiudicazione è stata disposta in data 12.5.2021;

4 la Società seconda classificata con ricorso RG 764/2021 ha impugnato l'aggiudicazione davanti TAR Toscana;

5 ASA spa, con provvedimento in data 9.7.2021 prot. n. 14355 ha disposto l'annullamento della prima aggiudicazione e con successivo provvedimento del 16.7.2021 prot. n. 14381 ha disposto l'aggiudicazione alla seconda classificata. Quindi, ASA spa è riuscita ad individuare l'appaltatore solo a distanza di oltre 4 anni dal decreto 12.4.2018 n. 4515: e ciò è imputabile solo ed esclusivamente a tale Società.

In conclusione, la richiesta di proroga non è motivata e,comunque non è giustificata, posto che il ritardo dell'avvio e conclusione dei lavori è imputabile in via esclusiva al richiedente.

E pertanto non sussistono i presupposti di cui all'art. 57 della LRT n. 10/2010 per la concessione della proroga, con conseguente decadenza del Decreto regionale n. 4515/2017 per decorrenza dei termine quinquennale.

3) Circostanze nuove e sopravvenute che giustificano il rigetto della richiesta di proroga.

Quanto sopra è assorbente.

Ma vi è di è più.

Sussistono infatti circostanze nuove e sopravvenute che giustificano la decadenza del decreto regionale sopra richiamato e, ove il richiedente abbia ancora interesse alla realizzazione del progetto, peraltro non finanziato, un nuovo procedimento che accerti in via definitiva la necessità di una Valutazione di Impatto Ambientale dell'intervento.

3A) Infatti, lo scenario normativo comunitario e nazionale è profondamente mutato negli anni successivi all'adozione del decreto regionale di cui sopra.

Si è cioè affermato, sia a livello comunitario che nazionale, il chiaro orientamento che tale tipologia di impianti di desalinizzazione presenti oramai più costi che benefici, in particolar modo sotto il profilo dei danni da inquinamento ambientale con conseguenti effetti irreversibili (inquinamento acustico, inquinamento del mare, incremento della salinità con effetti pregiudizievoli per fauna e flora, scarico di sostanze tossiche e quant'altro), così da richiedere, per ogni futura realizzazione, la sottoposizione a Valutazione di impatto ambientale obbligatoria, una nuova e specifica disciplina in materia di scarichi e la espressa previsione che prima di optare per tale soluzione, sia necessario un preventivo studio per verificare tutte le opzioni alternative.

A tale proposito, ed a conferma del mutato scenario, è stata approvato in Senato il disegno di legge n. 1571 cd. Salva mare, che è passato alla Camera dei Deputati per l'approvazione definitiva.

[...]

Quanto sopra costituisce una circostanza nuova, non esistente al momento dell'adozione del decreto 2017 di esclusione dalla VIA, che giustifica (recte:impone) una complessiva rivalutazione dell'iter procedimentale, alla luce del chiaro orientamento del Legislatore comunitario e nazionale.

Non è possibile liquidare la questione semplicemente assumendo che la norma in oggetto non è ancora entrata in vigore:è chiarissima l'impostazione del Legislatore ela volontà del Legislatore: pertanto, alla luce delle Direttive ed orientamenti comunitari e dell'indirizzo che sta assumendo lo stesso Legislatore con il disegno di legge n. 1571, i principi, anche di valenza costituzionale di tutela dell'ambiente con l'art. 9 novellato dalla legge Costituzionale n. 1/2022 di buon andamento dell'Azione amministrativa determinano che l'Amministrazione procedente — Regione Toscana — si adegui sin da ora a tale chiaro ed in equivoco indirizzo e, dunque, preso atto del mutato scenario comunitari e nazionale, respinga la richiesta di proroga, in quanto l'impianto in oggetto rientra a pieno titolo tra quelli per i quali la cd Legge Salva-Mare in fase di approvazione richiede la Valutazione di impatto ambientale.

La concessione della proroga finirebbe per determinare la paradossale ed illegittima situazione per la quale un impianto di desalinizzazione verrebbe realizzato — posto che al momento i lavori non sono neppure iniziati — senza essere stato sottoposto a VIA, in vigenza di una Legge che invece ne impone la VIA.

Quindi, la proroga - cioè un mero artificio formale - finirebbe per costituire lo strumento per eludere gli obblighi normativi.

E' evidente, pertanto, che quanto sopra impedisce in radice la concessione della proroga ed impone la riattivazione — se il soggetto attuatore riterrà opportuno proseguire nel progetto, che si rimarca, è privo dei presupposti, inutile e dannoso tenuto anche conto del carattere estremamente residuale di questa tipologia di impianti, come previsto dal medesimo art. 12 della Salva mare - — di un nuovo procedimento con relativa sottoposizione a VIA.

3B) Oltre a quanto sopra, ulteriore argomento milita per il diniego alla richiesta di proroga. I dati relativi alle sostanze inquinanti presenti nelle acque marine interessate all'intervento sono notevolmente variati rispetto ai valori accertati nel 2017.

Nella documentazione trasmessa da ASA con la richiesta di proroga si legge:

pagina 12: "Ossigeno disciolto". Nessuna modifica (Presente un maggior numero di campioni con sovra saturazione). La tensione dell'ossigeno dell'acqua indica indirettamente fenomeni di eutrofizzazione"

pagina 15: "Sedimenti. Aumento concentrazione piombo. Conferma per Cadmio. L'analisi dei sedimenti evidenzia per le stazioni "Elba sud" (Porto Azzurro) superamenti della concentrazione di piombo, e conferma i superamenti di Cadmio... Per entrambe le stazioni si osserva un superamento della concentrazione dio Arsenico e Cromo Totale rispetto ai valori SQA-MA e per l'Arsenico si registrano supera,menti anche rispetto ai valori di fondo, in particolare per la stazione "Elba Sud";

pagina 18: la concentrazione di mercurio e PFOS nei pesci nell'anno 2020 risulta nella tabella ai livelli massimi;

pagina 18: si legge:"Dal monitoraggio più recente (2020) si osserva il superamento della concentrazione di Mercurio e di PBDE rispetto ai valori soglia;

pagina 18:"in conclusione, per quanto riguarda lo stato chimico degli ultimi anni monitorato da ARPAT, la presenza di valori superiori alla soglia di TBT in acqua (triennio 2016 — 2018) , conferma un giudizio "non buono" per lo stato chimico alle stazioni dell'Isola d'Elba anche negli anni 2016-2018, 2019 e 2020".

Orbene, per stessa dichiarazione del richiedente, vi sono state importanti modifiche — e purtroppo in peggio — della caratteristiche delle acque marine interessate ed in ordine alla presenza di sostanze chimiche, tant'è che lo stato di tali acque è stato definito "non buono".

La situazione rischia di aggravarsi ulteriormente con danni definitivi all'ambiente solo ove si tenga conto delle sostanze chimiche che verrebbero utilizzate nell'impianto e rispetto alle quali non sono state fornite indicazioni in ordine a modalità di utilizzo e smaltimento e che se sversate nel mare determinerebbero fenomeni di inquinamento irreparabile.

Ed infatti, dalle "schede tecniche dei reagenti del processo" del 29.5.2017, prodotte dal soggetto proponente in allegato al progetto definitivo e che si allegano alla presente, si ricava che nell'impianto si farà uso di antiprecipitanti per osmosi inversa ed in particolare:

[...]

Quindi, in definitiva, l'impianto che acquisisce acqua marina e che scarica concentrato salino in mare, utilizza numerosi prodotti chimici pericolosi, per l'uomo e per l'ambiente, per stessa ammissione del proponente.

Del resto, come si legge nella stessa Studio preliminare sull'impatto ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA, studio degli impatto sulla poseidonia ed allegato n. A3C del 7.12.2016 al progetto definitivo, prodotto dallo stesso proponente:

[...]

Quindi, il tecnico conferma che, oltre al sale, verranno scaricate sostanze chimiche in mare.

E nella tabella che segue alla pagina n. 25 della medesima relazione sono indicate le sostanze che saranno presumibilmente presenti nello scarico, comparate con quelle di un prelievo di acqua effettuato in data 9.8.2016, ad esempio

[...]

Quindi, il concentrato salino non contiene solo sale, ma tutte le sostanze chimiche sopra richiamate e in concentrazione ben maggiore rispetto a quelle che si trovano usualmente in acqua in quel tratto di mare.

Ciò altera irrimediabilmente l'equilibrio marino.

[...]

Quindi, ancora conferma che, oltre al sale, potranno essere scaricate sostanze chimiche potenzialmente tossiche.

In conclusione, pertanto, la situazione è mutata rispetto al 2017, è in fase di definitiva approvazione la legge Salva mare ed è aumentata la presenza di sostanze chimiche (piombo, cadmio, mercurio, arsenico) nelle acque marine nelle quali andranno a confluire gli scarichi dell'impianto, se dovesse essere realizzato: quindi, alle maggiori sostanze chimiche pericolose presenti nelle acque si aggiungeranno le sostanze chimiche presenti negli scarichi, ventiquattro ore su ventiquattro.

La mutata situazione di fatto determina pertanto che, sotto questo profilo, non sia concedibile la proroga richiesta, perché, appunto, si è determinata, con il passare degli anni, una situazione diversa di maggior inquinamento e rischio ambientale che non è stata valutata al momento del rilascio del decreto 2017, che, dunque, non rappresenta più lo stato dei fatti.

3C) Vi è un ulteriore "fatto nuovo" che giustifica il rigetto della richiesta di proroga e, ove il richiedente intenda realizzare l'intervento, la rinnovazione integrale del procedimento di VIA.

La legge Costituzionale 11.02.2022 n.1 ha modificato l'art. 9 della Costituzione, che, ora, al comma 4 , così recita (La Repubblica) "tutela l'ambiente, la biodiversità• e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni".

La tutela dell'ambiente è entrata, finalmente, anche sul piano formale, in Costituzione e ciò deve ispirare il Legislatore, ma anche le Amministrazioni procedenti.

Ed allora la verifica della sussistenza o meno delle condizioni che giustificarono la non assoggettabilità a VIA, oggi, dopo l'entrata in vigore delle modifiche Costituzionali (ma anche prima, per la verità) non può essere lasciata al soggetto richiedente.

La documentazione trasmessa da ASA e sulla base della quale risulterebbero non modificate le varie condizioni che erano presenti al momento del rilascio del decreto 10.10.2017 non è sufficiente: costituisce una valutazione di parte, formata in via unilaterale dal soggetto attuatore, oltretutto di estrema sinteticità, e priva di reali ed oggettivi riscontro.

Del resto, anche i documenti ed atti utilizzati da ASA nel primo procedimento all'esito del quale è stato assunto il decreto 12.4.2017 n. 4551, oltre ad essere tutti di provenienza unilaterale e di parte, sono

risalenti nel tempo, essendo stati redatti negli anni 2016-2017 e non rispecchiano la situazione attuale e necessitano di aggiornamento, in contradditorio con tutti gli Enti coinvolti nel procedimento.

Oltre a ciò, la valutazione della sussistenza o meno delle medesime condizioni (e si è già detto sopra che non è così) non può essere rimessa dall'Amministrazione procedente al soggetto richiedente, che evidentemente ha interesse al rilascio del provvedimento positivo, ma deve essere sottoposta al vaglio di una verifica imparziale ed indipendente.

Ciò lo impone l'articolo 9 della Costituzione.

In conclusione, la nuova formulazione dell'art. 9 della Costituzione e la legge Salva mare in dirittura di approvazione definitiva dettano principi e norme chiare e immediatamente precettive: la tutela dell'ambiente ha preminente rilevanza costituzionale e gli interventi come quello in oggetto — che intenderebbero innestarsi in una ambito ambientale di rilevante pregio e bellezza - non possono prescindere da una seria valutazione, rigorosa ed imparziale valutazione dell'impatto che verrebbero a determinare sull'ambiente.

Il provvedimento di esclusione dalla VIA del 12.4.2017 è oramai scaduto e l'opera non è stata realizzata.

Oggi sono radicalmente mutate le condizioni di fatto e diritto che giustificarono quel provvedimento di esclusione dalla VIA.

E, pertanto, il Decreto 12.4.2017 n. 4515 è oramai definitivamente superato e non è suscettibile di proroga ex art. 57 LRT n. 10/2010, essendo oramai definitivamente ed irreversibilmente mutata la situazione di fatto e di diritto sulla quale esso si è fondato all'epoca della sua adozione.

Per tutto quanto sopra, il Comune di Capoliveri in persona del Sindaco p.t. si oppone alla richiesta di proroga di ASA spa e chiede, pertanto, che sia respinta, con conseguente decadenza e cessazione degli effetti del Decreto dirigenziale del 12.04.2017 n. 4515.

Si segnala, infine, che l'eventuale concessione della proroga, stante l'imminente entrata in vigore della Legge Salva mare, senza la sottoposizione a VIA dell'impianto in oggetto, determina effetti pregiudizievoli ed irreparabili a carico dell'ambiente, delle persone e delle cose, e pertanto, nella denegata e non creduta ipotesi di concessione dell'illegittimo provvedimento di proroga, il Comune di Capoliveri si riserva sin da ora ogni azione, presso ogni sede competente, nessuna esclusa, a carico degli Enti e dei soggetti responsabili, per tutti i danni, di qualsiasi genere e natura, patrimoniali e non, che dovessero determinarsi e che ci si riserva di accertare nelle sedi più opportune.

Si allega:

1) Relazione della relatrice On. Daiana nella seduta della Commissione ambiente del 23.11.2021 pag. 169.pdf

2) Dossier Camera 4.4.2022 Legge Salva mare

3) Testo approvato dalla Commissione Ambiente della Camera in sede legislativa in data 5.4.2022 pag. 87.

4) schede tecniche reagenti di processo.";

l'Autorità Idrica Toscana, nel proprio contributo del 15/04/2022, evidenzia quanto segue:

"*[...]*

Ricordato che:

- il progetto è stato approvato ai sensi dell'art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006 e dell art. 22 della LR 69/2011 e per le finalità di cui all'art. 34 della LR 65/2015 (variante con approvazione di progetto) con Decreto del Direttore Generale AIT n. 62 del21/08/2017 avente ad oggetto "ART. 22 L.R. 69/2011. progetto denominato "autonomia idrica Isola d'Elba lotto I - impianto di dissalazione in loc. Mola da 80 l/s e opere accessorie a terra e a mare" – comune di Capoliveri. Variante mediante approvazione del progetto e contestuale adeguamento al PIT-PPR con dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere". Dell'approvazione suddetta è stato dato avviso sul BURT n. 38 del 20/09/2017 che ha reso efficace la variante;

- gli interventi sono previsti nel vigente Piano degli Interventi di ASA SpA per il periodo regolatorio 2020-2023 e saranno confermati nella imminente proposta della nuova programmazione;

- in data 9/12/2019 è stato sottoscritto da Regione Toscana e AIT l'Accordo di Programma approvato con DGRT 11463/2019 intitolato "Accordo di Programma per l'approvvigionamento idropotabile dell'Isola d'Elba al fine di garantirne l'autonomia idrica - Dissalatore di Capoliveri, Lotto 1, Stralcio 1" che completa la copertura finanziaria dei lavori relativi al Lotto 1, Stralcio 1 - Impianto da 40 l/s e opere accessorie a terra e a mare per 80 l/s. In tale Accordo il dissalatore di Mola viene riconosciuto come opera strategica di interesse regionale ai sensi della LR 35/2011.

Vista la documentazione a supporto dell'istanza presentata dal proponente ASA SpA e tenuto conto che la motivazione dei ritardi è dovuta all'azione di ostacolo alla realizzazione dell'opera da parte del Comune di Capoliveri con le azioni amministrative promosse dallo stesso che hanno trovato finora l'Amministrazione sempre soccombente in sede giudiziaria (vedasi sentenze Tar Toscana n. 526/2020, n. 929/2020, n.997/2020,

n.998/2020, n. 1499/2021 – tutte passate in giudicato), ma che la stessa continua a promuovere con pervicacia.
Tenuto conto anche della limitazione temporale annuale per l'esecuzione dei lavori che, nel rispetto delle Ordinanze comunali e per non pregiudicare l'attività turistica della spiaggia del Lido, sono soggetti a parziali restrizioni nel periodo tra giugno e settembre.
Ricordato che l'opera è strategica per la messa in sicurezza dell'approvvigionamento idrico dell'isola oggi garantito per c.ca 2/3 dall'acquedotto sottomarino che la collega alla Val di Cornia, infrastruttura che ha superato la propria vita tecnica.
Ricordato altresì che la realizzazione dell'impianto di dissalazione consentirebbe di gestire un disservizio anche totale della condotta che diversamente non sarebbe gestibile senza gravi criticità di approvvigionamento delle utenze elbane, in particolare nel periodo estivo.
Considerato che allo stato attuale non sono stati progettati né tanto meno previsti interventi alternativi al dissalatore che consentano le medesime tempistiche di realizzazione e copertura finanziaria: l'opera è già appaltata ed in corso di realizzazione nonché completamente finanziata e realizzabile entro il 2024.
Tutto ciò premesso, la scrivente Autorità esprime il proprio parere favorevole al rilascio della proroga proposta alla realizzazione degli interventi di cui al Decreto Regionale n. 4515/2017.
[...]";

ARPAT – Dipartimento di Piombino Elba, nel proprio contributo del 15/04/2022, fa presente che:
"*[...]*
Nell'istanza di proroga in oggetto inoltre, il proponente ha allegato il cronoprogramma delle attività di realizzazione delle opere sulla base del quale queste avranno inizio nel corrente mese di aprile e termineranno nel mese di novembre 2023, con successivo collaudo di sei mesi.
La proroga richiesta dalla Società riguarda esclusivamente le opere a terra e la realizzazione dell'impianto tecnologico, per le quali risulta cogente il D.D. n.45151 del 2017.
Diversamente per le opere a mare il decreto di esclusione dalla VIA risale, come sopra indicato, al 2021, pertanto, alla luce del cronoprogramma presentato, non è necessario richiedere alcuna proroga dei termini di validità.
Infine è stato esaminato il documento di aggiornamento del quadro programmatico e normativo presentato da ASA, senza rilevare alcuna modifica del progetto né variazione dello stato dell'ambiente infatti:
• vista la criticità nell'approvvigionamento idrico dell'isola, l'opera resta compresa nel Piano di Ambito toscano come intervento compreso tra gli interventi strategici ed è inserito nel Piano degli investimenti 2020-2023;
• per quanto riguarda lo stato dell'ambiente derivato dai monitoraggi regionali attivi, con particolare riferimento alla matrice acque, non si riscontrano alterazioni rispetto al quadro ambientale utilizzato nell'ambito del procedimenti di VIA del 2017.
Conclusioni
Alla luce di quanto sopra non si rilevano motivi ostativi alla concessione della proroga richiesta.";

il Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, nel proprio contributo del 15/04/2022, conferma "*le conclusioni favorevoli con prescrizioni espresse nel proprio contributo prot. 79515 del 15/02/2017 e riportate nel DDRT n.4515 del 12/04/2017 di esclusione di assoggettabilità a procedimento di VIA, relativamente alle opere descritte in quel progetto.*";

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel proprio contributo del 20/04/2022, rileva quanto segue:
"*[...]*
ricorda che gli interventi devono essere attuati nel rispetto dei quadri conoscitivi e dei condizionamenti contenuti nei Piani di bacino vigenti per il territorio interessato (bacino Toscana Costa). Le eventuali fragilità e condizionamenti gravanti sull'area di intervento dovranno essere accertati dal proponente e verificati dall'autorità competente per il procedimento in corso mediante consultazione delle mappe e delle norme dei piani di bacino vigenti, di seguito riepilogati:
- Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 - 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, di seguito PGRA ……
- Piano di Gestione delle Acque 2021 – 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, di seguito PGA .....
- Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino Toscana Costa approvato con D.C.R. n. 13 del 25/01/2005 ...
In particolare, si evidenzia che:

- con riferimento al PGRA, ai sensi degli artt. 7 e 9 della Disciplina di Piano, l'Autorità di bacino si esprime sulle opere idrauliche, definite dall'art. 5 della Disciplina di Piano, ricadenti in aree a pericolosità da alluvioni fluviali in merito all'aggiornamento del quadro conoscitivo con conseguente riesame delle mappe. Si segnala che le mappe di pericolosità da alluvioni attualmente vigenti nei comuni di Capoliveri e Porto Azzurro sono quelle approvate con Delibera del Comitato Istituzionale n.235 del 03/03/2016 e da allora non hanno subito modifiche;
- con riferimento al PAI, sono soggetti a parere di questa Autorità di bacino le fattispecie di interventi di cui agli artt. 13 e 14 delle Norme di Piano qualora ricadano in aree classificate a pericolosità geomorfologica e da frana elevata PFE e molto elevata PFME. Si segnala che le perimetrazioni di pericolosità geomorfologica e da frana nei comuni di Capoliveri e di Porto Azzurro non hanno subito modifiche rispetto a quelle vigenti nel 2017;
- con riferimento al PGA, non è prevista l'espressione del parere di questa Autorità di bacino, ma, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 2000/60/CE, dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.
Si segnala che il progetto in oggetto rientra tra gli interventi di Piano (PoM del PGA 2021-2027).
Inoltre si rende noto che, per rendere gli interventi di PGA più efficaci ai fini del mantenimento degli equilibri ambientali e dell'inserimento paesaggistico, in fase di Verifica di assoggettabilità a VAS del PGA sono state introdotte indicazioni per la progettazione di tali interventi di Piano; in particolare tali indicazioni sono finalizzate a concorrere ad una migliore integrazione delle opere sotto il profilo paesaggistico (cfr. Coerenza_PGA_PIT-PPR_RT – "Criteri per l'attuazione degli interventi di Piano al fine della tutela dei beni culturali e paesaggistici" disponibili al link https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=476);
- qualora sia previsto il rilascio di concessione di derivazione di acque pubbliche, nelle successive fasi autorizzative dovrà essere acquisito il parere di questo ente previsto dall'art. 7 del TU 1775/1933, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 275/1993 e dall'art. 96 del D. Lgs. 152/2006 e che l'ammissibilità del prelievo rimane subordinata all'applicazione della citata "Direttiva derivazioni".
[...]";

il Settore Genio Civile Valdarno inferiore, nel proprio contributo del 20/04/2022 fa presente che "*per quanto di competenza, non ha riscontrato motivi ostativi alla concessione della proroga richiesta dal proponente. Si fa comunque presente che la L.R. 21/2012 è stata abrogata e dunque i richiami all'art.1 della stessa norma, citati al punto 3 della parte prescrittiva del suddetto Decreto n. 4515/2017, dovranno essere aggiornati, sostituendoli rispettivamente con i riferimenti all'art.3 della vigente L.R. n.41/2018. Si ricordano infine i contenuti del nostro contributo n. 228156 del 01/07/2020 in relazione al procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativo al progetto "Autonomia idrica Isola d'Elba Lotto I: Impianto di dissalazione in loc. Mola da 80 l/s e opere accessorie a terra e a mare: opera marittime di variante"*;

il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, nel proprio contributo del 05/05/2022 "*comunica che, vista la documentazione allegata e tenuto conto che l'area oggetto di intervento ricade all'esterno del perimetro del Parco Nazionale e quindi fuori dalla competenza diretta in termini autorizzativi di questo Ente Parco, non risultano esserci osservazioni in merito all'istanza di proroga del termine contenuto nel provvedimento di verifica relativo al progetto Autonomia idrica isola d'Elba. Lotto I: impianto di dissalazione in loc. Mola da 80 l/s e opere accessorie a terra e a mare.*";

Dato inoltre atto che, in data 20.4.2022 al n.162172, è stata acquisita al protocollo regionale una osservazione da parte di Italia Nostra - Sezione Arcipelago Toscano e che detta osservazione ravvisa contrarietà alla concessione della proroga richiesta. Prende in esame le motivazioni addotte da ASA a supporto della richiesta di proroga, con riferimento al contenzioso con il Comune. Segnala che le opere non sarebbero del tutto finanziate. Ritiene eccessiva la durata di 5 anni della proroga richiesta. Segnala la recente modifica dell'art.9 della Costituzione e il disegno di legge cd. "Salva mare", attualmente in Parlamento. Prende in esame la l.r. 32/2020, in materia di acque di restituzione a mare. Ritiene mutato il quadro di riferimento, rispetto al procedimento di verifica svoltosi nel 2017. Richiama i lavori del convegno "L'acqua che c'è", svoltosi a Portoferraio il 22.1.2022: fa riferimento a due studi presentati nell'ambito del convegno che riguardano le interazioni e la sostenibilità del progetto in esame con la rete energetica dell'Isola dell'Elba ed il mancato inserimento dell'opera in una più generale programmazione della gestione della risorsa idrica del comprensorio Val di Cornia, Piombino, Isola d'Elba;

Visto che il Presidente di Italia Nostra - Sezione Arcipelago Toscano, con nota pervenuta al protocollo regionale il 15/04/2022 al prot. 0158796, ha chiesto l'estrazione di copia della istanza di proroga in oggetto e dei relativi allegati. Detta richiesta è stata accolta dal Settore scrivente con nota del 22.4.2022 n.167744, fatto salvo l'oscuramento dei dati personali;

Visto l'art. 57 "*Proroga dei termini*" della l.r. 10/2010 che disciplina la proroga dei termini per i procedimenti di verifica di assoggettabilità o di VIA:
"1. In attuazione dell'articolo 25, comma 5 del d.lgs. 152/2006, il proponente , in presenza di motivate ragioni che hanno determinato l'impossibilità di realizzare o di completare il progetto nei termini stabiliti nel provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità o di VIA, presenta all'autorità competente una specifica istanza di proroga di tale termine, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta.
2. L'istanza di cui al comma 1 è presentata prima del decorrere del termine ivi indicato.
3. L'autorità competente, ove a seguito di specifica istruttoria condotta consultando i soggetti competenti in materia ambientale verifichi la fondatezza della richiesta avanzata dal proponente, provvede alla proroga del termine stabilito nei provvedimenti di cui al comma 1, per un periodo strettamente necessario al completamento dell'opera.
3 bis. La proroga di cui al comma 3 può essere concessa per una sola volta, fatti salvi casi di forza maggiore non imputabili al proponente.";

Visto altresì l'allegato B, paragrafo 10 della d.g.r. 1196/2019, in materia di proroga dei termini;

Dato atto che i Soggetti competenti in materia ambientale consultati nell'ambito del presente procedimento non hanno manifestato motivi ostativi alla concessione della proroga richiesta da ASA Spa, ad eccezione del Comune di Capoliveri;

Dato altresì atto che l'osservazione pervenuta riprende i motivi addotti dal Comune di Capoliveri ed aggiunge – in particolare - problematiche energetiche dovute al funzionamento del dissalatore;

Considerato quanto segue riguardo ai motivi ostativi indicati dal Comune di Capoliveri e dalla osservazione pervenuta:

L'istanza di proroga è inammissibile e comunque infondata – si ritiene che le motivazioni addotte dal proponente in merito all'impossibilità di completare le opere siano da riternersi adeguate, in quanto le Ordinanze di sospensione dei lavori adottate dal Comune di Capoliveri (n.30 del 7.5.2019 e n.108 del 10/12/2019) e la Deliberazione n.118 del 30/4/2020 e ordinanza n.28 del 08/05/2020, i relativi necessari ricorsi giurisdizionali, fino alle relative sentenze conclusive del TAR e del Consiglio di Stato hanno determinato la necessità da parte del proponente, in autotutela, di non procedere con il lavori o effettuare l'appalto degli stessi lavori, al fine di non incorrere in ulteriori contenziosi, con particolare riferimento a casi di eventuale soccombenza.
A tal proposito si ritiene opportuno rilevare che il TAR Toscana, con la Sentenza n. 1499 del novembre 2021 (afferente al progetto di modifica delle opere a mare e della vasca di *intake*), nel respingere l'ennesimo ricorso del Comune di Capoliveri, ha rilevato "*[...] l'esistenza di un comune sviamento di potere, costituito dalla volontà del Comune di attuare il proposito di "bloccare la costruzione del dissalatore" enunciato nella deliberazione consiliare n. 30 del 2019, benché, come più volte ricordato, il Comune di Capoliveri avesse dato il proprio fattivo contributo all'approvazione dell'opera"*. Tale convincimento ha indotto il TAR Toscana a trasmettere gli atti alla Corte dei Conti al fine della valutazione di eventuali profili di danno all'Erario in capo al Comune;

Sulle ragioni per le quali i lavori non sono stati iniziati né conclusi – i lavori risultano essere iniziati con lo Stralcio I quasi completato, lo stralcio II appaltato e lo stralcio III in corso di appalto;

La presunta mancanza di finanziamento dell'intervento – l'opera risulta completamente finanziata come riportato nel contributo sopra riportato di AIT, ente preposto dalla l.r. n. 69/2011 alle funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del Servizio idrico integrato in ambito regionale, in parte con finanziamento pubblico ed in

parte con la tariffa del Servizio Idrico Integrato, la quale rappresenta un flusso certo e regolare di risorse finanziarie, disciplinato dalle norme di settore;

Le vicende della gara di appalto – rileva l'esigenza, da parte del proponente, di aver atteso le sentenze definitive del TAR e del Consiglio di Stato in merito alle Ordinanze di sospensione dei lavori adottate dal Comune di Capoliveri;

Circostanze nuove e sopravvenute che giustificano il rigetto della richiesta di proroga. Infatti, lo scenario normativo comunitario e nazionale è profondamente mutato negli anni successivi all'adozione del decreto regionale di cui sopra. - la normativa vigente in merito agli impianti di dissalazione ed in merito alle relative procedure amministrative in materia di VIA non è significativamente mutata, così come non sono significativamente mutate le norme di riferimento afferenti alle matrici ambientali interessate dal progetto in esame oppure norme e disposizioni di pertinenti piani. Non possono essere prese in considerazione norme attualmente in discussione in Parlamento, per le quali necessariamente deve essere attesa l'eventuale entrata in vigore, oltre alla verifica del testo definitivo anche rispetto ad eventuali decreti di attuazione o norme transitorie di applicazione. La recente modifica dell'art.9 della Costituzione, con riferimento all'ambiente ed alla biodiversità, non determina alcun motivo ostativo alla concessione della proroga richiesta;

Oltre a quanto sopra, ulteriore argomento milita per il diniego alla richiesta di proroga. I dati relativi alle sostanze inquinanti presenti nelle acque marine interessate all'intervento sono notevolmente variati rispetto ai valori accertati nel 2017 – ARPAT nel proprio contributo del 14/04/2022 sopra riportato fa presente che "*per quanto riguarda lo stato dell'ambiente derivato dai monitoraggi regionali attivi, con particolare riferimento alla matrice acque, non si riscontrano alterazioni rispetto al quadro ambientale utilizzato nell'ambito del procedimenti di VIA del 2017.*";

gli impianti di dissalazione, peraltro presenti in molti Paesi del Mondo, anche in quelli più avanzati dal punto di vista delle politiche ambientali, comportano un consumo energetico al fine di reperire risorsa idrica di qualità, da destinare ad uso idropotabile, a partire dalla acqua di mare. Tuttavia occorre ricordare che alla stato attuale l'approvvigionamento idrico dell'Elba, oltre che da limitate risorse locali, è garantito dalle falde idriche della Val di Cornia, attraverso il convogliamento della risorsa tramite condotta sottomarina, arrivata al termine delle sua vita utile. Nel contesto dell'Isola dell'Elba non è reperibile risorsa idrica a buon mercato, con quantità adeguate anche a coprire anche i fabbisogni della stagione turistica estiva; inoltre l'utilizzo delle falde della Val di Cornia per approvvigionare l'Elba, può favorire fenomeni di intrusione del cuneo salino nelle falde di acqua dolce;

Ricordato che la vigente normativa prevede, per il procedimento di proroga di cui all'art. 57 della l.r. 10/2020, la consultazione da parte dell'autorità competente dei Soggetti competenti in materia ambientale;

Preso atto dei contributi tecnici istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale pervenuti nell'ambito del presente procedimento, nonché dell'osservazione pervenuta dall'associazione Italia Nostra;

Dato atto che dei suddetti Soggetti consultati, il Comune di Capoliveri ha manifestato motivi ostativi alla concessione proroga dei termini per realizzazione del progetto in esame mentre tutti gli altri soggetti non hanno manifestato motivi ostativi; motivi ostativi sono inoltre stati manifestati dalla osservazione;

Ritenuto di non condividere i suddetti motivi ostativi, per le considerazioni e le argomentazioni svolte in premessa al presente atto;

Rilevato che il progetto in esame, a fronte di alcuni impatti non significativi o mitigabili afferenti alla fase di costruzione e di esercizio:
- rientra tra gli interventi di piano del Piano di gestione delle acque (PGA 2021-2027) del Distretto Appennino Settentrionale;
- gli interventi sono previsti nel vigente Piano degli Interventi di ASA Spa per il periodo regolatorio 2020-2023 e saranno confermati nella imminente proposta della nuova programmazione;
- in data 9/12/2019 è stato sottoscritto da Regione Toscana e AIT l'Accordo di Programma approvato con D.G.R. 11463/2019 intitolato "Accordo di Programma per l'approvvigionamento idropotabile dell'Isola d'Elba al fine di garantirne l'autonomia idrica - Dissalatore di Capoliveri, Lotto 1, Stralcio 1" che completa la copertura finanziaria dei lavori relativi al Lotto 1, Stralcio 1 - Impianto da 40 l/s e opere accessorie a terra e a

mare per 80 l/s. In tale Accordo il dissalatore di Mola viene riconosciuto come opera strategica di interesse regionale ai sensi della L.R. 35/2011;
- si tratta di un'opera strategica per la messa in sicurezza dell'approvvigionamento idrico dell'isola oggi garantito per circa 2/3 dall'acquedotto sottomarino che la collega alla Val di Cornia, infrastruttura che ha superato la propria vita tecnica;
- consentirebbe di gestire un disservizio anche totale della condotta che diversamente non sarebbe gestibile senza gravi criticità di approvvigionamento delle utenze elbane, in particolare nel periodo estivo;
- allo stato attuale non sono stati progettati né tanto meno previsti interventi alternativi al dissalatore che consentano le medesime tempistiche di realizzazione e copertura finanziaria: l'opera è già appaltata ed in corso di realizzazione nonché completamente finanziata (la copertura finanziaria in aggiunta al contributo pubblico è assicurata dalla tariffa del Sistema Idrico Integrato ai sensi dell'art. 154 del d.lgs. 152/2006) e realizzabile entro il 2024;

Visto che il proponente richiede una proroga di 5 anni del termine per la realizzazione delle opere previste dal decreto di verifica del 2017, quindi fino al 26.4.2027;

Rilevato tuttavia che il cronoprogramma allegato alla istanza prevede il termine dei lavori al 30.6.2024;

Visto l'art. 28 comma 7 bis del d.lgs.152/2006, secondo il quale - entro il termine di validità del provvedimento di verifica - il proponente deve provvedere oltre che alla realizzazione delle opere previste, al collaudo o alla certificazione di regolare esecuzione delle opere realizzate anche al completo recupero ambientale delle aree di cantiere utilizzate nonché a definire con l'Autorità competente la conformità delle opere rispetto al progetto depositato ed alle condizioni ambientali impartite con il provvedimento di verifica;

Ritenuta congrua una proroga del termine di validità del provvedimento di verifica n. 4515 del 18.1.2021, fino al 30.6.2025, in ragione delle attività e degli adempimenti a cui il proponente deve provvedere, in applicazione del suddetto art.28 comma 7-bis del d.lgs.152/2006;

Ritenuto per quanto sopra di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di prorogare al 30.6.2025, ai sensi dell'art. 57 della l.r. 10/2010 e con riferimento al provvedimento di verifica di cui al decreto regionale n. 4515 del 12/04/2017, il termine entro cui deve essere realizzato il progetto di "Autonomia idrica isola d'Elba. Lotto I: impianto di dissalazione in loc. Mola da 80 l/s e opere accessorie a terra e a mare" nei Comuni di Capoliveri (LI) e Porto Azzurro (LI), proposto dalla Società ASA Azienda Servizi Ambientali Spa (sede legale: via del Gazometro n.9, Livorno; partita IVA: n. 01177760491), per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa. Entro tale termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al citato provvedimento di verifica del 2017;

2) di dare atto che il termine per la realizzazione delle opere di cui al decreto dirigenziale n. 561 del 18 gennaio 2021 "*Art. 19 del D.lgs 152/2006 art. 48 della L.R 10/2010 – progetto Autonomia idrica Isola d'Elba Lotto I: Impianto di dissalazione in loc. Mola da 80 l/s e opere accessorie a terra e a mare: opere marittime di variante. Proponente: ASA Spa. Provvedimento conclusivo*." è fissato al 27.1.2026 dal medesimo decreto;

3) di confermare le prescrizioni impartite nel provvedimento di verifica n.4515/2017, fatta salva la sopravvenuta evoluzione normativa, con particolare riferimento a quanto indicato dal competente Genio Civile, nel contributo in premessa, per quanto attiene alla sopravvenuta l.r. 41/2018;

4) di raccomandare inoltre quanto segue al proponente, con riferimento alla corretta gestione ambientale dei cantieri previsti:
- l'adozione delle buone pratiche previste nel documento di indirizzo facente parte del PGA, come suggerito dalla Autorità di bacino nel contributo riportato in premessa;
- le linee guida redatte da Arpat "*Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale*" del gennaio 2018;

- nell'ambito delle attività di cui al d.lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in prossimità di linee elettriche, di infrastrutture di trasporto, di condotte del gas nonché in aree a pericolosità idraulica. Adottare misure per evitare l'acceso dei non addetti alle aree di cantiere;
- le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art.40ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;
- qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali o si dovessero rinvenire terreni o acque contaminati, l'attivazione delle procedure di cui agli artt. 242 e seguenti del D.lgs. 152/2006;
- il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il proponente di chiedere al Comune una deroga acustica per lo specifico cantiere e per la specifica attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione;
- al termine dei lavori, il ripristino dell'area di intervento e la rimozione dei rifiuti, nonché di macchinari o attrezzature o installazioni utilizzate;
- le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione; prevedere modalità finalizzate a prevenire l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dai cantieri;

5) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA-VAS in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

6) di notificare il presente decreto alla proponente Società ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.a.;

7) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA-Domanda di variante sostanziale alle concessione sotterranea in comune di Pietrasanta Intestatario COMUNE DI PIETRASANTA. PRATICA Codice Locale 5673. Sidit n. 193793/2020.

La COMUNE DI PIETRASANTA con sede in Piazza Giacomo Matteotti, 1 Pietrasanta**,** ha presentato con nota prot. 0164467 del 21/04/2022, istanza di variante alla concessione d'acqua da pozzi ad uso CIVILE, sita in comune di Pietrasanta Loc. Marina di Pietrasanta su terreno in disponibilità contraddistinti al NTC dello stesso comune al Foglio 38 (demanio stradale Piazza XXIV Maggio). La variante sostanziale consiste nella realizzazione di ulteriori 2 pozzi a servizio dell'impianto di irrigazione verde pubblico per la Piazza XXIV Maggio e le adiacenti via Roma e via Versilia e nella dismissione del pozzo 4 posto sul lato sud / sud- est della stessa Piazza, con un aumento di portata di ulteriori 6,080 mc annui per un totale complessivo per la concessione di n. 5 pozzi di 26.000 mc/anno pari ad una portata media di 0,8244 l/sec e con una portata massima istantanea di 2 l/sec

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti.

Il presente avviso è pubblicato sull'albo pretorio del comune di Pietrasanta e all'albo pretorio della Regione Toscana per 15 giorni consecutivi e sul BURT regionale a decorrere dalla data del 11/05/2022.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Nord di Lucca in via della Quarquonia, 2

Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate alla Regione entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo http:// regione.toscana.it/apaci, o in forma cartacea con invio a Regione Toscana, Genio Civile Toscana Nord, sede di Lucca, via della Quarquonia, 2.

La pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento del rilascio concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 c. 3 della L. 241/1990.

La visita locale d'istruttoria è fissata alle ore 10,00 del giorno 28 GIUGNO 2022 con ritrovo presso Piazza XXIV Maggio a Marina di Pietrasanta.

AL SOPRALLUOGO POTRÀ INTERVENIRE CHIUNQUE ABBIA INTERESSE.

Il Dirigente
Enzo Di Carlo

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Girifalco - Comune di Massa Marittima (GR), per uso agricolo. PRATICA Sidit n. 4277/2021.

La Sig.ra Vanda Fedeli, ha presentato in data 08/11/2021 (prot. reg. n. 433652), richiesta di concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica da un pozzo per una quantità di acqua media pari a 0,13 l/s (mod. 0,0013) e massima pari a 0,50 l/s (mod. 0,005), per un fabbisogno medio annuo di m^3 4320 e per uso agricolo/civile nel Comune di Massa Marittima (GR), su terreno contraddistinto al Catasto Terreni con Mappale n. 155 del Foglio n. 102.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana e all'albo pretorio del comune interessato, per 15 giorni consecutivi.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Grosseto, ufficio Acque in Corso Carducci, 57, e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, alla Regione Toscana mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo http://regione.toscana.it/apaci. La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 09.06.2022 con ritrovo alle ore 09.00 presso la sede Comunale interessata.

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito. Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Strada delle Gerlette - Braccagni nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo. PRATICA SIDIT n. 111153/2020.

La Sig.ra Elsa Machetti legale rappresentante della Az. Agr. Le Gerlette 2, ha presentato in data 17/02/2022 (prot. reg. n. 63567), richiesta di concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica da un pozzo per una quantità di acqua media pari a 1,59 l/s (mod. 0,0159) e massima pari a 6 l/s (mod. 0,06), per un fabbisogno medio annuo di m^3 50.000 e per uso agricolo nel Comune di Grosseto, su terreno contraddistinto al Catasto Terreni con Mappale n. 166 del Foglio n. 21.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana e all'albo pretorio del comune interessato, per 15 giorni consecutivi.

Lo stesso avviso sarà pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Grosseto, ufficio Acque in Corso Carducci, 57, e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, alla Regione Toscana mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo http://regione.toscana.it/apaci. La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 21.06.2022 con ritrovo alle ore 9.00 presso la sede comunale interessata.

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito. Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

Approvazione avviso per l'assegnazione di una concessione per l'utilizzo di area del demanio idrico di mq 33.176 lungo le pertinenze del fiume Ombrone (TS57643) e del fosso di Ventre di Bù (TS57624), in località Casa al Pero, nel comune di Campagnatico (GR), per taglio di vegetazione arborea e arbustiva (tip 8.3). Pratica SiDIT n. 235-2022.

Con decreto n. 4114 del 08/03/2022 è stato approvato l'avviso per l'utilizzo di area del demanio idrico di mq 33.176 lungo le pertinenze del fiume Ombrone (TS57643) e del fosso di Ventre di Bù (TS57624), in località Casa al Pero, nel comune di Campagnatico (GR), per taglio di vegetazione arborea e arbustiva (tip 8.3) - Pratica SiDIT n. 235-2022 con la procedura ad evidenza pubblica di cui all'art.12 del Regolamento, approvato con DPGRT n. 60/R/2016.

Si rende noto che, alla scadenza della pubblicazione sul BURT dell'avviso per il rilascio della concessione demaniale in oggetto, in data 22/04/2022 è pervenuta una domanda in concorrenza

RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Dirigente.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Casette di Mota - Roselle - nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo. PRATICA SIDIT n. 721/2022.

Il Sig. Pericle Manni, ha presentato in data 01/03/2022 (prot. reg. n. 80768), richiesta di concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica da un pozzo per una quantità di acqua media pari a 0,33 l/s (mod. 0,0033) e massima pari a 5 l/s (mod. 0,05), per un fabbisogno medio annuo di m^3 10500 e per uso agricolo nel Comune di Grosseto, su terreno contraddistinto al Catasto Terreni con Mappale n. 153 del Foglio n. 56.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana e all'albo pretorio del comune interessato, per 15 giorni.

Lo stesso avviso sarà pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Grosseto, ufficio Acque in Corso Carducci, 57, e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, alla Regione Toscana mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo http://regione.toscana.it/apaci. La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 21.06.2022 con ritrovo alle ore 9.00 presso la sede comunale interessata.

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico

avviso pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito. Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Pian dell'Uccelliera - Comune di Massa Marittima (GR), per uso agricolo/civile. PRATICA Sidit n. 424/2022.

Il Sig. Federico Vecchioni legale rappresentante della Soc. per la Bonifica dei Terreni Ferraresi e per Imprese Agricole s.p.a. Soc. Agricola, ha presentato in data 08/03/2022 (prot. reg. n. 94383), richiesta di concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica da un pozzo per una quantità di acqua media pari a 0,34 l/s (mod. 0,0034), per un fabbisogno medio annuo di m^3 10816 e per uso agricolo/civile nel Comune di Massa Marittima (GR), su terreno contraddistinto al Catasto Terreni con Mappale n. 6 del Foglio n. 72.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana e all'albo pretorio del comune interessato, per 15 giorni consecutivi.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Grosseto, ufficio Acque in Corso Carducci, 57, e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, alla Regione Toscana mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo http://regione.toscana.it/apaci. La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 09.06.2022 con ritrovo alle ore 09.00 presso la sede Comunale interessata.

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito. Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

Approvazione avviso per l'assegnazione di una concessione per l'utilizzo di area del demanio idrico di mq 64.612 lungo le pertinenze del fiume Ombrone (TS56602, TS56204, TS56131, TS56115, TS55943, TS55254), in località Le Cantinelle nel comune di Campagnatico (GR), ad uso taglio vegetazione arborea e arbustiva (tip 8.3). Pratica SiDIT n. 632-2022.

Con decreto n. 4561 del 15/03/2022 è stato approvato l'avviso per l'utilizzo di area del demanio idrico, di mq 64.612 lungo le pertinenze del fiume Ombrone (TS56602, TS56204, TS56131, TS56115, TS55943, TS55254), in località Le Cantinelle, nel comune di Campagnatico (GR), ad uso taglio vegetazione arborea e arbustiva (tip 8.3) - Pratica SiDIT n. 632-2022 con la procedura ad evidenza pubblica di cui all'art.12 del Regolamento, approvato con DPGRT n. 60/R/2016.

Si rende noto che, alla scadenza della pubblicazione sul BURT dell'avviso per il rilascio della concessione demaniale in oggetto, in data 22/04/2022 è pervenuta una domanda in concorrenza

RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Dirigente.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

Approvazione avviso per l'assegnazione di una concessione per l'utilizzo di area del demanio idrico, di mq 71.208 lungo le pertinenze del fiume Ombrone (TS57155, TS57076), in località Poggio Castellaccio nel comune di Campagnatico (GR), ad uso taglio vegetazione arborea e arbustiva (tip 8.3). Pratica SiDIT n. 336-2022.

Con decreto n. 3973 del 08/03/2022 è stato approvato l'avviso per l'assegnazione di una concessione per l'utilizzo di area del demanio idrico, di mq 71.208 lungo le pertinenze del fiume Ombrone (TS57155,

TS57076), in località Poggio Castellaccio nel comune di Campagnatico (GR), ad uso taglio vegetazione arborea e arbustiva (tip 8.3) - Pratica SiDIT n. 336-2022 con la procedura ad evidenza pubblica di cui all'art.12 del Regolamento, approvato con DPGRT n. 60/R/2016.

Si rende noto che, alla scadenza della pubblicazione sul BURT dell'avviso per il rilascio della concessione demaniale in oggetto, in data 22/04/2022 è pervenuta una domanda in concorrenza

RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Dirigente.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

Approvazione avviso per l?assegnazione di una concessione per l'utilizzo di area del demanio idrico di mq 62.917 lungo le pertinenze del torrente Trasubbie (TS56830, TS56841, TS56726, TS56759, TS56854, TS56910) e del fiume Ombrone (TS56602), in località Le Cantinelle - Cava di Sabbia nel comune di Campagnatico (GR), per taglio vegetazione arborea e arbustiva (tip 8.3). Pratica SiDIT n. 334-2022.

Con decreto n. 4050 del 08/03/2022 è stato approvato l'avviso per l'utilizzo di area del demanio idrico di mq 62.917 lungo le pertinenze del torrente Trasubbie (TS56830, TS56841, TS56726, TS56759, TS56854, TS56910) e del fiume Ombrone (TS56602), in località Le Cantinelle - Cava di Sabbia, nel comune di Campagnatico (GR), per taglio vegetazione arborea e arbustiva (tip 8.3) - Pratica SiDIT n. 334-2022 con la procedura ad evidenza pubblica di cui all'art.12 del Regolamento, approvato con DPGRT n.60/R/2016.

Si rende noto che, alla scadenza della pubblicazione sul BURT dell'avviso per il rilascio della concessione demaniale in oggetto, in data 22/04/2022 è pervenuta una domanda in concorrenza

RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Dirigente.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Pod. ex E. M. n. 348 - Arcille - Comune di Campagnatico (GR), per uso agricolo PRATICA SIDIT n. 195869/2020.

Il Sig. Valle Umberto legale rappresentante della Soc. Agr. Poggio Trevalle s.s. di Valle Umberto, ha presentato in data 19/10/2020 (prot. reg. n. 356709), richiesta di concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica da un pozzo per una quantità di acqua media pari a 0,74 l/s (mod. 0,0074) e massima pari a 1,7 l/s (mod. 0,017), per un fabbisogno medio annuo di m^3 23269,95 e per uso agricolo nel Comune di Campagnatico, su terreno contraddistinto al Catasto Terreni con Mappale n. 174 del Foglio n. 120.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana e all'albo pretorio del comune interessato, per 15 giorni consecutivi.

Lo stesso avviso sarà pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Grosseto, ufficio Acque in Corso Carducci, 57, e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, alla Regione Toscana mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo http://regione.toscana.it/apaci. La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 28.06.2022 con ritrovo alle ore 09.00 presso la sede comunale interessata.

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito. Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di QUARRATA. Richiedente SALI PAOLO. Pratica 35114.

Il richiedente SALI PAOLO residente nel Comune di

QUARRATA, ha presentato domanda di Concessione, Prot. n. 0051005 del 09/02/2022, per utilizzare un prelievo medio annuo pari a litri al secondo 0,11, con un volume annuo complessivo di prelievo pari a m^3 3850, di acque sotterranee in località CASINI del Comune di QUARRATA per uso AGRICOLO.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele CARAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depositati, ai fini di eventuale visione, all'ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della Resistenza 54 (sede di Pistoia).

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma scritta all'ufficio suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini, per l'acquisizione di integrazioni documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune di QUARRATA.

Il Dirigente
Fabio Martelli

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

R.D. 11/12/1933 n. 1775. Richiesta di ricerca e concessione per la derivazione di acque pubbliche nel territorio del Comune di CASTAGNETO CARDUCCI (LI), Pratica n. 2548/2022 - Maccianti Paola.

In data 27/01/2022 Maccianti Paola ha presentato domanda in Atti a questa Amministrazione acquisita al Prot. 32231 relativa alla richiesta di ricerca e concessione per la derivazione di acqua sotterranea ad uso agricolo, per mezzo di n.1 punto di derivazione ubicato nel territorio del comune di CASTAGNETO CARDUCCI (LI) località Pratacci-Cerratelle nel Foglio 29 particelle 40-44 I quantitativi richiesti valutati in conformità all'allegato C d.p.g.r. 61/R-2016 e ss.ii.mm., sommano a un massimo complessivo di 8000 m^3/annui

Il presente avviso sarà pubblicato nell'albo pretorio del Comune di CASTAGNETO CARDUCCI (LI) per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 11/05/2022, sul BURT e consultabile sul sito web della Regione Toscana tramite il seguente link: https://www.regione.toscana.it/-/avvisi-istruttoria-risorse-idriche

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati, per la visione, presso gli uffici del Genio Civile Valdarno Inferiore, nelle seguenti sedi:

- per le derivazioni ricadenti nella provincia di Pisa e nei comuni di Altopascio (LU), Capannori (LU), Montecarlo (LU), Porcari (LU), Radicondoli (SI): Via Emilia 448/A, Loc. Ospedaletto, 56121 Pisa (PI).

- per le derivazioni ubicate nella provincia di Livorno e nel comune di Monterotondo Marittimo (GR): Via A. Nardini 31, 57125 Livorno (LI).

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate nelle seguenti modalità:

- per le richieste di acqua pubblica superiori ai 3.000 mc annui: entro 45 gg, dalla data di pubblicazione del presente avviso;

- per le richieste di acqua pubblica inferiori ai 3.000 mc annui: entro 15 gg dalla data di pubblicazione del presente avviso;

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere inviate nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo (PEC): regionetoscana@postacert.toscana.it, o in forma scritta a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, alla sede di Livorno o di Pisa come sopra specificato.

Si rende noto che la visita locale di istruttoria è fissata per il giorno 18/05/2022 con ritrovo alle ore 11:30 presso l'ubicazione della derivazione. In quella sede gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni.

Ai sensi dell'art 45 del D.G.R.T. n. 61/R 2016 il presente avviso vale come avvio del procedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. pertanto si comunica che:

- L'Amministrazione competente per il procedimento in oggetto è la Regione Toscana-Direzione Difesa del Suolo -Ufficio Genio Civile Valdarno Inferiore

- Il Responsabile competente ad emettere il provvedimento finale nonché responsabile del procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa, P.O. del settore Risorsa Idrica del Genio Civile Valdarno Inferiore.

- Il procedimento dovrà concludersi nei termini previsti dal D.G.R.T. n. 61/R 2016, salvo sospensione del termine per l'acquisizione pareri, atti di assenso e certificazioni o per eventuale richiesta di documentazione integrativa.

- Decorsi i termini per la conclusione del procedimento avverso il silenzio dell'Amministrazione è possibile esperire rimedi contemplati all'art. 2, comma 8 Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Per informazioni e contatti: Dott. Geol. Giovanni Testa, Tel. (055/4387022), e-mail: giovanni.testa@regione.toscana.it

Il Responsabile del Procedimento
G. Testa

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

R.D. 11/12/1933 n. 1775. Richiesta di autorizzazione e concessione per la derivazione di acque pubbliche nel territorio del Comune di CAMPIGLIA MARITTIMA (LI), - Procedimento Sidit 910/2022 - Az. Agr. Meini Luciano e Alessandro s.s.

In data 28/12/2021 "Az. Agr. Meini Luciano e Alessandro s.s". ha presentato domanda in Atti a questa Amministrazione acquisita al Prot. 502347 relativa alla richiesta di concessione per la derivazione di acqua sotterranea ad uso agricolo, per mezzo di n.2 punti di derivazione ubicati nel territorio del comune di CAMPIGLIA MARITTIMA (LI) località Casalpiano al Foglio 75 particella 59 e Foglio 75 particella 75 I quantitativi richiesti valutati in conformità all'allegato C d.p.g.r. 61/R-2016 e ss.ii.mm., sommano a un massimo complessivo di 82000 m^3/annui.

Il presente avviso sarà pubblicato nell'albo pretorio del Comune di CAMPIGLIA MARITTIMA (LI) per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 18/05/2022, sul BURT e consultabile sul sito web della Regione Toscana tramite il seguente link: https://www.regione.toscana.it/-/avvisi-istruttoria-risorse-idriche.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati, per la visione, presso gli uffici del Genio Civile Valdarno Inferiore, nelle seguenti sedi:

- per le derivazioni ricadenti nella provincia di Pisa e nei comuni di Altopascio (LU), Capannori (LU), Montecarlo (LU), Porcari (LU), Radicondoli (SI): Via Emilia 448/A, Loc. Ospedaletto, 56121 Pisa (PI).

- per le derivazioni ubicate nella provincia di Livorno e nel comune di Monterotondo Marittimo (GR): Via A. Nardini 31, 57125 Livorno (LI).

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate nelle seguenti modalità:

- per le richieste di acqua pubblica superiori ai 3.000 mc annui: entro 45 gg, dalla data di pubblicazione del presente avviso;

- per le richieste di acqua pubblica inferiori ai 3.000 mc annui: entro 15 gg dalla data di pubblicazione del presente avviso;

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere inviate nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo (PEC): regionetoscana@postacert.toscana.it, o in forma scritta a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, alla sede di Livorno o di Pisa come sopra specificato.

Si rende noto che la visita locale di istruttoria è fissata per il giorno 08/06/2022 con ritrovo alle ore 11:45 presso l'ubicazione della derivazione. In quella sede gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni.

Ai sensi dell'art 45 del D.G.R.T. n. 61/R 2016 il presente avviso vale come avvio del procedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. pertanto si comunica che:

- L'Amministrazione competente per il procedimento in oggetto è la Regione Toscana-Direzione Difesa del Suolo -Ufficio Genio Civile Valdarno Inferiore

- Il Responsabile competente ad emettere il provvedimento finale nonché responsabile del procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa, P.O. del settore Risorsa Idrica del Genio Civile Valdarno Inferiore.

- Il procedimento dovrà concludersi nei termini previsti dal D.G.R.T. n. 61/R 2016, salvo sospensione del termine per l'acquisizione pareri, atti di assenso e certificazioni o per eventuale richiesta di documentazione integrativa.

- Decorsi i termini per la conclusione del procedimento avverso il silenzio dell'Amministrazione è possibile esperire rimedi contemplati all'art. 2, comma 8 Legge 241/1990 e ss.mm.ii

Per informazioni e contatti: Dott. Geol. Giovanni Testa, Tel. (055/4387022), e-mail: giovanni.testa@regione.toscana.it

Il Responsabile del Procedimento
G. Testa

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

Avviso di istruttoria ex art. 45 regolamento regionale d.p.g.r. 61/r/2016 e successive modifiche nuova concessione di captazione di acque pubbliche ex r.d. 1775/1933. Richiedente: FATTORIA IL PALAGIO SOCIETA' AGRICOLA S.r.l. Pratica: RINNOVO - 1 POZZO ESISTENTE. SIDIT: 4202/2016_LOC. 4495.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE
VALDARNO SUPERIORE
DELLA REGIONE TOSCANA

RENDE NOTO CHE

LUCA BERNARDIS, in qualità di procuratore speciale della FATTORIA IL PALAGIO SOCIETA' AGRICOLA SRL ha presentato la domanda per ottenere rinnovo di concessione di acque pubbliche per uso AGRICOLO da prelevare mediante n. 1 pozzo in terreno di proprietà del richiedente, posto nel Comune di COLLE DI VAL D'ELSA (SI), località IL PALAGIO e individuato nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa n. 19 particella 9, per un quantitativo annuo massimo di 3600 mc/anno e per una portata media presumibile di 0,12 l/s; l'acqua non viene restituita.

Si rende noto che, ai sensi degli artt. 8 e 95 del R.D. 1775/1933, e dell'art. 48 c.3 del D.P.G.R. 61/R/2016, la conferenza istruttoria è convocata il giorno 21/06/2022

alle ore 10:00 presso la sede del Settore medesimo, in Firenze, Via San Gallo, 34/A.

Nel caso di prolungamento della chiusura degli uffici a causa dell'emergenza sanitaria la conferenza istruttoria sarà effettuata in modalità di videoconferenza attraverso i canali di accesso forniti dall'Ufficio, previo contatto telefonico con i seguenti referenti: Cesa Alessandra, tel. 0554382337 mail alessandra.cesa@regione.toscana.it

In quella sede gli interessati potranno presentare motivate osservazioni ed opposizioni. Nel caso di ammissione di domande concorrenti la conferenza istruttoria potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sull'albo Pretorio.

L'avviso di istruttoria sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di COLLE DI VAL D'ELSA (SI) per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal giorno 12/05/2022, sulla pagina web della Regione Toscana per 15 gg e sul B.U.R.T.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana inoltrandolo nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) regionetoscana@postacert.toscana.it, in alternativa tramite Web sistema Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci) o in forma scritta a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Superiore, sede di Firenze, via San Gallo, 34/A Firenze (FI).

Per il periodo di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), la domanda e i documenti ad essa allegati resteranno depositati presso la Regione Toscana Direzione "Difesa del Suolo e Protezione Civile" Settore Genio Civile Valdarno Superiore - Via San Gallo, 34/a Firenze, i modi dell'eventuale presa visione dovrà essere concordata con il Responsabile del Procedimento.

La presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento del rilascio della concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3 della L. 241/1990.

p. Il Dirigente di Settore Genio Civile Valdarno Superiore
Gennarino Costabile

la P.O. Procedure Tecnico Autorizzative in materia di Acque - Valdarno Superiore e Responsabile del Procedimento
Carmelo Cacciatore

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

Avviso di istruttoria ex art. 45 regolamento regionale d.p.g.r. 61/r/2016 e successive modifiche nuova concessione di captazione di acque pubbliche ex r.d. 1775/1933. Richiedente: SOCIETÀ AGRICOLA ORTO DELL?OLMO. Pratica: NUOVA CONCESSIONE - 1 POZZO. SIDIT: 455/2022.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE
VALDARNO SUPERIORE
DELLA REGIONE TOSCANA

RENDE NOTO CHE

VILLANI SABRINA, in qualità di legale rappresentante della SOCIETÀ AGRICOLA ORTO DELL'OLMO ha presentato la domanda per ottenere ricerca e concessione di acque pubbliche per uso AGRICOLO da prelevare mediante la realizzazione di n. 1 pozzo in terreno di proprietà del richiedente, posto nel Comune di FIESOLE (FI), località OLMO e individuato nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa n. 2 particella 283, per un quantitativo annuo massimo di 7500 mc/anno e per una portata massima presumibile di 2,9 l/s e per una portata media presumibile di 2,9 l/s.

E' dichiarata la non restituzione in fognatura.

Si rende noto che, ai sensi degli artt. 8 e 95 del R.D. 1775/1933, e dell'Art. 48 c.3 del D.P.G.R. 61/R/2016, la conferenza istruttoria è convocata il giorno 26/05/2022 alle ore 10:00 presso la sede del Settore medesimo, in Firenze, Via San Gallo, 34/A.

Nel caso di prolungamento della chiusura degli uffici a causa dell'emergenza sanitaria la conferenza istruttoria sarà effettuata in modalità di videoconferenza attraverso i canali di accesso forniti dall'Ufficio, previo contatto telefonico con i seguenti referenti: Cesa Alessandra, tel. 0554382337 mail alessandra.cesa@regione.toscana.it.

In quella sede gli interessati potranno presentare motivate osservazioni ed opposizioni. Nel caso di ammissione di domande concorrenti la conferenza istruttoria potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sull'albo Pretorio.

L'avviso di istruttoria sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di FIESOLE (FI) per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal giorno 12/05/2022, sulla pagina web della Regione Toscana per 15 gg e sul B.U.R.T.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana inoltrandolo nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) regionetoscana@postacert.toscana.it, in alternativa tramite Web sistema Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci) o in forma scritta a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Superiore, sede di Firenze, via San Gallo, 34/A Firenze (FI).

Per il periodo di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), la domanda e i documenti ad essa allegati resteranno depositati presso la Regione Toscana Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Valdarno Superiore Via San Gallo, 34/a Firenze, i modi dell'eventuale presa visione dovrà essere concordata con il Responsabile del Procedimento.

La presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento del rilascio della concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3 della L. 241/1990.

p. Il Dirigente di Settore Genio Civile Valdarno Superiore
Gennarino Costabile

la P.O. Procedure Tecnico Autorizzative in materia di Acque - Valdarno Superiore e Responsabile del Procedimento
Carmelo Cacciatore

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

Avviso di istruttoria ex art. 45 Regolamento Regionale D.P.G.R. 61/R/2016 e successive modifiche concessione Preferenziale di captazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933. Richiedente: NURSIA SRL. Pratica: concessione n. 1810 sidit 1612/2022.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE
VALDARNO SUPERIORE
DELLA REGIONE TOSCANA

RENDE NOTO CHE

ROMANELLI ILARIA in qualità di legale rappresentante della NURSIA S.R.L., con sede in VIA DELLE CONVERTOIE, 9 loc. RISECCOLI – GREVE IN CHIANTI (FI) (P.IVA e Codice fiscale 02045740509) ha presentato la domanda per ottenere la Variante Sostanziale della concessione di acque pubbliche n. 1810 (in realtà trattasi di autorizzazione provvisoria al prelievo rilasciata nell'anno 2004) per uso AGRICOLO (potabile, agriturismo, irriguo agricolo, lavaggio cantina, antincendio) da prelevare mediante n. 1 POZZO esistente (AUTORIZZAZIONE n. 8115 del 2002) in terreno di proprietà di NURSIA S.R.L., posto nel Comune di GREVE IN CHIANTI (FI) , località RISECCOLI e individuato nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa n. 94 particella 64, per un quantitativo annuo massimo di 9.000 mc/anno e per un quantitativo massimo giornaliero di 24 mc/giorno per una portata massima istantanea di 0,92 l/s e per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,28 l/s;

L'acqua è restituita in parte tramite subirrigazione (fognatura)

La superficie irrigua è di circa 46.000 mq

Si rende noto che, ai sensi dell'Art. 48 c.3 del D.P.G.R. 61/R del 16/08/2016, la conferenza istruttoria è convocata il giorno 17/05/2022 alle ore 10:00 presso la sede del Settore medesimo, in Firenze, Via San Gallo, 34/A;

Il referente della pratica è: Ricci Francesco tel. 0554386391 mail francesco.ricci@regione.toscana.it

In quella sede gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni. Nel caso di ammissione di domande concorrenti la conferenza istruttoria potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sull'albo Pretorio.

Il presente Avviso è pubblicato presso l'Albo Pretorio del Comune di Greve in Chianti (FI) per 15 gg. consecutivi dal 13/05/2022; sulla pagina web della Regione Toscana per 15 giorni e sul B.U.R.T.

Per il periodo di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), la domanda e i documenti ad essa allegati resteranno depositati presso la Regione Toscana Direzione "Difesa del Suolo e Protezione Civile" Settore Genio Civile Valdarno Superiore – Via San Gallo, 34/a Firenze a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nei giorni di ricevimento al pubblico (martedì e giovedì) o in altri giorni previo appuntamento telefonico.

Le eventuali osservazioni e opposizioni dovranno essere recapitate in forma scritta al suddetto settore competente entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.; invece le eventuali domande in concorrenza (di cui all'art. 46 del D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R e successive modifiche) dovranno essere recapitate, con le stesse modalità delle osservazioni e opposizioni, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

La presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento del rilascio della concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3 della L.241/1990.

Il competente Ufficio della Regione Toscana, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Genio Civile Valdarno Superiore con sede in Via San Gallo 34/a in Firenze è aperto al pubblico nei giorni di martedì e giovedì. Il responsabile del procedimento è l'Ing. Gennarino Costabile. La durata del procedimento è di 180 giorni.

Regione Toscana
Settore Genio Civile Valdarno Superiore
p. il Dirigente
Gennarino Costabile

la P.O. Procedure Tecnico Autorizzative in materia di acque
Carmelo Cacciatore

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

T.U. 11/12/1933 n. 1775, art. 7 e Regolamento 61/R/2016 - Domanda presentata in data 04/05/2022 per il rilascio della concessione di derivazione di acqua superficiale dal corso d'acqua Fosso delle Schianze in Loc. Capraia Comune di Talla e da una sorgente, ad uso agricolo. Richiedente: Cassi Francesco - Pratica SIDIT 1671/2022(Codice locale: CSU2022_00003).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

- Vista la L.R. 80/2015 e successive modificazioni e integrazioni, "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

- Visto il regolamento di cui al D.P.G.R.16 agosto 2016, n. 61/R, "Regolamento [...] recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua [...]";

RENDE NOTO CHE

L'impresa individuale Cassi Francesco ha presentato in data 04/05/2022 domanda per il rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica dal corso d'acqua Fosso delle Schianze (1° punto di presa) in Loc. Capraia Comune di Talla (AR) per una portata massima di 0,35 l/s e portata media di 0,00317 l/s per un fabbisogno annuo di circa 100 mc per uso agricolo, per l'irrigazione di circa 30.000 mq di terreno coltivato ad oliveto e castagneti da frutto distinto catastalmente al Fg. 20 Particelle 79-84-87-90, al Fg. 35 particella 61 al Fg. 34 particelle 89 e 98 e il riempimento di cisterne, con integrazione del prelievo da sorgente per una portata massima di 0,1 l/s (drenaggio, 2° punto di presa), ubicata al foglio 20 p.lla 79, per l'irrigazione di una zona oggetto di specifico progetto di recupero agronomico di paesaggi agrari tradizionali ai sensi dell'art. 42 c.1bis della L.R. 39/2000 e dell'art.80bis del regolamento DPGR 48R/2003 approvato dall'Unione dei Comuni Montani del Casentino, in cui sui prevede una piantumazione di un'area della particella 90 Fg. 20 attualmente boscata.

Il Responsabile del Procedimento in oggetto è il titolare di P.O. "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque Valdarno Superiore" Ing. Carmelo Cacciatore (tel. 0554382641, mail: carmelo.cacciatore@regione.toscana.it).

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso inoltrandolo nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) regionetoscana@postacert.toscana.it, in alternativa tramite Web sistema Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci) o in forma scritta a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Superiore, sede di Arezzo, via A. Testa, 2, 52100 Arezzo (AR).

Per informazioni e contatti: Dott. Geol. Alberto Pedone (tel. 055 4382246 – mail: alberto.pedone@regione.toscana.it).

L'avviso di istruttoria sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Talla per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal giorno 13/05/2022.

Si rende noto che la visita locale di istruttoria è fissata per il giorno 15/06/2022 con ritrovo alle ore 10:00 presso il luogo di derivazione. In quella sede gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni. Nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sull'albo pretorio.

p. Il Dirigente
Settore Genio Civile Valdarno Superiore
Gennarino Costabile

La P.O. Procedure tecnico autorizzative
in materia di acque
Valdarno Superiore
Carmelo Cacciatore

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

T.U. 11/12/1933 n. 1775, art. 7 e Regolamento 61/R/2016 - Manifestazione di interesse presentata in data 22/04/2022 dalla Società Nuove Acque S.p.A. subentrata nella titolarità al Comune di Chiusi, alla conclusione del procedimento di rinnovo, avviato con domanda in sanatoria presentata alla Provincia di Siena in data 03/12/2002, della concessione di derivazione d'acqua superficiale pubblica dal Lago di Chiusi nel Comune di Chiusi ad uso potabile per l'impianto di potabilizzazione comunale Loc. Pian dei Ponti - Chiusi (SI) rilasciata con D.M. LL.PP n. 1855 del 04/12/1970. Richiedente: Società Nuove Acque S.p.A. - Pratica SIDIT 1561/2022 (Codice locale Rin001_PC0000104SI).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

- Vista la L.R. 80/2015 e successive modificazioni e integrazioni, "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

- Visto il regolamento di cui al D.P.G.R.16 agosto 2016, n. 61/R, "Regolamento [...] recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua [...]";

RENDE NOTO CHE

La Società Nuove Acque S.p.A., subentrata nella titolarità della concessione al Comune di Chiusi, ha presentato in data 22/04/2022 manifestazione di interesse alla conclusione del procedimento di rinnovo, avviato con domanda presentata alla Provincia di Siena in data 03/12/2022, della concessione di derivazione d'acqua superficiale pubblica dal Lago Di Chiusi nel Comune di Chiusi per l'impianto di potabilizzazione comunale Loc. Pian dei Ponti - Chiusi (SI), rilasciata con D.M. LL.PP n.1855 del 04/12/1970 per una portata media di 14,3 l/s; a seguito della revisione del fabbisogno idrico la Società Nuove Acque richiese in data 03/07/2006 l'aumento del prelievo a 40 l/s successivamente ridotti a 35 l/s corrispondenti ad un fabbisogno annuo di 1.103.760 mc, oggetto della attuale richiesta.

Il Responsabile del Procedimento in oggetto è il titolare di P.O. "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque Valdarno Superiore" Ing. Carmelo Cacciatore (tel. 0554382641, mail: carmelo.cacciatore@regione.toscana.it).

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T. inoltrandolo nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) regionetoscana@postacert.toscana.it, in alternativa tramite Web sistema Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci) o in forma scritta a Regione Toscana, Settore Genio Civile Valdarno Superiore, sede di Arezzo, via A. Testa, 2, 52100 Arezzo (AR).

Per informazioni e contatti: Dott. Geol. Alberto Pedone (tel. 055 4382646 – email: alberto.pedone@regione.toscana.it).

L'avviso di istruttoria sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Chiusi (SI) per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal giorno 12/05/2022.

Si rende noto che la visita locale di istruttoria è fissata per il giorno 14/06/2022 con ritrovo alle ore 10:00 presso il luogo di derivazione. In quella sede gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni. Nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sull'albo pretorio.

p. Il Dirigente
Settore Genio Civile Valdarno Superiore
Gennarino Costabile
La P.O. Procedure tecnico autorizzative in materia di acque Valdarno Superiore
Carmelo Cacciatore

ALTRI ENTI

ACQUE S.P.A.

Estratto decreto di esproprio, decreto di asservimento ed ordinanza di occupazione temporanea progetto "costruzione pozzo S. Lorenzo 3" in Comune di Pescia.

SEGUE ATTO

Estratto decreto di esproprio, decreto di asservimento ed ordinanza di occupazione temporanea progetto “costruzione pozzo s. lorenzo 3” in comune di pescia” Comune di Pescia

ACQUE S.p.A. - Estratto di Decreto di Esproprio del 09/05/2022

Oggetto: Esproprio di cui al Progetto Definitivo relativo alla realizzazione del “COSTRUZIONE POZZO S. LORENZO 3” IN COMUNE DI PESCIA” Comune di Pescia – Applicazione art. 22 del D.P.R. n° 327/2001

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001, si rende noto che la Società ACQUE S.p.A., per la realizzazione del Progetto “COSTRUZIONE POZZO S. LORENZO 3” IN COMUNE DI PESCIA” Comune di Pescia approvato come da determinazione datata 31/05/2021 n°58 del Direttore dell’Autorità Idrica Toscana, con proprio decreto del 09/05/2022 ha espropriato i seguenti immobili di proprietà delle Ditte di seguito indicate determinando in via urgente l’indennità di seguito riportata:

Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 68 – Mappale: 633 – Qualità: Seminativo Arborato – Classe: 2 - Superficie Mappale (mq.): 400,00 - Superficie da Espropriare (mq.): 400,00 - Intestatari: RENGHI SILVIA nata a FIRENZE (FI) il 06/03/1983 c.f.: RNGSLV83C46D612T / ZOCCHI ALESSANDRO nato a BADIA POLESINE (RO) il 30/12/1980 c.f.: ZCCLSN80T30A539K - Indennità Totale di Asservimento: € 1.940,00

ACQUE S.p.A. - Estratto di Decreto di Asservimento del 09/05/2022

Oggetto: Asservimento di cui al Progetto Definitivo relativo alla realizzazione del “COSTRUZIONE POZZO S. LORENZO 3” IN COMUNE DI PESCIA” Comune di Pescia – Applicazione art. 22 del D.P.R. n° 327/2001

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001, si rende noto che la Società ACQUE S.p.A., per la realizzazione del Progetto “COSTRUZIONE POZZO S. LORENZO 3” IN COMUNE DI PESCIA” Comune di Pescia approvato come da determinazione datata 31/05/2021 n°58 del Direttore dell’Autorità Idrica Toscana, con proprio decreto del 09/05/2022 ha asservito i seguenti immobili di proprietà delle Ditte di seguito indicate determinando in via urgente l’indennità di seguito riportata:

Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 67 – Mappale: 57 – Qualità: Bosco Ceduo - Superficie da Asservire (mq.): 101,00 - Intestatari: PUCCI BERNARDO nato a PESCIA (PT) il 16/06/1907 PCCBNR07H16G491J / PUCCI GIULIO nato a PESCIA (PT) il 16/07/1911 PCCGLI11L16G491V / PUCCI LEDA nata a PESCIA (PT) il 10/06/1921 PCCLDE21H50G491H - Catasto: Fabbricati – Foglio di Mappa: 68 – Mappale: 378 – Qualità: BCNC Ente Urbano - Superficie da Asservire (mq.): 400,00 - Intestatario: IN.CA.P.INDUSTRIA CARTA PESCIA DI PIERINI CINZIA E C.SAS CON SEDE IN PESCIA 00194960472 - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 68 – Mappale: 544 – Qualità: Area Rurale - Superficie da Asservire (mq.): 113,00 - Intestatario: IN.CA.P.INDUSTRIA CARTA PESCIA DI PIERINI CINZIA E C.SAS CON SEDE IN PESCIA 00194960472 - Indennità Totale di Asservimento: € 439,29

ACQUE S.p.A. - Estratto di Ordinanza di Occupazione Temporanea del 09/05/2022

Oggetto: Occupazione Temporanea di cui al Progetto Definitivo relativo alla realizzazione del “COSTRUZIONE POZZO S. LORENZO 3” IN COMUNE DI PESCIA” Comune di Pescia – Applicazione artt. 22-49 del D.P.R. n° 327/2001

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001, si rende noto che la Società ACQUE S.p.A., per la realizzazione del Progetto “COSTRUZIONE POZZO S. LORENZO 3” IN COMUNE DI PESCIA” Comune di Pescia approvato come da determinazione datata 31/05/2021 n°58 ha disposto l’occupazione temporanea per area di cantiere dei seguenti immobili di proprietà delle Ditte di seguito indicate determinando in via urgente l’indennità di seguito riportata:

Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 68 – Mappale: 632 – Qualità: Seminativo - Superficie da Occupare Temporaneamente (mq.): 718,00 - Intestatario: RENGHI SILVIA nata a FIRENZE (FI) il 06/03/1983 c.f.: RNGSLV83C46D612T / ZOCCHI ALESSANDRO nato a BADIA POLESINE (RO) il 30/12/1980 c.f.: ZCCLSN80T30A539K - Indennità Totale giornaliera di Occupazione Temporanea: € 0,79

I terzi ed in generale coloro che ritenessero di vantare qualsivoglia diritto sulle indennità in parola possono proporre opposizione alla scrivente società entro 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Decorso tale termine, le indennità resteranno fissate nelle sopradette somme.

Il Dirigente Responsabile del Procedimento - Dott. Ing. Roberto CECCHINI

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE

Avviso di presentazione di istanza per rilascio concessione demaniale marittima decennale di specchi acquei e banchine nel porto dell'Isola di Capraia, da destinare a punto di ormeggio.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E LAVORO PORTUALE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE TIRRENO SETTENTRIONALE

- Visto il Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali, per l'amministrazione delle aree demaniali e patrimoniali, nonché per la fornitura di lavoro temporaneo nei porti dell'AdSP-MTS adottato con Provvedimento n.02/2021 e ss.mm./ii. e, in particolare, gli articoli 27 e 28.;

- Visto il Regolamento, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm./ii., per l'individuazione dei termini e delle Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale adottato con Provvedimento n.01/2021;

- Richiamato l'art. 18 Reg. Cod. Nav.;

- Visto l'art. 32 della Legge n.69/2009;

- Vista la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, recepita nell'ordinamento italiano dal D.lgs. n. 59/2010;

RENDE NOTO

- che con istanza datata 14/04/2022, assunta al protocollo in pari data con n.24479, la SOPROTUR CAPRAIA S.p.A., con sede legale in Capraia Isola alla via Assunzione n.14 (C.F./P.IVA 011024440495) ha formalizzato integrazione documentale di istanza volta al rilascio di atto di concessione per atto formale con durata di anni 10 (dieci), di aree demaniali marittime e specchi acquei per complessivi mq. 21.000, nell'ambito del porto di Capraia, allo scopo di implementare e gestire un punto di ormeggio per diporto nautico e attività di promozione turistica.

DISPONE

la pubblicazione del presente avviso presso:

- il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT);

- l'albo online dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e dei Comuni di Livorno, Piombino e Capraia Isola, per un periodo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, dal 11 maggio 2022 a tutto il 10 giugno 2022.

INVITA

tutti coloro che vi abbiano interesse a presentare, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo adsp@pec.portialtotirreno.it ed entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 27 giugno 2022, eventuali opposizioni e/o osservazioni ritenute opportune a tutela dei loro eventuali diritti, avendo cura di riportare nell'oggetto la dicitura "Avviso istanza di concessione punto di ormeggio Capraia Isola", con avvertenza che, trascorso il termine sopra indicato, si darà ulteriore corso al relativo procedimento amministrativo.

AVVISA

che eventuali manifestazioni di interesse/domande concorrenti all'istanza di cui sopra dovranno essere presentate all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Settentrionale, a pena di inammissibilità, a mezzo PEC (adsp@pec.portialtotirreno.it) avendo cura di riportare nell'oggetto la dicitura "Avviso istanza di concessione punto di ormeggio Capraia Isola" – entro e non oltre la data sopra indicata (quindi entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 27 giugno 2022) e saranno eventualmente pubblicate ai soli fini della presentazione delle osservazioni.

Il Dirigente
Fabrizio Marilli

NUOVE ACQUE SPA (Arezzo)

Estratto Decreto di Asservimento n. 3 del 09/05/2022 - FGN Arezzo B Ceciliano, San Marco 2.

SEGUE ATTO

NUOVE ACQUE SPA
Arezzo

Nuove Acque Spa - Estratto Decreto di Asservimento n. **3** del **09/05/2022** – FGN Arezzo B Ceciliano, San Marco 2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001, si rende noto che la Società NUOVE ACQUE S.p.A., per la realizzazione del Progetto **"Collegamento alla depurazione degli scarichi liberi presenti nell'agglomerato urbano di Arezzo**" approvato come da determinazione datata 19/07/2021 n°74 del Direttore dell'Autorità Idrica Toscana, con proprio decreto del 09/05/2022 ha asservito in favore del Comune di Arezzo i seguenti immobili di proprietà delle Ditte di seguito indicate determinando in via urgente l'indennità di seguito riportata:

Sezione: A - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 125 – Mappale: 417 – Qualità: SEMINATIVO ARBORATO – Classe: 2 - Superficie da Asservire (mq.): 325,60 – Intestatari: MEUCCI ANTONIO nato a AREZZO (AR) il 01/10/1934 c.f.: MCCNTN34R01A390X - MEUCCI RUGGERO nato a AREZZO (AR) il 14/04/1933 c.f.: MCCRGR33D14A390O
Sezione: A - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 125 – Mappale: 96 – Qualità: SEMINATIVO ARBORATO – Classe: 2 - Superficie da Asservire (mq.): 548,19 – Intestatario: GEI GENERALE ETRURIA IMMOBILIARE - S.R.L. con sede in AREZZO (AR) c.f.: 00100400514
Sezione: A - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 125 – Mappale: 94 – Qualità: SEMINATIVO ARBORATO – Classe: 2 - Superficie da Asservire (mq.): 165,08 – Intestatario: GEI GENERALE ETRURIA IMMOBILIARE - S.R.L. con sede in AREZZO (AR) c.f.: 00100400514
Sezione: A - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 125 – Mappale: 91 – Qualità: SEMINATIVO ARBORATO – Classe: 2 - Superficie da Asservire (mq.): 33,71 – Intestatari: NARDUCCI EMILIO nato a AREZZO (AR) il 15/10/1963 c.f.: NRDMLE63R15A390R - NARDUCCI NICOLETTA nata a AREZZO (AR) il 15/09/1960 c.f.: NRDNLT60P55A390D - NARDUCCI PASQUALE nato a AREZZO (AR) il 05/03/1946 c.f.: NRDPQL46C05A390W - ROSSI GINA nata a CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) il 12/11/1932 c.f.: RSSGNI32S52C774I
Sezione: A - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 125 – Mappale: 88 – Qualità: SEMINATIVO ARBORATO – Classe: 2 - Superficie da Asservire (mq.): 191,83 – Intestatario: PARROCCHIA DI SAN MARCO ALLA SELLA con sede in AREZZO (AR) c.f.: 92001120515
Sezione: A - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 125 – Mappale: 613 – Qualità: SEMINATIVO ARBORATO – Classe: 2 - Superficie da Asservire (mq.): 379,97 – Intestatari: PARROCCHIA DI SAN MARCO ALLA SELLA con sede in AREZZO (AR) c.f.: 92001120515
Sezione: A - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 138 – Mappale: 218 – Qualità: SEMINATIVO ARBORATO – Classe: 2 - Superficie da Asservire (mq.): 186,92 – Intestatari: BARBAGLI LORENA nata a AREZZO (AR) il 07/06/1938 c.f.: BRBLRN38H47A390P - MARCHESINI LORENZO nato a AREZZO (AR) il 01/12/1936 c.f.: MRCLNZ36T01A390K
Sezione: A - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 70 – Mappale: 483 – Qualità: ULIVETO – Classe: 2 - Superficie da Asservire (mq.): 220,30 – Intestatario: CHERICI GIACOMO nato a SIENA (SI) il 07/09/1967 c.f.: CHRGCM67P07I726X
Sezione: A - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 70 – Mappale: 24 – Qualità: SEMINATIVO ARBORATO – Classe: 2 - Superficie da Asservire (mq.): 243.05 – Intestatario: CHERICI GIACOMO nato a SIENA (SI) il 07/09/1967 c.f.: CHRGCM67P07I726X
Sezione: A - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 39 – Mappale: 120 – Qualità: ULIVETO – Classe: 1 - Superficie da Asservire (mq.): 25 – Intestatario: MEYER EMILIA nata a COMO (CO) il 05/02/1943 c.f.: MYRMLE43B45C933C
Indennità Totale di Asservimento: 6459,12 €

I terzi ed in generale coloro che ritenessero di vantare qualsivoglia diritto sulle indennità in parola possono proporre opposizione alla scrivente società entro 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Decorso tale termine, le indennità resteranno fissate nelle sopradette somme.

NUOVE ACQUE SPA (Arezzo)

Estratto Ordinanza di occupazione Temporanea n. 3 del 09/05/2022 - FGN Arezzo B Ceciliano, San Marco 2.

SEGUE ATTO

NUOVE ACQUE SPA
Arezzo

Nuove Acque Spa - Estratto Ordinanza di occupazione Temporanea n. **3** del **09/05/2022** – FGN Arezzo B Ceciliano, San Marco 2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001, si rende noto che la Società NUOVE ACQUE S.p.A., per la realizzazione del Progetto **"Collegamento alla depurazione degli scarichi liberi presenti nell'agglomerato urbano di Arezzo**" approvato come da determinazione datata 19/07/2021 n°74 del Direttore dell'Autorità Idrica Toscana, con proprio decreto del 09/05/2022 ha occupato le seguenti porzioni di immobili di proprietà delle Ditte di seguito indicate determinando in via urgente l'indennità di seguito riportata:

Sezione: A - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 125 – Mappale: 417 – Qualità: SEMINATIVO ARBORATO – Classe: 2 - Superficie da occupare (mq.): 192.60 – Intestatari: MEUCCI ANTONIO nato a AREZZO (AR) il 01/10/1934 c.f.: MCCNTN34R01A390X - MEUCCI RUGGERO nato a AREZZO (AR) il 14/04/1933 c.f.: MCCRGR33D14A390O
Sezione: A - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 125 – Mappale: 576 – Qualità: SEMINATIVO ARBORATO – Classe: 2 - Superficie da occupare (mq.): 322,67 – Intestatario: VITELLOZZI VINICIO nato a AREZZO (AR) il 13/01/1959 c.f.: VTLVNC59A13A390U
Sezione: A - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 125 – Mappale: 580 – Qualità: SEMINATIVO – Classe: 5 - Superficie da occupare (mq.): 120,49 – Intestatario: ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO DELLA DIOCESI DI AREZZO, CORTONA, SANSEPOLCRO c.f.: 92004700511
Sezione: A - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 125 – Mappale: 94 – Qualità: SEMINATIVO ARBORATO – Classe: 2 - Superficie da occupare (mq.): 1218,77 – Intestatario: GEI GENERALE ETRURIA IMMOBILIARE - S.R.L. con sede in AREZZO (AR) c.f.: 00100400514
Sezione: A - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 125 – Mappale: 91 – Qualità: SEMINATIVO ARBORATO – Classe: 2 - Superficie da occupare (mq.): 85,99 – Intestatari: NARDUCCI EMILIO nato a AREZZO (AR) il 15/10/1963 c.f.: NRDMLE63R15A390R - NARDUCCI NICOLETTA nata a AREZZO (AR) il 15/09/1960 c.f.: NRDNLT60P55A390D - NARDUCCI PASQUALE nato a AREZZO (AR) il 05/03/1946 c.f.: NRDPQL46C05A390W - ROSSI GINA nata a CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) il 12/11/1932 c.f.: RSSGNI32S52C774I
Sezione: A - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 125 – Mappale: 88 – Qualità: SEMINATIVO ARBORATO – Classe: 2 - Superficie da occupare (mq.): 427,90 – Intestatario: PARROCCHIA DI SAN MARCO ALLA SELLA con sede in AREZZO (AR) c.f.: 92001120515
Sezione: A - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 125 – Mappale: 613 – Qualità: SEMINATIVO ARBORATO – Classe: 2 - Superficie da occupare (mq.): 21,86 – Intestatario: PARROCCHIA DI SAN MARCO ALLA SELLA con sede in AREZZO (AR) c.f.: 92001120515
Sezione: A - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 125 – Mappale: 1233 – Qualità: ENTE URBANO - Superficie da occupare (mq.): 67,57 – Intestatari: MALENTACCHI LINA nata a MARCIANO DELLA CHIANA (AR) il 02/04/1931 c.f.: MLNLNI31D42E933R - PALLINI FRANCO nato a AREZZO (AR) il 10/10/1958 c.f.: PLLFNC58R10A390P - PALLINI MAURIZIO nato a AREZZO (AR) il 23/08/1965 c.f.: PLLMRZ65M23A390X
Sezione: A - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 125 – Mappale: 654 – Qualità: SEMINATIVO ARBORATO – Classe: 2 - Superficie da occupare (mq.): 117,58 – Intestatari: CANESCHI MARGHERITA nata a AREZZO (AR) il 01/02/1946 c.f.: CNSMGH46B41A390W - CERINI ALISIO nato a AREZZO (AR) il 04/10/1954 c.f.: CRNLSA54R04A390M - GAMBINI MARIO nato a MONTE SAN SAVINO (AR) il 19/04/1940 c.f.: GMBMRA40D19F628W - GAMBINI SILVANO nato a MONTE SAN SAVINO (AR) il 29/04/1942 c.f.: GMBSVN42D29F628U - MALENTACCHI LINA nata a MARCIANO DELLA CHIANA (AR) il 02/04/1931 c.f.: MLNLNI31D42E933R - PALLINI FRANCO nato a AREZZO (AR) il 10/10/1958 c.f.: PLLFNC58R10A390P - PALLINI MAURIZIO nato a AREZZO (AR) il 23/08/1965 c.f.: PLLMRZ65M23A390X - ZENI GRAZIELLA nata a GUALDO TADINO (PG) il 24/04/1951 c.f.: ZNEGZL51D64E230E

Sezione: A - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 125 – Mappale: 87 – Qualità: SEMINATIVO ARBORATO – Classe: 2 - Superficie da occupare (mq.): 103,50 – Intestatari: CANESCHI MARGHERITA nata a AREZZO (AR) il 01/02/1946 c.f.: CNSMGH46B41A390W - GAMBINI MARIO nato a MONTE SAN SAVINO (AR) il 19/04/1940 c.f.: GMBMRA40D19F628W - ZENI GRAZIELLA nata a GUALDO TADINO (PG) il 24/04/1951 c.f.: ZNEGZL51D64E230E - GAMBINI SILVANO nato a MONTE SAN SAVINO (AR) il 29/04/1942 c.f.: GMBSVN42D29F628U GAMBINI KATIA nata a AREZZO (AR) il 07/06/1972 c.f.: GMBKTA72H47A390V - GAMBINI MIRKO nato a AREZZO (AR) il 03/09/1974 c.f.: GMBMRK74P03A390B
Sezione: A - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 138 – Mappale: 219 – Qualità: SEMINATIVO ARBORATO – Classe: 2 - Superficie da occupare (mq.): 262,25 – Intestatari: ARRIGUCCI DOMENICO nato a MONTE SAN SAVINO (AR) il 06/11/1912 c.f.: RRGDNC12S06F628F - ARRIGUCCI SILVANA nata a MONTE SAN SAVINO (AR) il 16/09/1943 c.f.: RRGSVN43P56F628B
Sezione: A - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 70 – Mappale: 483 – Qualità: ULIVETO – Classe: 2 - Superficie da occupare (mq.): 225,80 – Intestatario: CHERICI GIACOMO nato a SIENA (SI) il 07/09/1967 c.f.: CHRGCM67P07I726X
Sezione: A - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 70 – Mappale: 24 – Qualità: SEMINATIVO ARBORATO – Classe: 2 - Superficie da occupare (mq.): 141,37 – Intestatario: CHERICI GIACOMO nato a SIENA (SI) il 07/09/1967 c.f.: CHRGCM67P07I726X
Sezione: A - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 70 – Mappale: 49 – Qualità: ULIVETO – Classe: 1 - Superficie da occupare (mq.): 20 – Intestatari: CASTIGLI EMILIA nata a AREZZO (AR) il 05/09/1946 c.f.: CSTMLE46P45A390F - CASTIGLI GIAN LORENZO nato a AREZZO (AR) il 19/04/1940 c.f.: CSTGLR40D19A390P - CASTIGLI UBERTO nato a AREZZO (AR) il 11/02/1939 c.f.: CSTBRT39B11A390V
Sezione: A - Catasto: Terreni – Foglio di Mappa: 39 – Mappale: 120 – Qualità: ULIVETO – Classe: 1 - Superficie da occupare (mq.): 20 – Intestatario: MEYER EMILIA nata a COMO (CO) il 05/02/1943 c.f.: MYRMLE43B45C933C

Indennità Totale di occupazione mensile: € 179,24

I terzi ed in generale coloro che ritenessero di vantare qualsivoglia diritto sulle indennità in parola possono proporre opposizione alla scrivente società entro 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Decorso tale termine, le indennità resteranno fissate nelle sopradette somme.

SEZIONE II

- Decreti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO

DECRETO 26 aprile 2022, **n. 48**

Comune di Arezzo - L.R.T. n. 88/1998, art. 23 - declassificazione e dismissione di porzione di pertinenza di Strada Comunale in loc. Campoluci.

SEGUE ATTO

PROVINCIA DI AREZZO
Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana

Decreto del Presidente

n. 48 del 26/04/2022 Pagina 1

Firmato digitalmente da: CHIASSAI MARTINI SILVIA

Settore Viabilità LL.PP.

Servizio Viabilità

OGGETTO: Comune di Arezzo – L.R.T. n. 88/1998, Art. 23 – Declassificazione e dismissione di porzione di pertinenza di Strada Comunale in Loc. Campoluci.

Allegati: Si (1)

Riscontro di bilancio: Si

Servizi Interessati:
Servizio Amministrativo S.T.
Servizio Trasp. Autop. Patr.
Servizio Viabilità

Classifica/Fascicolo: 12.03.00 - 00000000003

PROVINCIA DI AREZZO
Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana

Decreto del Presidente

n. 48 del 26/04/2022 Pagina 2

Firmato digitalmente da: CHIASSAI MARTINI SILVIA

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTE le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", e successive modifiche ed integrazioni, in particolare quanto stabilito all'art. 2;

VISTO le disposizioni contenute nel D.P.R. 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada", e successive modifiche ed integrazioni, in particolare quanto stabilito agli artt. 3 e 4;

VISTA la L.R.T. n. 88/1998, così come modificata dalla L.R.T. n. 40/2000, che all'art. 23, comma 1, lett. b), attribuisce alle Province la competenza in merito alla classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali, d'intesa con i Comuni interessati;

VISTA la richiesta del Comune di Arezzo formulata in data 28/03/2022, prot. n. 43751, pervenuta a questa Amministrazione in data 31/03/2022, prot. n. 7698 depositata in atti, con la quale, per le motivazioni nella stessa riportate, si chiede:

la declassificazione e dismissione della pertinenza stradale distinta al N.C.T. del Comune di Arezzo, Sezione A Foglio n. 32 particella n. 618 di mq. 22**;**

VISTO il Rapporto Istruttorio curato dai tecnici del Servizio Patrimonio e del Servizio Viabilità della Provincia, reso in data 01/04/2022, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1) che, dopo aver verificato l'oggetto, le motivazioni e la completezza della richiesta formulata, conclude che non sussistono elementi o rilievi che impediscano di procedere per il suo accoglimento;

PRECISATO che al Rapporto Istruttorio risultano allegati i seguenti documenti:

Rapporto istruttorio del 01/04/2022;

Richiesta di declassificazione e dismissione del Comune di Arezzo prot. n. 43751 del 28/03/2022; Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 24/02/2022; Visura Catastale;

Estratto mappa catastale;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di accogliere la richiesta formulata dal Comune di Arezzo, con nota formulata in data 28/03/2022, prot. n. 43751, pervenuta a questa Amministrazione in data 31/03/2022, prot. n. 7698, e di procedere, conseguentemente, alla declassificazione e dismissione di porzione di pertinenza della strada comunale oggetto della stessa;

VISTO il Decreto della Presidente n. 20 del 30/06/2021 con il quale è stato conferito all'Ing. Paolo Bracciali l'incarico del Settore "Viabilità e Lavori Pubblici" della Provincia di Arezzo;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss. mm. e ii.**;**

VISTO lo Statuto dell'Ente**;**

PROVINCIA DI AREZZO
Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana

Decreto del Presidente

n. 48 del 26/04/2022 Pagina 3

VISTO il parere favorevole del Dirigente del Settore "Viabilità e LL.PP.", in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Segretario Generale dell'Ente;

DECRETA

1) **DI DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

2) **DI APPROVARE,** per le motivazioni in premessa riportate, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 del D.Lgs. n. 285/1992, degli articoli 3 e 4 del D.P.R. n. 495/1992, e dell'art. 23, comma 1, lett. b) della L.R.T. n. 88/1998, secondo le precisazioni e motivazioni contenute nella Deliberazione del Consiglio Comunale di Arezzo n. 38 del 24/02/2022, declassificazione e dismissione di porzione di pertinenza di strada comunale loc. Campoluci:

- la declassificazione e dismissione della pertinenza stradale distinta al N.C.T. del Comune di Arezzo, Sezione A Foglio n. 32 particella n. 618 di mq. 22**;**

3) **DI INVIARE** copia del presente Decreto al Comune di Arezzo e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia – Direzione Generale per le strade ed autostrade – Divisione V;

4) **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del presente Decreto;

5) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6) **DI RENDERE NOTO** che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è l'Ing. Paolo Bracciali, Dirigente del Settore "Viabilità e Lavori Pubblici".

LA PRESIDENTE
Silvia Chiassai Martini

COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO (Arezzo)

Rifacimento del Ponte Catolfi a Laterina - decreto di esproprio (art. 23 d.p.r. 327/2001).

DECRETO 3 maggio 2022, **n. 11**

SEGUE ATTO E ALLEGATO

Registro Decreti n. 11 DEL 03-05-2022

RIFACIMENTO DEL PONTE CATOLFI A LATERINA - DECRETO DI ESPROPRIO (ART. 23 D.P.R. 327/2001)

DECRETO DEL RESPONSABILE SETTORE LL.PP., URBANISTICA, EDILIZIA

PREMESSO CHE:

- con delibere di Giunta Comunale n. 56 del 04.05.2017 e n. 78 del 8.7.2017, esecutive ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo per il rifacimento del Ponte Catolfi nel Comune di Laterina ed è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a) del DPR n. 327/2001, prevedendosi che il decreto di esproprio venga emanato entro 5 anni dalla data di efficacia dell'atto di dichiarazione di pubblica utilità;

- sotto l'aspetto urbanistico l'opera è conforme agli strumenti vigenti a seguito della adozione da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 27.3.2017 (pubblicata sul BURT n. 15 del 12.4.2017) della variante urbanistica ex art. 32 L.R. n. 65/2014, variante divenuta efficace a seguito della pubblicazione sul BURT n. 22 del 31.5.2017 dell'avviso di cui all'art. 32, comma 3 della LRT n. 65/2014, con la quale sono stati apposti i vincoli preordinati all'esproprio;

- è stata determinata l'indennità in via provvisoria con atto del responsabile del Settore lavori pubblici edilizia urbanistica del Comune di Laterina Pergine Valdarno n. 91 del 27.3.2018 notificato alle ditte interessate:

- in data 6, 9, 13 aprile 2018, ai Sigg.ri Paolini Angelo, Paolini Gaspare, Paolini Lucia, Paolini Mirella, Paolini Paolo, Paolini Roberto, Paolini Romilda e Zavagli Giuseppina, unitamente alla nota prot. n. 3519 in data 28.3.2018;
- in data 22.11.2017 al Sig. Barucci Gino, unitamente alla nota prot. 9375 del 21.11.2017 ;
- in data 22.11.2017 al Sig. Righi Aldo, unitamente alla nota prot. n. 9375 del 21.11.2017;

- il responsabile area lavori pubblici edilizia urbanistica del Comune di Laterina Pergine Valdarno ha disposto con proprio decreto l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione (art. 22 bis D.P.R. n. 327/2001) nonché l'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio (art. 49 D.P.R. n. 327/2001) nei confronti delle seguenti ditte:

1. **Angelo Paolini**, nato a Poppi (AR) il 4.2.1957, cod. fisc. (PLNNGL57B04G879Z) proprietario per (2/21),

Gaspero Paolini, nato a Poppi (AR), il 15.6.1945, cod. fisc. (PLNGPR45H15G879C) proprietario per (2/21),

Lucia Paolini, nata a Laterina (AR) il 13.12.1960, cod. fisc. (PLNLCU60T53E468T) proprietario per (2/21),

Mirella Paolini, nata a Poppi il 15.3.1943, cod. fisc. (PLNMLL43C55G879T) proprietario per (2/21),

Paolo Paolini, nato a Laterina (AR) il 12.10.1963, cod. fisc. (PLNPLA63R12E468T) proprietario per (2/21), **Roberto Paolini**, nato a Poppi (AR) il 12.12.1949, cod. fisc. (PLNRRT49T12G879N) proprietario per (2/21), **Romilda Paolini**, nata a Laterina (AR) il 28.5.1965, cod. fisc. (PLNRLD65E68E468U) proprietario per (2/21), **Giuseppina Zavagli**, nata a Poppi (AR) il 4.7.1923, cod. fisc. (ZVGGPP23L44G879F) proprietario per (7/21)

SEZIONE	**FOGLIO**	N. MAPP.	SUPERFICIE			ZONA PRG	Valore di mercato [mq]	Superficie aree di esproprio [mq]	Indennizzo unitario di esproprio [€]	**Edificabilità dell'area**	**Somme offerte come indennizzo [€]**
			ha	a	ca						
A	17	293	00	00	70	E2	7,00	30,00	7,00	NO	210,00
A	17	292	00	04	40	E2	7,00	10,00	7,00	NO	70,00

SEZIONE	**FOGLIO**	N. MAPP.	SUPERFICIE	ZONA PRG	Valore di mercato [mq]	Superficie aree di esproprio [mq]	Indennizzo unitario di occupazione [1/12 valore di mercato/anno]	**Edificabilità dell'area**	**Somme offerte come indennizzo [€]**

			ha	a	ca						
A	17	293	00	00	70	E2	7,00	40,00	0.58	NO	23,33
A	17	292	00	04	40	E2	7,00	190,00	0.58	NO	110,83
A	17	154	00	10	30	E2	7,00	200,00	0.58	NO	116,67
A	17	1037	00	66	70	E2	7,00	930,00	0.58	NO	542,50

2. **Gino Barucci**, nato a Laterina (AR) il 26.6.1936, cod. fisc. (BRCGNI36M26E468M), proprietario per (1000/1000)

SEZIONE	**FOGLIO**	N. MAPP.	SUPERFICIE			ZONA PRG	Valore di mercato [mq]	Superficie aree di esproprio [mq]	Indennizzo unitario di esproprio [€]	**Edificabilità dell'area**	**Somme offerte come indennizzo [€]**
			ha	a	ca						
A	17	174	00	23	90	A	12,00	10,00	12,00	NO	120,00
A	17	176	00	03	40	F	7,00	41,00	7,00	NO	287,00
SEZIONE	**FOGLIO**	N. MAPP.	SUPERFICIE			ZONA PRG	Valore di mercato [mq]	Superficie aree di esproprio [mq]	Indennizzo unitario di occupazione [1/12 valore di mercato/anno]	**Edificabilità dell'area**	**Somme offerte come indennizzo [€]**
			ha	a	ca						
A	17	174	00	23	90	A	12,00	200,00	1.00	NO	200,00
A	17	176	00	03	40	F	7,00	60,00	0.58	NO	35,00

3. **Aldo Righi,** nato a Laterina (AR) il 6.5.1942, cod. fisc. (RGHLDA42E06E468S), proprietario per (1/1)

SEZIONE	**FOGLIO**	N. MAPP.	SUPERFICIE			ZONA PRG	Valore di mercato [mq]	Superficie aree di esproprio [mq]	Indennizzo unitario di esproprio [€]	**Edificabilità dell'area**	**Somme offerte come indennizzo [€]**
			ha	a	ca						
A	23	180	00	02	30	E2	7,00	27,00	7,00	NO	189,00
SEZIONE	**FOGLIO**	N. MAPP.	SUPERFICIE			ZONA PRG	Valore di mercato [mq]	Superficie aree di esproprio [mq]	Indennizzo unitario di occupazione [1/12 valore di mercato/anno]	**Edificabilità dell'area**	**Somme offerte come indennizzo [€]**
			ha	a	ca						

A	23	181	00	06	10	E2	7,00	610,00	0.58	NO	355,83
A	23	17	00	20	00	E2	7,00	2.000,00	0.58	NO	1.166,67

- il decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione (art. 22 bis D.P.R. n. 327/2001) di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio (art. 49 D.P.R. n. 327/2001) è stato notificato alle ditte interessate ed eseguito come segue:

• decreto n. 26 del 25.6.2018 nei riguardi dei Sigg.ri Paolini Angelo, Paolini Gaspare, Paolini Lucia, Paolini Mirella, Paolini Paolo, Paolini Roberto, Paolini Romilda e Zavagli Giuseppina, notificato in data 25.06.2018 unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'immissione in possesso, ed eseguito ai sensi di legge in data 03.07.2018 con contestuale rilevazione dell'effettiva consistenza dei beni occupati;

• decreto n. 27 del 25.06.2018 nei riguardi del Sig. Barucci Gino, notificato in data 25.06.2018 unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'immissione in possesso, ed eseguito ai sensi di legge in data 03.07.2018 con contestuale rilevazione dell'effettiva consistenza dei beni occupati;

• decreto n. 28 del 25.6.2018 nei riguardi del Sig. Righi Aldo, notificato in data 25.06.2018 unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'immissione in possesso, ed eseguito ai sensi di legge in data 03.07.2018 con contestuale rilevazione dell'effettiva consistenza dei beni occupati;

- le indennità determinate in via provvisoria relative agli immobili delle ditte interessate sono state:

- espressamente accettate dai Sigg.ri Paolini Angelo, Paolini Gaspare, Paolini Lucia, Paolini Mirella, Paolini Paolo, Paolini Roberto, Paolini Romilda e Zavagli Giuseppina, ed è stato corrisposto l'acconto mediante mandato n. 289 in data 16.12.2021, e mandato n. 286 del 15.12.2021, mandato n.959 , mandato n. 960, mandato n. 961, mandato n. 962, mandato n. 963, mandato n. 964, mandato n. 965, mandato n. 966

- non accettate dal Sig. Barucci Gino, e sono state depositate presso il M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Arezzo con apertura deposito n. 1373835 in data 10/03/2022 e deposito n. 1375947 del 02.05.2022 a favore di Barucci Manuela CF BRCMNL67T70E468P, Barucci Patrizio CF BRCPRZ75T05F656D, Barucci Susanna CF BRCSNN68L54A390B, Bocci Gina CF BCCGNI39H59E468I quali eredi del sig. Barucci Gino come da dichiarazione di successione ex lege di Barucci Gino del 10.12.2019 registrazione volume 88888 n. 368895 registrato in data 22.10.2020- trascrizione n. 10917.3/2020 Reparto PI di Arezzo in atti dal 06/11/2020;

- non accettate dal Sig. Righi Aldo, e sono state depositate presso il M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Arezzo con apertura deposito n. 1370536 in data 21/12/2021 e deposito n. 1375957 del 02.05.2022 dopo che questi aveva in un primo momento contestato l'indennità di occupazione temporanea di area non soggetta ad esproprio ed inizialmente e chiesto di potersi avvalere del procedimento di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 , successivamente precisato di volersi avvalere della procedura di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 327/2001 mediante ricorso alla Commissione Provinciale di cui all'art. 41 del D.P.R. n. 327/2001.

RICHIAMATA:

- la propria nota prot. n 374 del 11.01.2022 con la quale, in relazione al Sig. Righi Aldo, che non ha accettato l'indennità provvisoria offerta, è stata richiesta la determinazione definitiva delle indennità alla Commissione Provinciale di cui all'art. 41 del D.P.R. n. 327/2001;

- la propria nota prot. n 9375 del 21.11.2017 con la quale, in relazione ai signori Barucci Manuela CF BRCMNL67T70E468P, Barucci Patrizio CF BRCPRZ75T05F656D, Barucci Susanna CF BRCSNN68L54A390B, Bocci Gina CF BCCGNI39H59E468I quali eredi del sig. Barucci Gino, che non ha accettato l'indennità provvisoria offerta, è stata richiesta la determinazione definitiva delle indennità alla Commissione Provinciale di cui all'art. 41 del D.P.R. n. 327/2001;

VISTA la propria competenza all'adozione del presente decreto di riferimento al decreto sindacale n. 2 del 18.01.2022 con il quale si nomina Responsabile del settore lavori pubblici, edilizia, urbanistica, fino alla data del 31.12.2022,salvo proroghe.

VISTO il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e la Legge Regionale Toscana n. 30/2005 e s.m.i.

ACCERTATO di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità

e/o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza, nonché di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,

DECRETA

1) di disporre a favore del Comune di Laterina Pergine Valdarno, con sede in Laterina Pergine Valdarno (AR), codice fiscale: 90035500512 e P.IVA: 02300770514, l'espropriazione dei seguenti beni immobili, posti nel Comune di Laterina Pergine Valdarno (AR) ed intestati alle ditte riportate nella TABELLA A);

2) Di dare atto che il Comune di Laterina Pergine Valdarno dispone già del possesso dei beni e quindi il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di cui al punto 1) non è sottoposto alla condizione sospensiva di notifica ed esecuzione del presente decreto;

3) Di disporre che il presente decreto sia notificato alle ditte sopra indicate con le modalità previste dall'art. 13, comma 1, della Legge Regionale Toscana n. 30/2005 e s.m.i.;

4) Di pubblicare integralmente il presente atto all'albo pretorio (online) dell'Ente e in Amministrazione trasparente, per estratto nel B.U.R.T. ai sensi dell'art. 23, comma 5 del D.P.R. n. 327/2001. Entro i 30 giorni successivi dalla pubblicazione dell'estratto, possono essere presentate opposizioni da parte di terzi;

5) Di disporre che il presente atto venga registrato presso l'Agenzia delle Entrate, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Arezzo – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare e volturato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Arezzo – Territorio - Servizi Catastali;

6) Di dare atto che dopo la trascrizione del presente decreto tutti i diritti relativi ai beni espropriati potranno essere fatti valere unicamente sulle indennità;

7) Ai fini della registrazione e trascrizione del presente Decreto si richiedono le agevolazioni fiscali disposte per gli atti posti in essere per pubblica utilità. Il presente decreto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 1 della L. 1149/1967, nonché al punto 22 dell'allegato b) al DPR 642/1972.

8) Di dare atto che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della Toscana ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 327/2001 entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla sua notificazione, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'artt. 53 e 54 del DPR n. 327/2001 per le controversie riguardanti le determinazioni delle indennità.

			DATI CATASTALI								DATI CATASTALI										
NOMINATIVI PROPRIETARI	quota proprietà	C.F.	CTCF	SEZ	FG	P.LLA	SUPERFICIE	QUALITA' CLASSE	DERIVATI DA TIPO FRAZIONAMENTO	CTCF	SEZ	FG	P.LLA	SUPERFICIE	QUALITA' CLASSE	RAPPRESENTAZIONE CATASTALE	quota proprietà	C.F.	INDENNIZZO TOTALE ESPROPRIO	INDENNIZZO TOTALE OCCUPAZIONE
Paolini Angelo nato a Poppi (AR), il 04.02.1957	2/21	PLNNGL57B04G879Z	CT	A	17	293	0 0 70	seminativo 2	PRATICA N. ar0028767 del 03/05/2019	CT	A	17	1165	0 0 30	seminativo 2	Paolini Angelo nato a Poppi (AR), il 04.02.1957	2/21	PLNNGL57B04G879Z	210,00	
Paolini Gaspero nato a Poppi (AR) il 15.06.1945	2/21	PLNGPR45H15G879C														Paolini Gaspero nato a Poppi (AR) il 15.06.1945	2/21	PLNGPR45H15G879C		
Paolini Lucia nata a Laterina (AR) il 13.12.1960	2/21	PLNLCU60T53E468T														Paolini Lucia nata a Laterina (AR) il 13.12.1960	2/21	PLNLCU60T53E468T		
Paolini Mirella nata a Poppi (AR) il 15.03.1943	2/21	PLNMLL43C55G879T														Paolini Mirella nata a Poppi (AR) il 15.03.1943	2/21	PLNMLL43C55G879T		
Paolini Paolo nato a Laterina (AR) il 12.10.1963	2/21	PLNPLA63R12E468T														Paolini Paolo nato a Laterina (AR) il 12.10.1963	2/21	PLNPLA63R12E468T		
Paolini Roberto nato a Poppi (AR) il 12.12.1949	2/21	PLNRRT49T12G879N														Paolini Roberto nato a Poppi (AR) il 12.12.1949	2/21	PLNRRT49T12G879N		
Paolini Romilda nata a Laterina (AR) il 28.05.1965	2/21	PLNRLD65E68E468U														Paolini Romilda nata a Laterina (AR) il 28.05.1965	2/21	PLNRLD65E68E468U		
Zavagli Giuseppina nata a Poppi (AR) il 04.07.1923	7/21	ZVGGPP23L44G879F														Zavagli Giuseppina nata a Poppi (AR) il 04.07.1923	7/21	ZVGGPP23L44G879F		
Paolini Angelo nato a Poppi (AR), il 04.02.1957	2/21	PLNNGL57B04G879Z	CT	A	17	292	0 1 40	seminativo arborato 3	PRATICA N. ar0028767 del 03/05/2019	CT	A	17	1163	0 0 10	seminativo arborato 3	Paolini Angelo nato a Poppi (AR), il 04.02.1957	2/21	PLNNGL57B04G879Z	70,00	
Paolini Gaspero nato a Poppi (AR) il 15.06.1945	2/21	PLNGPR45H15G879C														Paolini Gaspero nato a Poppi (AR) il 15.06.1945	2/21	PLNGPR45H15G879C		
Paolini Lucia nata a Laterina (AR) il 13.12.1960	2/21	PLNLCU60T53E468T														Paolini Lucia nata a Laterina (AR) il 13.12.1960	2/21	PLNLCU60T53E468T		
Paolini Mirella nata a Poppi (AR) il 15.03.1943	2/21	PLNMLL43C55G879T														Paolini Mirella nata a Poppi (AR) il 15.03.1943	2/21	PLNMLL43C55G879T		
Paolini Paolo nato a Laterina (AR) il 12.10.1963	2/21	PLNPLA63R12E468T														Paolini Paolo nato a Laterina (AR) il 12.10.1963	2/21	PLNPLA63R12E468T		
Paolini Roberto nato a Poppi (AR) il 12.12.1949	2/21	PLNRRT49T12G879N														Paolini Roberto nato a Poppi (AR) il 12.12.1949	2/21	PLNRRT49T12G879N		
Paolini Romilda nata a Laterina (AR) il 28.05.1965	2/21	PLNRLD65E68E468U														Paolini Romilda nata a Laterina (AR) il 28.05.1965	2/21	PLNRLD65E68E468U		
Zavagli Giuseppina nata a Poppi (AR) il 04.07.1923	7/21	ZVGGPP23L44G879F														Zavagli Giuseppina nata a Poppi (AR) il 04.07.1923	7/21	ZVGGPP23L44G879F		
Paolini Angelo nato a Poppi (AR), il 04.02.1957	2/21	PLNNGL57B04G879Z	CT	A	17	293	0 0 70	seminativo 2	PRATICA N. ar0028767 del 03/05/2019	CT	A	17	1165	0 0 30	seminativo 2	Paolini Angelo nato a Poppi (AR), il 04.02.1957	2/21	PLNNGL57B04G879Z		66,81
Paolini Gaspero nato a Poppi (AR) il 15.06.1945	2/21	PLNGPR45H15G879C														Paolini Gaspero nato a Poppi (AR) il 15.06.1945	2/21	PLNGPR45H15G879C		
Paolini Lucia nata a Laterina (AR) il 13.12.1960	2/21	PLNLCU60T53E468T														Paolini Lucia nata a Laterina (AR) il 13.12.1960	2/21	PLNLCU60T53E468T		
Paolini Mirella nata a Poppi (AR) il 15.03.1943	2/21	PLNMLL43C55G879T														Paolini Mirella nata a Poppi (AR) il 15.03.1943	2/21	PLNMLL43C55G879T		
Paolini Paolo nato a Laterina (AR) il 12.10.1963	2/21	PLNPLA63R12E468T														Paolini Paolo nato a Laterina (AR) il 12.10.1963	2/21	PLNPLA63R12E468T		
Paolini Roberto nato a Poppi (AR) il 12.12.1949	2/21	PLNRRT49T12G879N														Paolini Roberto nato a Poppi (AR) il 12.12.1949	2/21	PLNRRT49T12G879N		
Paolini Romilda nata a Laterina (AR) il 28.05.1965	2/21	PLNRLD65E68E468U														Paolini Romilda nata a Laterina (AR) il 28.05.1965	2/21	PLNRLD65E68E468U		
Zavagli Giuseppina nata a Poppi (AR) il 04.07.1923	7/21	ZVGGPP23L44G879F														Zavagli Giuseppina nata a Poppi (AR) il 04.07.1923	7/21	ZVGGPP23L44G879F		
Paolini Angelo nato a Poppi (AR), il 04.02.1957	2/21	PLNNGL57B04G879Z	CT	A	17	292	0 1 40	seminativo arborato 3	PRATICA N. ar0028767 del 03/05/2019	CT	A	17	1163	0 0 10	seminativo arborato 3	Paolini Angelo nato a Poppi (AR), il 04.02.1957	2/21	PLNNGL57B04G879Z		22,27
Paolini Gaspero nato a Poppi (AR) il 15.06.1945	2/21	PLNGPR45H15G879C														Paolini Gaspero nato a Poppi (AR) il 15.06.1945	2/21	PLNGPR45H15G879C		
Paolini Lucia nata a Laterina (AR) il 13.12.1960	2/21	PLNLCU60T53E468T														Paolini Lucia nata a Laterina (AR) il 13.12.1960	2/21	PLNLCU60T53E468T		
Paolini Mirella nata a Poppi (AR) il 15.03.1943	2/21	PLNMLL43C55G879T														Paolini Mirella nata a Poppi (AR) il 15.03.1943	2/21	PLNMLL43C55G879T		
Paolini Paolo nato a Laterina (AR) il 12.10.1963	2/21	PLNPLA63R12E468T														Paolini Paolo nato a Laterina (AR) il 12.10.1963	2/21	PLNPLA63R12E468T		
Paolini Roberto nato a Poppi (AR) il 12.12.1949	2/21	PLNRRT49T12G879N														Paolini Roberto nato a Poppi (AR) il 12.12.1949	2/21	PLNRRT49T12G879N		
Paolini Romilda nata a Laterina (AR) il 28.05.1965	2/21	PLNRLD65E68E468U														Paolini Romilda nata a Laterina (AR) il 28.05.1965	2/21	PLNRLD65E68E468U		
Zavagli Giuseppina nata a Poppi (AR) il 04.07.1923	7/21	ZVGGPP23L44G879F														Zavagli Giuseppina nata a Poppi (AR) il 04.07.1923	7/21	ZVGGPP23L44G879F		

			DATI CATASTALI								DATI CATASTALI										
NOMINATIVI PROPRIETARI	quota proprietà	C.F.	CTCF	SEZ	FG	P.LLA	SUPERFICIE	QUALITA' CLASSE	TIPO FRAZIONAMENTO	CTCF	SEZ	FG	P.LLA	SUPERFICIE	QUALITA' CLASSE	RAPPRESENTAZIONE CATASTALE	quota proprietà	C.F.	INDENNIZZO TOTALE ESPROPRIO	INDENNIZZO TOTALE OCCUPAZIONE
Barucci Gino nato a Laterina il 26.08.1936	1000/1000	BRCGNI36M26E468M	CT	A	17	174	0 23 90	seminativo arborato 3	PRATICA N. ar0028767 del 03/05/2019	CT	A	17	1159	0 0 10	seminativo arborato 3	Barucci Manuela nata a Laterina il 30.12.1965	2000/9000	BRCMNL65T70E468P	120,00	
																Barucci Patrizio nato a Montevarchi il 05.12.1975	2000/9000	BRCPRZ75T05F656D		
																Barucci Susanna nata a Arezzo il 14.07.1968	2000/9000	BRCSNN68L54A390B		
																Bocci Gina nata a Laterina il 19.06.1939	1000/3000	BCCGNI39H59E468I		
Barucci Gino nato a Laterina il 26.08.1936	1000/1000	BRCGNI36M26E468M	CT	A	17	174	0 23 90	seminativo arborato 3	PRATICA N. ar0028767 del 03/05/2019	CT	A	17	1159	0 0 10	seminativo arborato 3	Barucci Manuela nata a Laterina il 30.12.1965	2000/9000	BRCMNL65T70E468P		38,18
																Barucci Patrizio nato a Montevarchi il 05.12.1975	2000/9000	BRCPRZ75T05F656D		
																Barucci Susanna nata a Arezzo il 14.07.1968	2000/9000	BRCSNN68L54A390B		
																Bocci Gina nata a Laterina il 19.06.1939	1000/3000	BCCGNI39H59E468I		
Barucci Gino nato a Laterina il 26.08.1936	1000/1000	BRCGNI36M26E468M	CT	A	17	176	0 3 40	seminativo 2	PRATICA N. ar0028767 del 03/05/2019	CT	A	17	1161	0 0 41	seminativo 2	Barucci Manuela nata a Laterina il 30.12.1965	2000/9000	BRCMNL65T70E468P	287,00	
																Barucci Patrizio nato a Montevarchi il 05.12.1975	2000/9000	BRCPRZ75T05F656D		
																Barucci Susanna nata a Arezzo il 14.07.1968	2000/9000	BRCSNN68L54A390B		
																Bocci Gina nata a Laterina il 19.06.1939	1000/3000	BCCGNI39H59E468I		
Barucci Gino nato a Laterina il 26.08.1936	1000/1000	BRCGNI36M26E468M	CT	A	17	176	0 3 40	seminativo 2	PRATICA N. ar0028767 del 03/05/2019	CT	A	17	1161	0 0 41	seminativo 2	Barucci Manuela nata a Laterina il 30.12.1965	2000/9000	BRCMNL65T70E468P		91,31
																Barucci Patrizio nato a Montevarchi il 05.12.1975	2000/9000	BRCPRZ75T05F656D		
																Barucci Susanna nata a Arezzo il 14.07.1968	2000/9000	BRCSNN68L54A390B		
																Bocci Gina nata a Laterina il 19.06.1939 proprietaria	1000/3000	BCCGNI39H59E468I		

			DATI CATASTALI								DATI CATASTALI										
NOMINATIVI PROPRIETARI	quota proprietà	C.F.	CTCF	SEZ	FG	P.LLA	SUPERFICIE	QUALITA' CLASSE	TIPO FRAZIONAMENTO	CTCF	SEZ	FG	P.LLA	SUPERFICIE	QUALITA' CLASSE	RAPPRESENTAZIONE CATASTALE	quota proprietà	C.F.	INDENNIZZO TOTALE ESPROPRIO	INDENNIZZO TOTALE OCCUPAZIONE
Righi Aldo nato a Laterina il 06.05.1942	1/1	RGHLDA42E06E468S	CT	A	23	180	0 2 30	bosco misto 1	PRATICA N. ar0028768 del 03/05/2019	CT	A	23	608	0 0 27	bosco misto 1	Righi Aldo nato a Laterina il 06.05.1942	1/1	RGHLDA42E06E468S	189,00	
Righi Aldo nato a Laterina il 06.05.1942	1/1	RGHLDA42E06E468S	CT	A	23	180	0 2 30	bosco misto 1	PRATICA N. ar0028768 del 03/05/2019	CT	A	23	608	0 0 27	bosco misto 1	Righi Aldo nato a Laterina il 06.05.1942	1/1	RGHLDA42E06E468S		60,13

COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO (Arezzo)

DECRETO 3 maggio 2022, **n. 12**

Decreto di occupazione d'urgenza (art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001) preordinata ad esproprio per la realizzazione dei lavori di riqualificazione dell'area a verde di Montalto, di proprietà Rete Ferroviaria S.p.A.

SEGUE ATTO E ALLEGATO

Registro Decreti n. 12 DEL 03-05-2022

DECRETO DEL RESPONSABILE SETTORE LL.PP., URBANISTICA, EDILIZIA
Oggetto: Decreto di occupazione d'urgenza (art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001) preordinata ad esproprio per la realizzazione dei lavori di riqualificazione dell'area a verde di Montalto, di proprietà Rete Ferroviaria S.p.A.

IL RESPONSABILE SETTORE LL.PP., URBANISTICA, EDILIZIA
VISTO:
- il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- il d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, integrato e modificato dal D.Lgs 27 dicembre 2002 n. 302;
- la D.C.C. n. 11 del 18/03/2021 con cui si approvava la Variante Generale n. 27 al Regolamento Urbanistico con contestuale variante ex art. 21 L.R. 65/2014 ex comune di Pergine Valdarno per effetto della quale è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio sui terreni interessati dalla realizzazione dell'opera pubblica, e che detto vincolo è divenuto efficace in data 9.7.2021 decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.T. n. 23 del 9.6.2021;
- la D.G.C. n. 148 del 12/11/2021 con cui si approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di cui all'oggetto;
- la D.G.C. n. 32 del 22/03/2022 con cui si approva il progetto definitivo per i lavori di cui all'oggetto e si dichiara la pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'art. 12, c. 1, del d.P.R. n. 327/2001, approvando contestualmente il piano particellare di esproprio contenuto nel progetto stesso;
PRESO ATTO CHE:
- ai sensi degli artt. 11 e 16 del d.P.R. n. 327/2001 è stata inviata a tutti i soggetti coinvolti e contro-interessati, formale comunicazione di avvio del procedimento diretto all'approvazione del progetto definitivo ed all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed alla pubblica utilità;
- ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 327/2001 è stata inviata a tutti i soggetti coinvolti e contro-interessati, formale comunicazione di approvazione del progetto definitivo, apposizione del vincolo di esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, con richiesta eventuale di fornire elementi utili per meglio determinare l'indennità esproprio;
- l'Amministrazione, nei propri atti, ha dichiarato di voler procedere all'occupazione d'urgenza e anticipata delle aree oggetto di esproprio in quanto non è ulteriormente procrastinabile la prosecuzione del procedimento espropriativo sia in ragione dell'interesse della collettività alla realizzazione dell'opera, sia per l'esigenza di potere accedere ai necessari finanziamenti pubblici;
- con nota ns prot. n. 4350 del 29.03.2022 è stata trasmessa comunicazione a Rete Ferroviaria Italiana comunicazione in ordine alla acquisita efficacia del provvedimento di approvazione del progetto definitivo per la "Riqualificazione dell'area a verde di Montalto" (ART. 17, COMMA 2 DEL D.P.R. 327/01);
PRECISATO che si provvederà in una successiva fase del procedimento alla valutazione di eventuali osservazioni e documenti depositati dai proprietari nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, in coerenza con quanto previsto dall'art. 22 bis del DPR n. 327/2001.
PRECISATO altresì che le predette successive valutazioni saranno effettuate anche in considerazione di quanto sarà emerso dalla redazione dello stato di consistenza attestante il reale stato dei luoghi;
VISTA:
- la necessità di proseguire con le opere di manutenzione e miglioramento dell'area a verde situata in Loc. Montalto do sull'area a verde, in particolare intervenendo ove attualmente insistono gli spogliatoi ed il magazzino;
- la necessità di seguire la procedura di occupazione anticipata, ai sensi dell'art. 22-bis del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., dato il carattere di particolare urgenza che rivestono i lavori da eseguire e conseguentemente il loro avvio, come motivato al punto precedente.
VISTO l'elenco aggiornato dei beni da espropriare e da occupare temporaneamente, nonché l'urgenza di determinare le relative indennità senza particolari indagini o formalità, come consentito dall'art. 22 bis del DPR 327/2001;
VISTE le indennità provvisorie, così come specificato nell'allegato A;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 18/01/2022 con il quale l'Arch. Patrizia Belardini viene nominata Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Edilizia Urbanistica del comune di Laterina Pergine Valdarno;

DECRETA

1… l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione, ai sensi dell'art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001, dei beni immobili posti nel Comune di Laterina Pergine Valdarno indicati nell'allegato A (parte integrante e sostanziale del presente decreto) di proprietà di Rete Ferroviaria S.p.A. e pertanto ne autorizza l'occupazione anticipata a favore del comune di Laterina Pergine Valdarno sulla base delle motivazioni e dei presupposti esplicitati in premessa che si intendono qui interamente richiamati come parte integrante e sostanziale del presente atto.
e contestualmente **DISPONE** come segue:
2 - Le indennità di espropriazione ed occupazione sono state determinate in via provvisoria ai sensi dell'art. 22-bis del d.P.R. n. 327/2001 nelle misure indicate nell'allegato A (parte integrante e sostanziale del presente decreto). Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo stabilito nell'atto di cessione volontaria, è dovuta l'indennità di occupazioneda computare ai sensi dell'art. 50, c. 1, del d.P.R. n. 327/2001.

3 - Ai sensi dell'art. 22 bis, c. 4, del d.P.R. n. 327/2001, l'esecuzione del presente decreto ai fini dell'immissione in possesso, avverrà mediante verbale di immissione in possesso con le modalità di cui all'art. 24 del d.P.R. n. 327/2001 e dovrà avere luogo entro il termine di tre mesi dalla data di emanazione del presente provvedimento. Contestualmente alla
redazione del verbale di immissione in possesso sarà altresì redatto lo stato di consistenza degli immobili interessati dall'opera. Il verbale sarà redatto in contraddittorio con i proprietari o, in caso di loro assenza o rifiuto, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Potranno partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sui beni.
4 - Nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, ciascun proprietario può comunicare la condivisione delle indennità di espropriazione di cui al presente decreto oppure, nel caso in cui non condivida l'indennità offerta, formulare osservazioni scritte o presentare documenti, anche ad integrazione di quanto già presentato nelle precedenti
fasi del procedimento. E' data altresì facoltà ai proprietari dei beni oggetto di esproprio che non condividano l'indennità offerta di comunicare se intendano avvalersi per la determinazione delle indennità, del procedimento di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 327/2001 e, in caso affermativo, di designare un tecnico di propria fiducia. In caso di rifiuto o di silenzio, le indennità si intenderanno non accettate e pertanto il procedimento seguirà il suo corso in applicazione delle norme sancite dal d.P.R. n. 327/2001.
5 - Ai proprietari che abbiano condiviso l'indennità sarà riconosciuto l'acconto del 80% delle indennità di esproprio con le modalità di cui all'art. 20, c. 6, del d.P.R. n. 327/2001, previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene. Il saldo dell'indennità corrisposta a titolo di acconto, ovvero l'intera indennità, sarà corrisposta previo deposito
della documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene ai sensi dell'art. 20, c. 8, del d.P.R. n. 327/2001.
6 - Il presente decreto perderà efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di 5 anni dalla data di efficacia dell'atto di dichiarazione di pubblica utilità richiamato nelle premesse.
7 - Il presente decreto e l'estratto della tabella relativa alla determinazione delle indennità spettanti viene notificato agli interessati, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'immissione in possesso ed i nominativi dei tecnici all'uopo incaricati, nelle forme degli atti processuali civili, ai sensi dell'art. 20, comma 4 e seguenti del D.P.R. n. 327/2001.
8 - Il Responsabile del procedimento è l'Arch. Patrizia Belardini.
9 - Il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo di Laterina Pergine Valdarno e trasmesso per estratto per la pubblicazione nel BURT;
10 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o dall'avvenuta conoscenza oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica o avvenuta conoscenza, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario ai sensi degli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 327/2001 per le controversie riguardanti le determinazioni delle indennità.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Arch. Belardini Patrizia

COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO

Provincia di Arezzo

Settore Lavori Pubblici, Edilizia Urbanistica

ALLEGATO A

ELENCO E IDENTIFICAZIONE
DEI PROPRIETARI E DEI BENI IMMOBILI DA ASSOGGETTARE A OCCUPAZIONE PREORDINATA ALL'ESPROPRIO
(Art. 22-bis comma 1 D.P.R. 327/01)

29.04.2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ARCH. PATRIZIA BELARDINI

COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO

Provincia di Arezzo

Settore Lavori Pubblici, Edilizia Urbanistica

DITTA CATASTALE	FOGLIO	N. mapp.	SUPERFICIE			Zona PRG	Valore di mercato [mq]	Superficie aree d'esproprio [mq]	Indennizzo unitario di esproprio (valore di mercato)	Edificabilità dell'area	Somme offerte come indennizzo
			ha	a	ca						
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. **P.IVA: 01585570581**	7	410	00	17	40	Area destinata in parte a servizi in parte alla disciplina della scheda d.19	€ 10,00	1.740,00	€ 10,00	SI	€ 17.400,0
	7	411	00	85	60	Area destinata in parte a servizi in parte alla disciplina della scheda d.19 in parte a viabilità e parcheggio esistente	€ 10,00	8.560,00	€ 10,00	SI	€ 85.600,00

- Determinazioni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA

DETERMINAZIONE 10 maggio 2022, **n. 634**

Sistemazione idraulica fiume era Cassa di Espansione di Peccioli. AUTORIZZAZIONE SVINCOLO DEPOSITO A FAVORE DITTA N. 27 "ISMEA".

IL FUNZIONARIO P.O.

Premesso che con riferimento all'intervento denominato "Sistemazione idraulica fiume era Cassa di Espansione di Peccioli" e alla ditta catastale n. 27 - ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - C.F./P.I.: 01942351006, con sede legale in Viale Liegi 26, 00198 Roma:

- con decreto di esproprio e impositivo di servitù coattiva di allagamento adottato con Determinazione Dirigenziale n. 2347 del 25/6/2015, esecutiva, sono stati individuati i mappali riconducibili alla ditta 27 (ISMEA) sui quali è stata imposta la servitù coattiva di allagamento, rappresentati al Catasto terreni del comune di Terricciola al foglio 34, dalle particelle 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 36, 37, e al foglio 35 dalle particelle 2 e 3;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2328 del 24/06/2015, esecutiva, sono stati definiti gli importi dovuti a titolo di saldo delle indennità di occupazione preordinata all'espropriazione, di espropriazione, di servitù coattiva di allagamento e di occupazione temporanea a favore delle ditte catastali concordatarie, e, conseguentemente, gli importi da depositare presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Pisa a favore delle ditte catastali non concordatarie, tra cui la ditta n. 27 - ISMEA;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2047 del 6/11/2015, esecutiva, è stato disposto il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Pisa a favore delle ditte catastali non concordatarie ad eccezione della ditta 27 (ISMEA) in considerazione della manifestata volontà di addivenire a una riscossione bonaria;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1006 del 30/07/2021, esecutiva, sono stati approvati e impegnati gli importi spettanti e dovuti per complessivi € 68.413,21, a titolo di saldo delle indennità di espropriazione, di occupazione temporanea e/o di servitù coattiva di allagamento a favore delle ditte catastali elencate nella determinazione stessa, tra cui la ditta n. 27 - ISMEA per la quale è stata confermata la scheda di cui all'allegato A della succitata Determinazione Dirigenziale n. 2328 del 24/06/2015, in cui sono specificati indennità e particelle;

- con Determinazione n. 1447 del 11/11/2021, esecutiva, è stato disposto il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato delle somme complessivamente spettanti alle ditte catastali riportate nella determinazione dirigenziale n. 1006/2021, più sopra citata, che non sono state oggetto di successive determinazioni di liquidazione;

- con Determinazione Dirigenziale n. 127 del 27/01/2022, esecutiva, è stato perfezionato il deposito amministrativo n. nazionale 1371655 e n. provinciale 192534 per complessivi € 16.084,12, di cui € 9.890,22 depositati a favore della ditta catastale n. 27 - ISMEA;

Vista l'istanza pervenuta alla Provincia di Pisa in data 13/4//2022, protocollata con il n. 16526 (Omissis), con la quale il signor Giorgio Venceslai in qualità di dirigente della ditta catastale n. 27 - ISMEA, ha condiviso l'indennità di servitù di allagamento di € 9.890,22 individuata a favore di ISMEA con Determinazione Dirigenziale n. 2328 del 24/06/2015 e confermata con Determinazione Dirigenziale n. 1006 del 30/07/2021;

Acquisite le visure ipotecarie dei beni oggetto di imposizione di servitù coattiva di allagamento posti nel comune di Terricciola, rappresentati al catasto terreni del medesimo comune, al foglio 34, dalle particelle 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 36, 37, e al foglio 35 dalle particelle 2 e 3 che ne attestano la piena e libera disponibilità, fin dalla data del decreto di esproprio stesso, non essendo gravate da ipoteche, pignoramenti, contenzioso giudiziale, livelli, vincoli di altra natura o diritti di terzi;

Verificato che ricorrono i presupposti per autorizzare lo svincolo a favore della ditta n. 27 - ISMEA, a titolo di indennità di servitù di allagamento;

Accertata la propria competenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 24 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente e dalla Determinazione Dirigenziale n. 844 del 1/07/2021, esecutiva;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate in questa parte dispositiva, di:

1. Autorizzare lo svincolo di quanto depositato presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato (deposito nazionale n. 1371655 e provinciale n. 192534) a saldo dell'indennità definitiva di servitù di allagamento dovuta nell'ambito dell'intervento denominato "Sistemazione idraulica fiume era Cassa di Espansione di Peccioli" per complessivi € 9.890,22 a favore della ditta catastale n. 27 - ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - C.F./P.I.: 01942351006, con sede legale in Viale Liegi 26, 00198 Roma.

2. Rilasciare nulla osta alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato - Servizio Depositi Definitivi - Ministero dell'Economia e delle Finanze affinché pro-

ceda allo svincolo degli importi dettagliati al precedente punto 1) dispositivo, oltre interessi maturati ex lege sui medesimi importi, a favore del soggetto sopra riportato, secondo le modalità che saranno indicate nell'istanza di svincolo che sarà presentata a cura del soggetto interessato.

3. Dichiarare, a seguito delle verifiche di ufficio effettuate acquisendo le visure ipotecarie dei beni oggetto di imposizione di servitù di allagamento (come precisati nelle premesse del presente atto), che i terreni di proprietà della ditta catastale n. 27 - ISMEA destinataria del presente provvedimento, fin dalla data del decreto di esproprio stesso risultavano liberi da ipoteche e non gravati da diritti reali di garanzia (assenza di trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi come peraltro risultante dalle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti lo svincolo).

4. Dichiarare che alla data del presente provvedimento, né alla Provincia di Pisa né ai richiedenti lo svincolo sono state notificate opposizioni di terzi né alla misura né al pagamento delle indennità di cui trattasi e che comunque nell'eventualità che venissero formulate richieste di terzi sulle indennità di esproprio le stesse saranno soddisfatte dal beneficiario delle indennità stesse, il quale ha assunto ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi, come risultante dalla dichiarazione di condivisione dell'indennità offerta allegata alla presente.

5. Dare atto che trattandosi di svincolo di sola indennità di asservimento, non si applica la norma di cui al comma 1 dell'art. 35 del D.P.R. n. 327/2001.

6. Disporre, ai sensi dell'art. 26, comma 7, del DPR 327/2001 e ss.mm.ii., la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

7. Di dare atto, inoltre, che, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del DPR 327/2001, il presente provvedimento diventerà esecutivo decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, se non sarà proposta opposizione da parti di terzi.

8. Comunicare il presente provvedimento di autorizzazione allo svincolo, una volta divenuto esecutivo ai sensi del precedente punto dispositivo, al soggetto interessato, il quale lo dovrà trasmettere alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato unitamente all'istanza di restituzione.

9. Di dare atto, infine, che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente provvedimento possono essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010 n. 104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18/06/2009 n. 69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo", nei termini e nei modi in esso previsti; può essere altresì proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione.

Sottoscritta dal Funzionario P.O.
Graziella Fillini

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE (Pistoia)

DETERMINAZIONE 4 maggio 2022, **n. 228**

"Intervento di demolizione e rifacimento del tratto tombato del fosso del Casale lungo via San Biagio ed adeguamento arginali nel tratto di valle in località Casalguidi" - liquidazione delle indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 22 del d.p.r. 327/2001 accettate dai proprietari dei terreni interessati dalle opere.

SEGUE ATTO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: SIMONE TOSI

Il sottoscritto Responsabile dell' Patrimonio e ServiziSPINETTI PAOLO nominato con decreto sindacale n. 90/19, considerato che l'Istruttore TecnicoSimone Tosi propone l'emissione di determinazione con le seguenti motivazioni:

Vista la determinazione n. 829 del 23/12/2020 con la quale è stata accertata la somma di € 201.639,88, in relazione all'anticipazione del contributo assegnato da Regione Toscana in attuazione del D.G.R.T. 629/2019, D.D. 17844/2019 e DDRT n. 3065 del 26/02/2020;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 10779 del 21/06/2021 con cui Regione Toscana ha dato esecuzione al D.G.R.T. n.629 del 13/05/2019 procedendo all'approvazione della Convenzione tra Regione Toscana e Comune di Serravalle Pistoiese per lo svolgimento delle funzioni relative alle procedure espropriative dell'intervento in oggetto con cui delega il Comune a svolgere tutte le funzioni relative al procedimento di espropriazione ai sensi dell'art.3, comma 1 della L.R. 30/2005 con modalità dell'esercizio della delega definite nello stesso atto;

Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 05/11/2021 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto e che la stessa approvazione in sede di conferenza di servizi ha costituito variante agli strumenti urbanistici e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed ha determinato la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ai sensi dell'art.12 del DPR 327/2001 nonché l'indifferibilità ed urgenza delle stesse;

Vista la determinazione n. 903 del 30/12/2021 con la quale è stato dato atto che l'importo complessivo del progetto Definitivo approvato è previsto in € 1.700.000,00 e lo stesso importo, trova copertura finanziaria nel Bilancio Triennale di previsione al capitolo n. 09012.02.0049;

Visto l'iter procedurale espletato e tutt'ora in corso ai sensi del DPR 327/2001;

Vista l'emissione del Decreto definitivo di Esproprio con determinazione urgente dell'indennità provvisoria ex art.22 del D.P.R. 327/2001 n.9 del 17/02/2022, Rep.7/2022, con il quale è stata stabilita in via d'urgenza, la misura dell'indennità provvisoria di espropriazione da corrispondere a ciascuna proprietà dei terreni interessati dalle opere in questione, invitandole a comunicare entro i 30 giorni successivi all'immissione in possesso, l'eventuale condivisione dell'indennità come determinata dalla tabella allegata al suddetto atto;

Vista la determinazione n. 76 del 23/02/2022 con la quale si assumeva l'impegno di spesa, pari ad € 3.013,13, per il pagamento delle imposte necessarie alla Registrazione del citato Decreto;

Vista la determinazione n. 158 del 04/04/2022 con la quale si assumeva l'impegno di spesa, pari ad € 45,00, per il pagamento dei tributi necessari alla Trascrizione del citato Decreto;

Dato atto che il Decreto di Esproprio è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pistoia in data 01/03/2022 al n. 377 serie 3 ed ivi Trascritto presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 05/04/2022 ai nn. di Reg. Part. 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181 e 2182;

Dato atto che le operazioni di immissione in possesso dei terreni oggetto d'esproprio, hanno avuto esecuzione in data 15/03/2022 e gli stessi, in pari data, sono stati acquisiti al protocollo dell'Ente ai i nn. 4504, 4505, 4506, 4507, 4508, 4509, 4510, 4511 e 4512 con i quali veniva data esecuzione al citato Decreto di Esproprio;

Considerato che le ditte di cui al prospetto allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, hanno comunicato la condivisione dell'indennità provvisoria come determinata in via d'urgenza dalla tabella allegata al citato Decreto definitivo di esproprio ex art.22 del D.P.R. 327/2001 n.9 del 17/02/2022, Rep.7/2022, fornendo altresì la documentazione prevista dall'art. 20 c.8 D.P.R. 327/2001, e precisamente:

N	Intestatari Catastali	Comunicazione accettazione indennità e documentazione ex art. 20 c. 8 D.P.R. 327/2001	Documentazione ex artt. 40 c.4 e 42 D.P.R. 327/2001	Indennità di esproprio	Foglio n.38	Ritenuta fiscale da applicare art.11 L.413/91	Importo da liquidare
1	Bacchetta Giovanna; Fedi Daniele; Fedi Federica; Fedi Silvia;	Prot. 6055 del 08/04/22	Non spettante	€. 722,50	Map.2283	€. 144,50	€. 578,00
2	Berardi Filippo; Dreucci Katiuscia;	Prot. 5995 del 07/04/22	Non spettante	€ 3.556,00	Map.2293	€. 711,20	€. 2.844,80
4	Bartoli Adolfo;	Prot. 6209 del 11/04/22	Non spettante	€ 520,00	Map.2287 Map.2291	Non dovuta	€. 520,00
5	Tesi Giovanni;	Prot. 5993 del 07/04/22	Non spettante	€ 265,00	Map.2285	Non dovuta	€. 265,00
6/7	Baldi Renata; Tempifreschi Antonio; Tempifreschi Rossano;	Accordo bonario Prot. 1783 del 02/02/22 Prot. 5944 del 06/04/22	Non spettante	€ 855,00	Map.2289 Map.2279	Non dovuta	€. 855,00
8	Gargini Fabrizio;	Prot. 6483 del 15/04/22	Non spettante	€ 1.464,00	Map.2281	Non dovuta	€. 1.464,00
9	Cappellini Silvana;	Prot. 5941 del 06/04/22	Non spettante	€ 1.705,00	Map.2277	Non dovuta	€. 1.705,00

Dato atto che ai sensi dell'art.35 D.P.R. 327/2001 deve essere applicata una ritenuta del 20% a titolo di imposta alle indennità di esproprio inerenti le particelle che si trovano all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D o loro equivalente per analogia così come definite dagli strumenti urbanistici, ad esclusione delle somme da corrispondere alle Imprese, soggette ad Iva, ed a quelle relative all'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio;

Appurato che i terreni in Foglio 38 identificati dalle particelle nn. 2283, 2293, 2294 ricadono all'interno delle zone omogenee di cui sopra, così come si evince dal Certificato di Destinazione Urbanistica Prot. 6512 del 26/04/2022, pertanto l'indennità da corrispondere ai proprietari catastali di dette particelle dovrà essere decurtata del 20% a titolo di imposta. Mentre per quanto riguarda la particella n.2287 la stessa ricade in minima parte in zona A3 e per la maggior parte in zona E0, di conseguenza la destinazione prevalente di tutta la particella è assimilabile alla zona E come le restanti particelle oggetto di esproprio;

Vista la necessità di provvedere alla liquidazione ai soggetti di cui sopra dell'indennità di espropriazione dovute a seguito della firma dell'accettazione delle indennità ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 ed alla presentazione della documentazione di cui all'art. 20 comma 8 del D.P.R. 327/2001;

Rilevata la necessità di provvedere all'imputazione della somma di € 9.087,50 sul capitolo 09012.02.0049 – Impegno 37173;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione, nel rispetto dell'articolo 10 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dell'art. 1, comma 9, L. 190/2012;

Appurato che il presente provvedimento rientra nei casi di DETERMINAZIONE di cui alla deliberazione della G.C. n. 88 del 28/06/1999;

Vista la Deliberazione G.C. n. 222 del 30/09/2019 ove tra le altre cose viene definita la "struttura organizzativa dell'Ente ed i relativi provvedimenti in ordine all'Area Tecnica";

Visto il Decreto Sindacale n. 90 del 01/10/2019 con il quale viene attribuito al sottoscritto Geom. Paolo Spinetti l'incarico di direzione della posizione organizzativa relativa all'AREA TECNICA;

Visto che il capitolo di bilancio facente carico al presente provvedimento risulta assegnato al Responsabile del Servizio proponente;

Vista la Deliberazione CC n. 11 del 14/03/2022 mediante la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;

Vista la Deliberazione GC n. 156 del 22/10/2021 mediante la quale è stato approvato il P.E.G. e il P.D.O. 2021/2023 e s.m.i.;

Richiamato il vigente Codice di comportamento dei dipendenti approvato con Deliberazione GC n. 16 del 21/01/2020;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Richiamato il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165;

Visto IL D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

DETERMINA

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1.1) di LIQUIDARE ai proprietari dei terreni interessati dagli interventi per il "Intervento di demolizione e rifacimento del tratto tombato del Fosso del Casale lungo via San Biagio ed adegumaneti arginali nel tratto di valle in Località Casalguidi" gli importi dovuti a titolo di indennità definitiva di esproprio, a seguito dell'accettazione delle somme determinate in via d'urgenza con il Decreto definitivo di Esproprio ex art.22 del D.P.R. 327/2001 n.9 del 17/02/2022, Rep.7/2022, provvedendo al pagamento a favore di ciascun beneficiario, di cui può essere indicato anche un solo nominativo per ditta, per così come indicato e descritto nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante dello stesso per un importo complessivo, comprensivo delle ritenute fiscali ove applicabili, di € 9.087,50 tramite le modalità come dall'allegato predetto prospetto;

1.2) di DARE ATTO che le somme suddette non sono gravate dalla ritenuta fiscale prevista dall'art.11 della Legge n.413/91, in quanto i terreni in questione non sono compresi in zone di tipo A, B, C e D come definite dagli strumenti urbanistici ad eccezione di quelli indicati nel prospetto allegato e nella tabella di cui sopra per i quali viene applicata una ritenuta del 20% a titolo di imposta;

1.3) di IMPUTARE le somme indicate nel citato prospetto allegato al presente atto, per un importo totale di € 9.087,50 sul capitolo 09012.02.0049 – Impegno 37173;

1.4) di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento, nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art.26 comma 7 del D.P.R. 327/2001 nonchè all'inoltro all' Ufficio Ragioneria ai fini degli adempimenti conseguenti;

1.5) di DARE ATTO che ai sensi dell'art.26 comma 8 del D.P.R. n. 327/2001 il presente provvedimento diventa esecutivo decorsi trenta giorni dal compimento delle formalità di cui al punto precedente, se non è proposta l'opposizione dai terzi;

1.6) di DARE ATTO INOLTRE che il Responsabile del Procedimento Espropriativo ai sensi dell'art.5, L.241/90 è il sottoscritto Responsabile Area Tecnica Geom. Paolo Spinetti e che il Comune di Serravalle Pistoiese, nella qualità di titolare del trattamento tratta i dati, unicamente per le finalità pubbliche previste dal D.P.R. 327/2001;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI DELL'ART. 147-BIS DEL DLGS 267/2000.

Il Responsabile
SPINETTI PAOLO
(atto sottoscritto digitalmente ai sensi
artt. 20, 21 e 24 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

- Disposizioni

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

DISPOSIZIONE 6 maggio 2022, **n. 1046**

Variante alla S.R.T. 429 "Di Val d'Elsa". Nulla osta allo svincolo dell'indennità di esproprio e dell'indennità di occupazione finalizzata all'esproprio depositate presso il M.E.F. in favore di Mori Maria Luisa.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA GEOM. FRANCESCO TAITI

Omissis

DISPONE

- che nulla osta a che la Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze provveda a svincolare l'importo complessivo di € 1.925,44 quale indennità d'esproprio e di occupazione finalizzata all'esproprio da prelevare dal deposito n. 1231781 del 27/12/2013 di € 1.209,25, dal deposito n. 1251009 del 22/12/2014 di € 100,80 e dal deposito n. 1314506 del 08/02/2018 per € 615,39 (quota di 1/2) a favore del seguente beneficiario proprietaria dell'area per la realizzazione della "Variante alla S.R.T. 429 "Di Val D'Elsa". Tratto Empoli-Castelfiorentino":

MORI Maria Luisa nata a Certaldo il 10/11/1939 c.f. MROMLS39S50C540E proprietaria per ½

Catasto terreni Foglio di mappa n. 23 part. 659 espropriati per mq 413; part. 661 espropriati per mq 281

Indennità d'esproprio € 2.776,00

Indennità di occupazione € 1.074,89.

La Posizione Organizzativa
Francesco Taiti

- Avvisi

COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE (Firenze)

Territorio ex Comune di Barberino Val d'Elsa - approvazione definitiva della variante urbanistica mediante S.U.A.P. ai sensi del D.P.R. 160/2010 art. 8 e della l.r. 65/2014 art. 35, con valenza di permesso di costruire per realizzazione di un edificio artigianale e tettoia ubicato in Strada di Chiano nel comune di Barberino Tavarnelle.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMBIENTE, SUAP E SVEC

Vista la L.R.T. n. 65 del 10.11.2014;

RENDE NOTO

- che la Soc. "3 ELLE s.r.l.", nella persona del Legale Rappresentante Sig. Leoncini Maurizio, ha presentato istanza allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), acquisita al Protocollo di questo Comune in data 22/10/2021 ai n. 20223, n. 20225, n. 20226, n. 20228, n. 20229 e n. 20238, contenente:

1. richiesta di permesso di costruire ai sensi dell'art. 134 della L.R. 65/2014 per "PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO ARTIGIANALE E TETTOIA E CONTESTUALE VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO" a cui è stato attribuito il numero di pratica edilizia 498/2021;

2. richiesta di attivazione, tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), della procedura prevista dall'art. 8 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero la convocazione della Conferenza di Servizi di cui agli artt. da 14 a 14-quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per "PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO ARTIGIANALE E TETTOIA E CONTESTUALE VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO";

- che con determinazione n. 4 del 27/01/2022 ha provveduto alla chiusura dei lavori della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i e dell'art.35 della L.R.T. 65/2014 per il progetto in oggetto;

- che il progetto e gli elaborati di variante, consultabili sul sito web del Comune, sono stati depositati per trenta giorni consecutivi dalla pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T. n. 6 parte II del 09.02.2022 per la presentazione delle osservazioni;

- che nel termine previsto di trenta giorni non sono pervenute osservazioni;

- che con delibera del Consiglio Comunale n.28 del 26/04/2022 è stata approvata la variante SUAP ed il relativo progetto in oggetto.

Il Responsabile dell'Area Ambiente, SUAP e SVEC
Serena Losi

COMUNE DI CAMPI BISENZIO (Firenze)

Avviso di pubblicazione e deposito di variante al piano di recupero denominato "PdR Ex MAGLIFICIO SIMON".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Visto l'art. 111 della legge regionale Toscana n. 65/2014;

RENDE NOTO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 15/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata adottata, ai sensi degli artt. 111 e 119 della L.R.T n. 65/2014, la Variante al Piano di Recupero denominato "PdR Ex Maglificio Simon", Proponente la Società Simon srl e altri proprietari, conforme alle previsioni del Regolamento Urbanistico vigente ed avente ad oggetto un complesso di edifici artigianali e relative pertinenze ex sede del Maglificio Simon, situato in località San Piero a Ponti tra via della Crescia e via Pisacane. Si tratta di un piano attuativo di iniziativa privata avente i contenuti e gli effetti di un piano di recupero di cui all'art. 119 L.R.T 65/2014;

- che l'avviso del deposito della suddetta deliberazione, unitamente ai suoi allegati ed agli elaborati della Variante del Piano con essa approvati, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, parte II n. 12 del 23/03/2022 ed è rimasta depositata presso la sede comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti dal giorno di pubblicazione sul B.U.R.T.;

- nel suddetto termine non sono pervenute osservazioni alla Variante del Piano Attuativo;

- La Variante non è da assoggettare al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS);

- Il Piano in oggetto è efficace dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione su questo B.U.R.T.

Il Dirigente
Domenico Ennio Maria Passantiti

COMUNE DI CAPALBIO (Grosseto)

Nuova concessione demaniale marittima stagionale per ampliamento fronte mare.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto l'art. 18 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

RENDE NOTO

- Che il sig. Golini Riccardo, nato a Orbetello (GR) il 11/01/1989, residente in Strada Statale Aurelia n. 42/A, 58011 Capalbio (GR), C.F.: GLNRCR89A11G088T in qualità di legale rappresentante di La Pinetina Società Cooperativa, con sede legale in località Centro C n. 4/A, 58011 Capalbio (GR), C.F.: 01633290539, ha presentato una istanza, pervenuta in data 02/05/2022 al prot. 5401, al fine di ottenere una nuova concessione demaniale marittima stagionale per un ampliamento fronte mare della concessione in suo possesso;

- Che la domanda di concessione redatta su modello D1 del Sistema Informativo Demanio Marittimo, completa degli elaborati, è depositata presso l'Ufficio Demanio del Comune di Capalbio ed è visionabile nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00;

AVVISA

- Che chiunque può presentare entro venti (20) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T., osservazioni, reclami ovvero, entro il medesimo termine, può presentare domande concorrenti.

Il Responsabile
Giancarlo Pedreschi

COMUNE DI CAPOLIVERI (Livorno)

Declassificazione strada vicinale delle Calanchiole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti il Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con il D.P.R.16.12.1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 31.3.1999, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali", in attuazione del Capo I della legge 15.03.1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 23 comma 1 della Legge Regionale Toscana 1.12.1988, n. 88, come modificato dalla L.R. 22.03.2000 n. 40, che recita "ferme restando le competenze comunali per le strade vicinali";

RENDE NOTO

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 24/03/2022, pubblicata in data 04/04/2022, è stato disposto quanto segue:

1. di dare atto che:

- all'interno degli elenchi di cui alla delibera di C.C. n. 33 la strada vicinale denominata "strada vicinale delle Calanchiole", indicata con il n. 18 nella tavola 2 allegata alla D.C.C. n. 33/97, il tratto in questione non risulta indicato come strada vicinale, poiché oggetto già di declassificazione nella Delibera di Consiglio comunale 33/97;

- non risultano dai registri contabili dell'Amministrazione comunale costi sostenuti per la costruzione e per

la manutenzione, oltre a non esservi alcun uso pubblico considerato;

- la strada in questione non risulta riportata tra le strade vicinali indicate nella tav.2b del Regolamento Urbanistico, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 79 del 07/12/2016;

- che da verifiche effettuate sul posto il tracciato della strada in questione non è più fisicamente individuabile, né percorsa da alcuna collettività;

2. di declassare, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, il tratto di strada Vicinale "Delle Calanchiole", così come individuata sulle mappe catastali e confinante al C.T. al F.14 mapp.281, 244, 214 e 1047, a strada privata, ossia a "relitto stradale" perché non coincidente con la situazione di fatto e non indicato sia nelle strade vicinali del comune approvato con D.C.C. 33/1997 che nel Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n. 79/2016;

3. di prendere atto che la strada così come individuata nella planimetria catastale, non esiste da molti decenni e pertanto di disporre la sdemanializzazione dell'uso pubblico e come tale identificabile come bene demaniale, ai sensi dell'art.829 del C.C., del tratto di strada Vicinale di "Delle Calanchiole", così come individuata sulle mappe catastali e confinante al C.T. al F.14 mapp. 281, 244, 214 e 1047, con alienazione dell'uso pubblico a favore dei proprietari frontisti, facendo salvi eventuali diritti di servitù esistenti;

4. di prendere pertanto atto che a seguito di tale declassamento la strada vicinale rientrerà nella piena proprietà dei frontisti proprietari dei terreni con la stessa confinanti;

5. di dare mandato agli uffici competenti di comunicare la declassificazione ai proprietari e frontisti dei terreni e fabbricati della strada oggetto di declassificazione, tramite avviso pubblico sul sito internet del Comune di Capoliveri;

6. di autorizzare i soggetti interessati ad effettuare i necessari frazionamenti catastali;

7. di dare mandato all'ufficio urbanistica e segreteria per quanto di competenza, di curare tutte le procedure di pubblicazione conseguenti all'approvazione del presente provvedimento, nonché di provvedere alla trasmissione del medesimo agli enti competenti, e precisamente:

- pubblicazione presso l'albo pretorio per effetto dell'art. 829 del C.C. (ufficio segreteria);

- pubblicazione sul B.U.R.T., per effetto dell'art. 3 comma 4 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con il D.P.R.16.12.1992, n. 495; (ufficio urbanistica);

- trasmettere il presente provvedimento, divenuto definitivo, al Ministero dei LL.PP. Ispettorato Generale per la sicurezza e la circolazione, per effetto Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (ufficio urbanistica);

8. di inserire tale tratto di strada oggetto di dismissione, nel patrimonio disponibile del Comune al fine della successiva cessione della servitù ai privati interessati ovvero ai proprietari frontisti, previo corrispettivo in denaro a favore dell'amministrazione comunale, da determinarsi da parte dell'ufficio competente, in quanto viene eliminata la servitù dell'uso pubblico a beneficio del privato;

9. di dare mandato che il presente provvedimento ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U.R.T. per effetto dell'art.3 comma 4 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con il D.P.R.16.12.1992, n. 495;

10. Di dare atto che tutte le spese inerenti e conseguenti al presente provvedimento dovranno essere sostenute ovvero poste a carico dei frontisti.

Gli atti relativi al provvedimento predetto saranno depositati in libera visione al pubblico, durante l'orario di apertura dell'ufficio urbanistica, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto, per 30 giorni consecutivi. Durante tale periodo chiunque sia interessato potrà prenderne visione e nei successivi 15 giorni potranno essere presentate opposizioni in merito.

Il provvedimento di declassificazione ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello della presente pubblicazione, per effetto dell'art. 3 comma 4 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con il D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

Il presente avviso rientra tra quelli di cui all'art.16 comma 2, della L.R.23 del 23/04/2007.

Il Responsabile del Servizio
Federica Messina

COMUNE DI CECINA (Livorno)

Variante semplificata per la realizzazione nuovo Polo Scolastico/Campus - Scuola Primaria a San Pietro in Palazzi - progetto di fattibilità tecnico economica e contestuale adozione di variante al R.U. - combinato disposto art. 19 d.p.r. 327/2001 e art. 34 l.r.t. 65/2014 con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del co. 2, art. 10, d.p.r. 327/2001 - approvazione variante.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
E GOVERNO DEL TERRITORIO

Visto la L.R. 65/2014 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 10/2010 e successive modificazioni;

Vista la delibera del Consiglio n. 140 del 23/12/2021 con la quale è stata adottata, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014 e art. 19 del D.Lgs. 327/2001 la variante per la REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO/ CAMPUS di cui in oggetto,

RENDE NOTO

1. Che con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 26/04/2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014 e art. 19 del D.Lgs. 327/2001 la variante per la REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO/ CAMPUS di cui in oggetto;

2. Che gli elaborati sono depositati presso il settore Programmazione e Governo del Territorio e sono consultabili presso il sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente-Pianificazione e governo del territorio", e all'indirizzo:
https://www.comune.cecina.li.it/jattipubblicazioni/AttiPubblicazioni?servizio=Link&rifAtto=CC/2022/26

3. Che il Garante della informazione e della partecipazione ai sensi degli artt. 37 e 38 della L.R. n. 65/2014 è il Dott. Michele Bertoni.

Il Dirigente
Paolo Danti

COMUNE DI CERTALDO (Firenze)

Avviso di approvazione, ai sensi dell'art. 111, comma 5, della L.R. 65/2014, della variante al Piano di Recupero di iniziativa privata in viale Matteotti (ex Complesso Vinicolo Cellini) - sottozona di P.O.C. <12-PUA>.

IL RESPONSABILE DI P.O.
DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA

RENDE NOTO

- che con delibera n. 18/CC del 30/04/2022, esecutiva, è stata approvata, con atto unico ex art. 112 della L.R. 65/2014, la variante al Piano di Recupero di cui in oggetto;
- che gli atti relativi restano depositati presso il Settore Urbanistica ed Edilizia a libera visione del pubblico e sono accessibili anche in via telematica.

Il Responsabile
Yuri Lippi

COMUNE DI FORTE DEI MARMI (Lucca)

Avviso di adozione del Nuovo Piano Operativo, della limitata variante al Piano Strutturale e del Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 2 della L.R.T 65/2014 e dell'art. 25, comma 1, della L.R.T 10/2010;

RENDE NOTO

- che, nella seduta del Consiglio Comunale del 22/04/2022 con delibera n. 14, con le procedure di cui all'articolo 19 della L.R. 65/2014 e s.m.i., è stato adottato il "Nuovo Piano Operativo Comunale e contestuale limitata variante al vigente Piano Strutturale" ed i documenti della relativa valutazione ambientale strategica - VAS-VINCA ai sensi dell'art. 25 della L.R. 10/2010, oltre all'avvio della procedura di cui all'art. 21 del vigente PIT;

AVVISA CHE

- la delibera completa di tutti gli allegati, comprensiva della documentazione relativa alla Valutazione Ambientale Strategica, sono consultabili sul sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo: https://fortemarmi.soluzionipa.it/openweb/pratiche/dett_registri.phpsezione=provvOrgani&id=3313&codEstr=P_OP
- che dalla data odierna e per i successivi 60 (sessanta) giorni, chiunque può presentare osservazioni allo strumento adottato od alla VAS, facendo pervenire, in duplice copia se cartaceo, al Comune di Forte dei Marmi Ufficio Protocollo con le seguenti modalità:
- per posta raccomandata A/R, in busta chiusa, indirizzata all'ufficio protocollo del Comune di Forte dei Marmi - Piazza Dante 1, 55042 Forte dei Marmi (LU), con la seguente dicitura: "Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata - Osservazione al Piano Operativo ed alla limitata variante" e/o "Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata - Osservazione alla VAS". Farà fede la data di ricezione al protocollo generale dell'Ente;
- tramite Pec al seguente indirizzo protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it riportando nell'oggetto la seguente dicitura: "Servizio Urbanistica ed Edilizia

Privata - Osservazione al Piano Operativo ed alla limitata variante" e/o "Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata - Osservazione alla VAS";

- consegnate a mano direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Forte dei Marmi ubicato in Piazza Dante 1, Forte dei Marmi (LU) nei giorni di apertura al pubblico (da Lunedì a Sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30);

- la richiesta di osservazione dovrà essere redatta su apposito modello predisposto dall'Amministrazione Comunale e scaricabile dal sito istituzionale - Ufficio Urbanistica;

- il responsabile del procedimento è l'arch. Simone Pedonese, dirigente del II e III Settore del Comune di Forte dei Marmi;

Il Dirigente del Settore Urbanistica
Simone Pedonese

COMUNE DI MONSUMMANO TERME (Pistoia)

Lavori di completamento via F.lli Rosselli - approvazione progetto definitivo/esecutivo e contestuale adozione di variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 34 L.R.T. 65/2014.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO DELLA
VARIANTE URBANISTICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 Legge Regionale 10/11/2014 n. 65 e successive modifiche ed integrazioni;

AVVISA

CHE con deliberazione n. 9 del 12/04/2022, eseguibile, il Consiglio Comunale ha approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo ai "Lavori di completamento Via F.lli Rosselli", contestualmente adottando, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014, Variante al Regolamento Urbanistico;

CHE l'art. 19 del D.P.R. 327/2011 e s.m.i., prevede che l'approvazione del progetto preliminare o esecutivo da parte del Consiglio Comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico;

CHE la deliberazione sopraddetta, corredata di tutti gli allegati, è depositata presso il Settore Front Office - U.O.C. Lavori Pubblici, e sul sito internet istituzionale del Comune di Monsummano Terme, per trenta (30) giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

CHE entro e non oltre tale termine perentorio chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni, redatte per iscritto in carta semplice, facendole pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Monsummano Terme, Piazza IV Novembre n. 75/h;

CHE il presente avviso è stato contestualmente trasmesso alla Regione Toscana ed alla Provincia di Pistoia.

Il Responsabile
Antonio Pileggi

COMUNE DI MONTE SAN SAVINO (Arezzo)

Variante Regolamento Urbanistico modifica Scheda n. 233 edificio censito - località Capanne - Rubechini Luisa - Manganiello Armando. Adozione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 65/14 e succ. mod. ed integrazioni;

RENDE NOTO CHE

Nella seduta del Consiglio Comunale del 02.04.2022 con delibera n. 19 ai sensi dell'art 28 bis della L.R. 65/14 con le procedure di cui agli articoli 30 e 32 è stata adottata la variante semplificata al Regolamento Urbanistico, proposta da RUBECHINI LUISA e MANGANIELLO ARMANDO, per la modifica della scheda n. 233 del R.U.;

AVVISA CHE

A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della regione Toscana la delibera completa di tutti gli allegati è depositata presso l'ufficio Urbanistica del Comune di Monte San Savino sede in Corso Sangallo, 38 per trenta (30) giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e presentare osservazione.

Il Responsabile
Ilaria De Andreis

COMUNE DI MONTERIGGIONI (Siena)

Avviso di adozione del Piano Urbanistico Attuativo dell'area TU 23 Bis come da previsione dell'art. 31 del Regolamento Urbanistico.

SI RENDE NOTO

Che con Deliberazione di Consiglio Comunale nr.

35 del 03/05/2022 è stato adottato il Piano Urbanistico Attuativo per l'area TU 23 Bis come da previsione dell'art. 31 del Regolamento Urbanistico;

SI RENDE NOTO INOLTRE CHE

- Gli atti di adozione ed i relativi allegati sono depositati nella sede comunale per 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e resi accessibili sull'homepage istituzionale del Comune di Monteriggioni, nella sezione "Avvisi";
- Dell'avvenuta adozione è data comunicazione alla Provincia di Siena;
- Chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Responsabile del Procedimento
Valeria Capitani

COMUNE DI MONTERIGGIONI (Siena)

Avviso di approvazione della variante urbanistica mediante SUAP n. 382/2020, ai sensi dell'art. 35 c. 4 della L.R. 65/2014.

SI RENDE NOTO

Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 03/05/2022, è stata approvata la Variante Urbanistica SUAP n. 382/2020 ai sensi dell'art. 35 della L.R. 65/2014;

SI RENDE NOTO INOLTRE CHE

- ai sensi dell'art. 35 c. 4, la Variante Urbanistica SUAP nr. 382/2020 è trasmessa alla Regione ed alla Provincia di Siena.

Il Responsabile del Procedimento
Valeria Capitani

COMUNE DI PIENZA (Siena)

Approvazione progetto di opera pubblica "Lavori di messa in sicurezza tratto di strada S.P. 146 da via San Gregorio alla Fornace" e contestuale adozione di variante al Piano Operativo ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della L.R. 65/2014;

AVVISA

Con deliberazione n. 16 del 10/05/2021 il Consiglio Comunale, ha approvato il progetto di "MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA S.P. 146 DA VIA SAN GREGORIO ALLA FORNACE" con contestuale variante al Piano Operativo ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014;

RENDE NOTO CHE

Che la deliberazione sopracitata, unitamente agli allegati e agli atti adottati, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pienza all'indirizzo:

https://portale.comune.pienza.si.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=12665&CSRF=5e8e452622831fcf7ed392bf6ef3a54d;

Che gli interessati potranno presentare osservazioni scritte che dovranno pervenire in formato cartaceo o per PEC all'ufficio protocollo del Comune di Pienza nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

Qualora nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso di adozione non pervengano osservazioni, la variante al Piano Operativo diverrà efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso che ne dà atto.

Il Responsabile
Alessandro Valtriani

COMUNE DI PONTEDERA (Pisa)

Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 73/2005. Adozione ai sensi della l.r. n. 89/1998.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 "Norme in materia di inquinamento acustico";

AVVISA

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29 aprile 2022 è stata adottata, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 89/1998, la variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73/2005 al fine di armonizzare la classificazione acustica a nuove linee di indirizzo relative allo sviluppo del territorio con particolare riferimento all'insediamento del nuovo complesso scolastico prospiciente Viale Europa;
- che la deliberazione consiliare di adozione e i relativi

allegati tecnici saranno depositati presso la Segreteria Generale e il Servizio Territorio e Ambiente del Comune di Pontedera, a libera visione del pubblico, per 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.;

- che entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dall'odierna data di pubblicazione sul B.U.R.T. la Giunta Regionale e chiunque potrà presentare osservazioni e/o contributi tecnici tramite:

- consegna a mano: all'ufficio Protocollo Generale o al Servizio Territorio e Ambiente, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico;

- raccomandata A/R: all'ufficio Protocollo Generale o al Servizio Territorio e Ambiente;

- posta elettronica certificata: pontedera@postacert.toscana.it

- che decorsi 65 (sessantacinque) giorni dall'odierna data di pubblicazione sul B.U.R.T., il Comune provvederà all'approvazione della variante al PCCA motivando le determinazioni assunte in merito alle eventuali osservazioni presentate;

- che tutta la documentazione è resa accessibile sul sito istituzionale del Comune di Pontedera attraverso la sezione "Atti Amministrativi Online" - "Delibera di Consiglio" al seguente indirizzo:

http://159.213.141.217/publishing/DD/index.do?org=pontedera nonché nella sezione Amministrazione Trasparente - Informazioni ambientali anno 2022.

Il Responsabile del Procedimento
Marco Salvini

COMUNE DI PONTEDERA (Pisa)

Variante semplificata al Regolamento Urbanistico per opere di interesse pubblico localizzate all'interno del territorio urbanizzato - adozione ai sensi della l.r. n. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio";

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)';

AVVISA

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29 aprile 2022 è stata adottata, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 65/2014, la variante semplificata al Regolamento Urbanistico per opere di interesse pubblico localizzate all'interno del territorio urbanizzato;

- Che con determinazione n. 98 del 25 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Funzioni Urbanistiche Associate dell'Unione Valdera, si è disposto di escludere a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) la variante semplificata al Regolamento Urbanistico condizionando gli interventi attuativi al rispetto dei contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale;

- Che la deliberazione consiliare di adozione e i relativi allegati tecnici saranno depositati presso la Segreteria Generale e il Servizio Territorio e Ambiente del Comune di Pontedera, a libera visione del pubblico, per 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.;

- Che entro il suddetto periodo potranno essere presentate osservazioni e/o contributi tramite:

- consegna a mano: all'ufficio Protocollo Generale o al Servizio Territorio e Ambiente, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico;

- raccomandata A/R: all'ufficio Protocollo Generale o al Servizio Territorio e Ambiente;

- posta elettronica certificata: pontedera@postacert.toscana.it;

- Che decorso il termine utile per la presentazione delle osservazioni, l'Amministrazione Comunale procederà alla definitiva approvazione della variante al Regolamento Urbanistico, motivando le determinazioni assunte in merito alle eventuali osservazioni presentate e che qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventerà efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso che ne dà atto;

- Che la deliberazione consiliare e i relativi allegati tecnici sono stati trasmessi in copia alla Regione Toscana, alla Provincia di Pisa e all'Unione Valdera, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 65/2014;

- Che tutta la documentazione è resa accessibile sul sito istituzionale del Comune di Pontedera attraverso la sezione "Atti Amministrativi Online" - "Delibera di Consiglio" al seguente indirizzo: http://159.213.141.217/publishing/DD/index.do?org=pontedera nonché nella sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del territorio anno 2022.

Il Responsabile del Procedimento
Marco Salvini

COMUNE DI PONTEDERA (Pisa)

Aggiornamento Quadro Conoscitivo del vigente regolamento urbanistico ai sensi dell'art. 21 della l.r. n. 65/2014. Riclassificazione di alcuni edifici di pregio storico, architettonico e/o ambientale posti in Pontedera.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio" e in particolare l'art. 21 "Aggiornamenti del quadro conoscitivo e rettifica di errori materiali";

RENDE NOTO

- che con deliberazione n. 24 del 29 aprile 2022, il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 65/2014, l'aggiornamento del quadro conoscitivo del vigente Regolamento Urbanistico, che prevede la riclassificazione di alcuni edifici di pregio storico, architettonico e/o ambientale indicati nell'Allegato C alle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico vigente con il numero 024a (subsistema delle aree a parco 3B); 015 (subsistema delle aree agricole periurbane 1C); 016 (subsistema delle aree agricole periurbane 1C); 258 (UTOE Pontedera Ovest 1B1); 352a (UTOE Pontedera Ovest 1B1); 352c (UTOE Pontedera Ovest 1B1); 001 (subsistema delle aree agricole periurbane 1C); 067 (subsistema agricolo di collina), 027 (subsistema agricolo di collina), 005 (subsistema delle aree naturali boscate) e 059 (UTOE La Rotta);

- che il suddetto aggiornamento diviene efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

- che la deliberazione consiliare e i relativi allegati tecnici sono stati trasmessi in copia alla Regione Toscana, alla Provincia di Pisa e all'Unione Valdera, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 65/2014;

- che tutta la documentazione è resa accessibile sul sito istituzionale del Comune di Pontedera attraverso la sezione "Atti Amministrativi Online" - "Delibera di Consiglio" al seguente indirizzo: http://159.213.141.217/publishing/DD/index.do?org=pontedera nonché nella sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del territorio anno 2022.

Il Responsabile del Procedimento
Marco Salvini

COMUNE DI PRATO

Piano attuativo PIANI - 400 - 2021, adottato con DCC 41/2021. Realizzazione di edifici residenziali in via Dami, in variante al Piano di lottizzazione n. 284/2012. Approvazione ai sensi dell'art. 112 L.R.T. 65/2014 e smi.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO URBANISTICA, TRANSIZIONE ECOLOGICA E PROTEZIONE CIVILE

RENDE NOTO

che con atto n. 20 del 28 aprile 2022 il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi dell'art. 112 della L.R. 65/2014, il Piano attuativo n. 400, per opere in variante al precedente piano di lottizzazione n. 284/2012, presentato dalla Società Ceri Construction srl, con istanza P.G. n. 70031 del 06 aprile 2021.

Copia della deliberazione consiliare suddetta e degli atti allegati sono depositati, in pubblica visione, presso la segreteria comunale per tutto il periodo di validità degli strumenti urbanistici stessi, e sono consultabili in formato elettronico sul sito web dedicato:

http://www.comune.prato.it/servizicomunali/prg/bacheca

Il piano attuativo è efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

Il Dirigente
Pamela Bracciotti

COMUNE DI QUARRATA (Pistoia)

Adozione variante al Piano di Lottizzazione S. BIAGIO.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA ED ABUSIVISMO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 della Legge Regionale 65/2014;

RENDE NOTO

che da oggi e per trenta (30) giorni consecutivi, compreso i festivi, rimangono depositati presso il Servizio Urbanistica del Comune gli elaborati relativi alla Variante al Piano di Lottizzazione di S. Biagio adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26/04/2022.

La Variante al Piano di Lottizzazione è consultabile on-line sul sito internet del Comune di Quarrata all'indirizzo

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n201246&NodoSel=64 nella sezione "Amministrazione Trasparente" accessibile direttamente dalla home page.

Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni nel termine suindicato al Sindaco, indirizzandole al Servizio Urbanistica, ai fini di un apporto collaborativo al perfezionamento del piano.

Il Responsabile del Procedimento
Caterina Biagiotti

COMUNE DI SCANSANO (Grosseto)

Variante urbanistica al Piano Operativo per modifica art. 107 c. 2 delle N.T.A. relativo al P.U.C. "IC1.2 loc. LE VALENTINE" (STR. URB. 7/19). Approvazione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visti gli artt. 19-20 della Legge Regionale n. 65/2014;

Vista la L.R.T 10/2010 e succ. modificazioni;

RENDE NOTO

- che con Delibera C.C. n. 25 del 12.04.22, è stata approvata la Variante urbanistica al Piano Operativo per modifica art. 107 c. 2 delle N.T.A. relativo al P.U.C. "IC1.2 loc. LE VALENTINE" (STR. URB. 7/19), ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014;

- che il provvedimento e i relativi elaborati sono altresì pubblicati sul sito del Comune (www.comune.scansano.gr.it) nella sezione Garante dell'Informazione e della Partecipazione / Varianti al Piano Operativo e nel portale del Comune di Scansano all'indirizzo:

https://www.comune.scansano.gr.it/c053023/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/atto/GTVRJekU5Yz0-H

- che il provvedimento acquista efficacia decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.T.

Il Responsabile
Roberto Bucci

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE (Pistoia)

Avviso di adozione del piano operativo ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R. 65/2014 e di avvio delle consultazioni per lo svolgimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica - VAS ai sensi dell'art. 8 c. 6 della L.R. 10/2010.

SEGUE ATTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti gli atti d'Ufficio;

Visto l'art. 19 della LR 65/2014 - "Norme per il governo del territorio" e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 della LR 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)" e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 327/2001 - "Testo Unico Espropriazioni per Pubblica Utilità";

RENDE NOTO

-che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 21/04/2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente è stato ADOTTATO il PIANO OPERATIVO COMUNALE ai sensi dell'art. 19 L.R. 65/2014
- che con la medesima deliberazione è stato adottato il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica ai sensi dell'art. 8 comma 6) della L.R. 10/2010;
-che con la medesima deliberazione è stato adottato il documento relativo alla "individuazione dei beni soggetti a vincolo ai fini espropriativi" – allegato "D";

AVVISA

-che la delibera e gli allegati, compresi i documenti di VAS, sono pubblicati sul Sito Web del Comune di Serravalle Pistoiese, alla pagina dell'Amministrazione Trasparente agli indirizzi::
https://serravalle-pistoiese.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/1643851?p_auth=SxPQs8UW&p_p_state=pop_up
Elaborati urbanistici
https://serravalle-pistoiese.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/1643853?p_auth=SxPQs8UW&p_p_state=pop_up
Censimento del Patrimonio Edilizio Esistente
https://serravalle-pistoiese.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/1643855?p_auth=SxPQs8UW&p_p_state=pop_up
Elaborati geologici
https://serravalle-pistoiese.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/1643900?p_auth=SxPQs8UW&p_p_state=pop_up
Elaborati per la Valutazione Ambientale Strategica
https://serravalle-pistoiese.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/1694301?p_auth=SxPQs8UW&p_p_state=pop_up
Delibera di adozione

-che la documentazione è anche depositata per la consultazione al pubblico presso la sede dell'Area Pianificazione Territoriale e S.U.E. Via Castruccio Castracani, 7;

- che dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT), entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni, chiunque può prendere visione del Piano Operativo adottato, presentando le osservazioni che ritenga opportune, comprese quelle correlate ai documenti di VAS ai sensi dell'art. 25 della LR 10/2010;

- che la deliberazione di adozione e la documentazione allegata è stata tempestivamente trasmessa alla Regione Toscana e alla Provincia di Pistoia;

- che gli interessati, ai sensi del D.P.R. 327/2001 - Testo Unico Espropriazioni per Pubblica Utilità e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 11 –" *la partecipazione degli interessati*", possono formulare entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, osservazioni che verranno valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni;

- che il presente avviso sarà pubblicato anche all'Albo Pretorio del Comune.

Le osservazioni e i pareri devono essere indirizzate a "Comune di Serravalle Pistoiese – all'att.ne Area Pianificazione Territoriale – via Garibaldi n.c. 54 – 51034 Serravalle Pistoiese";
Le osservazioni e pareri possono essere inviati anche tramite:

- posta elettronica certificata all'indirizzo:
amministrazione@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it
- posta cartacea indirizzandola a:
"Comune di Serravalle Pistoiese – all'att.ne Area Pianificazione Territoriale – via Garibaldi n.c. 54 – 51034 Serravalle Pistoiese".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. FEDERICO SALVADEO

(sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI VICCHIO (Firenze)

Efficacia della variante al P.O.C. ai sensi dell'art. 34 della L.R.T. 65/2014 - approvazione del progetto definitivo di un edificio da destinare a caserma dei Carabinieri e relative opere di urbanizzazione - contestuale adozione di variante al P.O.C. (D.C.C. n. 13 del 14.03.2022).

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO N.2 - SERVIZI TECNICI

Dato atto che, nei 30 giorni di pubblicazione sul B.U.R.T. della Toscana n. 14 del 06-04-2022 parte II dell'avviso di adozione della variante sopracitata, come attestato nella relazione del Responsabile del Procedimento del 11-05-2022, non sono pervenute osservazioni;

RENDE NOTO

che l'efficacia della variante al POC in oggetto decorre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della L.R. 65/2014.

La delibera di adozione ed i relativi elaborati allegati, confermati stante il mancato ricevimento di osservazioni, la relazione del Responsabile del procedimento ed il presente avviso sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Vicchio all'indirizzo:

https://www.comune.vicchio.fi.it/servizi/le-guide-tematiche/ambiente-e-territorio

Il Responsabile
Mario Lopomo

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO
A4
Verticale
Times new roman
Corpo **10**
Interlinea esatta **13 pt**
Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto
NOME ENTE
TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO …)
NUMERO ATTO e DATA (se presenti)
OGGETTO dell'atto
TESTO dell'atto
FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2…). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, " , ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**